

PAT/RES114-02/05/2022-0296762 - Allegato Utente 17 (A17)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

PROGRAMMA FORMAZIONE ISPETTORE REVISIONI VEICOLI
SECONDO L'ALLEGATO ALL'ACCORDO STATO/REGIONI
17 aprile 2019, n. 65/CSR

Codifica quesiti		Num. quesiti
	MODULO B	4.312
	Modulo B1 - TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	1.999
B1A	a) Sistemi di frenatura	200
B1B	b) Sterzo	66
B1C	c) Campi visivi	81
B1D	d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	170
B1E	e) Assi, ruote e pneumatici	284
B1F	f) Telaio e carrozzeria	657
B1G	g) Rumori ed emissioni	128
B1H	h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali	338
B1I	i) Sistemi IT di bordo	75
	Modulo B2 - METODI DI PROVA	1.881
B2A	a) Ispezioni visive sul veicolo	567
B2B	b) Valutazione delle carenze	45
B2C	c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	492
B2D	d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	513
B2E	e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	264
	Modulo B3 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE	432
B3A	a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO)	65
B3B	b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione	59
B3C	c) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio	147
B3D	d) Centri di controllo: verifiche ispettive	112
B3E	e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	49

Quesiti Ispettore revisioni - Modulo B - Versione 0 - 17.02.2022

N.	QUESITI	V/F
B1A001	Le caratteristiche costruttive e funzionali, i dispositivi d'equipaggiamento, i componenti o le entità tecniche indipendenti obbligatori e facoltativi dei veicoli devono rispettare precise norme tecniche emanate anche a livello della UE	V
B1A002	Le caratteristiche costruttive e funzionali, i dispositivi d'equipaggiamento, i componenti obbligatori dei veicoli non sono disciplinati da norme tecniche ma stabiliti dal costruttore del veicolo	F
B1A003	Non è obbligatorio che i dispositivi d'equipaggiamento, i componenti o le entità tecniche indipendenti, obbligatori e facoltativi, dei veicoli siano di tipo approvato	F
B1A004	Le caratteristiche costruttive e funzionali, i dispositivi d'equipaggiamento, i componenti o le entità tecniche indipendenti obbligatori e facoltativi dei veicoli sono disciplinati anche da direttive UE	V
B1A005	Le caratteristiche costruttive, i dispositivi d'equipaggiamento, i componenti o le entità tecniche indipendenti obbligatori e facoltativi dei veicoli sono disciplinati da norme interne dei singoli costruttori di veicoli	F
B1A006	Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi comprendono la sicurezza attiva	V
B1A007	Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi comprendono masse e dimensioni	V
B1A008	Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi non sono trattate da norme della UE	F
B1A009	Masse e dimensioni dei veicoli non rientrano tra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	F
B1A010	La sicurezza passiva dei veicoli rientra tra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	V
B1A011	Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono disciplinate anche da direttive UE	V
B1A012	Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi non sono disciplinate da regolamenti UE	F
B1A013	Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono disciplinate anche da regolamenti UNECE	V
B1A014	Per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli sono previste specifiche prescrizioni	V
B1A015	Per i pneumatici dei ciclomotori, dei motoveicoli e degli autoveicoli sono previste specifiche prescrizioni	V
B1A016	Non sono soggette a specifiche prescrizioni le strisce posteriori e laterali retroriflettenti destinate ad autoveicoli e rimorchi superiori a 3,5 t	F
B1A017	Non sono soggetti a specifiche prescrizioni i dispositivi retrovisori dei veicoli	F
B1A018	Il contachilometri dei veicoli non è soggetto a specifiche prescrizioni	F
B1A019	I dispositivi retrovisori degli autoveicoli sono soggetti a specifiche prescrizioni	V
B1A020	Alcune categorie di veicoli devono essere equipaggiati di paraciclisti laterali	V
B1A021	Alcune categorie di veicoli devono essere equipaggiati di pannelli retroriflettenti	V
B1A022	Il limitatore di velocità deve equipaggiare tutti i veicoli in circolazione a partire dall'anno 2000	F
B1A023	I cunei per il fermo del veicolo sono obbligatori solamente per i veicoli di categoria N3	F
B1A024	I sistemi, i componenti o le entità tecniche destinati all'impiego su ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli sono soggetti all'omologazione del tipo qualora prodotti in serie	V
B1A025	I sistemi, i componenti o le entità tecniche destinati all'impiego su ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli sono sempre soggetti all'omologazione del tipo, senza eccezioni	F
B1A026	L'omologazione è un atto in base al quale un sistema, un componente o un'entità tecnica è riconosciuto conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla normativa in vigore	V
B1A027	L'omologazione è un atto in base al quale un sistema, un componente o un'entità tecnica viene riconosciuto sicuro sulla base di un verbale di visita e prova rilasciato da un UMC	F
B1A028	L'omologazione è un atto che comporta apposito accertamento su un prototipo del sistema, componente o entità tecnica prodotti in serie	V
B1A029	L'omologazione è un atto che comporta apposito accertamento effettuato su tutti gli esemplari del sistema, componente o entità tecnica prodotti in serie	F
B1A030	I dispositivi o componenti del veicolo di tipo omologato sono riconoscibili tramite apposite marcature	V
B1A031	L'installazione o l'applicazione di alcuni dispositivi può essere prescritta per i veicoli omologati a partire da una determinata data	V

B1A032	L'installazione o l'applicazione di alcuni dispositivi può essere prescritta per i veicoli già circolanti che devono essere adeguati	V
B1A033	L'installazione o l'applicazione di alcuni dispositivi può essere prescritta solamente per i veicoli già in circolazione a seguito di apposita visita e prova	F
B1A034	In occasione del rilascio dell'omologazione del veicolo viene accertata la presenza e la conformità di tutti i dispositivi installati sul prototipo presentato a visita e prova presso un CPA o il CSRPAD	V
B1A035	Nel caso di allestimento o carrozzatura di autotelai, l'accertamento tecnico viene effettuato sul singolo esemplare presentato a visita e prova presso un UMC	V
B1A036	Nel caso di allestimento o carrozzatura di autotelai o telai per rimorchi, l'accertamento tecnico viene effettuato sul singolo esemplare presentato a visita e prova presso i centri revisione autorizzati	F
B1A037	Nel caso di allestimento di autotelai o telai per rimorchi, l'accertamento tecnico effettuato presso l'UMC verte, tra l'altro, sulla verifica della presenza e corretta installazione delle luci di ingombro	V
B1A038	Nel caso di allestimento di autotelai o telai per rimorchi, l'accertamento tecnico effettuato presso l'UMC verte, tra l'altro, sulla verifica dei dispositivi di protezione laterali, ove previsti	V
B1A039	In occasione della revisione dei veicoli viene accertata l'efficienza dei dispositivi installati	V
B1A040	Nel caso di allestimento o carrozzatura di autotelai o telai per rimorchi, l'accertamento tecnico effettuato presso l'UMC verte, tra l'altro, sulla verifica dell'inquinamento atmosferico	F
B1A041	L'esito non favorevole della revisione può essere dovuto al mancato adeguamento del veicolo alle prescrizioni tecniche entrate in vigore dopo l'immatricolazione	V
B1A042	Il mancato adeguamento del veicolo a prescrizioni tecniche entrate in vigore dopo l'immatricolazione non incide sull'esito della revisione	F
B1A043	I dispositivi di sostituzione o integrazione per autovetture e motocicli non sono soggetti a omologazione	F
B1A044	I dispositivi di sostituzione o integrazione omologati per autovetture e motocicli possono essere installati sui veicoli in circolazione	V
B1A045	Tutti i veicoli a motore e loro rimorchi sono equipaggiati di freni di servizio	V
B1A046	Sugli autoveicoli l'installazione del freno di soccorso è facoltativa	F
B1A047	I freni di servizio non sono obbligatori per i veicoli a motore e loro rimorchi	F
B1A048	Il freno motore installato sui veicoli, ove presente, sostituisce l'impianto di frenatura di servizio	F
B1A049	L'efficacia dell'azione frenante dipende esclusivamente dall'aderenza pneumatico-strada	F
B1A050	L'efficacia dell'azione frenante dipende anche dal peso aderente	V
B1A051	I freni dei veicoli possono essere del tipo ad attrito, elettrico, a fluido	V
B1A052	Gli elementi frenanti dei veicoli possono essere del tipo a tamburo	V
B1A053	Gli elementi frenanti dei veicoli possono essere del tipo a disco	V
B1A054	Gli elementi frenanti a tamburo dei veicoli comprendono il tamburo e le pastiglie	F
B1A055	Gli elementi frenanti a disco dei veicoli comprendono il disco e le ganasce	F
B1A056	Gli elementi frenanti a disco dei veicoli non si riscaldano mai durante la frenatura	F
B1A057	Gli elementi frenanti dei veicoli dissipano l'energia cinetica che accumulano durante l'azione frenante per attrito sotto forma di calore	V
B1A058	Gli elementi frenanti dei veicoli non dissipano l'energia cinetica che accumulano durante l'azione frenante per attrito	F
B1A059	Il ceppo è un elemento del freno di tipo a tamburo dei veicoli	V
B1A060	La pinza è un elemento del freno di tipo a tamburo dei veicoli	F
B1A061	Durante la frenatura, i ceppi del freno a tamburo vengono spinti contro il tamburo provocando il rallentamento della ruota del veicolo grazie al materiale d'attrito	V
B1A062	Durante l'azione di frenatura i pattini d'attrito del freno a tamburo spingono le pastiglie contro il disco provocando il rallentamento della ruota del veicolo	F
B1A063	Il ceppo è un elemento del freno a disco dei veicoli	F
B1A064	La pinza è un elemento del freno a disco dei veicoli	V
B1A065	Durante la frenatura, i ceppi del freno a disco vengono spinti contro il tamburo provocando il rallentamento della ruota del veicolo grazie al materiale d'attrito	F
B1A066	Durante l'azione di frenatura i pistoncini del freno a disco spingono le pastiglie contro il disco provocando il rallentamento della ruota del veicolo	V
B1A067	Per migliorare il raffreddamento del freno a disco installato sui veicoli vengono realizzati fori radiali ricavati direttamente nel corpo del disco (autoventilati)	V
B1A068	Il freno di servizio serve per l'arresto sicuro, rapido ed efficace del veicolo durante la marcia normale del veicolo	V
B1A069	Il freno di soccorso serve per l'arresto di emergenza del veicolo in uno spazio ragionevole in caso di avaria del freno di servizio	V

B1A070	Il freno di soccorso serve per l'arresto sicuro, rapido ed efficace del veicolo durante la marcia normale	F
B1A071	Il freno di soccorso serve per mantenere immobile il veicolo anche in assenza del conducente	F
B1A072	La forza frenante applicabile ad un veicolo dipende dalla massa (peso) aderente	V
B1A073	La forza frenante applicabile ad un veicolo è indipendente dal coefficiente di aderenza	F
B1A074	Una spia blu dell'impianto di frenatura segnala al conducente il corretto funzionamento del sistema di trasmissione idraulico del circuito	F
B1A075	I veicoli delle categorie M, N sono muniti di freni di servizio, soccorso e stazionamento	V
B1A076	Sui veicoli delle categorie M, N i freni di stazionamento sono facoltativi	F
B1A077	I veicoli delle categorie M, N sono muniti di freni di servizio ma non dei freni di soccorso e stazionamento	F
B1A078	I rimorchi della categoria internazionale O2 (e i carrelli appendice che presentano caratteristiche molto simili a rimorchi di categoria O1 e O2) sono muniti, solitamente, di freno ad inerzia	V
B1A079	I rimorchi della categoria internazionale O2 e solitamente i carrelli appendice sono muniti di freno pneumatico ad aria compressa	F
B1A080	Il freno ad inerzia del carrello appendice è azionato da un'asta che è libera di scorrere dentro il timone durante il rallentamento della marcia della motrice	V
B1A081	Il freno ad inerzia è azionato da un pedale che agisce direttamente sul sistema frenante del rimorchio o del carrello appendice	F
B1A082	I rimorchi monoassiali di massa fino a 1,5 t e i carrelli appendice possono essere muniti di un sistema di aggancio secondario (catena o cavo) che serve in caso di sganciamento accidentale dalla motrice	V
B1A083	I rimorchi di categoria O1 sono muniti solitamente di freno di servizio di tipo continuo comandato da giunzioni pneumatiche	F
B1A084	Nei complessi di veicoli, la frenatura è di tipo automatico se rimorchio o semirimorchio frenano automaticamente, in caso di distacco accidentale	V
B1A085	Nei complessi di veicoli, la frenatura è di tipo automatico se la frenatura di motrice e rimorchio o semirimorchio è convenientemente sfasata	F
B1A086	Nei complessi di veicoli, il freno ad inerzia del rimorchio o del carrello appendice viene azionato elettricamente tramite il giunto elettrico tra motrice e rimorchio	F
B1A087	Sui veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) il freno di servizio è obbligatorio e quello di stazionamento è facoltativo	F
B1A088	Nell'impianto di frenatura di servizio dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) il comando del freno agisce sulla pompa idraulica, la quale invia l'olio contenuto nel serbatoio agli elementi frenanti	V
B1A089	L'impianto di frenatura di servizio dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) può essere integrato da un servofreno	V
B1A090	Il servofreno aiuta il conducente dei veicoli leggeri nell'azione di frenatura	V
B1A091	Il servofreno è un servocomando che aumenta la forza frenante dei veicoli	V
B1A092	Il servofreno è un servocomando che diminuisce la forza frenante dei veicoli	F
B1A093	Il servofreno aiuta il conducente dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) durante la partenza da fermo evitando l'arretramento del veicolo su strada in pendenza	F
B1A094	Il correttore di frenata regola la forza di frenatura dell'asse posteriore del veicolo in funzione del carico effettivamente presente	V
B1A095	L'impianto di frenatura di stazionamento dei veicoli (autoveicoli fino a 3,5 t) è realizzato quasi sempre tramite una pompa idraulica comandata da un pedale	F
B1A096	L'impianto di frenatura di servizio dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) comprende una leva di comando, il serbatoio, la pompa	V
B1A097	L'impianto di frenatura di servizio dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) comprende elementi frenanti e tubi flessibili	V
B1A098	L'impianto di frenatura di servizio dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) comprende leva di comando, disco della frizione, serbatoio, pompa	F
B1A099	L'impianto di frenatura di servizio dei veicoli leggeri a motore (autoveicoli fino a 3,5 t) comprende leva di comando, freno ad inerzia, serbatoio, pompa	F
B1A100	L'impianto di frenatura di servizio dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) può essere di tipo "misto" costituito da freni a disco e a tamburo	V
B1A101	L'impianto di frenatura di servizio dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) può essere di tipo "misto" costituito da tubazioni di gomma e di plastica	F
B1A102	L'impianto di frenatura di soccorso dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) è realizzato, nella maggior parte dei casi, tramite lo sdoppiamento del circuito del freno di servizio	V
B1A103	L'impianto di frenatura di soccorso dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) è realizzato, nella maggior parte dei casi, tramite due impianti perfettamente sovrapposti	F

B1A104	Lo sdoppiamento dell'impianto dei freni di servizio dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) è realizzato, di norma, tramite l'installazione di una pompa dei freni a due sezioni	V
B1A105	Lo sdoppiamento dell'impianto del freno di servizio (autoveicoli fino a 3,5 t) è realizzato, di norma, tramite l'installazione di due pedali dei freni	F
B1A106	Nei veicoli di vecchia costruzione è installata quasi sempre una pompa di freni di tipo elettrico	F
B1A107	Nei veicoli di vecchia costruzione (autoveicoli fino a 3,5 t) è installata quasi sempre una pompa idraulica dei freni ad una sezione	V
B1A108	Nei veicoli di vecchia costruzione (autoveicoli fino a 3,5 t) il freno di soccorso può essere realizzato tramite il freno a mano che agisce meccanicamente su due ruote di un asse	V
B1A109	Nei veicoli di vecchia costruzione (autoveicoli fino a 3,5 t) il freno di servizio è realizzato tramite una leva comandata a mano che agisce meccanicamente su una pompa idraulica munita di servofreno	F
B1A110	L'impianto di frenatura di stazionamento dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) è azionato, di norma, da una leva, a comando manuale	V
B1A111	La leva dell'impianto di frenatura di stazionamento dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) agisce, di norma, meccanicamente sulle ruote dell'asse anteriore o dell'asse posteriore	V
B1A112	La leva dell'impianto di frenatura di stazionamento dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) agisce sempre pneumaticamente sulle ruote dell'asse posteriore	F
B1A113	L'impianto di frenatura di stazionamento dei veicoli leggeri (autoveicoli fino a 3,5 t) più recenti può essere azionato da un dispositivo di tipo elettrico	V
B1A114	Il servofreno è un servocomando dell'impianto di frenatura (autoveicoli fino a 3,5 t) che utilizza, a comando, una forza diversa da quella dovuta all'azione muscolare del conducente	V
B1A115	Il servofreno è un servocomando dell'impianto di frenatura (autoveicoli fino a 3,5 t) che può essere del tipo a bassa pressione	F
B1A116	Il servofreno è un servocomando dell'impianto di frenatura (autoveicoli fino a 3,5 t) che può essere del tipo a depressione	V
B1A117	Il correttore di frenata dell'impianto di frenatura (autoveicoli fino a 3,5 t) regola la forza frenante sulle ruote dell'asse posteriore del veicolo in funzione del carico	V
B1A118	Il correttore di frenata dell'impianto di frenatura (autoveicoli fino a 3,5 t) regola il carico sulle ruote dell'asse posteriore del veicolo in funzione della forza frenante	F
B1A119	Periodicamente è necessario verificare il livello dell'olio dei freni dell'impianto di frenatura (autoveicoli fino a 3,5 t) nei serbatoi dell'impianto idraulico	V
B1A120	Periodicamente è necessario verificare il livello dell'acqua nei serbatoi dell'impianto idraulico di frenatura dei veicoli	F
B1A121	Periodicamente occorre verificare l'assenza di perdite di olio del sistema frenante dell'impianto idraulico dei veicoli	V
B1A122	L'efficienza del sistema ABS, per i veicoli che ne sono dotati, si controlla tramite apposita spia di colore giallo presente sul cruscotto	V
B1A123	Il controllo delle tubazioni dei freni (rigide e flessibili) tra la pompa e gli elementi frenanti non rientra tra i controlli che riguardano l'impianto di frenatura	F
B1A124	Periodicamente è necessario controllare lo stato d'usura delle guarnizioni delle ganasce o delle pastiglie degli elementi frenanti dei veicoli	V
B1A125	Il freno motore è un dispositivo ausiliario dell'impianto di frenatura dei veicoli	V
B1A126	Il freno motore, se presente, evita il bloccaggio delle ruote in frenatura agendo direttamente sugli elementi frenanti del veicolo	F
B1A127	L'ABS evita il bloccaggio delle ruote in frenatura agendo sugli elementi frenanti dei veicoli	V
B1A128	L'ABS rallenta il veicolo frenando gradualmente l'albero di trasmissione	F
B1A129	Il dispositivo avanzato di frenata di emergenza rallenta il veicolo frenando l'albero di trasmissione	F
B1A130	Il dispositivo avanzato di frenata di emergenza provoca il rallentamento del veicolo grazie all'interruzione della mandata di gasolio e la riduzione della sezione dei condotti di scarico	F
B1A131	L'ABS consente di effettuare la frenatura repentina del veicolo in spazi relativamente brevi, senza danneggiare il battistrada del pneumatico e riducendo lo spazio di arresto	V
B1A132	L'ABS consente di sfruttare la forza frenante disponibile del veicolo che, al massimo, può essere pari al doppio del peso aderente	F
B1A133	I sensori del dispositivo ABS installati sulle ruote del veicolo rilevano la velocità di rotazione delle ruote tramite apposite ruote foniche	V
B1A134	I sensori della ABS installati sulle ruote del veicolo gestiscono direttamente una centralina idraulica	F
B1A135	L'elaboratore elettronico dell'ABS gestisce la centralina idraulica dell'impianto frenante del veicolo	V
B1A136	La centralina idraulica dell'ABS aumenta la pressione dell'olio sugli elementi frenanti delle singole ruote quando queste stanno per raggiungere il bloccaggio	F

B1A137	Il dispositivo avanzato di frenata d'emergenza (AEBS) è in grado di individuare automaticamente una situazione d'emergenza e di attivare il sistema di frenata del veicolo	V
B1A138	Il dispositivo avanzato di frenata d'emergenza (AEBS) è obbligatorio per tutti i veicoli della categoria N in circolazione	F
B1A139	Il dispositivo di assistenza alla frenata ha la funzione di riconoscere una situazione di frenatura di emergenza e aiuta il conducente a raggiungere il livello massimo di frenatura	V
B1A140	Il dispositivo di assistenza alla frenata individua automaticamente una situazione d'emergenza tramite apposito radar e attiva il livello massimo di frenatura	F
B1A141	Il dispositivo avanzato di frenata d'emergenza (AEBS) è obbligatorio per tutti i veicoli della categoria M in circolazione	F
B1A142	L'olio dei freni è un componente essenziale del sistema di frenatura idraulico e del sistema di frenatura pneumoidraulico	V
B1A143	L'olio dei freni è un componente essenziale del sistema di frenatura idraulico ma non del sistema di frenatura pneumoidraulico	F
B1A144	L'olio dei freni è un componente essenziale del sistema di frenatura pneumoidraulico ma non del sistema di frenatura idraulico	F
B1A145	L'olio dei freni del sistema di frenatura deve essere sostituito periodicamente secondo le indicazioni del costruttore del veicolo	V
B1A146	L'olio dei freni del sistema di frenatura deve essere incomprimibile	V
B1A147	L'olio dei freni del sistema di frenatura deve avere un elevato punto d'ebollizione	V
B1A148	L'olio dei freni del sistema di frenatura non deve alterare le guarnizioni in gomma del circuito idraulico	V
B1A149	L'olio dei freni inquinato ha prestazioni peggiori dovute ad un punto di ebollizione più basso in corrispondenza del quale diventa più comprimibile	V
B1A150	L'olio dei freni del sistema di frenatura deve avere un basso punto d'ebollizione	F
B1A151	L'olio dei freni del sistema di frenatura è un fluido comprimibile	F
B1A152	L'olio dei freni del sistema di frenatura deve essere comprimibile per migliorare le prestazioni dell'impianto di frenatura	F
B1A153	La classificazione DOT è utilizzata per l'olio dei freni del sistema di frenatura	V
B1A154	La classificazione HHT è quella più utilizzata per l'olio dei freni del sistema di frenatura	F
B1A155	La classificazione dell'olio dei freni del sistema di frenatura tiene conto della viscosità	V
B1A156	La classificazione dell'olio dei freni del sistema di frenatura tiene conto del colore	F
B1A157	L'installazione di ABS, ESP ed altri sistemi elettronici richiede l'utilizzo di un olio dei freni specifico nel sistema di frenatura	V
B1A158	Non è necessario che l'olio dei freni del sistema di frenatura possieda specifiche caratteristiche	F
B1A159	I sistemi dischi dei freni destinati ad essere installati sui motocicli della categoria internazionale L3 sono elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali	V
B1A160	I sistemi dischi dei freni destinati ad essere installati sui motocicli della categoria internazionale L3 quali elementi di sostituzione devono essere omologati	V
B1A161	I sistemi dischi dei freni destinati ad essere installati sui motocicli della categoria L3 quali elementi di sostituzione possono non essere omologati ma devono essere sicuri	F
B1A162	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui motocicli della categoria L3 quali elementi di sostituzione richiede l'approvazione e l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1A163	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui motocicli della categoria L3 quali elementi di sostituzione non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1A164	Il sistema dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria internazionale L3 può comprendere le tubazioni di collegamento	V
B1A165	Il sistema dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria internazionale L3 non comprende mai le guarnizioni	F
B1A166	Il sistema dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria internazionale L3 può comprendere i sensori	V
B1A167	I sistemi dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3 presentano caratteristiche diverse dai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo	V
B1A168	I sistemi dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3 devono essere identici ai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo	F
B1A169	I sistemi dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3 possono alterare le funzioni dell'impianto di frenatura originario del veicolo purché omologati	F
B1A170	I sistemi dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3 riportano il marchio dell'omologazione di base chiaramente leggibile ed indelebile	V
B1A171	Il marchio dell'omologazione di base non è obbligatorio per i sistemi dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3	F

B1A172	Il numero di omologazione del sistema dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3 viene rilasciato dalla DGMOT	V
B1A173	Il numero di omologazione del sistema dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3 viene assegnato dal costruttore del veicolo	F
B1A174	Il sistema dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3 deve essere corredato delle prescrizioni per l'installazione	V
B1A175	Il sistema dischi dei freni di sostituzione per motocicli della categoria L3 può non essere corredato delle informazioni di uso, manutenzione e installazione	F
B1A176	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui motocicli di categoria L3 è subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni tecniche	V
B1A177	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui motocicli di categoria L3 non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1A178	I sistemi dischi dei freni sono destinati ad essere installati sui veicoli della categoria M1 quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti	V
B1A179	I sistemi dischi dei freni possono essere installati sui veicoli della categoria M2 quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti	F
B1A180	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui veicoli M1 è soggetta all'approvazione della modifica e al conseguente aggiornamento del documento di circolazione	V
B1A181	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui veicoli M1 non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1A182	Il sistema dischi dei freni di sostituzione per veicoli M1 può comprendere le pinze dei freni	V
B1A183	Il sistema dischi dei freni di sostituzione per veicoli M1 può comprendere le tubazioni di collegamento	V
B1A184	Il sistema dischi dei freni di sostituzione per veicoli M1 può comprendere gli ammortizzatori	F
B1A185	I sistemi dischi freni per veicoli M1 possono essere di tipo non omologato se realizzati da una impresa di autoriparazione	F
B1A186	I sistemi dischi freni per veicoli M1 presentano caratteristiche diverse dai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo	V
B1A187	L'installazione dei sistemi dischi freni sui veicoli M1 non deve alterare le funzioni dell'impianto di frenatura originario del veicolo	V
B1A188	I sistemi dischi freni per veicoli M1 sono omologati per essere installati su veicoli equipaggiati dall'origine con freni a disco oppure con freni a tamburo	F
B1A189	Il numero di omologazione e il certificato di omologazione del sistema dischi freni per veicoli categoria M1 vengono rilasciati dalla DGMOT	V
B1A190	Il sistema dischi freni per veicoli categoria M1 non riporta il marchio di omologazione	F
B1A191	Il sistema dischi freni per veicoli categoria M1 deve essere corredato di prescrizioni per l'installazione ma non delle informazioni di uso e manutenzione	F
B1A192	Il sistema dischi freni per veicoli categoria M1 deve essere corredato delle informazioni di uso e manutenzione destinate all'utilizzatore	V
B1A193	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sulle autovetture richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1A194	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sulle autovetture richiede l'aggiornamento del documento di circolazione se il sistema non è di tipo omologato	F
B1A195	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui motocicli categoria L3 comporta l'approvazione della modifica presso l'UMC	V
B1A196	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui motocicli categoria L3 comporta l'approvazione della modifica presso il CSRPAD	F
B1A197	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui motocicli categoria L3 richiede visita e prova presso il CPA	F
B1A198	L'installazione dei sistemi dischi dei freni sui motocicli categoria L3 non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1A199	L'installazione dei sistemi dischi freni per veicoli categoria M1 non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1A200	L'installazione dei sistemi dischi freni per veicoli categoria M1 richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1B001	Il dispositivo di sterzo serve per cambiare la direzione di marcia dei veicoli tramite l'orientamento delle ruote direttrici	V
B1B002	Il dispositivo di sterzo dei veicoli comprende la scatola dello sterzo	V
B1B003	Il dispositivo di sterzo dei veicoli comprende gli ammortizzatori	F
B1B004	Il dispositivo di sterzo dei veicoli comprende tiranti, leve e articolazioni che collegano la scatola dello sterzo e i semiassi delle ruote motrici	F
B1B005	Il veicolo può essere munito di apposito dispositivo servosterzo (oppure idroguida)	V

B1B006	Il veicolo può essere munito di dispositivo servofreno che aiuta il conducente quando agisce sul volante	F
B1B007	È ammessa la sostituzione del volante con altro di diametro minore per migliorare l'handling del veicolo	F
B1B008	La scatola dello sterzo può essere essenzialmente del tipo a vite senza fine e settore dentato oppure ad ingranaggio cilindrico e cremagliera	V
B1B009	La scatola dello sterzo converte il moto rotatorio del piantone (e del volante) in moto di traslazione delle leve e dei tiranti del sistema di sterzo	V
B1B010	La scatola dello sterzo serve per convertire il moto di traslazione delle leve e dei tiranti del sistema di sterzo in moto rotatorio del volante	F
B1B011	Gli organi dello sterzo utilizzati nel campo automobilistico sono, di norma, di tipo meccanico con o senza servocomando (idraulico o elettrico)	V
B1B012	Il servocomando degli organi dello sterzo non è mai di tipo elettrico	F
B1B013	Il servocomando degli organi dello sterzo è sempre di tipo elettrico	F
B1B014	Le leve, i tiranti e le articolazioni (cilindriche o sferiche) collegano tra loro la scatola dello sterzo e la leva del blocco porta fusello	V
B1B015	I veicoli leggeri (aventi massa complessiva fino a 3,5 t) sono muniti, di norma, di scatola dello sterzo del tipo a cremagliera	V
B1B016	I veicoli leggeri (aventi massa complessiva fino a 3,5 t) sono muniti, di norma, di scatola dello sterzo del tipo a ruote dentate con dispositivo sincronizzatore	F
B1B017	Il volante dei veicoli incorpora quasi sempre il dispositivo airbag	V
B1B018	Il volante dei veicoli serve a comandare gli organi dello sterzo	V
B1B019	L'entità della forza che deve essere applicata sulla corona del volante dipende anche dalla distanza tra la corona e il piantone (braccio)	V
B1B020	L'entità della forza che deve essere applicata sulla corona del volante dipende anche dalla distanza tra la corona e il cruscotto del veicolo	F
B1B021	L'entità della forza che deve essere applicata sulla corona del volante non diminuisce se è presente un servocomando	F
B1B022	Nella scatola dello sterzo a pignone e cremagliera il piantone del volante agisce sul pignone cilindrico che muove in senso trasversale un'asta dentata a cremagliera	V
B1B023	Nella scatola dello sterzo a pignone e cremagliera il piantone del volante agisce direttamente su un'asta dentata a cremagliera che muove un pignone cilindrico	F
B1B024	Il sistema di sterzo del tipo a scatola a pignone e cremagliera può comprendere un dispositivo servosterzo	V
B1B025	Il blocco del fusello delle ruote anteriori degli autoveicoli comprende il fusello	V
B1B026	Il blocco del fusello delle ruote anteriori degli autoveicoli comprende il perno del fusello	V
B1B027	Il blocco del fusello delle ruote anteriori degli autoveicoli comprende il servosterzo	F
B1B028	Le ruote direttrici degli autoveicoli devono ruotare con angoli di sterzata diversi e non rimangono perfettamente parallele nelle traiettorie curvilinee	V
B1B029	Le ruote direttrici degli autoveicoli devono ruotare con angoli di sterzata diversi e rimangono perfettamente parallele nelle traiettorie curvilinee	F
B1B030	Le articolazioni sferiche (o giunti a snodo) del sistema di sterzo degli autoveicoli servono a collegare tra loro leve e tiranti dello sterzo	V
B1B031	L'articolazione dello sterzo degli autoveicoli comprende un perno filettato con dado di serraggio ed eventuale coppiglia di sicurezza	V
B1B032	Le articolazioni dello sterzo degli autoveicoli non sono soggette ad usura che può causare gioco del volante	F
B1B033	Tra gli elementi caratteristici della geometria delle ruote anteriori degli autoveicoli vi è la campanatura	V
B1B034	Tra gli elementi caratteristici della geometria delle ruote anteriori degli autoveicoli vi è la convergenza	V
B1B035	Tra gli elementi caratteristici della geometria delle ruote anteriori degli autoveicoli vi è l'albero a camme	F
B1B036	L'inclinazione in senso longitudinale del perno del fusello delle ruote anteriori degli autoveicoli serve a migliorare la stabilità di marcia	V
B1B037	L'inclinazione (incidenza positiva) in senso longitudinale del perno del fusello delle ruote anteriori degli autoveicoli tende ad annullare i momenti generati dalle forze verticali	F
B1B038	L'inclinazione in senso trasversale del perno del fusello delle ruote anteriori degli autoveicoli consente il riallineamento delle ruote in curva ed il mantenimento dell'allineamento in rettilineo	F
B1B039	L'angolo formato tra il piano longitudinale di simmetria delle ruote degli autoveicoli e il piano verticale perpendicolare alla sede stradale è la campanatura	V

B1B040	L'angolo di campanatura è stabilito dall'officina che provvede all'equilibratura delle ruote degli autoveicoli	F
B1B041	L'angolo di campanatura è stabilito dal costruttore in sede di progettazione del veicolo	V
B1B042	Le ruote degli autoveicoli sono montate, di norma, con una leggera convergenza positiva o negativa	V
B1B043	Durante la marcia del veicolo, le ruote anteriori tendono a convergere in avanti se sono anche motrici	V
B1B044	Durante la marcia del veicolo, le ruote anteriori tendono sempre a convergere e occorre provvedere alla registrazione della flessibilità delle sospensioni	F
B1B045	Il servocomando (servosterzo e idroguida) è un dispositivo che agendo sulle leve dello sterzo aiuta il conducente durante l'azione di sterzata del veicolo	V
B1B046	Il servosterzo sfrutta a comando la pressione dei gas emessi dai tubi di scarico del motore	F
B1B047	Il servosterzo idraulico dei veicoli comprende la pompa	V
B1B048	Il servosterzo idraulico dei veicoli comprende la valvola distributrice di comando	V
B1B049	Il servosterzo idraulico dei veicoli comprende la balestra	F
B1B050	Il servosterzo idraulico dei veicoli non comprende il cilindro operatore	F
B1B051	Il cilindro operatore del servosterzo è fissato direttamente ai bracci oscillanti delle sospensioni anteriori del veicolo	F
B1B052	Di norma, l'olio del servosterzo viene messo in pressione da una pompa idraulica azionata dal motore del veicolo	V
B1B053	Il servosterzo elettrico dei veicoli è costituito essenzialmente da un motorino elettrico, un riduttore e una centralina elettronica che gestisce il motorino elettrico	V
B1B054	Il servosterzo elettrico dei veicoli comprende la pompa che mette in pressione l'olio del circuito	F
B1B055	Nel servosterzo elettrico, il motorino elettrico può agire direttamente sul piantone in prossimità della scatola o del volante del veicolo	V
B1B056	Il servosterzo elettrico dei veicoli può interagire con i sistemi di assistenza alla guida ADAS	V
B1B057	Il servosterzo elettrico dei veicoli aumenta sensibilmente il consumo di carburante e delle emissioni atmosferiche	F
B1B058	Il servosterzo di tipo elettrico dei veicoli è più pesante ed ha prestazioni peggiori dell'equivalente dispositivo meccanico e/o idraulico	F
B1B059	Periodicamente è necessario verificare l'eventuale gioco degli snodi cardanici del piantone dello sterzo e della scatola dello sterzo dei veicoli	V
B1B060	Periodicamente è necessario verificare l'equilibratura delle ruote del veicolo tramite la strumentazione a disposizione del gommista	V
B1B061	Non è necessario provvedere all'equilibratura delle ruote dei veicoli in quanto sono ormai tutte di tipo autoequilibrante	F
B1B062	Nei veicoli, le operazioni di controllo dell'efficienza e la sostituzione degli elementi costitutivi del dispositivo di sterzo usurati possono essere effettuate da chiunque	F
B1B063	Il dispositivo di sterzo dei veicoli e l'eventuale servosterzo sono soggetti ad approvazione in sede d'omologazione del tipo di veicolo	V
B1B064	Il dispositivo di sterzo dei veicoli e l'eventuale servosterzo possono essere modificati in quanto sono dispositivi non soggetti ad approvazione	F
B1B065	L'angolo di sterzata dei veicoli non è soggetto ad approvazione e può essere modificato a piacimento secondo le necessità	F
B1B066	La forza applicata sul volante per sterzare il veicolo non rientra tra i parametri che rilevano ai fini dell'approvazione del dispositivo	F
B1C001	Il campo visivo diretto del conducente è assicurato da specchi retrovisori esterni ed interni installati sui veicoli	F
B1C002	Il campo visivo indiretto del conducente è assicurato da parabrezza e lunotto posteriore nonché dal tergicristallo e dal lavavetro del veicolo	F
B1C003	È vietato applicare pellicole adesive sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori dei veicoli	V
B1C004	È ammesso applicare pellicole adesive sui vetri laterali anteriori dei veicoli	F
B1C005	Alcune categorie di veicoli, come autobus, autocarri, autotreni o autoarticolati non presentano mai particolari limitazioni del campo di visibilità	F
B1C006	Il campo di visibilità dei veicoli viene verificato, in sede di rilascio dell'omologazione o di approvazione del tipo di veicolo	V
B1C007	L'adeguato campo di visibilità nell'arco di 180° verso la parte anteriore dell'abitacolo e della carrozzeria è garantito dall'ampiezza e dalle caratteristiche del parabrezza	V
B1C008	I montanti anteriori del tetto non sono oggetto di controllo in sede di omologazione in quanto non influenzano il campo di visibilità anteriore dell'abitacolo e della carrozzeria	F
B1C009	Il campo di visibilità del conducente può essere ostruito solamente da dispositivi utili per la guida	F

B1C010	Le caratteristiche dei vetri installati sui veicoli a motore (parabrezza e finestrini laterali) incidono direttamente sulla sicurezza passiva	V
B1C011	Le caratteristiche dei vetri installati sui veicoli a motore (parabrezza e finestrini laterali) non incidono direttamente sulla sicurezza passiva	F
B1C012	I vetri di sicurezza dei veicoli a motore devono essere di tipo approvato	V
B1C013	I vetri di sicurezza dei veicoli a motore non devono riportare il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione ma solo il fabbricante	F
B1C014	Non sono ammesse alterazioni delle caratteristiche dei vetri del veicolo anche se, a determinate condizioni, sono ammesse pellicole adesive	V
B1C015	I vetri di sicurezza dei veicoli possono essere di tipo stratificato	V
B1C016	I vetri di sicurezza dei veicoli non possono essere di tipo temperato	F
B1C017	Le prescrizioni di costruzione e di prova necessarie per l'omologazione dei vetri di sicurezza installati sui veicoli sono stabilite da specifiche norme	V
B1C018	I requisiti che devono possedere i vetri di sicurezza sono identici indipendentemente dalla categoria di appartenenza del veicolo e dall'uso del vetro	F
B1C019	Per i vetri stratificati del parabrezza dei veicoli sono previste specifiche prove	V
B1C020	Tutti i vetri di sicurezza dei veicoli devono recare in modo chiaramente leggibile e indelebile solamente un simbolo che distingue il tipo di vetro	F
B1C021	Tutti i vetri di sicurezza dei veicoli devono recare in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio di omologazione	V
B1C022	I vetri di sicurezza dei ciclomotori e dei motoveicoli non sono soggetti alle prescrizioni di specifiche norme	F
B1C023	I vetri di sicurezza installati su autoveicoli e motoveicoli non possono essere manomessi o alterati	V
B1C024	Per i vetri di sicurezza installati su autoveicoli e motoveicoli non è previsto il controllo dell'efficienza	F
B1C025	Le pellicole adesive devono essere omologate per il vetro del veicolo sul quale sono applicate	V
B1C026	L'applicazione delle pellicole adesive sui vetri del veicolo comporta l'aggiornamento del documento di circolazione presso il competente UMC	F
B1C027	Le pellicole adesive non possono essere applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori dei veicoli	V
B1C028	Tergicristallo, lavacristallo e tergiproiettori sono dispositivi che assicurano un adeguato campo visivo del conducente del veicolo	V
B1C029	Il dispositivo tergicristallo deve assicurare ai conducenti dei veicoli muniti di cabina di guida un'adeguata visibilità attraverso la superficie trasparente del parabrezza	V
B1C030	La spazzola del tergicristallo dei veicoli può essere azionata manualmente dal conducente	F
B1C031	La spazzola del tergicristallo dei veicoli può essere attivata automaticamente da un sensore di pioggia	V
B1C032	Il tergicristallo e il lavacristallo dei veicoli devono rispettare determinati requisiti tecnici stabiliti dalla normativa	V
B1C033	Il tergicristallo e il lavacristallo garantiscono la pulizia dei vetri laterali del veicolo munito di cabina	F
B1C034	I tergi proiettori sui veicoli sono dispositivi vietati	F
B1C035	Le caratteristiche del tergicristallo e del lavavetro dei veicoli possono subire modifiche purché apportate da officine meccaniche che operano nel campo dell'autoriparazione	F
B1C036	Esistono prodotti specifici per sgrassare e detergere il parabrezza dei veicoli	V
B1C037	I dispositivi di sbrinamento e disappannamento dei veicoli muniti di cabina chiusa e parabrezza devono essere costruiti nel rispetto di determinate prescrizioni	V
B1C038	I motocicli sono muniti di idoneo dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	F
B1C039	I dispositivi di sbrinamento sono necessari per eliminare la brina e il ghiaccio sui vetri e sul parabrezza	V
B1C040	I dispositivi di sbrinamento sono obbligatori anche per veicoli privi di parabrezza	F
B1C041	Il dispositivo di sbrinamento del parabrezza deve consentire di eliminare la brina e il ghiaccio dalla superficie vetrata esterna del parabrezza del veicolo	V
B1C042	Il dispositivo di disappannamento del parabrezza deve consentire di eliminare la brina e il ghiaccio dalla superficie vetrata esterna del parabrezza del veicolo	F
B1C043	Anche i veicoli a tre e quattro ruote (ciclomotori e motoveicoli) possono essere muniti di un dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	V
B1C044	I dispositivi retrovisori consentono di avere una buona visione verso la zona posteriore e la zona laterale del veicolo	V
B1C045	È vietata l'installazione di dispositivi retrovisori all'interno dell'abitacolo degli autoveicoli	F
B1C046	È prevista l'installazione di dispositivi retrovisori sul manubrio di motocicli e ciclomotori	V

B1C047	Sui veicoli i dispositivi retrovisori devono essere presenti nel numero minimo stabilito dalla normativa	V
B1C048	È sempre obbligatoria l'installazione dei retrovisori in luogo della telecamera e relativo monitor	F
B1C049	I dispositivi per la visione indiretta installati sui veicoli appartenenti alle categoria M e N possono essere specchi e/o telecamera e monitor	V
B1C050	Telecamera e monitor sono dispositivi per la visione indiretta che consentono la visione della zona immediatamente dietro alla parte posteriore della carrozzeria	V
B1C051	Telecamera e monitor sono dispositivi per la visione indiretta vietati dalla vigente normativa	F
B1C052	Il corpo esterno che contiene la superficie speculare dei dispositivi retrovisori deve essere regolabile	V
B1C053	Il corpo esterno che contiene la superficie speculare dei dispositivi retrovisori deve essere rigido e non può essere cedevole in caso d'urto	F
B1C054	Gli specchi retrovisori degli autoveicoli, in base alle caratteristiche e funzioni, possono essere di tipo grandangolare	V
B1C055	Gli specchi retrovisori degli autoveicoli, in base alle caratteristiche e funzioni, possono essere ricoperti con pellicola autodesiva oscurante	F
B1C056	Gli specchi retrovisori interni dei veicoli sono installati all'interno dell'abitacolo	V
B1C057	Gli specchi retrovisori interni dei veicoli sono installati all'esterno dell'abitacolo	F
B1C058	Gli specchi retrovisori esterni principali sono installati nella parte esterna del veicolo (a destra e a sinistra)	V
B1C059	Gli specchi retrovisori esterni principali garantiscono la visibilità di una parte di strada piana e orizzontale nella parte superiore del veicolo	F
B1C060	I dispositivi a telecamera e monitor installati sui veicoli comprendono un monitor	V
B1C061	I dispositivi a telecamera e monitor installati sui veicoli non comprendono un rilevatore	F
B1C062	La telecamera dei dispositivi a telecamera e monitor garantisce la visibilità della parte di strada piana e orizzontale nella zona illuminata dalle luci laterali di posizione	F
B1C063	Lo specchio retrovisore interno di I categoria installato sui veicoli deve garantire la visibilità dei sedili posteriori	F
B1C064	Lo specchio retrovisore esterno principale di II categoria installato sui veicoli garantisce la visibilità di una parte di strada piana e orizzontale a sinistra del veicolo	V
B1C065	Il dispositivo a telecamera e monitor installato sui veicoli deve garantire la visibilità di una parte di strada piana e orizzontale nella zona laterale sinistra del veicolo	F
B1C066	I dispositivi retrovisori installati sui veicoli che rispondono alle norme UE possono non riportare il marchio di omologazione	F
B1C067	Nel marchio di omologazione dei dispositivi retrovisori che rispondono alle norme UE compare un simbolo che specifica la categoria dello specchio installato sul veicolo	V
B1C068	I dispositivi retrovisori installati sui veicoli a due o tre ruote possono essere di tipo laterale o posteriore	F
B1C069	Le norme UE attualmente in vigore fissano i dispositivi retrovisori obbligatori ma non il numero minimo di tali dispositivi per le varie categorie di veicoli	F
B1C070	Le norme UE attualmente in vigore fissano il numero minimo dei dispositivi retrovisori ma non quelli obbligatori per le varie categorie di veicoli	F
B1C071	È obbligatoria l'installazione di un dispositivo retrovisore esterno sinistro su tutti gli autoveicoli in circolazione	V
B1C072	È obbligatoria l'installazione di un dispositivo retrovisore esterno destro su tutti gli autoveicoli in circolazione	F
B1C073	È facoltativo l'adeguamento degli autoveicoli in circolazione tramite l'installazione di un dispositivo retrovisore esterno sinistro	F
B1C074	Le vigenti norme UE prescrivono l'installazione dei dispositivi retrovisori in base alla categoria internazionale di appartenenza dell'autoveicolo	V
B1C075	Le vigenti norme UE prescrivono l'installazione dei medesimi dispositivi retrovisori per tutte le categorie internazionali di autoveicoli	F
B1C076	I retrovisori installati sugli autoveicoli e sui motoveicoli devono risultare sempre di tipo approvato	V
B1C077	I retrovisori installati su autoveicoli e motoveicoli devono risultare sempre di tipo approvato e possono subire modifiche purché realizzate da officine di autoriparazione	F
B1C078	I dispositivi retrovisori sono soggetti a controllo dell'efficienza durante la circolazione del veicolo su strada ma non in sede di revisione	F
B1C079	La modifica di numero, tipo o posizione dei dispositivi retrovisori installati sui veicoli non è ammessa	V
B1C080	La sostituzione dei dispositivi retrovisori con altri di tipo omologato è ammessa solamente se i dispositivi sono previsti per il tipo di veicolo in sede di omologazione	V
B1C081	La sostituzione dei dispositivi retrovisori dei veicoli con altri di tipo omologato è libera	F

B1D001	I dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione servono a rendere visibile la strada al conducente	V
B1D002	I dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione servono a segnalare preventivamente e tempestivamente agli altri utenti della strada le manovre che il conducente intende effettuare	V
B1D003	I dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione servono a localizzare il veicolo per via aerea	F
B1D004	I dispositivi di segnalazione e d'illuminazione visiva facoltativi possono essere di tipo non omologato	F
B1D005	I dispositivi di segnalazione e d'illuminazione visiva facoltativi devono essere installati conformemente alle prescrizioni previste dalla normativa	V
B1D006	Le luci di posizione anteriori e posteriori servono a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore e posteriore	V
B1D007	I proiettori anabbaglianti servono a illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo	F
B1D008	I proiettori fendinebbia anteriori servono a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia, nubi di polvere	V
B1D009	I dispositivi di segnalazione di emergenza servono a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra	F
B1D010	Il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore serve per rendere visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia	F
B1D011	Le luci di stazionamento servono per segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato	V
B1D012	Le luci di marcia diurna servono ad illuminare la parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato verso il quale il veicolo è in procinto di curvare	F
B1D013	Sugli autoveicoli sono installati nella parte anteriore 2 proiettori abbaglianti di colore bianco	V
B1D014	Sugli autoveicoli è installato nella parte anteriore il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione	F
B1D015	Sugli autoveicoli sono installate nella parte posteriore 1 oppure 2 luci posteriori per nebbia di colore rosso	V
B1D016	Sugli autoveicoli sono installati nella parte posteriore catadiottri di colore giallo ambra	F
B1D017	Sugli autoveicoli sono installate nella parte laterale luci di posizione laterali di colore giallo ambra, se previste per il veicolo	V
B1D018	Sui rimorchi sono installati nella parte anteriore 2 catadiottri di colore della luce incidente	V
B1D019	Sui rimorchi sono installate nella parte anteriore 1 oppure 2 luci posteriori per nebbia di colore rosso	F
B1D020	Sui rimorchi sono installate, nella parte laterale, 2 luci di ingombro di colore blu, se previste per il veicolo	F
B1D021	Sui rimorchi e sui carrelli appendice sono installati nella parte posteriore 2 catadiottri (di forma triangolare) di colore rosso	V
B1D022	Le modalità di installazione e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione variano in relazione alla data di immatricolazione o di omologazione del tipo di veicolo	V
B1D023	Le modalità di installazione e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione non dipendono dalla categoria di appartenenza del veicolo	F
B1D024	Le modalità di installazione e le caratteristiche dei dispositivi variano in relazione alla data di immatricolazione ma non a quella di omologazione del tipo di veicolo	F
B1D025	Le prescrizioni relative all'installazione dei vari dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva sui veicoli a motore comprendono colore e numero di dispositivi	V
B1D026	Le prescrizioni relative all'installazione dei vari dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva sui veicoli a motore comprendono gli angoli di visibilità	V
B1D027	Le prescrizioni relative all'installazione dei vari dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva sui veicoli a motore non comprendono la presenza della spia di innesto che è facoltativa	F
B1D028	Tutti i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione che equipaggiano i veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere di tipo omologato	V
B1D029	Tutti i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione facoltativi che equipaggiano i veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere di tipo omologato	V
B1D030	I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione facoltativi che equipaggiano i veicoli a motore ed i loro rimorchi possono non essere di tipo omologato	F
B1D031	Gli estremi di approvazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione non sono riportati sul dispositivo	F
B1D032	Le norme UE concernenti i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione fissano le principali prescrizioni relative all'installazione dei dispositivi per le diverse categorie di veicoli	V
B1D033	Le caratteristiche tecniche che devono possedere i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione vengono stabilite dal costruttore del veicolo	F

B1D034	Le luci della targa dei veicoli sono facoltative per i veicoli della categoria L	F
B1D035	I catadiottri posteriori sono obbligatori per i veicoli della categoria L	V
B1D036	Le luci d'angolo nella parte anteriore dei veicoli, se presenti, devono essere almeno 4	F
B1D037	Le luci di marcia diurna degli autoveicoli devono essere di colore bianco	V
B1D038	Sono ammesse 4 luci di marcia diurna posizionate nella parte posteriore dei veicoli	F
B1D039	I veicoli storici costruiti prima del 1960 possono non essere muniti di luci di posizione anteriori	F
B1D040	Per i veicoli storici costruiti prima del 1960 sono obbligatori due catadiottri anteriori	F
B1D041	L'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva dei veicoli è disciplinata da specifiche norme che individuano anche le caratteristiche delle marcature	V
B1D042	L'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva dei veicoli non è disciplinata da specifiche norme	F
B1D043	Le luci di posizione devono essere installate nella parte anteriore e posteriore del veicolo	V
B1D044	Le luci di posizione servono a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto rispettivamente dalla parte anteriore e dalla parte posteriore	V
B1D045	Per le luci di posizione dei veicoli sono fissate l'altezza massima e minima dal suolo	V
B1D046	Le norme che disciplinano l'installazione delle luci di posizione dei veicoli stabiliscono esclusivamente il colore	F
B1D047	Le luci di ingombro hanno lo scopo di segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto rispettivamente dalla parte anteriore e dalla parte posteriore	F
B1D048	Le luci di ingombro sono obbligatorie per i veicoli aventi larghezza superiore a 2,10 m e omologati da una determinata data	V
B1D049	Nei veicoli le luci di ingombro, se presenti, possono sostituire le luci di posizione	F
B1D050	Nei veicoli la luce della targa serve ad illuminare e rendere leggibile la targa anteriore	F
B1D051	La luce della targa è obbligatoria per la targa ripetitrice dei carrelli appendice	V
B1D052	La luce della targa dei veicoli deve essere di colore bianco	V
B1D053	Le luci di posizione laterali servono per indicare la presenza del veicolo visto dalla parte laterale	V
B1D054	Le luci di posizione laterali dei veicoli devono essere di colore rosso	F
B1D055	Le luci di posizione laterali dei veicoli devono essere di colore giallo ambra	V
B1D056	Le luci di posizione laterali dei veicoli devono essere installate esclusivamente in corrispondenza rispettivamente della parte più arretrata e avanzata della carrozzeria	F
B1D057	La luce d'angolo assicura un'illuminazione supplementare della parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato verso il quale il veicolo è in procinto di curvare	V
B1D058	La luce d'angolo dei veicoli si accende insieme alle luci anabbaglianti	F
B1D059	Il controllo relativo all'efficienza dei dispositivi di illuminazione è affidato esclusivamente al proprietario del veicolo	F
B1D060	Il controllo relativo all'efficienza dei dispositivi di illuminazione si effettua anche in sede di revisione	V
B1D061	I proiettori abbaglianti servono a illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare i conducenti dei veicoli che viaggiano nel senso opposto di marcia	F
B1D062	I proiettori abbaglianti devono essere di colore bianco anche se è ammesso il colore giallo per veicoli immessi in circolazione ormai da tempo	V
B1D063	I proiettori anabbaglianti servono a illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare i conducenti dei veicoli che viaggiano nel senso opposto di marcia	V
B1D064	Sono previsti 2 proiettori anabbaglianti anteriori per veicoli della categoria M, N e 1 o 2 anteriori per veicoli della categoria L	V
B1D065	Le luci di marcia diurna sono rivolte verso la parte anteriore e sono destinate a rendere più facilmente visibile la strada al conducente	F
B1D066	Le luci di marcia diurna dei veicoli devono essere gialle	F
B1D067	Le luci di marcia diurna dei veicoli possono essere installate successivamente all'immatricolazione e non è previsto il rispetto di specifiche prescrizioni	F
B1D068	Le luci di marcia diurna dei veicoli possono essere installate fin dall'origine	V
B1D069	L'installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione può richiedere l'approvazione del veicolo presso il competente UMC	V
B1D070	Le luci di marcia diurna installate sugli autoveicoli in circolazione devono essere omologate	V
B1D071	Le luci di marcia diurna installate sugli autoveicoli in circolazione devono essere munite di apposita spia di innesto	F
B1D072	Le luci di marcia diurna di tipo indipendente installate sugli autoveicoli in circolazione richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1D073	Le luci di marcia diurna di tipo indipendente installate sugli autoveicoli in circolazione non richiedono l'approvazione presso il competente UMC	F
B1D074	La corretta installazione delle luci di marcia diurna raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con altri dispositivi sugli autoveicoli è attestata da apposita dichiarazione	V

B1D075	Le lampade dei proiettori utilizzate in campo automobilistico possono essere del tipo allo xeno	V
B1D076	L'accensione della lampada alogena dei proiettori installati sugli autoveicoli avviene grazie ad un filamento al tungsteno che riscaldandosi emette luce	V
B1D077	L'accensione della lampada alogena dei proiettori installati sugli autoveicoli avviene grazie ad un arco voltaico (a scarica di gas) che si genera tra due elettrodi e attraversa il gas contenuto nel bulbo	F
B1D078	I fari allo xeno installati sugli autoveicoli presentano, rispetto a quelli tradizionali, il vantaggio di una luminosità maggiore di una normale lampada alogena	V
B1D079	Lo xeno ha la caratteristica di produrre una luce con colore tendente al rosso se viene eccitato da una scarica elettrica	F
B1D080	Il controllo relativo all'efficienza dei dispositivi di illuminazione viene effettuato durante la circolazione del veicolo ai sensi del vigente CDS	V
B1D081	Gli indicatori di direzione sono installati nella parte anteriore, posteriore e laterale dei veicoli	V
B1D082	Gli indicatori di direzione laterali degli autoveicoli non sono obbligatori	F
B1D083	Gli indicatori di direzione dei veicoli devono essere di colore giallo ambra o rosso chiaro	F
B1D084	Le luci di arresto servono ad indicare agli utenti della strada che il conducente sta azionando il freno di servizio	V
B1D085	Le luci di arresto posteriori sono facoltative sui veicoli della categoria N	F
B1D086	Il segnale d'emergenza è facoltativo e deve essere utilizzato solamente nelle ore diurne	F
B1D087	Il controllo relativo all'efficienza dei dispositivi di illuminazione non può essere effettuato durante la circolazione del veicolo	F
B1D088	I proiettori per la retromarcia servono per illuminare il piano stradale retrostante al veicolo ed avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia	V
B1D089	I proiettori per la retromarcia sugli autoveicoli sono diventati facoltativi	F
B1D090	Il controllo relativo all'efficienza del proiettore della retromarcia viene effettuato durante la circolazione del veicolo da parte delle forze dell'ordine	V
B1D091	Le luci di stazionamento servono per segnalare la presenza del veicolo visto dalla parte laterale	F
B1D092	Le luci di stazionamento sono vietate per i veicoli della categoria M	F
B1D093	Il controllo relativo all'efficienza delle luci di stazionamento compete al conducente e/o proprietario del veicolo	V
B1D094	I proiettori fendinebbia sono sempre installati nella parte anteriore del veicolo	V
B1D095	I proiettori fendinebbia sono obbligatori su tutte le categorie di veicoli	F
B1D096	La luce posteriore per nebbia serve a rendere più visibile il veicolo posteriormente in caso di forte nebbia	V
B1D097	La luce posteriore per nebbia installata sugli autoveicoli deve essere colore giallo ambra	F
B1D098	Il controllo relativo all'efficienza dei fendinebbia installati sugli autoveicoli non è obbligatorio in quanto sono dispositivi facoltativi	F
B1D099	I fendinebbia, ancorché facoltativi, devono essere installati nel rispetto delle prescrizioni previsti per essi	V
B1D100	Gli autoveicoli devono essere muniti di fendinebbia	F
B1D101	I catadiottri posteriori non triangolari segnalano il veicolo dalla parte anteriore	F
B1D102	I catadiottri posteriori non triangolari sono obbligatori esclusivamente per i veicoli della categoria N	F
B1D103	I catadiottri posteriori non triangolari sono obbligatori per veicoli delle categorie M, N	V
B1D104	I catadiottri posteriori di forma triangolare servono a segnalare la presenza di un rimorchio (o carrello appendice) dalla parte posteriore	V
B1D105	I catadiottri posteriori di forma triangolare servono a segnalare la presenza di un veicolo della categoria L dalla parte posteriore	F
B1D106	I catadiottri anteriori non triangolari servono a segnalare la presenza del veicolo dalla parte anteriore	V
B1D107	I catadiottri anteriori non triangolari sono facoltativi per veicoli della categoria M	V
B1D108	I catadiottri anteriori non triangolari dei rimorchi (e dei carrelli appendice) sono di colore giallo ambra	F
B1D109	I catadiottri laterali non triangolari servono a segnalare la presenza di un veicolo visto di lato	V
B1D110	I catadiottri laterali sono vietati per veicoli della categoria L	F
B1D111	I catadiottri dei pedali segnalano la presenza del veicolo grazie al riflesso prodotto da altre sorgenti luminose	V
B1D112	I catadiottri dei pedali sono obbligatori per ciclomotori a 2 o 3 ruote muniti di pedali non retrattili	V
B1D113	I catadiottri dei pedali dei veicoli devono essere di colore rosso	F
B1D114	Il controllo relativo all'efficienza dei catadiottri dei veicoli non è obbligatorio	F
B1D115	Alcuni veicoli, oltre agli ordinari dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, devono essere equipaggiati di specifici segnali, pannelli, contrassegni	V

B1D116	Il segnale mobile di pericolo generico è un dispositivo d'equipaggiamento facoltativo per gli autoveicoli	F
B1D117	Il segnale mobile di pericolo che equipaggia gli autoveicoli deve essere di tipo omologato	V
B1D118	Il segnale mobile di pericolo degli autoveicoli deve equipaggiare solamente veicoli di linea adibiti al trasporto delle persone	F
B1D119	Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso serve per evidenziare il motivo della fermata come, ad esempio, l'avarìa del veicolo	V
B1D120	Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso è obbligatorio per gli autoveicoli	F
B1D121	Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve possedere le caratteristiche previste dal regolamento CDS	V
B1D122	Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso non riporta gli estremi di approvazione	F
B1D123	Il dispositivo d'emergenza per invalidi serve per prenotare il parcheggio per persone disabili	F
B1D124	Il dispositivo d'emergenza per invalidi non è obbligatorio per gli autoveicoli	V
B1D125	Il dispositivo di emergenza per invalidi deve possedere le caratteristiche stabilite da apposito decreto ministeriale	V
B1D126	I veicoli che trasportano materiali pericolosi in quantità superiore ai limiti di esenzione devono utilizzare specifici pannelli ed etichette	V
B1D127	I pannelli di pericolo per veicoli che trasportano merci pericolose hanno forma romboidale di colori prestabiliti con specifici pittogrammi indicanti il pericolo delle cose trasportate	F
B1D128	Le etichette di pericolo per veicoli che trasportano merci pericolose sono pannelli rettangolari di colore arancio che possono essere di segnalazione o di indicazione pericolo	F
B1D129	Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposto un pannello sulla parte posteriore destra del veicolo	V
B1D130	Il pannello che deve essere apposto sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi anche in colli deve essere a fondo verde, recante la lettera R di colore rosso	F
B1D131	I comandi installati sui veicoli sono azionati direttamente dal conducente e consentono di attivare e disattivare il relativo dispositivo	V
B1D132	Le spie installate sul cruscotto dei veicoli indicano l'attivazione di un dispositivo tramite un apposito segnale ottico	V
B1D133	Le spie di innesto installate sul cruscotto dei veicoli servono ad indicare se il relativo dispositivo messo in azione è correttamente funzionante	F
B1D134	Le spie di funzionamento installate sul cruscotto dei veicoli servono ad indicare se il relativo dispositivo messo in azione è correttamente funzionante	V
B1D135	Gli indicatori installati sul cruscotto dei veicoli servono a verificare se un dispositivo è attivato e disattivato	F
B1D136	L'uso della simbologia d'identificazione è facoltativo per tutti i comandi, le spie e gli indicatori installati sul cruscotto dei veicoli	F
B1D137	La simbologia e i colori delle spie installate sul cruscotto dei veicoli devono essere conformi a quelli previsti dalla specifica normativa per i vari dispositivi	V
B1D138	Le immagini grafiche utilizzate (simboli) per i simboli di identificazione di comandi e spie installati sul cruscotto dei veicoli sono stabilite dal costruttore del veicolo	F
B1D139	L'accensione di alcune spie installate sul cruscotto dei veicoli può segnalare anomalie del motore o degli organi di trasmissione	V
B1D140	Il colore della spia del dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza dei veicoli è rosso	F
B1D141	Il colore della spia dei fendinebbia posteriori dei veicoli di categoria M, N è giallo ambra	V
B1D142	Il colore della spia dell'indicatore di carica della batteria dei veicoli di categoria M, N è giallo ambra	F
B1D143	Il colore della spia degli abbaglianti dei veicoli di categoria M, N è blu	V
B1D144	Il colore della spia del freno di stazionamento dei veicoli di categoria M, N è azzurra	F
B1D145	Il colore della spia degli abbaglianti dei veicoli di categoria L è verde	F
B1D146	Il colore della spia dell'indicatore di carica batteria dei veicoli di categoria L è verde	F
B1D147	I dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione servono per rendere visibili i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio o soccorso per l'espletamento dei servizi urgenti d'istituto	F
B1D148	I taxi sono muniti di contrassegno luminoso con la scritta TAXI	V
B1D149	I dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione sono obbligatori per autoveicoli per soccorso stradale	V
B1D150	I dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione sono obbligatori per veicoli operativi	V
B1D151	I dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione sono facoltativi per trenini turistici	F
B1D152	Non è richiesta l'omologazione per dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione installati sui veicoli	F

B1D153	Le vigenti norme nazionali (regolamento CDS) non stabiliscono prescrizioni per l'installazione del dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione sui veicoli	F
B1D154	Il dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e il dispositivo acustico di allarme possono essere installati su autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizio antincendio	V
B1D155	Il dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e il dispositivo acustico di allarme sono vietati per veicoli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI	F
B1D156	Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu installato sui veicoli deve rispondere a specifiche prescrizioni costruttive	V
B1D157	Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu installato sui veicoli deve rispondere a specifiche prescrizioni costruttive anche se l'installazione è libera	F
B1D158	Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu installato sui veicoli deve rispondere a specifiche prescrizioni per l'installazione anche se le caratteristiche che deve possedere sono libere	F
B1D159	L'installazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante blu comporta la visita e prova del veicolo presso il competente UMC	F
B1D160	L'utilizzo dei dispositivi a luce lampeggiante blu e il dispositivo acustico di allarme deve considerarsi legittimato da specifiche diciture riportate sul documento di circolazione	V
B1D161	Le autovetture adibite al servizio di taxi devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta TAXI	V
B1D162	Il dispositivo per i TAXI deve presentare forma scatolare recante la scritta "TAXI" solamente sulla parte posteriore	F
B1D163	Il dispositivo per i TAXI deve presentare forma scatolare recante la scritta "TAXI" solamente sulla parte anteriore	F
B1D164	I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t possono circolare in deroga ai divieti previsti da apposito calendario annuale ministeriale se muniti di cartelli di colore verde con impressa in nero, la lettera "d" o "a" minuscola	V
B1D165	I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t possono circolare in deroga ai divieti previsti da apposito calendario annuale ministeriale se muniti di appositi cartelli di colore bianco con bordo verde	F
B1D166	I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che trasportano prodotti deperibili possono circolare in deroga ai divieti previsti da apposito calendario annuale ministeriale se, muniti di appositi cartelli	V
B1D167	I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che trasportano legna possono circolare in deroga ai divieti previsti da apposito calendario annuale ministeriale se muniti di appositi cartelli	F
B1D168	I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che trasportano latte (fresco) possono circolare in deroga ai divieti previsti da apposito calendario annuale ministeriale, se muniti di appositi pannelli	V
B1D169	I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t possono circolare in deroga ai divieti previsti da apposito calendario annuale ministeriale se muniti di appositi cartelli di colore verde fissati sulle fiancate e sul retro del veicolo	V
B1D170	I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t possono circolare in deroga ai divieti previsti da apposito calendario annuale ministeriale se muniti di cartelli di colore arancione con la scritta ADR 33	F
B1E001	Le sospensioni sono l'insieme degli elementi che collegano gli assi e le ruote al telaio o alla struttura portante del veicolo	V
B1E002	Le sospensioni sono l'insieme degli elementi che servono ad attenuare le vibrazioni e le oscillazioni causate dalla strada durante la circolazione	V
B1E003	Le sospensioni dei veicoli devono garantire la stabilità di marcia ma non il comfort di marcia	F
B1E004	Le sospensioni dei veicoli comprendono gli ammortizzatori	V
B1E005	Le sospensioni dei veicoli non comprendono i bracci oscillanti o braccetti	F
B1E006	Le sospensioni dei veicoli comprendono gli elementi elastici	V
B1E007	Le sospensioni dei veicoli comprendono elementi elastici	V
B1E008	Le sospensioni dei veicoli comprendono elementi per smorzare le oscillazioni (ammortizzatori)	V
B1E009	Le sospensioni dei veicoli comprendono il servosterzo	F
B1E010	Le sospensioni dei veicoli non comprendono i silent-block	F
B1E011	Gli elementi elastici delle sospensioni dei veicoli possono essere del tipo a molle pneumatiche	V
B1E012	Gli elementi elastici delle sospensioni dei veicoli possono essere del tipo a molle di torsione	V
B1E013	Gli elementi elastici delle sospensioni dei veicoli possono essere del tipo ad ammortizzatori a doppio effetto	F
B1E014	Gli ammortizzatori dei veicoli smorzano (frenano) le oscillazioni innescate dagli elementi elastici della sospensione (le molle)	V

B1E015	L'ammortizzatore comprende uno stantuffo che è munito di apposite valvole ed è collegato ad uno stelo ancorato alla scocca o al telaio del veicolo	V
B1E016	L'ammortizzatore del veicolo comprende la molla elicoidale che funge da elemento elastico	F
B1E017	Gli ammortizzatori dei veicoli maggiormente utilizzati sono di tipo a liquido anticongelante	F
B1E018	I bracci o braccetti sono elementi trasversali o longitudinali o obliqui oscillanti delle sospensioni dei veicoli	V
B1E019	Bracci o braccetti delle sospensioni dei veicoli sono elementi elastici e snodati che possono oscillare solamente lungo un piano parallelo alla sede stradale	F
B1E020	Puntoni e tiranti sono elementi rigidi trasversali o longitudinali delle sospensioni dei veicoli che evitano lo scorrimento dell'assale in senso longitudinale e/o trasversale	V
B1E021	I silent-block delle sospensioni dei veicoli sono gli elementi che servono ad assorbire urti e vibrazioni dovute a sollecitazioni trasmesse dalle ruote	V
B1E022	I silent-block delle sospensioni dei veicoli sono gli elementi che servono ad assorbire la pressione dovuta all'azione del vento sulla carrozzeria	F
B1E023	I silent-block delle sospensioni dei veicoli comprendono una parte rigida esterna	V
B1E024	I silent-block delle sospensioni dei veicoli sono installati nelle parti estreme dei puntoni o dei tiranti	V
B1E025	I silent-block delle sospensioni sono elementi che migliorano l'estetica del veicolo	F
B1E026	La barra antirollio delle sospensioni dei veicoli è un elemento meccanico avente forma a C con le due estremità collegate ai bracci o braccetti delle sospensioni dello stesso asse	V
B1E027	La barra antirollio delle sospensioni dei veicoli è collegata agli organi di trasmissione	F
B1E028	La barra antirollio delle sospensioni dei veicoli è fissata all'albero di trasmissione	F
B1E029	La barra antirollio delle sospensioni dei veicoli ruota intorno al proprio asse perpendicolare alla sezione circolare della barra	V
B1E030	Le sospensioni dei veicoli possono essere a ruote indipendenti	V
B1E031	Le sospensioni dei veicoli possono essere a ruote semi-indipendenti	V
B1E032	Le sospensioni dei veicoli possono essere a trasmissione automatica	F
B1E033	Le sospensioni a ruote semi-indipendenti sono realizzate in modo tale che ogni ruota del medesimo asse risulta collegata alla struttura portante del veicolo indipendentemente dall'altra	F
B1E034	Le sospensioni dei veicoli possono essere di tipo meccanico	V
B1E035	La sospensione a quadrilatero deformabile dei veicoli comprende bracci o braccetti oscillanti	V
B1E036	La sospensione a quadrilatero deformabile dei veicoli non comprende la molla elicoidale	F
B1E037	La sospensione a quadrilateri deformabili viene installata, di norma, sull'asse posteriore dei veicoli pesanti	F
B1E038	La sospensione a quadrilatero deformabile dei veicoli comprende l'assale rigido che collega le due ruote dello stesso asse	F
B1E039	La sospensione multilink (sospensione a bracci multipli) dei veicoli comprende una molla elicoidale o pneumatica	V
B1E040	La sospensione multilink (sospensione a bracci multipli) dei veicoli comprende più bracci o braccetti oscillanti trasversali e/o obliqui	V
B1E041	La sospensione multilink (sospensione a bracci multipli) dei veicoli comprende la scatola dello sterzo	F
B1E042	La sospensione multilink (sospensione a bracci multipli) non controlla il movimento della ruota durante la sua escursione dal punto più vicino alla carrozzeria al punto più lontano dalla carrozzeria del veicolo	F
B1E043	Nei veicoli la sospensione di tipo McPherson comprende una molla elicoidale con ammortizzatore in asse con la molla	V
B1E044	Nei veicoli la sospensione di tipo McPherson comprende un braccio oscillante ancorato alla scatola del cambio degli organi di trasmissione	F
B1E045	La sospensione a quadrilatero deformabile alto dei veicoli è costituita essenzialmente da molla elicoidale ed ammortizzatore in asse con la molla, bracci o braccetti oscillanti	V
B1E046	Nei veicoli la sospensione a quadrilatero deformabile alto è costituita essenzialmente da un elemento trasversale rigido che collega le due ruote, balestra, tiranti e puntoni	F
B1E047	La sospensione a bracci longitudinali dei veicoli comprende una molla elicoidale collegata al braccio longitudinale oscillante e alla struttura portante del veicolo	V
B1E048	La sospensione ad assale rigido comprende tiranti e puntoni longitudinali e trasversali, ancorati all'assale e alla struttura portante del veicolo	V
B1E049	La sospensione a ponte rigido viene installata, di norma, sull'asse anteriore dei veicoli leggeri adibiti al trasporto delle persone per aumentare il comfort di marcia	F
B1E050	Nei veicoli la sospensione ad assale torcente non comprende mai molle elicoidali	F
B1E051	La sospensione ad assale torcente comprende molle elicoidali e ammortizzatori collegati all'assale in corrispondenza dei bracci ad U e alla struttura portante del veicolo	V

B1E052	Di norma, nei veicoli la sospensione ad assale torcente non comprende balestre	V
B1E053	Nei veicoli la sospensione a ponte De Dion comprende un elemento trasversale rigido che collega le due ruote e la barra Panhard che evita gli scuotimenti trasversali dell'assale	V
B1E054	Nei veicoli le sospensioni pneumatiche ad aria compressa sono munite di appositi involucri di gomma entro i quali viene immessa aria in pressione	V
B1E055	Nei veicoli le sospensioni pneumatiche ad aria compressa hanno appositi involucri entro i quali viene immesso olio in pressione	F
B1E056	Nei veicoli le sospensioni pneumatiche ad aria compressa possono essere regolabili meccanicamente tramite apposite valvole regolatrici	V
B1E057	Nei veicoli le sospensioni pneumatiche ad aria compressa non possono essere munite di regolazione di tipo elettronico	F
B1E058	Nei veicoli le sospensioni idrauliche a liquido incompressibile sono costituite da appositi elementi equilibratori nei quali è presente un blocco elastico in gomma e un liquido incompressibile in pressione	V
B1E059	Nei veicoli le sospensioni idrauliche a liquido incompressibile comprendono sempre elementi elastici di tipo a balestra	F
B1E060	Nei veicoli le sospensioni idropneumatiche (tipo Citroen) sono costituite da appositi elementi (a sfera) all'interno dei quali è presente gas (azoto) comprimibile	V
B1E061	Nei veicoli le sospensioni idropneumatiche (tipo Citroen) sono costituite da assale rigido e balestra	F
B1E062	Nei veicoli le sospensioni idropneumatiche (tipo Citroen) sono costituite da appositi elementi che mantengono costante l'altezza dal suolo del veicolo indipendentemente dal carico	V
B1E063	Non è necessario verificare lo stato e l'efficienza degli elementi elastici e degli ammortizzatori delle sospensioni dei veicoli in quanto elementi non soggetti ad usura	F
B1E064	La perdita di efficienza degli ammortizzatori dei veicoli si può accertare tramite specifico banco prova ammortizzatori	V
B1E065	Eventuali giochi tra i perni e le boccole degli elementi che costituiscono la sospensione del veicolo possono essere individuati mediante appositi controlli periodici	V
B1E066	L'efficienza delle sospensioni dei motoveicoli, dei ciclomotori e degli autoveicoli non è soggetta a controllo durante la circolazione del veicolo	F
B1E067	Nei veicoli ogni ruota abbinata ad un pneumatico deve garantire resistenza e durata oltreché peso limitato e adeguata capacità di carico	V
B1E068	Nei veicoli ogni ruota può essere liberamente abbinata a qualsiasi pneumatico	F
B1E069	Le ruote utilizzate in campo automobilistico sono costituite da cerchio e disco	V
B1E070	Le ruote utilizzate in campo automobilistico sono costituite da ceppo e disco	F
B1E071	Le ruote utilizzate in campo automobilistico sono costituite da pinza e disco	F
B1E072	Nei veicoli il disco della ruota funge da supporto del pneumatico e collega il cerchio al mozzo	V
B1E073	Nei veicoli la ruota, composta da un cerchio e un disco, è caratterizzata dal materiale costitutivo	V
B1E074	Nei veicoli la ruota, composta da un cerchio e un disco, è caratterizzata dalla designazione dimensionale	V
B1E075	Nei veicoli la ruota, composta da un cerchio e un disco, è caratterizzata dal valore di offset	V
B1E076	Nei veicoli la ruota, composta da un cerchio e un disco, è caratterizzata dalla flessibilità	F
B1E077	Nei veicoli la ruota, composta da un cerchio e un disco, è caratterizzata dal rapporto di trasmissione	F
B1E078	Nei veicoli la ruota, composta da un cerchio e un disco, è caratterizzata dal colore esterno	F
B1E079	Nei veicoli il copri ruota equipaggia le ruote in ferro e in acciaio per motivi essenzialmente estetici	V
B1E080	Nei veicoli l'offset della ruota è la distanza tra il piano di appoggio del disco sul mozzo e il piano di simmetria del cerchio	V
B1E081	Nei veicoli l'offset della ruota è zero quando il piano di appoggio del disco risulta più spostato verso l'esterno rispetto al piano di simmetria del cerchio	F
B1E082	Nei veicoli l'offset della ruota è positivo quando il piano di appoggio del disco si trova sul piano di simmetria del cerchio	F
B1E083	Nei veicoli a parità di larghezza del cerchio, l'installazione di ruote con un offset minore di quello originale aumenta la carreggiata dell'asse	V
B1E084	Nei veicoli a parità di larghezza del cerchio, l'installazione di ruote con un offset maggiore di quello originale aumenta la carreggiata dell'asse	F
B1E085	Le ruote dei veicoli della categoria M1 sono definite "principali" quando sono destinate a sostituire le ruote originali	F
B1E086	Le ruote dei veicoli della categoria M1 sono definite "speciali" quando vengono montate durante la produzione del veicolo	F

B1E087	Le ruote dei veicoli sono definite "speciali" se non sono ruote originali e differiscono da quelle sostitutive	V
B1E088	Il pneumatico è un involucro di gomma rinforzato con elementi metallici o tessili che contiene aria ad una pressione superiore a quella atmosferica	V
B1E089	I pneumatici dei veicoli devono essere di tipo omologato	V
B1E090	Sui veicoli possono essere installati pneumatici di tipo non omologato purché sicuri	F
B1E091	I pneumatici devono essere identificati mediante la marcatura delle caratteristiche tecniche	V
B1E092	I pneumatici per autoveicoli sono caratterizzati da elementi costitutivi che li rendono adatti a sopportare il carico del veicolo e a fornire l'aderenza ruota-strada	V
B1E093	I pneumatici per autoveicoli sono caratterizzati solamente dal carico che possono sopportare	F
B1E094	I pneumatici per autoveicoli sono caratterizzati da elementi costitutivi che li rendono adatti a fornire l'aderenza ruota-strada in ogni situazione di marcia	V
B1E095	I principali elementi costitutivi del pneumatico per autoveicoli comprendono il tallone	V
B1E096	I principali elementi costitutivi del pneumatico per autoveicoli comprendono la carcassa	V
B1E097	I principali elementi costitutivi del pneumatico per autoveicoli comprendono le viti di fissaggio	F
B1E098	La carcassa dei pneumatici dei veicoli può essere di tipo radiale	V
B1E099	La carcassa dei pneumatici dei veicoli può essere di tipo atmosferico	F
B1E100	I principali elementi costitutivi del pneumatico per autoveicoli comprendono fili di rame ricoperti di materiale isolante	F
B1E101	Il battistrada dei pneumatici è munito di incavi per lo smaltimento dell'acqua	V
B1E102	Il battistrada dei pneumatici è munito di incavi per lo smaltimento dell'olio che trafila dalla parte interna della carcassa	F
B1E103	Il battistrada dei pneumatici presenta un disegno che può essere a tratti simmetrico e a tratti asimmetrico	F
B1E104	La camera d'aria interna è presente nei pneumatici tipo "tubeless"	F
B1E105	Nel caso di montaggio sui veicoli delle ruote gemellate (coppia di ruote montate ad ogni estremità di un asse) vengono inseriti appositi distanziali	V
B1E106	Il nome del costruttore (marca) non è obbligatorio sul fianco del pneumatico	F
B1E107	Nei pneumatici la larghezza nominale della sezione rappresenta l'altezza del fianco	F
B1E108	Nei pneumatici il rapporto nominale d'aspetto rappresenta l'altezza del fianco espressa come rapporto tra l'altezza nominale e la larghezza della sezione moltiplicata per 100	V
B1E109	L'indice di carico individua la velocità massima sopportabile per il pneumatico	F
B1E110	La scritta M+S e l'eventuale simbolo del fiocco di neve e della montagna sul fianco dei pneumatici è previsto per pneumatici da utilizzare quando si percorrono autostrade in montagna	F
B1E111	La scritta TUBELESS è prevista per pneumatici senza camera d'aria	V
B1E112	Il marchio di omologazione deve essere stampigliato sul fianco del pneumatico	V
B1E113	Il marchio di omologazione deve essere stampigliato sul battistrada del pneumatico	F
B1E114	Sul fianco del pneumatico può essere presente anche il marchio di conformità alla normativa americana recante la sigla DOT	V
B1E115	Sul fianco del pneumatico è vietato apporre il marchio di conformità alla normativa americana recante la sigla DOT	F
B1E116	Gli indicatori di usura sono rilievi esistenti all'interno degli intagli del battistrada dei pneumatici e segnalano in modo visibile la corretta pressione di gonfiaggio del battistrada	F
B1E117	Gli indicatori di usura segnalano in modo visibile il grado di usura del battistrada del pneumatico	V
B1E118	Gli indicatori di usura consentono di verificare a vista quando la profondità degli intagli del battistrada del pneumatico si è ridotta	V
B1E119	In base alla vigente normativa UE i pneumatici possono essere classificati di classe C3	V
B1E120	In base alla vigente normativa UE i pneumatici possono essere classificati di classe PA	F
B1E121	I pneumatici da neve garantiscono un comportamento migliore di quello dei pneumatici normali su fango e neve fresca o bagnata	V
B1E122	I pneumatici di scorta sostituiscono i pneumatici normali quando quelli originali sono usurati	F
B1E123	I pneumatici antiforatura ("run flat") o autoportanti garantiscono la circolazione del veicolo ad una velocità di 130 km/h e per una distanza di almeno 600 km in modalità di "marcia a piatto"	F
B1E124	Il disegno della scolpitura del battistrada dei pneumatici da neve è caratterizzato, generalmente, da lamelle e da intagli e/o da rilievi più spaziosi gli uni dagli altri rispetto ai pneumatici convenzionali	V
B1E125	Il disegno della scolpitura del battistrada dei pneumatici da neve è caratterizzato, generalmente, da una superficie molto liscia che garantisce elevata aderenza sul ghiaccio	F
B1E126	La miscela del battistrada dei pneumatici da neve non è elastica e garantisce bassa aderenza sul ghiaccio	F
B1E127	I pneumatici da neve sono contraddistinti da sigla del tipo "M+S" o "MS" o "M-S" o "M&S"	V

B1E128	I pneumatici ricostruiti sono pneumatici nuovi ai quali è stata asportata la fascia esterna d'usura (battistrada), sostituita con materiale più vecchio	F
B1E129	L'uso di pneumatici ricostruiti presenta vantaggi ecologici	V
B1E130	I pneumatici riscolpiti sono pneumatici sul cui battistrada vengono intagliate scanalature supplementari a quelle originali per consentirne un ulteriore utilizzo	V
B1E131	I pneumatici riscolpiti appositamente progettati e costruiti riportano sui fianchi la scritta REGROOVABLE	V
B1E132	I pneumatici riscolpiti appositamente progettati e costruiti riportano sui fianchi la scritta EXTRA LOAD	F
B1E133	I pneumatici chiodati presentano sculture del battistrada realizzate con appositi alveoli all'interno dei quali vengono inseriti i "chiodi"	V
B1E134	La ruota di scorta è definita normale se differisce dalle ruote montate sul veicolo	F
B1E135	La ruota di scorta è provvisoria quando è conforme alle ruote (con pneumatico) montate sul veicolo	F
B1E136	La "ruota di scorta" dei veicoli serve per sostituire la ruota e relativo pneumatico in caso di foratura, danneggiamento, ecc.	V
B1E137	La "ruota di scorta provvisoria" dei veicoli può avere pneumatici con caratteristiche principali diverse dal pneumatico normale	V
B1E138	La "ruota di scorta provvisoria" dei veicoli può essere di categoria 30	F
B1E139	La "ruota di scorta provvisoria" dei veicoli deve essere corredata di informazioni per l'utilizzo	V
B1E140	La "ruota di scorta provvisoria" dei veicoli deve riportare un simbolo della categoria di velocità sul fianco identico a quello dei pneumatici che equipaggiano il veicolo	F
B1E141	I pneumatici antiforatura ("run flat") o autoportanti sono muniti di una spalla (zona interna del fianco) rinforzata	V
B1E142	I pneumatici antiforatura ("run flat") o autoportanti, in caso di foratura, favoriscono l'interferenza del cerchio con l'asfalto per stabilizzare il veicolo	F
B1E143	I pneumatici antiforatura ("run flat") o autoportanti garantiscono la guidabilità del veicolo per circa 80 km ad una velocità massima di 80 km/h	V
B1E144	I pneumatici antiforatura ("run flat") o autoportanti, in caso di foratura, possono essere utilizzati a qualsiasi velocità	F
B1E145	La valvola di gonfiaggio è montata sul cerchio nel caso di pneumatico di tipo tubeless (senza camera d'aria)	V
B1E146	La valvola di gonfiaggio è montata sul battistrada del pneumatico nel caso di pneumatico con camera d'aria	F
B1E147	I pneumatici non richiedono l'accertamento periodico dello stato e dell'usura	F
B1E148	L'utilizzo di pneumatici non efficienti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal CDS	V
B1E149	I pneumatici dei veicoli devono essere privi di lesioni	V
B1E150	La profondità degli intagli principali dei pneumatici (nella zona centrale del battistrada che copre i 3/4 della superficie) deve essere almeno pari 1,00 mm per autoveicoli, filoveicoli e rimorchi	F
B1E151	La profondità degli intagli principali dei pneumatici (nella zona centrale del battistrada che copre i 3/4 della superficie) deve essere almeno pari 0,5 mm per motoveicoli	F
B1E152	La profondità degli intagli principali dei pneumatici (nella zona centrale del battistrada che copre i 3/4 della superficie) deve essere almeno pari 1,60 mm per ciclomotori	F
B1E153	I pneumatici dei veicoli con tagli sui fianchi, lesionati, usurati, ecc. devono essere sostituiti	V
B1E154	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati sui veicoli deve essere controllata periodicamente, prima della partenza e quando il pneumatico è freddo	V
B1E155	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati sui veicoli deve essere controllata periodicamente quando il pneumatico è caldo	F
B1E156	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati sul veicolo è stabilita dal costruttore del pneumatico	F
B1E157	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati sul veicolo può essere diversa per i pneumatici dell'asse anteriore e dell'asse posteriore	V
B1E158	Nei veicoli la pressione di gonfiaggio del pneumatico non regolare provoca l'anomala usura del battistrada	V
B1E159	Nei veicoli la pressione di gonfiaggio non regolare provoca la diminuzione del comfort di marcia	V
B1E160	Nei veicoli la pressione di gonfiaggio non regolare non influisce sull'area di impronta del pneumatico	F
B1E161	Nei veicoli si ha l'aquaplaning quando si verifica il sollevamento del pneumatico dal suolo a causa dell'acqua presente tra la superficie stradale e la superficie di contatto del pneumatico	V
B1E162	La scolpitura del battistrada (canali verticali e trasversali) dei pneumatici non influisce sul fenomeno dell'aquaplaning	F
B1E163	L'aquaplaning non è influenzato dalla bassa pressione di gonfiaggio dei pneumatici	F

B1E164	Il fenomeno dell'aquaplaning provoca la perdita di aderenza del pneumatico	V
B1E165	L'angolo di deriva è l'angolo che si forma tra la traiettoria teorica del pneumatico e la traiettoria effettiva del pneumatico in curva	V
B1E166	L'angolo di deriva non è influenzato dal carico che insiste sull'asse del veicolo	F
B1E167	L'angolo di deriva non è influenzato dal raggio di curvatura della traiettoria del veicolo	F
B1E168	Nei veicoli che presentano maggiori carichi concentrati sull'asse posteriore l'azione della forza centrifuga è più spiccata sulle ruote anteriori	F
B1E169	Nei veicoli, le vibrazioni del complesso ruota-pneumatico in senso verticale (saltellamenti) possono essere dovute alla mancanza dell'equilibratura statica	V
B1E170	Nei veicoli, gli sfarfallamenti del complesso ruota-pneumatico possono essere dovuti alla mancanza dell'equilibratura statica	F
B1E171	Nei veicoli, la mancanza di equilibratura può procurare consumi anomali del pneumatico	V
B1E172	La mancanza di equilibratura del pneumatico può migliorare la stabilità di marcia del veicolo anche se può avere effetti negativi sul sistema di sterzo	F
B1E173	L'anomala usura del battistrada dei pneumatici può essere dovuta alla bassa pressione di gonfiaggio degli stessi in quanto si usurano prevalentemente i bordi	V
B1E174	L'anomala usura del battistrada dei pneumatici può essere dovuta alla alta pressione di gonfiaggio degli stessi in quanto si usurano prevalentemente i bordi	F
B1E175	L'anomala usura del battistrada dei pneumatici può essere dovuta a cattiva registrazione degli angoli di incidenza, campanatura o convergenza delle ruote	V
B1E176	La cattiva registrazione degli organi di direzione non influenza l'usura del battistrada dei pneumatici	F
B1E177	I pneumatici non sono soggetti a invecchiamento	F
B1E178	L'invecchiamento dei pneumatici si manifesta con la screpolatura del battistrada e dei fianchi, la deformazione della carcassa e con un decadimento delle prestazioni	V
B1E179	L'invecchiamento dei pneumatici si manifesta con la screpolatura del battistrada e dei fianchi, ma non con la deformazione della carcassa	F
B1E180	L'invecchiamento dei pneumatici dipende dall'uso	F
B1E181	L'invecchiamento dei pneumatici aumenta se rimangono esposti a lungo ai raggi solari o a luce intensa	V
B1E182	Se il veicolo rimane fermo per lunghi periodi con i pneumatici montati lo schiacciamento può procurare deformazioni che causano vibrazioni durante la marcia	V
B1E183	L'azoto utilizzato per gonfiare i pneumatici in luogo dell'aria atmosferica è pericoloso	F
B1E184	Tutti i pneumatici montati sul veicolo devono avere la stessa struttura	V
B1E185	I pneumatici di scorta per uso temporaneo devono avere la stessa struttura di quelli installati sul veicolo	F
B1E186	I pneumatici montati su un asse del veicolo possono essere di tipo diverso se sono efficienti	F
B1E187	Le caratteristiche del pneumatico (dimensionali, di carico, di velocità, ecc..) che può essere installato su un veicolo sono indicate sul documento di circolazione del veicolo	V
B1E188	Nei veicoli i pneumatici di primo equipaggiamento possono essere sostituiti con altri aventi differenti caratteristiche dimensionali senza l'obbligo di aggiornare il documento di circolazione	F
B1E189	Nei veicoli i pneumatici di primo equipaggiamento possono essere sostituiti con altri aventi indici di carico e/o velocità superiori a quelli indicati sul documento di circolazione	V
B1E190	Nei veicoli i pneumatici di primo equipaggiamento possono essere sostituiti con altri aventi indici di carico e/o velocità inferiori a quelli indicati sul documento di circolazione	F
B1E191	Nei veicoli è vietato il montaggio di pneumatici usati	F
B1E192	Deve essere evitato il montaggio di pneumatici di provenienza o storia non nota	V
B1E193	Pneumatici con data di produzione molto vecchia possono essere montati sui veicoli senza nessun accorgimento	F
B1E194	La normativa distingue tra pneumatici normali (ordinari), da neve (garantiscono migliori performance con fango e neve) e per uso temporaneo	V
B1E195	Per i veicoli la normativa distingue tra pneumatici normali (ordinari), da neve, da montagna, da autostrada	F
B1E196	Vengono commercializzati pneumatici definiti "quattro stagioni" come più adatti all'uso nelle diverse condizioni atmosferiche	V
B1E197	Il libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo non riporta specifiche prescrizioni che riguardano il montaggio e l'uso dei pneumatici	F
B1E198	Il costruttore del veicolo può sconsigliare alcune operazioni comunemente effettuate quali, ad esempio, l'inversione periodica dei pneumatici	V
B1E199	Le norme UE prevedono che gli pneumatici montati su uno stesso asse del veicolo possano essere di tipo diverso	F

B1E200	Le norme UE prevedono che i pneumatici per i veicoli indichino il simbolo della categoria di velocità	V
B1E201	Nei veicoli, ruote e pneumatici di soccorso possono essere di tipo normale (ordinario)	V
B1E202	Nei veicoli ruote e pneumatici di soccorso possono essere di tipo automatico	F
B1E203	Il documento di circolazione dei veicoli deve riportare eventuali precauzioni per l'installazione della ruota di soccorso per uso temporaneo	F
B1E204	Tramite l'etichettatura dei pneumatici il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore garantiscono la divulgazione delle informazioni relative all'aderenza sul bagnato	V
B1E205	Tramite l'etichettatura dei pneumatici il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore garantiscono la divulgazione delle informazioni relative alla pressione di gonfiaggio	F
B1E206	Tramite l'etichettatura dei pneumatici il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore garantiscono la divulgazione delle informazioni relative alla resistenza al calore dissipato dai freni	F
B1E207	Tramite l'etichettatura dei pneumatici il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore garantiscono la divulgazione delle informazioni relative all'usura chilometrica in base al tipo di veicolo	F
B1E208	Il fabbricante, il suo mandatario nella UE o l'importatore dichiara la categoria d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e il dato viene riportato sul libretto di circolazione del veicolo	F
B1E209	La normativa sull'etichettatura dei pneumatici non si applica a pneumatici ricostruiti	V
B1E210	La normativa sull'etichettatura dei pneumatici si applica ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T	F
B1E211	La normativa sull'etichettatura dei pneumatici si applica anche a pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche	F
B1E212	La categoria di appartenenza del pneumatico rispetto al consumo di carburante è riportata su apposito autoadesivo	V
B1E213	La categoria di appartenenza del pneumatico rispetto all'aderenza sul bagnato non risulta tra le informazioni riportate su apposito autoadesivo	F
B1E214	Le informazioni sui pneumatici riportate nel materiale tecnico promozionale riguardano la classe relativa al consumo di carburante individuata tramite lettere da "A" a "G"	V
B1E215	Le informazioni sui pneumatici riportate nel materiale tecnico promozionale devono essere fornite in codice e possono risultare di non facile lettura	F
B1E216	La categoria relativa al consumo di carburante del pneumatico deve essere determinata in base al coefficiente di resistenza al rotolamento secondo una scala da "A" a "G"	V
B1E217	La resistenza al rotolamento è un dato che non è legato al consumo di carburante del veicolo e quindi, all'inquinamento atmosferico	F
B1E218	Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento del pneumatico deve essere dichiarato in decibel	V
B1E219	Periodicamente è necessario controllare lo stato d'usura del battistrada del pneumatico	V
B1E220	Periodicamente è necessario verificare che la carcassa e il battistrada del pneumatico non presentino rotture o forature	V
B1E221	Non è necessario controllare accuratamente eventuali usure anomale del battistrada se esiste il dispositivo di controllo automatico con spia sul cruscotto	F
B1E222	Non è mai necessario verificare la corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici	F
B1E223	Gli elementi principali che caratterizzano il tipo di pneumatico di motoveicoli e ciclomotori comprendono la designazione dimensionale	V
B1E224	Gli elementi principali che caratterizzano il tipo di pneumatico di motoveicoli e ciclomotori comprendono la sezione trasversale	V
B1E225	Gli elementi principali che caratterizzano il tipo di pneumatico di motoveicoli e ciclomotori comprendono il rapporto di trasmissione	F
B1E226	Le caratteristiche dimensionali, gli indici di carico e il codice di velocità dei pneumatici per motoveicoli e ciclomotori sono annotati sui documenti di circolazione	V
B1E227	Nel caso di ciclomotori, la sostituzione del tipo di pneumatico con altro avente caratteristiche differenti non richiede mai l'aggiornamento del certificato di circolazione	F
B1E228	I pneumatici per ciclomotori e motoveicoli sono simili ai pneumatici per autoveicoli con riferimento a elementi costitutivi, iscrizioni caratteristiche, omologazione e indicatori d'usura	V
B1E229	I pneumatici per ciclomotori e motoveicoli sono costruttivamente diversi rispetto a quelli per autoveicoli e presentano diversi elementi costitutivi	F
B1E230	Le iscrizioni che identificano i pneumatici sono previste dalla norma UE emanata per veicoli a due o tre ruote (motoveicoli e ciclomotori)	V
B1E231	Le iscrizioni dei pneumatici per veicoli a due o tre ruote (motoveicoli e ciclomotori) devono essere stampate in rilievo	V
B1E232	Le iscrizioni dei pneumatici per veicoli a due o tre ruote (motoveicoli e ciclomotori) comprendono la marcatura di omologazione	V

B1E233	Le iscrizioni dei pneumatici per veicoli a due o tre ruote (motoveicoli e ciclomotori) comprendono il grado di usura chilometrico	F
B1E234	Le iscrizioni dei pneumatici per veicoli a due o tre ruote (motoveicoli e ciclomotori) comprendono la marca del veicolo su cui possono essere installati	F
B1E235	Tutti i pneumatici montati su ciclomotori e motoveicoli devono avere la stessa struttura	V
B1E236	Tutti i pneumatici tipo neve montati su ciclomotori e motoveicoli sono contraddistinti da sigla del tipo "MOTO M+S"	F
B1E237	I pneumatici installati sui motoveicoli e sui ciclomotori devono avere una profondità degli intagli principali di almeno 1,60 mm	F
B1E238	I pneumatici installati sui motoveicoli devono avere una profondità degli intagli principali di almeno 1,00 mm	V
B1E239	La cattiva usura del battistrada del pneumatico del ciclomotore non può dipendere dalla alta o bassa pressione di gonfiaggio	F
B1E240	Le caratteristiche dimensionali e di prestazione dei pneumatici che possono essere installati in alternativa sui veicoli vengono indicate nei siti internet del costruttore del pneumatico	F
B1E241	Ciascun pneumatico riporta, impresso sul proprio fianco, gli indici di prestazione	V
B1E242	Ciascun pneumatico riporta, impresso sul proprio fianco, il codice di velocità	V
B1E243	Nel caso di sostituzione dei pneumatici usurati con altri di ricambio l'intestatario del veicolo deve sottoscrivere apposita dichiarazione da esibire in occasione della revisione	F
B1E244	Gli pneumatici che possono essere installati in alternativa sul veicolo sono indicati nelle righe descrittive del documento di circolazione	V
B1E245	Gli pneumatici che possono essere installati in alternativa sul veicolo sono indicati in apposito attestato integrativo del documento di circolazione	F
B1E246	Gli indici di prestazione sono indicati sugli pneumatici ma non risultano nelle righe descrittive del documento di circolazione	F
B1E247	L'installazione di pneumatici diversi rispetto a quelli previsti per il veicolo rientra tra le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli disciplinate dall'art. 78 CDS	V
B1E248	L'installazione di pneumatici diversi rispetto a quelli previsti per il veicolo non comporta mai l'approvazione del veicolo presso il competente UMC	F
B1E249	L'installazione di pneumatici con indici di carico e velocità superiori a quelli indicati sul documento di circolazione comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1E250	L'installazione di pneumatici con marca del costruttore diversa da quella eventualmente annotata sul documento di circolazione è vietata	F
B1E251	L'aggiornamento del documento di circolazione con un tipo di pneumatico diverso da quello indicato sul documento di circolazione può essere effettuato con operazione amministrativa se il diverso tipo risulta tra quelli previsti in sede di omologazione del veicolo	V
B1E252	L'installazione dei sistemi ruota su autoveicoli delle categoria M1 e M1 G non è mai ammessa	F
B1E253	L'aggiornamento del documento di circolazione può essere richiesto per via amministrativa se i pneumatici installati sono previsti in alternativa in sede di omologazione del tipo di veicolo	V
B1E254	L'aggiornamento del documento di circolazione deve essere richiesto tramite visita e prova se il tipo di pneumatici installati sono già previsti in alternativa in sede di omologazione del tipo di veicolo	F
B1E255	Per l'installazione degli pneumatici di tipo diverso da quelli annotati sul documento di circolazione può essere necessario specifico nulla osta del costruttore	V
B1E256	La sostituzione degli pneumatici sui veicoli in circolazione con altri di tipo diverso, comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1E257	La sostituzione degli pneumatici sui veicoli in circolazione con altri di tipo diverso, comporta l'aggiornamento dell'Attestato integrativo del documento di circolazione	F
B1E258	La sostituzione dei pneumatici sui veicoli in circolazione con altri di tipo diverso, comporta l'aggiornamento del libretto di uso e manutenzione	F
B1E259	L'installazione di pneumatici aventi indici di carico e/o velocità superiori a quelli indicati sul documento di circolazione richiede sempre l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1E260	L'installazione di pneumatici da neve di tipo diverso da quelli indicati sul documento di circolazione è ammessa sempre purchè la categoria di velocità non sia inferiore a Q	F
B1E261	L'installazione di pneumatici per la marcia su neve di tipo non previsto tra quelli indicati sul documento di circolazione delle autovetture è ammessa senza particolari prescrizioni	F
B1E262	La sostituzione di pneumatici dei motoveicoli appartenenti a serie obsolete (con misure in pollici) con quelli delle serie attualmente disponibili (con misure in millimetri) non è mai ammessa	F
B1E263	La sostituzione di pneumatici dei motoveicoli appartenenti a serie obsolete con quelli delle serie attualmente disponibili richiede sempre specifico nulla osta	F
B1E264	Le norme UE non prevedono l'indicazione della marca o del marchio di fabbrica del costruttore del pneumatico sul documento di circolazione	V

B1E265	Per i veicoli delle categoria M, N, O esclusi i veicoli eccezionali per massa, non si tiene conto della marca di fabbrica del pneumatico eventualmente riportata sul documento di circolazione	V
B1E266	I sistemi ruota per autoveicoli di categoria M1 e M1G sono elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi	V
B1E267	I sistemi ruota per autoveicoli di categoria M1 e M1G sono costituiti da una ruota singola oppure da una ruota ed altri elementi quali viti, dadi e adattatori	V
B1E268	I sistemi ruota per autoveicoli categoria M1 e M1G possono non essere di tipo omologato	F
B1E269	Il sistema ruota è costituito da una ruota (e/o un pneumatico) diversa dalle ruote originali	V
B1E270	Il sistema ruota è costituito da una ruota (e/o un pneumatico) omologata UNECE 124	F
B1E271	Rientrano tra i sistemi ruota soggetti ad omologazione nazionale le ruote di tipo "sostitutive identiche"	V
B1E272	Ciascun sistema ruota deve essere progettato in modo che non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza	V
B1E273	Il sistema ruota è caratterizzato da un numero di omologazione assegnato dal DMS	V
B1E274	Il sistema ruota è caratterizzato da un certificato di conformità rilasciato dal costruttore del sistema	V
B1E275	Il sistema ruota è caratterizzato da un certificato di origine rilasciato dal costruttore	F
B1E276	Il sistema ruota è caratterizzato da una dichiarazione integrativa rilasciata dal proprietario del veicolo	F
B1E277	L'installazione dei sistemi ruota su autoveicoli delle categoria M1 e M1G comporta l'aggiornamento del documento di circolazione, salvo eccezioni	V
B1E278	L'installazione dei sistemi ruota su autoveicoli delle categoria M1 e M1 G comporta l'aggiornamento del documento di circolazione anche se non variano le misure dei pneumatici riportate sul documento stesso	F
B1E279	L'UMC non procede in nessun caso all'aggiornamento del documento di circolazione qualora venga installato un sistema ruota	F
B1E280	È necessario l'aggiornamento del documento di circolazione anche nel caso in cui l'installazione del sistema ruota non comporta la variazione delle misure dei pneumatici già previsti in sede di omologazione del veicolo	F
B1E281	Se le misure dei pneumatici del sistema ruota installato sono già previste in sede di omologazione del veicolo, a bordo del veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore	V
B1E282	Se le misure dei pneumatici del sistema ruota installato sono già previste in sede di omologazione del veicolo, a bordo del veicolo deve essere tenuto il certificato di conformità	V
B1E283	L'installatore del sistema ruota sul veicolo deve fornire una dichiarazione redatta secondo apposito modello	V
B1E284	L'installatore del sistema ruota sul veicolo deve fornire una dichiarazione redatta liberamente	F
B1F001	La struttura portante dei veicoli sorregge i dispositivi per il trasporto dei passeggeri e/o della merce	V
B1F002	La struttura portante utilizzata sui veicoli può essere del tipo a scocca portante	V
B1F003	La struttura portante utilizzata sui veicoli può essere essenzialmente del tipo a telaio vero e proprio	V
B1F004	Alla struttura portante dei veicoli sono collegati direttamente i fuselli delle ruote	F
B1F005	Nei veicoli la struttura del tipo a telaio vero e proprio è composta da 2 longheroni profilati aventi sezione a "C" opportunamente collegati tramite elementi trasversali	V
B1F006	Nei veicoli la struttura del tipo a telaio vero e proprio è formata da una robusta lamiera opportunamente sagomata e rinforzata tramite piegature e strutture a forma di profilato	F
B1F007	La struttura portante a telaio è adatta ad assorbire forti sollecitazioni dovute a carichi anche di tipo concentrato e all'utilizzo del veicolo nella marcia fuori strada	V
B1F008	La struttura portante a telaio viene utilizzata per la realizzazione di veicoli leggeri che hanno una ridotta altezza da terra	F
B1F009	Alla scocca portante dei veicoli sono ancorati tutti gli elementi della carrozzeria (portiere, cofani, ecc.)	V
B1F010	Nei veicoli la scocca portante ha il pregio della pesantezza ed è particolarmente adatta alla realizzazione di veicoli pesanti	F
B1F011	La struttura portante dei veicoli a motore (telaio vero e proprio o carrozzeria portante) deve essere approvata dagli Uffici preposti dell'autorità competente	V
B1F012	La struttura portante dei veicoli deve essere identificata univocamente tramite il numero di telaio	V
B1F013	La struttura portante dei veicoli deve essere identificata univocamente tramite la targa anteriore e quella posteriore	F
B1F014	Qualora la struttura portante di un veicolo abbia subito danni irreparabili (per esempio a seguito di un incidente) è necessario sostituirla	V

B1F015	Quando la struttura portante di un veicolo ha subito danni irreparabili e viene sostituita non è necessario procedere alla punzonatura d'ufficio del numero del telaio	F
B1F016	Gli autoveicoli, i rimorchi, i ciclomotori, i motoveicoli e i filoveicoli devono avere per costruzione il numero di telaio (numero di identificazione)	V
B1F017	Gli autoveicoli e i rimorchi, ma non i ciclomotori e i motoveicoli, devono avere per costruzione il numero di telaio (numero di identificazione)	F
B1F018	Gli autoveicoli devono essere muniti per costruzione della targhetta del costruttore, salvo casi particolari	V
B1F019	Nel numero di telaio sono riportati il nome del costruttore, il numero di omologazione e il numero di posti del veicolo	F
B1F020	Il numero di telaio punzonato sui longheroni della struttura portante identifica ogni esemplare di veicolo	V
B1F021	Il numero di telaio associato ad ogni veicolo viene riportato anche sulla targhetta del costruttore a cura del competente UMC	F
B1F022	Il numero di telaio viene impresso sulla struttura portante del veicolo dal proprietario del veicolo	F
B1F023	Il numero di telaio viene impresso sulla struttura portante del veicolo dal costruttore del veicolo	V
B1F024	Il numero di telaio non può mai essere impresso sulla struttura portante del veicolo da parte dell'UMC	F
B1F025	Eventuali difformità tra il numero punzonato e quello riportato sui documenti di circolazione non sono importanti ai fini dell'identificazione del veicolo	F
B1F026	La combinazione di caratteri alfanumerici del numero di telaio deve essere impressa sul telaio o comunque sulla sua struttura portante in zone facilmente visibili	V
B1F027	La combinazione di caratteri alfanumerici del numero di telaio punzonato a cura del costruttore del veicolo può essere impressa in qualsiasi zona, anche non visibile	F
B1F028	Nei veicoli il costruttore sceglie la posizione di punzonatura del numero di telaio che ritiene più idonea purché sia facilmente visibile	V
B1F029	Nei veicoli il costruttore sceglie la posizione di punzonatura del numero di telaio che viene indicata anche sul documento di circolazione	F
B1F030	La punzonatura o la ripetizione del numero originario del telaio deve essere effettuata dagli UMC qualora il numero risulti punzonato erroneamente dal costruttore del veicolo	V
B1F031	La punzonatura o la ripetizione del numero originario del telaio deve essere effettuata dagli UMC qualora il proprietario del veicolo ne scelga una più idonea	F
B1F032	La punzonatura o la ripetizione del numero originario del telaio non può essere effettuata d'ufficio qualora sia stato sostituito il telaio o parte della struttura portante del veicolo	F
B1F033	La targhetta del costruttore viene fissata in una zona visibile della struttura portante del veicolo	V
B1F034	La targhetta del costruttore contiene il numero di telaio del veicolo	V
B1F035	La targhetta del costruttore contiene il nome del proprietario del veicolo	F
B1F036	La targhetta del costruttore contiene il numero di targa del veicolo	F
B1F037	Sui veicoli che subiscono trasformazioni essenziali delle caratteristiche costruttive originarie, la ditta trasformatrice appone una seconda targhetta accanto alla targhetta originaria	V
B1F038	I veicoli di interesse storico e collezionistico sono esentati dall'obbligo della targhetta del costruttore	F
B1F039	Le vigenti norme UE prevedono che la targhetta del costruttore dei veicoli delle categoria M, N e O riporti il nome del costruttore	V
B1F040	Le vigenti norme UE prevedono che la targhetta del costruttore dei veicoli delle categoria M, N e O riporti il numero di targa	F
B1F041	Le vigenti norme UE prevedono che la targhetta del costruttore dei veicoli delle categoria M, N e O riporti la portata assegnata al veicolo	F
B1F042	La targhetta del costruttore dei veicoli della categoria L deve contenere il numero di omologazione	V
B1F043	La targhetta del costruttore dei veicoli della categoria L deve contenere il numero di posti anteriori	F
B1F044	La punzonatura del numero di telaio del veicolo è soggetta a verifica in occasione della revisione	V
B1F045	Il numero di telaio è un elemento essenziale per l'identificazione del veicolo ma non ha rilevanza giuridica	F
B1F046	Ai fini della verifica del numero di telaio è importante confrontare il numero di telaio riprodotto sulla targhetta del costruttore con quello riportato sul documento di circolazione del veicolo	V
B1F047	Nei veicoli ai fini della verifica del numero di telaio è irrilevante che la parte che contiene il numero di telaio presenti saldature, abrasioni, aloni di riverniciature, tracce di stucco, ecc.	F
B1F048	Nei veicoli è opportuno rinviare ad appositi accertamenti qualora si sospetti che la targhetta identificativa del costruttore sia stata oggetto di manomissione o sostituzione	V

B1F049	È opportuno rinviare ad appositi accertamenti qualora il numero di telaio risulti punzonato sulla struttura portante del veicolo e sia indicato sulla targhetta del costruttore	F
B1F050	Non occorre rinviare ad appositi accertamenti se si rileva la parziale illeggibilità di qualche numero della punzonatura del telaio	F
B1F051	Le operazioni più comuni di alterazione o falsificazione del numero di telaio dei veicoli consistono nella modifica di qualche cifra o nella sostituzione dell'intera parte contenente il numero	V
B1F052	Nei veicoli non è rilevante ai fini del controllo l'accertamento dell'avvenuta sostituzione della parte di struttura portante contenente il numero di telaio	F
B1F053	In internet è disponibile un servizio che consente di ricercare notizie circa veicoli e targhe rubati	V
B1F054	Nel caso in cui il numero di telaio di un veicolo sia contraffatto o alterato l'officina meccanica di autoriparazione di fiducia deve punzonarne uno nuovo	F
B1F055	La punzonatura o la ripetizione del numero originario del telaio di un veicolo deve, in ogni caso, essere effettuata a cura degli UMC	V
B1F056	Nel caso di contraffazione o alterazione del numero di telaio di un veicolo gli organi di Polizia assegnano un nuovo numero di telaio d'ufficio	F
B1F057	La punzonatura del numero di telaio sulla struttura portante del veicolo è di competenza esclusiva del costruttore del veicolo	F
B1F058	La punzonatura del numero di telaio sulla struttura portante del veicolo compete al UMC se il numero originale è contraffatto	V
B1F059	Nel caso di veicolo nuovo di fabbrica con punzonatura del numero di telaio errata di cui la stessa casa costruttrice ha già provveduto alla correzione, l'UMC ripete d'ufficio la sola parte numerica del numero originario	V
B1F060	Nel caso di veicolo nuovo di fabbrica con punzonatura del numero di telaio errata di cui la stessa casa costruttrice ha già provveduto alla correzione, la Questura ripete d'ufficio il numero originario completo	F
B1F061	Nel caso di veicolo nuovo di fabbrica con punzonatura del numero di telaio errata ma non corretta dalla casa costruttrice non è obbligatoria la punzonatura d'ufficio	F
B1F062	Nel caso di veicolo nuovo di fabbrica con punzonatura del numero di telaio errata ma non corretta dalla casa costruttrice è obbligatorio sottoporre a revisione il veicolo entro 30 giorni	F
B1F063	Nei veicoli nel caso di sostituzione del telaio con consegna del frammento con il numero originario è necessaria la ripetizione d'ufficio del numero del telaio	V
B1F064	Nei veicoli nel caso di sostituzione del telaio con consegna del frammento con il numero originario è necessaria l'assegnazione d'ufficio di un nuovo numero del telaio	F
B1F065	La sostituzione del telaio senza la consegna al UMC del frammento recante la punzonatura originale, richiede la punzonatura di un nuovo numero assegnato dal costruttore del veicolo	F
B1F066	Nei veicoli l'UMC effettua la punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando è alterato, contraffatto o illeggibile senza informare gli organi di Polizia	F
B1F067	Nei veicoli l'UMC effettua la punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando è alterato, contraffatto o illeggibile	V
B1F068	L'UMC quando effettua la punzonatura d'ufficio del numero di telaio di un veicolo, di norma, non annota sul documento di circolazione la zona in cui è stato impresso il nuovo numero di identificazione	F
B1F069	Sulla struttura portante dei veicoli sono installati i dispositivi e gli accessori per trasportare la merce e/o i passeggeri	V
B1F070	Il motore dei veicoli è ancorato, di norma, alla struttura portante	V
B1F071	Il cruscotto dei veicoli deve essere ancorato alla struttura portante	F
B1F072	La struttura portante non assorbe le sollecitazioni indotte dal peso proprio del veicolo	F
B1F073	Le sospensioni dei veicoli sono ancorate alla struttura portante	V
B1F074	La leva del cambio dei veicoli è ancorata alla struttura portante	F
B1F075	Il motore è ancorato, di norma, alla struttura portante del veicolo del veicolo pesante	V
B1F076	Le sospensioni sono ancorate, di norma, alla struttura portante del veicolo pesante	V
B1F077	Le porte della cabina di guida dei veicoli pesanti sono ancorate, di norma, ai longheroni della struttura portante del veicolo	F
B1F078	La cabina di guida dei veicoli è destinata al trasporto del conducente e dei passeggeri	V
B1F079	L'abitacolo dei veicoli a scocca portante è destinato al trasporto delle merci e non consente il trasporto dei passeggeri	F
B1F080	Il piano di carico per alloggiare le merci deve essere progettato ed approvato per garantire la protezione dei passeggeri in caso d'urto e/o di incendio	F
B1F081	I materiali usati per l'allestimento interno dell'abitacolo dei veicoli non devono rispondere a particolari prescrizioni della normativa UE in relazione alle finiture interne	F

B1F082	Le carrozzerie dei veicoli destinate ad accogliere le merci (cassoni, furgoni, ecc.) comprendono sedili, dispositivi di ritenuta, porte per la salita e la discesa dei passeggeri	F
B1F083	Le carrozzerie dei veicoli destinate ad accogliere passeggeri comprendono sedili, dispositivi di ritenuta, porte per la salita e la discesa dei passeggeri	V
B1F084	Le carrozzerie dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri sono caratterizzate da dispositivi e accessori che, di norma, sono presenti fin dall'origine	V
B1F085	I sedili, le portiere, gli ancoraggi e le cinture di sicurezza, il cruscotto, gli airbag, le uscite di servizio e di sicurezza degli autobus fanno parte della carrozzeria vera e propria	V
B1F086	L'installazione di strutture per il trasporto di ciclomotori e motocicli nella parte posteriore degli autocaravan richiede l'approvazione e l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1F087	L'installazione delle strutture per biciclette nella parte posteriore delle autovetture richiede l'approvazione e l'aggiornamento della carta di circolazione	F
B1F088	Richiede sempre l'aggiornamento del documento di circolazione l'installazione delle tende parasole per autocaravan	F
B1F089	Le carrozzerie dei veicoli utilizzate per il trasporto delle merci possono essere di tipo fisso o mobile	V
B1F090	Le carrozzerie dei veicoli utilizzate per il trasporto delle merci possono essere integrate con dispositivi per la movimentazione della merce come le gru	V
B1F091	Le carrozzerie dei veicoli utilizzate per il trasporto delle merci non possono essere munite di sovrasponde	F
B1F092	Tra i dispositivi ed accessori che fanno parte della carrozzeria vera e propria dei veicoli vi è il piano di carico ausiliario installato sopra la cabina	V
B1F093	Tra i dispositivi ed accessori che fanno parte della carrozzeria vera e propria vi è il piano ausiliario installato a sbalzo nella parte posteriore del veicolo	F
B1F094	L'installazione di lama o vomero sgombraneve sui veicoli richiede l'approvazione da parte degli Uffici del DMS e il conseguente aggiornamento del documento di circolazione	V
B1F095	L'installazione di porta biciclette posteriore sulle autovetture richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1F096	L'installazione di sovrasponde e/o di centine e telone amovibili sui veicoli con carrozzeria a cassone richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1F097	L'allestimento di un veicolo consiste, di norma, nell'installazione di una carrozzeria, compresa la relativa sovrastruttura e le eventuali attrezzature, su un autotelaio di tipo omologato	V
B1F098	L'allestimento di un veicolo consiste, di norma, nell'installazione di un asse aggiuntivo e/o nell'allungamento del telaio	F
B1F099	Nelle operazioni di allestimento di un veicolo incompleto, la carrozzeria è costruita da ditte che generalmente non coincidono con il costruttore del veicolo	V
B1F100	Nella maggior parte delle operazioni di allestimento, la ditta di allestimento provvede all'installazione della carrozzeria e/o delle eventuali attrezzature sul veicolo incompleto	V
B1F101	Nelle operazioni di allestimento di un veicolo incompleto, le ditte che non coincidono con il costruttore del veicolo attestano l'omologazione dell'autotelaio	F
B1F102	L'installazione di una carrozzeria del tipo a pianale, cassone o furgone su un autotelaio comporta, di norma, interventi complessi sulla struttura portante del veicolo	F
B1F103	Le carrozzerie del tipo a pianale, a cassone e a furgone comprendono, di norma, una sovrastruttura (o controtelaio) che sorregge la carrozzeria vera e propria del veicolo	V
B1F104	Le carrozzerie del tipo a pianale, a cassone e a furgone comprendono sempre la modifica della struttura portante del veicolo allestito	F
B1F105	Per la costruzione delle carrozzerie dei veicoli e dei punti di ancoraggio del carico non esistono norme cogenti e non devono essere rispettate norme particolari	F
B1F106	La carrozzeria di un veicolo non può essere utilizzata per fissare il carico in quanto non deve mai sopportare le sollecitazioni dovute al carico trasportato	F
B1F107	I veicoli allestiti con carrozzerie di tipo ribaltabile comprendono un controtelaio	V
B1F108	I veicoli allestiti con carrozzerie di tipo ribaltabile comprendono mensole di supporto delle cerniere e cerniere	V
B1F109	I veicoli allestiti con carrozzerie di tipo ribaltabile comprendono un braccio meccanico che serve per caricare e agganciare la carrozzeria	F
B1F110	I ciclomotori possono essere allestiti con carrozzeria ribaltabile	F
B1F111	I veicoli allestiti con carrozzeria di tipo scarrabile e intercambiabile richiedono l'installazione di una centinatura con telone inamovibile	F
B1F112	I veicoli allestiti con carrozzeria di tipo scarrabile e intercambiabile possono comprendere una struttura e relativi dispositivi per la movimentazione della carrozzeria	V
B1F113	I veicoli allestiti con carrozzeria di tipo scarrabile e intercambiabile devono essere muniti di sospensioni pneumatiche	F

B1F114	Le carrozzerie intercambiabili possono essere sostituite con altre aventi le medesime caratteristiche e compatibili con il sistema di scarramento e di bloccaggio installato sul veicolo	V
B1F115	L'attrezzatura per lo scarramento della carrozzeria di un veicolo non deve rispondere alle prescrizioni della direttiva macchine	F
B1F116	Le gru caricatori vengono installate dietro la cabina di guida oppure sullo sbalzo posteriore degli autocarri	V
B1F117	Le gru possono essere installate sugli autocarri solamente se permanentemente ancorate direttamente alla struttura del veicolo	F
B1F118	L'installazione della gru sui veicoli è incompatibile con la presenza di appositi piedi stabilizzatori da utilizzare nelle fasi di carico e scarico della merce	F
B1F119	L'installazione permanente della gru sui veicoli non richiede l'approvazione presso il competente ufficio della DGT	F
B1F120	Sul documento di circolazione dei veicoli muniti di gru non risultano specifiche annotazioni relative alla presenza della gru	F
B1F121	Le sponde caricatori vengono installate sempre sullo sbalzo anteriore degli autoveicoli o dei rimorchi o semirimorchi	F
B1F122	Le sponde installate all'esterno della carrozzeria possono essere di tipo retrattile a scomparsa	V
B1F123	L'installazione della sponda caricatrice è subordinata all'approvazione del veicolo presso il competente ufficio della DGT per la verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione	V
B1F124	L'installazione della sponda montacarichi nei veicoli non consente l'installazione di piedi stabilizzatori da utilizzare nelle fasi di carico e scarico della merce	F
B1F125	Sul documento di circolazione dei veicoli muniti di sponda montacarichi non risultano specifiche annotazioni relative alla presenza della sponda	F
B1F126	L'inquadratura del veicolo per trasporto specifico e il tipo di carrozzeria di cui è munito il veicolo non vengono indicati sul documento di circolazione	F
B1F127	La tipologia di carrozzeria installata sul veicolo non è annotata sul documento di circolazione	F
B1F128	Nei veicoli ogni variazione di carrozzeria comporta l'aggiornamento del documento di circolazione a seguito di apposita visita e prova	V
B1F129	Rientrano tra gli autoveicoli per trasporto specifico quelli muniti di furgone isoteramico con o senza gruppo refrigerante per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata (ATP)	V
B1F130	Rientrano tra gli autoveicoli per trasporto specifico quelli muniti di cisterne per il trasporto di liquidi o liquami	V
B1F131	Rientrano tra gli autoveicoli per trasporto specifico quelli muniti di carrozzeria uso ufficio	F
B1F132	Rientrano tra gli autoveicoli per trasporto specifico quelli muniti di carrozzeria uso negozio	F
B1F133	Rientrano tra gli autoveicoli per trasporto specifico quelli muniti di carrozzeria per soccorso stradale	F
B1F134	Rientrano tra i motoveicoli per trasporto specifico quelli muniti di cisterne per il trasporto di liquidi o liquami	V
B1F135	I motoveicoli non possono essere riconosciuti per trasporto specifico	F
B1F136	Rientrano tra i rimorchi per trasporto specifico quelli muniti di carrozzeria uso abitazione	F
B1F137	Rientrano tra i rimorchi per trasporto specifico quelli muniti di carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani	V
B1F138	Ogni furgone isoteramico con o senza dispositivo termico in regime ATP deve essere munito di attestazione ATP ma non di targhetta del costruttore della carrozzeria	F
B1F139	Ogni furgone isoteramico con o senza dispositivo termico in regime ATP deve essere munito di attestazione ATP oppure di idonea targhetta del costruttore della carrozzeria	F
B1F140	Le carrozzerie e i dispositivi termici utilizzati sui veicoli in regime ATP devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ATP e devono essere specificamente omologati o approvati	V
B1F141	I veicoli allestiti permanentemente con carrozzerie e/o dispositivi termici in regime ATP, a determinate condizioni, possono raggiungere la larghezza di 2,60 m	V
B1F142	I veicoli muniti di carrozzerie in regime ATP sono classificati per uso speciale	F
B1F143	Le carrozzerie in regime ATP di tipo multiscomparto realizzate con pareti divisorie (fisse o mobili) all'interno della medesima carrozzeria sono soggette al rilascio dell'attestato ATP	V
B1F144	Sono da intendersi entità tecniche ATP i furgoni refrigerati identificati dalle sigle di riconoscimento RNA, RRA, RRB, RCC	V
B1F145	Sono da intendersi entità tecniche ATP tutti i dispositivi termici installati sui veicoli in circolazione	F
B1F146	Gli autoveicoli già omologati con carrozzeria furgone possono essere allestiti tramite strutture coibentate in regime ATP	V
B1F147	Le strutture coibentate in regime ATP per autoveicoli con carrozzeria furgone non sono omologate	F

B1F148	I veicoli allestiti con furgoni isotermitici con o senza dispositivi termici che non rispondono alle norme ATP sono muniti dell'attestato ATP	F
B1F149	I veicoli allestiti con furgoni isotermitici con o senza dispositivi termici che non rispondono alle norme ATP godono di specifica deroga per la larghezza che può superare 2,55 m	F
B1F150	Nel caso della riclassificazione di un veicolo da "trasporto specifico" in regime ATP a "trasporto di cose" non occorre eliminare la targhetta e le sigle di riconoscimento della carrozzeria in ATP	F
B1F151	Le carrozzerie utilizzate per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata, devono essere munite di attestato ATP	V
B1F152	L'attestato ATP delle carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata viene rilasciato dalla Questura	F
B1F153	L'attestato ATP delle carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata deve essere rinnovato almeno dopo 2 anni dal primo rilascio	F
B1F154	L'attestato ATP delle carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata è parte integrante del documento di circolazione del veicolo	V
B1F155	Carrozzerie e dispositivi termici delle carrozzerie utilizzate per il trasporto di derrate deperibili in regime ATP possono non essere specificamente approvati per tale uso	F
B1F156	L'attestato ATP delle carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata è rilasciato con riferimento al proprietario della merce trasportata	F
B1F157	L'attestato ATP delle carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata viene rilasciato sulla base della dichiarazione di conformità della furgonatura	V
B1F158	L'attestato ATP è soggetto a scadenza e deve essere rinnovato sottoponendo la carrozzeria alle prescritte verifiche presso gli Uffici del Ministero della salute	F
B1F159	L'attestato ATP è soggetto a rinnovo sottoponendo la carrozzeria alle prescritte verifiche presso i locali di prova di un esperto ATP	V
B1F160	Il rinnovo dei certificati delle carrozzerie ATP avviene solo con procedura a compilazione manuale	F
B1F161	Se il rinnovo dell'attestato ATP è effettuato nei 6 mesi precedenti la scadenza, il nuovo documento ha validità massima di 3 anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente documento	V
B1F162	Non è possibile presentare il veicolo a prova per il rinnovo dell'attestato ATP nei sei mesi precedenti la scadenza	F
B1F163	Gli attestati ATP rilasciati per rinnovo a seguito di visita e prova di un esperto hanno, in ogni caso, validità massima di 4 anni	F
B1F164	Il rinnovo dell'attestato nazionale o internazionale ATP può essere effettuato presso qualsiasi Amministrazione provinciale	F
B1F165	Il rinnovo dell'attestato ATP può essere effettuato presso qualsiasi UMC se le stazioni di prova o l'esperto hanno inserito i dati del verbale di prova nel sistema informatico	V
B1F166	I documenti di circolazione dei veicoli muniti di attestato ATP riportano specifiche annotazioni semplificate che riguardano la presenza dell'attestato	V
B1F167	Sul documento di circolazione dei veicoli in regime ATP deve essere riportata l'annotazione del tipo "L'attestato ATP è parte integrante del documento di circolazione"	V
B1F168	Sul documento di circolazione dei veicoli in regime ATP non è presente nessuna annotazione relativa alla presenza dell'attestato ATP	F
B1F169	Sul documento di circolazione dei veicoli non in regime ATP è riportata annotazione del tipo: "L'attestato ATP non è allegato al presente documento di circolazione e ne dispone il conducente"	F
B1F170	I veicoli che trasportano merci non soggette alle norme dell'accordo ATP sono classificati per trasporto specifico di cose se mantengono la carrozzeria isotermitica	F
B1F171	L'attestato ATP rilasciato per ogni singolo esemplare di carrozzeria isotermitica contiene i dati della carrozzeria	V
B1F172	L'attestato ATP rilasciato per ogni singolo esemplare di carrozzeria isotermitica contiene i dati del dispositivo termico, se presente	V
B1F173	L'attestato ATP rilasciato per ogni singolo esemplare di carrozzeria isotermitica contiene i dati relativi alla scadenza della revisione del veicolo	F
B1F174	I nuovi modelli dell'attestato per carrozzerie in regime ATP sono denominati TT 744 ("barrato rosa")	F
B1F175	L'attestato internazionale per carrozzerie in regime ATP a compilazione manuale è costituito di quattro pagine formato A4	V
B1F176	L'attestato internazionale per carrozzerie in regime ATP a compilazione manuale è realizzato su un foglio formato A1 e riporta tutti i dati in corrispondenza dei codici armonizzati	F
B1F177	L'attestato per carrozzerie in regime ATP modello TT 815 è un documento costituito di un foglio formato A4 "barrato azzurro"	V

B1F178	L'attestato ATP modello TT 815 è stampato su un modulo a stretto rendiconto recante un numero progressivo	V
B1F179	L'attestato ATP modello TT 815 è un documento costituito di un foglio formato A3 cosiddetto "barrato rosa"	F
B1F180	I veicoli muniti di carrozzeria del tipo a cisterna (veicoli cisterna) possono essere costituiti da un veicolo base (autotelaio) sul quale viene installata una cisterna	V
B1F181	I veicoli muniti di carrozzeria del tipo a cisterna sono classificati ad uso speciale	F
B1F182	Per i veicoli cisterna non è mai obbligatoria la presenza di adeguate protezioni antinfortunistiche sulla parte superiore della cisterna	F
B1F183	Nei veicoli la cisterna non può mai essere dotata internamente di appositi tramezzi o frangiflutto trasversali e longitudinali, conformi alle specifiche disposizioni dell'ADR	F
B1F184	I motoveicoli possono essere equipaggiati con carrozzeria del tipo a cisterna	V
B1F185	I ciclomotori possono essere equipaggiati con carrozzeria del tipo a cisterna	F
B1F186	Per gli autoveicoli non è ammesso l'equipaggiamento con carrozzeria del tipo a cisterna	F
B1F187	Il documento di circolazione dei veicoli muniti di carrozzeria del tipo a cisterna riporta l'inquadramento del veicolo quale veicolo per trasporto specifico	V
B1F188	Il documento di circolazione dei veicoli muniti di carrozzeria del tipo a cisterna riporta l'inquadramento del veicolo quale veicolo uso speciale	F
B1F189	Tutte le cisterne devono essere munite di adeguate protezioni antinfortunistiche sulla parte superiore	F
B1F190	Adeguate protezioni antinfortunistiche sono previste per le cisterne sulla cui sommità sono installati dispositivi per il funzionamento, il carico o lo scarico della cisterna medesima	V
B1F191	Nei veicoli, la forma della sezione di una carrozzeria del tipo a cisterna può essere circolare	V
B1F192	Nei veicoli, la forma della sezione di una carrozzeria del tipo a cisterna può essere quadrata	F
B1F193	Nei veicoli, la forma della sezione di una carrozzeria del tipo a cisterna può essere ellittica	V
B1F194	Le carrozzerie dei veicoli del tipo a cisterna possono essere destinate al trasporto di merci non pericolose	V
B1F195	Le carrozzerie dei veicoli del tipo a cisterna possono essere destinate al trasporto di qualsiasi tipo di merce	F
B1F196	Le carrozzerie dei veicoli del tipo a cisterna o i serbatoi adibiti al trasporto di merci non pericolose non presentano specifiche caratteristiche costruttive	V
B1F197	Nei veicoli, la cisterna isotermica in regime di temperatura controllata non deve essere provvista di un attestato ATP	F
B1F198	Le carrozzerie dei veicoli del tipo a cisterna non isotermica non devono essere provviste di attestato ATP	V
B1F199	Nei veicoli, le cisterne adibite al trasporto di merci pericolose devono rispettare i requisiti tecnici e devono essere equipaggiate degli specifici dispositivi previsti dalla norma ADR	V
B1F200	I liquami vengono trasportati tramite qualsiasi veicolo	F
B1F201	I liquami vengono trasportati tramite veicoli adibiti al trasporto e spandimento delle deiezioni animali, macero di prodotti agricoli, ecc. utilizzati prevalentemente in agricoltura	V
B1F202	Il trasporto di una cisterna su un autocarro per effettuare un trasporto occasionale di merci non pericolose non è mai ammesso	F
B1F203	Le merci pericolose possono essere trasportate su strada nel rispetto della vigente normativa ADR in colli	V
B1F204	In base alla vigente normativa ADR è vietato il trasporto su strada di merci pericolose alla rinfusa	F
B1F205	Le merci pericolose possono essere trasportate su strada in cisterna nel rispetto della vigente normativa ADR	V
B1F206	Le merci pericolose possono essere trasportate su strada in container nel rispetto della vigente normativa ADR	V
B1F207	Per unità di trasporto, secondo la normativa ADR, si intende un veicolo a motore senza rimorchio oppure la combinazione di un veicolo a motore e di un rimorchio ad esso abbinato	V
B1F208	Per unità di trasporto, secondo la normativa ADR, si intende esclusivamente un veicolo a motore senza rimorchio	F
B1F209	Per unità di trasporto, secondo la normativa ADR, si intende esclusivamente la combinazione di un veicolo a motore e di un rimorchio ad esso abbinato	F
B1F210	Le merci pericolose possono essere trasportate su strada nel rispetto della vigente normativa ADR in cisterna, solo se non alimentari	F
B1F211	L'unità di trasporto, secondo la normativa ADR, può essere intesa come il complesso costituito da trattore e semirimorchio	V
B1F212	Il trasporto di merci pericolose su strada può essere effettuato utilizzando unità di trasporto che presentano determinate caratteristiche del veicolo base (autotelaio) e del veicolo carrozzato	V
B1F213	L'unità di trasporto, secondo la normativa ADR, non ricomprende alcun veicolo rimorchiato	F

B1F214	Il trasporto di merci pericolose su strada può essere effettuato utilizzando esclusivamente unità di trasporto complete, omologate con carrozzeria fin dall'origine	F
B1F215	In linea generale, fatte salve alcune eccezioni, i veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità non possono essere adibiti al trasporto di merci pericolose	V
B1F216	In generale è consentito il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità	F
B1F217	L'ADR regola il trasporto di merci pericolose su strada dettando prescrizioni generali relative agli equipaggi, all'equipaggiamento e all'esercizio dei veicoli nonché alla documentazione prevista a bordo del veicolo	V
B1F218	L'ADR regola il trasporto di merci pericolose su strada dettando prescrizioni generali relative esclusivamente alla documentazione che deve trovarsi a bordo del veicolo	F
B1F219	Le unità di trasporto utilizzate nel trasporto di merci pericolose su strada non richiedono, in generale, speciali approvazioni o autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei vari requisiti amministrativi e di sicurezza	V
B1F220	Le prescrizioni particolari applicabili alle unità di trasporto di merci pericolose su strada riguardano aspetti tecnici dei veicoli destinati ai trasporti in colli o alla rinfusa o a temperature controllate	V
B1F221	Le prescrizioni addizionali applicabili alle unità di trasporto di merci pericolose su strada possono riguardare la necessità dell'uso per talune merci di veicoli furgonati, o al contrario, aperti	V
B1F222	Le prescrizioni della normativa ADR si applicano ai veicoli destinati al trasporto di merci pericolose della categoria N e O	V
B1F223	Le prescrizioni della normativa ADR si applicano ai veicoli destinati al trasporto di merci pericolose di qualsiasi categoria	F
B1F224	L'annotazione sul documento di circolazione "La circolazione su strada è ammessa con cisterna vuota e bonificata solo per revisione o manutenzione" consente la circolazione su strada di veicoli cisterna, eccezionali o in condizioni di eccezionalità	V
B1F225	L'annotazione "La circolazione su strada è ammessa con cisterna vuota e bonificata solo per revisione o manutenzione" nel documento di circolazione non consente la circolazione su strada di veicoli cisterna, eccezionali o in condizioni di eccezionalità	F
B1F226	La DGMOT può autorizzare specificamente trasporti di merci pericolose con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, per particolari e giustificate esigenze	V
B1F227	La norma ADR riguarda sia veicoli incompleti sia veicoli completi o completati per quanto attiene in particolare la loro costruzione, l'omologazione del tipo, la loro approvazione e le visite tecniche annuali di controllo e di verifica	V
B1F228	La norma ADR per l'omologazione del tipo riguarda esclusivamente i veicoli completi o completati e non i veicoli incompleti	F
B1F229	La norma ADR intende per veicolo incompleto ogni veicolo che non è stato ancora ultimato e che richiede almeno un ulteriore stadio di completamento	V
B1F230	La norma ADR intende per veicolo incompleto ogni veicolo che è il risultato di più interventi successivi	F
B1F231	Ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose sono applicabili le prescrizioni generali ADR che riguardano gli equipaggi ma non l'equipaggiamento e l'esercizio dei veicoli	F
B1F232	Le prescrizioni della normativa ADR si applicano ai veicoli destinati al trasporto di merci pericolose della categoria M e L	F
B1F233	Le unità di trasporto che non rispettano le prescrizioni dell'ADR possono comunque trasportare merci pericolose sottoposte al regime dell'accordo stesso	F
B1F234	Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato con ciclomotori (a due, tre o quattro ruote)	F
B1F235	Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato con ciclomotori esclusivamente a tre o quattro ruote	F
B1F236	Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato anche con motocarri	F
B1F237	Il trasporto di merci pericolose non può essere effettuato con ciclomotori	V
B1F238	Il trasporto di merci pericolose non può essere effettuato con motocicli	V
B1F239	Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato in linea generale anche con rimorchi e semirimorchi	V
B1F240	Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato in linea generale con rimorchi, esclusi i semirimorchi	F
B1F241	Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato, in linea generale e fatte salve le eccezioni previste dalle norme in vigore, anche con autoveicoli isolati	V
B1F242	Il tipo di carrozzeria ammessa per i veicoli che trasportano materie pericolose in colli può essere fissa	V
B1F243	Il tipo di carrozzeria ammessa per i veicoli che trasportano materie pericolose in colli è necessariamente di tipo ribaltabile	F

B1F244	Il tipo di carrozzeria ammessa per i veicoli che trasportano materie pericolose in colli può essere una cisterna	F
B1F245	In relazione alla tipologia di merce trasportata è possibile distinguere, tra le cisterne, quelle adibite al trasporto di prodotti diversi dal gas della classe 2	V
B1F246	In relazione alla tipologia di merce trasportata è possibile distinguere, tra le cisterne, quelle utilizzate per lo spurgo di pozzi neri	V
B1F247	In relazione alla tipologia di merce trasportata è possibile distinguere, tra le cisterne, quelle utilizzate per il trasporto di materie della classe 1	F
B1F248	In relazione alla tipologia di merce trasportata è possibile distinguere, tra le cisterne, quelle adibite al trasporto e allo spandimento di liquami per l'agricoltura	V
B1F249	I veicoli che trasportano merci pericolose con carrozzerie intercambiabili devono essere muniti del relativo certificato integrativo	V
B1F250	Taluni veicoli che trasportano merci pericolose sono soggetti al rilascio di documenti integrativi del documento di circolazione	V
B1F251	Tutti i veicoli che trasportano merci pericolose sono soggetti al rilascio di documenti integrativi del documento di circolazione	F
B1F252	I libretti o certificati integrativi del documento di circolazione, per veicoli che trasportano merci pericolose, sono rilasciati dal costruttore dell'unità di trasporto	F
B1F253	I libretti o certificati integrativi del documento di circolazione, per veicoli che trasportano merci pericolose, contengono l'esito delle prescritte visite periodiche e occasionali	V
B1F254	Nei libretti o certificati integrativi del documento di circolazione, per veicoli che trasportano merci pericolose, di norma, non è indicata la data di scadenza di eventuali visite periodiche	F
B1F255	Per i veicoli portacontainer cisterna, che trasportano merci pericolose, non è richiesto il certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd barrato rosa)	F
B1F256	Per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa delle classi 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, non è necessaria l'approvazione del veicolo e il conseguente aggiornamento del documento di circolazione	V
B1F257	Per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa delle classi 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, non è necessaria l'approvazione del veicolo, ma solamente l'aggiornamento amministrativo del documento di circolazione	F
B1F258	Nella generalità dei casi, per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa, non sussiste l'obbligo dell'approvazione del veicolo al tipo di trasporto	V
B1F259	Per il trasporto di merci pericolose in colli delle merci della classe 1, non sussiste l'obbligo dell'approvazione del veicolo al tipo di trasporto	F
B1F260	Per il trasporto di materie radioattive della classe 7, nel caso di veicoli adibiti a laboratorio mobile, sussiste l'obbligo dell'approvazione del veicolo al tipo di trasporto	V
B1F261	Per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa su veicoli con carrozzerie intercambiabili sussiste l'obbligo dell'approvazione del veicolo al tipo di trasporto	V
B1F262	Le unità di trasporto per merci pericolose alla rinfusa, dotate di telo di copertura, non possono essere costituite da un pianale o cassone centinato	F
B1F263	Per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa delle classi 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, è necessaria l'approvazione del veicolo e il conseguente aggiornamento del documento di circolazione	F
B1F264	È previsto l'accertamento dell'idoneità dei veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1	V
B1F265	I veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1 devono essere approvati ai sensi della normativa ADR	V
B1F266	I veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1 sono classificati "veicoli per trasporto di cose"	V
B1F267	I veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1 devono essere muniti di documento di circolazione che riporta la specifica approvazione	V
B1F268	Non sono soggetti all'accertamento dell'idoneità i veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1	F
B1F269	I veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1 sono classificati "veicoli ad uso speciale"	F
B1F270	Per i veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1 non è previsto l'aggiornamento del documento di circolazione che riporta la specifica approvazione	F
B1F271	I veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1 non possono appartenere alla categoria O	F
B1F272	I veicoli adibiti al trasporto di merci della classe 1 (esplosivi) sono soggetti a specifico riconoscimento della idoneità ai sensi della normativa ADR	V
B1F273	I veicoli che trasportano merci esplosive della classe 1 non devono riportare sul relativo documento di circolazione lo specifico riconoscimento dell'idoneità	F

B1F274	La conformità alle prescrizioni della normativa ADR, per i veicoli adibiti al trasporto di merci della classe 1 (esplosivi), deve essere attestata da un certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd barrato rosa)	V
B1F275	La conformità alle prescrizioni della normativa ADR, per i veicoli adibiti al trasporto di merci della classe 1, è attestata esclusivamente da specifica annotazione nel documento di circolazione del veicolo	F
B1F276	Per il trasporto di materie radioattive della classe 7 è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità del veicolo al tipo di trasporto	F
B1F277	I veicoli che trasportano materie radioattive della classe 7 in colli devono essere muniti di documento di circolazione che riporta la specifica approvazione	F
B1F278	Non è previsto l'accertamento dell'idoneità per i veicoli che trasportano materie radioattive della classe 7, ad eccezione di quelli adibiti a laboratorio mobile o simili	V
B1F279	I veicoli adibiti al trasporto di merci della classe 7 (radioattivi) devono soddisfare generalmente i requisiti prescritti nella normativa ADR, senza la necessità di una specifica approvazione	V
B1F280	I veicoli che trasportano materie radioattive della classe 7 devono essere muniti di documento di circolazione riportante l'approvazione	F
B1F281	Non sono soggetti all'accertamento dell'idoneità al trasporto i veicoli che trasportano materie radioattive della classe 7, ad eccezione di quelli adibiti a laboratorio mobile o simili	V
B1F282	I colli adibiti al trasporto di radioattivi sono soggetti a specifica approvazione	V
B1F283	I veicoli e gli equipaggiamenti regolarmente usati per il trasporto di materiali radioattivi in colli devono essere controllati periodicamente per verificare la presenza di contaminazione nel vano di carico	V
B1F284	I trattori stradali non possono essere utilizzati per il trasporto di radioattivi	F
B1F285	Il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa su veicoli muniti di carrozzerie intercambiabili è ammesso purché le carrozzerie siano state specificamente approvate dall'UMC	V
B1F286	Le carrozzerie intercambiabili dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose devono essere munite di apposito certificato integrativo del documento di circolazione	V
B1F287	Le carrozzerie intercambiabili dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose devono essere identificate mediante un numero assegnato d'ufficio dall'UMC	V
B1F288	Le carrozzerie intercambiabili dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose devono essere identificate mediante il numero VIN assegnato dal costruttore	F
B1F289	Le carrozzerie intercambiabili dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose sono identificate mediante apposita annotazione nel documento di circolazione del veicolo	F
B1F290	I veicoli che trasportano merci pericolose muniti di carrozzeria pianale o cassone, dotata di blocchi d'angolo per il fissaggio delle casse intercambiabili, vengono classificati per trasporto specifico	F
B1F291	Gli autotelai con mensole, attrezzati per l'esclusivo trasporto di container o casse mobili, vengono classificati "veicoli per trasporto di cose"	F
B1F292	La normativa ADR definisce quale veicolo base, ogni veicolo a motore o suo rimorchio incompleto e quindi senza riferimento alla particolare carrozzeria finale	V
B1F293	L'approvazione o l'omologazione del veicolo base secondo l'ADR è obbligatoria per i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna	V
B1F294	L'approvazione o l'omologazione del veicolo base secondo l'ADR è obbligatoria per i veicoli destinati al trasporto di esplosivi in colli	V
B1F295	L'approvazione o l'omologazione del veicolo base secondo l'ADR non è obbligatoria per i veicoli destinati al trasporto di esplosivi in colli	F
B1F296	I diversi tipi di veicoli base omologati e approvati secondo l'ADR, si distinguono mediante una o più sigle riportata anche sul documento di circolazione	V
B1F297	I diversi tipi di veicoli base omologati e approvati secondo l'ADR, si distinguono mediante una sigla numerica riportata anche sul documento di circolazione	F
B1F298	La sigla che identifica l'idoneità del veicolo base secondo l'ADR, è riportata nelle righe descrittive del documento di circolazione	V
B1F299	La sigla che identifica l'idoneità del veicolo base secondo l'ADR, non compare mai nelle righe descrittive del documento di circolazione, ma solamente nella documentazione integrativa	F
B1F300	La sigla EX II identifica i veicoli base secondo l'ADR, destinati al trasporto di esplosivi	V
B1F301	Le sigle FL e AT identificano i veicoli base secondo l'ADR, destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna	V
B1F302	La sigla EX III identifica i veicoli base secondo l'ADR, destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna	F
B1F303	Non è ammissibile che un'unità di trasporto sia riconosciuta come veicolo base secondo l'ADR, tramite l'insieme delle sigle "EXII, EXIII, FL e AT"	F

B1F304	I veicoli base delle unità di trasporto EX/II, EX/III, FL e AT, riportate anche sul documento di circolazione, sono conformi a specifiche norme dell'ADR	V
B1F305	Le caratteristiche particolari e relative prescrizioni per i veicoli base delle unità di trasporto EX/II, EX/III, FL e AT sono indicate nel Codice della strada	F
B1F306	I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere equipaggiate con particolari attrezzature e dispositivi	V
B1F307	I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose non devono essere equipaggiate con particolari attrezzature e dispositivi rispetto a quanto previsto per tutti gli altri veicoli	F
B1F308	Nelle Nei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere presenti adeguati estintori	V
B1F309	Nei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere presenti etichette e pannelli	V
B1F310	Nei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose deve essere presente l'equipaggiamento individuale	V
B1F311	L'equipaggiamento individuale non rientra tra gli equipaggiamenti obbligatori per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose	F
B1F312	Nei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose non è necessaria la presenza di estintori	F
B1F313	Per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose è previsto il certificato di approvazione ADR comunemente denominato "barrato rosa"	V
B1F314	Per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose è previsto il certificato di approvazione ADR comunemente denominato "barrato azzurro"	F
B1F315	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose viene detto "barrato rosa" perché sul documento è apposta una banda di colore rosa	V
B1F316	Per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose viene rilasciato il certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd. barrato rosa)	V
B1F317	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose viene rilasciato dagli UMC a seguito di specifica visita e prova	V
B1F318	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose vale quattro anni a partire dalla data del rilascio	F
B1F319	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose attesta esclusivamente la conformità della carrozzeria del veicolo alle prescrizioni ADR	F
B1F320	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose è previsto anche per i veicoli che trasportano merci in colli di qualsiasi genere	F
B1F321	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose contiene tra l'altro il numero di targa e del telaio, il nome del proprietario, la scadenza di validità	V
B1F322	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose non deve essere aggiornato in caso di trasferimento di proprietà del veicolo	F
B1F323	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose contiene (se del caso) la descrizione della cisterna e il relativo codice ADR	V
B1F324	Il certificato di approvazione ADR per veicoli che trasportano alcune merci pericolose vale un anno, a partire dalla data del rinnovo, se essa è effettuata nel mese che precede o segue questa data	V
B1F325	Il certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd. barrato rosa) attesta la conformità del veicolo alle prescrizioni di ADR, in particolare che il veicolo base possiede le specifiche tecniche relative ai pneumatici e all'inquinamento	F
B1F326	Il certificato di approvazione ADR (cosiddetto "barrato rosa") attesta la conformità del veicolo alle prescrizioni di ADR, in particolare che il veicolo base possiede le specifiche tecniche relative alle emissioni acustiche	F
B1F327	Il certificato di approvazione ADR previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose vale un anno dalla data del rinnovo, se effettuata nei sei mesi che precedono o seguono questa data	F
B1F328	I veicoli che richiedono il certificato di approvazione ADR, si distinguono mediante una sigla del tipo IN, IR, FNA, FNAX, FRC, e RRC riportata anche sui documenti di circolazione	F
B1F329	Le cisterne destinate al trasporto delle merci pericolose secondo l'ADR, ad esclusione della classe 2, sono recipienti soggetti a omologazione o approvazione	V
B1F330	Le cisterne destinate al trasporto delle merci pericolose secondo l'ADR, ad esclusione della classe 2, essendo recipienti non richiedono specifica omologazione o approvazione	F
B1F331	I veicoli cisterna (per merci pericolose diverse dalla classe 2) sono veicoli costituiti da veicolo base conforme alle norme ADR e da uno o più serbatoi specificatamente omologati per trasporto di merci pericolose	V
B1F332	I veicoli cisterna (per merci pericolose diverse dalla classe 2) devono rispettare specifiche prescrizioni dell'ADR che riguardano il serbatoio ma non quelle che riguardano le caratteristiche del veicolo sul quale è installato il serbatoio	F

B1F333	I veicoli cisterna (per merci pericolose diverse dalla classe 2 secondo l'ADR) sono muniti sempre di specifico libretto della cisterna (modello MC 813)	F
B1F334	I veicoli cisterna (per merci pericolose diverse dalla classe 2 secondo l'ADR) devono essere muniti di specifici documenti quali il certificato di approvazione (barrato azzurro)	F
B1F335	I veicoli cisterna (per merci pericolose diverse dalla classe 2 secondo l'ADR) devono essere muniti di specifica documentazione che attesti le prove periodiche della cisterna	V
B1F336	Per i veicoli cisterna (per merci pericolose diverse dalla classe 2 secondo l'ADR) non è necessaria specifica documentazione che attesti le prove periodiche della cisterna	F
B1F337	La cisterna (per merci pericolose diverse dalla classe 2 secondo l'ADR) è un serbatoio che può non essere munito dei necessari equipaggiamenti strutturali e di servizio per il trasporto di liquidi e gas	F
B1F338	Ai veicoli cisterna e alle cisterne adibite al trasporto di materie pericolose si applicano le prescrizioni della normativa ADR	V
B1F339	Ai veicoli cisterna e alle cisterne adibite al trasporto di materie pericolose si applicano le prescrizioni della normativa ATP	F
B1F340	I veicoli muniti di cisterne fissate in modo inamovibile all'autotelaio o al telaio per rimorchio o semirimorchio sono classificati "veicoli per trasporto specifico"	V
B1F341	I veicoli muniti di cisterne fissate in modo inamovibile all'autotelaio o al telaio per rimorchio o semirimorchio sono classificati "veicoli per trasporto cose"	F
B1F342	Le cisterne e i contenitori cisterna approvati per il trasporto di merci pericolose secondo l'ADR devono essere identificabili mediante targhetta metallica fissata alla cisterna	V
B1F343	La cisterna per merci pericolose secondo l'ADR è identificata da una punzonatura sul passo d'uomo, ovvero su altri elementi della cisterna che garantiscono una analoga resistenza	V
B1F344	La punzonatura dell'identificazione di una cisterna per merci pericolose secondo l'ADR può essere effettuata sulla superficie laterale del serbatoio con adeguato spessore per essere facilmente individuabile	F
B1F345	Le cisterne e i contenitori cisterna approvati per il trasporto di merci pericolose secondo l'ADR possono non essere identificabili direttamente sul veicolo da punzonature o targhette	F
B1F346	La targhetta identificativa della cisterna per il trasporto di materie pericolose secondo l'ADR deve essere in metallo, resistente alla corrosione, conforme a quanto previsto dalla normativa	V
B1F347	La targhetta identificativa della cisterna per il trasporto di materie pericolose secondo l'ADR può essere realizzata mediante etichetta autoadesiva, resistente alla corrosione, conforme a quanto previsto dalla normativa	F
B1F348	La targhetta identificativa della cisterna per merci pericolose secondo l'ADR, contiene l'anno di costruzione	V
B1F349	La targhetta identificativa della cisterna per merci pericolose secondo l'ADR, contiene il numero d'approvazione della stessa	V
B1F350	La targhetta identificativa della cisterna per merci pericolose secondo l'ADR, contiene il numero di serie di costruzione	V
B1F351	La targhetta identificativa della cisterna per il trasporto di materie pericolose secondo l'ADR, deve essere apposta esclusivamente sul passo d'uomo	F
B1F352	La targhetta identificativa della cisterna per il trasporto di materie pericolose secondo l'ADR, contiene il numero di telaio del veicolo associato	F
B1F353	La targhetta identificativa della cisterna per merci pericolose secondo l'ADR, non contiene il numero d'approvazione della medesima	F
B1F354	Le protezioni antinfortunistiche contro la caduta dall'alto sono poste nella parte superiore della cisterna e consentono di accedere ai dispositivi manovrabili ivi ubicati	V
B1F355	L'obbligo di installare adeguate protezioni antinfortunistiche ricorre solamente per le cisterne sulla cui sommità sono installati dispositivi per il funzionamento e il carico o lo scarico della cisterna medesima	V
B1F356	L'obbligo di installare adeguate protezioni antinfortunistiche sussiste anche qualora l'accesso alla parte superiore della cisterna sia necessario solamente per operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione	F
B1F357	Le protezioni antinfortunistiche di cui è dotata la cisterna sono costituite da una passerella sommitale antiscivolo con ringhiera abbattibile e scala di accesso con pioli antisdrucciolo	V
B1F358	Le protezioni antinfortunistiche di cui è dotata la cisterna sono costituite da ganci sommitali a cui assicurarsi per accedere ai dispositivi manovrabili ivi ubicati	F
B1F359	L'obbligo di installare adeguate protezioni antinfortunistiche non sussiste per le cisterne sulla cui sommità sono installati dispositivi per il funzionamento e il carico o lo scarico della cisterna medesima	F
B1F360	Le protezioni antinfortunistiche di cui è dotata la cisterna sono costituite da due passerelle sommitali metalliche (una per lato) con ringhiera fissa e scala di accesso con pioli	F

B1F361	L'obbligo di installare adeguate protezioni antinfortunistiche non ricorre qualora l'accesso alla parte superiore della cisterna sia necessario solamente per operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione	V
B1F362	Generalmente non sussiste l'obbligo di dotare la cisterna di protezioni antinfortunistiche per tutelare l'incolumità fisica dei conducenti	F
B1F363	Per le cisterne di nuova immatricolazione, destinate al trasporto delle merci pericolose secondo l'ADR, a esclusione della classe 2, non è più previsto il rilascio del modello MC 813	V
B1F364	Per le cisterne di nuova immatricolazione, destinate al trasporto delle merci pericolose secondo l'ADR, ad esclusione della classe 2, deve essere rilasciato il modello MC 813	F
B1F365	Non necessariamente ogni veicolo cisterna per il trasporto di materie pericolose secondo l'ADR, di nuova immatricolazione è dotato di certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd barrato rosa)	F
B1F366	I documenti tecnici integrativi del documento di circolazione relativi alle cisterne per merci pericolose secondo l'ADR, diverse dalla classe 2, vengono rilasciati dall'UMC a seguito di specifica richiesta	V
B1F367	I documenti tecnici integrativi del documento di circolazione relativi alle cisterne per merci pericolose secondo l'ADR, diverse dalla classe 2, vengono rilasciati dal costruttore del veicolo contestualmente al certificato di conformità	F
B1F368	Per veicoli cisterna destinati al trasporto di merci pericolose, di nuova immatricolazione, è previsto il rilascio contestuale del modello MC 813 e del certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd barrato rosa)	F
B1F369	Il modello MC 813 (Libretto della cisterna adibita al trasporto di materie pericolose) è un documento a stretto rendiconto con copertina di colore arancione	V
B1F370	In sede di revisione, è rilevante accertare la corrispondenza tra i dati identificativi riportati sulla targhetta del costruttore, posta all'esterno della cisterna per merci pericolose, e quelli annotati sul documento MC 813	V
B1F371	Nel modello MC 813 sono annotate le caratteristiche della merce pericolosa trasportabile e la relativa modalità di trasporto	V
B1F372	Il modello MC 813 (Libretto della cisterna adibita al trasporto di materie pericolose) è un documento composto da comuni fogli bianchi in formato A4	F
B1F373	Il modello MC 813 (Libretto della cisterna adibita al trasporto di materie pericolose) è attualmente rilasciato esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione	F
B1F374	Nel modello MC 813 sono annotate le riparazioni eventualmente eseguite sulla cisterna per merci pericolose	V
B1F375	Nel modello MC 813 non sono annotati i dati relativi al veicolo su cui è installato il serbatoio per merci pericolose	F
B1F376	Nel modello MC 813 può non essere annotata la periodicità ed il tipo dei controlli sulla cisterna per merci pericolose	F
B1F377	Le cisterne per merci pericolose a bassa pressione, approvate in base alle nuove norme, sono corredate da copia del certificato di approvazione e scheda tecnica della cisterna, entrambi rilasciati dal competente UMC	F
B1F378	Le cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a bassa pressione approvate in base alle nuove norme sono corredate dal certificato di ispezione iniziale	V
B1F379	Le ispezioni iniziali, periodiche, intermedie e straordinarie della cisterna per merci pericolose a bassa pressione sono attestate da apposito certificato di ispezione	V
B1F380	Sul documento di circolazione del veicolo cisterna destinato al trasporto di merci pericolose non sono annotate informazioni sulla cisterna	F
B1F381	Per le cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a bassa pressione, di nuova immatricolazione, il libretto modello MC 813 è rilasciato contestualmente al certificato di ispezione iniziale	F
B1F382	Per le ispezioni intermedie della cisterna per merci pericolose non viene emesso alcun documento da allegare al fascicolo della cisterna	F
B1F383	Per le cisterne di nuova immatricolazione, destinate al trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione della classe 2 ADR, non è più previsto il rilascio del modello MC 452	V
B1F384	Sul documento di circolazione del veicolo cisterna destinato al trasporto di gas della classe 2 ADR, deve essere indicato il numero di approvazione della cisterna	F
B1F385	Il modello MC 452 (libretto cisterna) deve essere rilasciato per le cisterne di nuova immatricolazione, destinate al trasporto dei gas della classe 2 ADR	F
B1F386	Il certificato d'approvazione ADR è obbligatorio anche nei trasporti nazionali per i veicoli cisterna, destinati al trasporto dei gas della classe 2 ADR, di nuova immatricolazione, con cisterna approvata in conformità alle nuove norme	V

B1F387	Il libretto modello MC 452 è rilasciato contestualmente al certificato di ispezione iniziale per le cisterne destinate al trasporto dei gas della classe 2 ADR, di nuova immatricolazione	F
B1F388	I veicoli con cisterne destinate al trasporto dei gas della classe 2 ADR, di nuova costruzione o riqualficate, sono muniti di documento di circolazione e del certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd barrato rosa)	V
B1F389	I veicoli con cisterne destinate al trasporto dei gas della classe 2 ADR, di vecchia costruzione (non rivalutate), sono muniti di documento di circolazione e del modello MC 452	V
B1F390	I veicoli con cisterne destinate al trasporto dei gas della classe 2 ADR, di vecchia costruzione (non rivalutate), sono muniti di documento di circolazione e del certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd barrato rosa)	F
B1F391	I veicoli con cisterne destinate al trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione della classe 2 ADR, di nuova costruzione o riqualficate, sono muniti di documento di circolazione e del modello MC 452	F
B1F392	Le cisterne destinate al trasporto dei gas della classe 2, approvate in base alle nuove norme T-PED o riqualficate, sono munite di certificato d'approvazione ADR e specifiche informazioni della cisterna riportate sul documento di circolazione	V
B1F393	Le cisterne destinate al trasporto dei gas della classe 2, approvate in base alle norme T-PED o riqualficate, sono munite di libretto modello MC 452 ed eventualmente del certificato d'approvazione ADR (mod. DTT 307 - cd barrato rosa)	F
B1F394	Le cisterne destinate al trasporto dei gas della classe 2, conformi alla normativa precedente alla T-PED, sono munite di certificato d'approvazione ADR e specifiche informazioni della cisterna riportate sul documento di circolazione	F
B1F395	Per cisterne adibite al trasporto di merci pericolose della classe 2, conformi alla normativa precedente alla T-PED, veniva rilasciato il modello MC 452	V
B1F396	Per cisterne adibite al trasporto di merci pericolose della classe 2, conformi alla normativa precedente alla T-PED, veniva rilasciato il modello MC 813	F
B1F397	Il modello MC 452 (Libretto delle prove e verifiche del serbatoio per merci pericolose) è un documento a stretto rendiconto con copertina di colore grigio	V
B1F398	In sede di revisione è rilevante accertare la corrispondenza tra i dati identificativi riportati sulla targhetta del costruttore, posta all'esterno della cisterna, e quelli annotati sul documento MC 452	V
B1F399	Il modello MC 452 (Libretto delle prove e verifiche del serbatoio) è un documento composto da comuni fogli bianchi in formato A4	F
B1F400	Il modello MC 452 (Libretto delle prove e verifiche del serbatoio) è attualmente rilasciato esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione	F
B1F401	Nel modello MC 452 viene annotato il colore del serbatoio e il colore delle fasce laterali retroriflettenti	F
B1F402	Nel modello MC 452 è annotato l'esito e scadenza delle verifiche e prove periodiche della cisterna ADR	V
B1F403	Le cisterne adibite al trasporto di merci pericolose classe 2 approvate in base alle nuove norme sono corredate dal certificato di ispezione iniziale	V
B1F404	Per le cisterne adibite al trasporto di merci pericolose classe 2, di nuova immatricolazione, il libretto modello MC 452 è rilasciato contestualmente al certificato di ispezione iniziale	F
B1F405	Sul documento di circolazione del veicolo cisterna per trasporto di merci pericolose della classe 2 non sono annotate informazioni sulla cisterna	F
B1F406	I veicoli con cisterne rivalutate, conformi ai requisiti ADR alla data di costruzione, sono muniti di documento di circolazione e certificato d'approvazione ADR	V
B1F407	I veicoli adibiti al carico, al trasporto e allo scarico dei veicoli sono caratterizzati, di norma, da pedane mobili retrattili per il carico e lo scarico del veicolo	V
B1F408	I veicoli adibiti al carico, al trasporto e allo scarico dei veicoli sono caratterizzati, di norma, da apposite carrozzerie isotermitiche	F
B1F409	La carrozzeria dei veicoli per trasporto esclusivo di veicoli può essere realizzata tramite pedane, che possono essere a carreggiata variabile, inclinabili, scarrabili, munite di prolunghe	V
B1F410	La carrozzeria dei veicoli per trasporto esclusivo di veicoli può essere realizzata tramite furgoni isotermitici muniti di apposita autorizzazione ATP	F
B1F411	Lo sbalzo posteriore del piano di carico dei veicoli per trasporto esclusivo di veicoli può essere munito di pedane manuali per il carico e lo scarico dei veicoli	V
B1F412	I veicoli per trasporto specifico di veicoli possono essere di carrozzeria isotermitica in regime ATP	F
B1F413	I veicoli per trasporto specifico di veicoli devono essere muniti delle attrezzature (gru, braccio telescopico a forca, carrello monoasse, barra rigida, ecc.) per il soccorso di stradale	F
B1F414	Sono motoveicoli, autoveicoli e rimorchi per usi speciali quei veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al loro trasporto	V

B1F415	Sono motoveicoli, autoveicoli e rimorchi per usi speciali quei veicoli utilizzati liberamente per effettuare trasporto di cose	F
B1F416	L'inquadramento del veicolo per uso speciale e la tipologia di carrozzeria installata risultano dal documento di circolazione	V
B1F417	I veicoli muniti di carrozzerie per usi speciali sono generalmente attrezzati con dispositivi che consentono il trasporto di merce	F
B1F418	Rientrano tra gli autoveicoli per uso speciale le autospazzatrici	V
B1F419	Rientrano tra gli autoveicoli per uso speciale gli autoveicoli per uso officina	V
B1F420	Rientrano tra gli autoveicoli per uso speciale i veicoli muniti di carrozzeria isoterma in regime ATP	F
B1F421	Rientrano tra gli autoveicoli per uso speciale i veicoli muniti di attrezzature per il trasporto di carrozzerie intercambiabili	F
B1F422	Rientrano tra gli autoveicoli per uso speciale i veicoli aventi carrozzeria frantoio compattatore per frantumazione, taglio e compattazione di materiali metallici, legnosi e affini, fatta esclusione per il loro trasporto	V
B1F423	Rientrano tra i motoveicoli per uso speciale quelli attrezzati con pompa	V
B1F424	Rientrano tra i motoveicoli per uso speciale quelli attrezzati con gruppo elettrogeno	V
B1F425	Rientrano tra i motoveicoli per uso speciale quelli attrezzati con furgone isoterma in regime ATP	F
B1F426	Rientrano tra i motoveicoli per uso speciale quelli attrezzati per soccorso stradale	F
B1F427	Rientrano tra i rimorchi per uso speciale quelli attrezzati con bobine avvolgicavi	V
B1F428	Rientrano tra i rimorchi per uso speciale quelli attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento	V
B1F429	Rientrano tra i rimorchi per uso speciale quelli attrezzati con dispositivi per trasporto di casse mobili	F
B1F430	Rientrano tra i rimorchi per uso speciale quelli attrezzati con carrozzeria isoterma in regime ATP	F
B1F431	Gli autoveicoli per soccorso stradale sono veicoli multivalenti, muniti di idonei dispositivi quali gru, verricello o analogo dispositivo	V
B1F432	Gli autoveicoli per soccorso stradale sono veicoli multivalenti, muniti di idonei dispositivi quali frantoio compattatore per frantumazione, taglio e compattazione di materiali metallici	F
B1F433	Gli autoveicoli ad uso speciale impiegati per il soccorso stradale sono autoveicoli per trasporto specifico	F
B1F434	La carrozzeria dei veicoli per soccorso stradale può essere realizzata tramite pedane con o senza gru telescopica a scomparsa tra le pedane	V
B1F435	La carrozzeria dei veicoli per soccorso stradale deve essere realizzata con piano di carico fisso che non può essere inclinabile	F
B1F436	Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale non possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico o a scomparsa tra le pedane	F
B1F437	Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale	V
B1F438	Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di un dispositivo a braccio telescopico a forza per effettuare il traino di un veicolo sinistrato con un asse sollevato	V
B1F439	I veicoli per soccorso stradale sono dotati del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione	V
B1F440	Sugli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale è vietata l'installazione di attrezzature di aspirazione e soffiaggio, nonché di pulizia della pavimentazione stradale	F
B1F441	Tra le autoambulanze e i veicoli per il soccorso sono comprese le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali	V
B1F442	Tra le autoambulanze e i veicoli per il soccorso sono compresi gli autoveicoli per il trasporto di plasma ed organi	V
B1F443	Tra le autoambulanze e i veicoli per il soccorso sono compresi i taxi muniti di appositi dispositivi di emergenza	F
B1F444	Le autoambulanze possono essere di tipo A con carrozzeria di soccorso	V
B1F445	Le autoambulanze possono essere di tipo C con carrozzeria per interventi in alta quota nella stagione invernale	F
B1F446	Le autoambulanze devono essere munite di due estintori, uno nel vano guida uno nel comparto sanitario	V
B1F447	Le autoambulanze devono essere munite di telefono fisso	F
B1F448	Le autoambulanze devono essere munite di colorazione fondamentale gialla fosforescente	F
B1F449	Le autoambulanze devono portare su ogni fiancata nonché anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale del soccorso alpino di colore verde	F

B1F450	Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1) sono munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di allarme	V
B1F451	Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1) sono munite di un dispositivo supplementare posteriore a luci verdi lampeggianti	F
B1F452	Gli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo devono essere muniti di due estintori	V
B1F453	Gli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo devono essere muniti di radar anteriore	F
B1F454	Gli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi non possono essere muniti di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di allarme	F
B1F455	Gli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi sono muniti di estintore	V
B1F456	Tra i veicoli per il soccorso animali possono essere utilizzate autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1)	F
B1F457	Le autoambulanze veterinarie sono destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità e dotate di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto	V
B1F458	Le autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità non devono necessariamente presentare determinate caratteristiche	F
B1F459	Le autoambulanze veterinarie destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità sono munite di specifica attrezzatura fissa	V
B1F460	Le autoambulanze veterinarie destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità sono di colore rosso	F
B1F461	Le autoambulanze veterinarie destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità riportano nella parte anteriore la scritta TRASPORTO ANIMALI	F
B1F462	Le autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali in stato di necessità sono dotate di barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all'interno del veicolo	V
B1F463	Le autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali in stato di necessità sono dotate almeno di fonte di ossigeno	V
B1F464	I veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila e i veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade possono essere liberamente allestiti	F
B1F465	I veicoli per il soccorso alpino del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI (CNSAS) e dell'Alpenverein Südtirol sono inquadrati quali veicoli per trasporto specifico di persone	F
B1F466	I veicoli del soccorso alpino devono essere dotati del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme	V
B1F467	I veicoli del soccorso alpino non possono essere dotati di eventuale illuminazione aggiuntiva	F
B1F468	I veicoli del soccorso alpino possono essere di categoria L7e, con o senza quattro ruote motrici	V
B1F469	Gli autoveicoli allestiti ad uso ufficio sono inquadrati quali autoveicoli per trasporto specifico	F
B1F470	Gli autoveicoli allestiti ad uso ufficio devono essere muniti di un estintore	V
B1F471	Gli autoveicoli allestiti ad uso ufficio devono essere dotati di non più di due posti, escluso il conducente, posizionati su un'unica fila di sedili	V
B1F472	Gli autoveicoli per uso laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento sono inquadrati quali autoveicoli ad uso speciale	V
B1F473	Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento riportano sul documento di circolazione l'annotazione "ammesso trasporto libero di persone"	F
B1F474	Gli autoveicoli ad uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento hanno l'ambiente destinato alla parte di laboratorio separato dalla cabina mediante idonea pannellatura chiusa	V
B1F475	Gli autoveicoli ad uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento non devono essere muniti di estintore	F
B1F476	Gli autoveicoli ed i rimorchi allestiti ad uso officina mobile rientrano tra gli autoveicoli o i rimorchi ad uso speciale	V
B1F477	Gli autoveicoli allestiti ad uso officina mobile sono caratterizzati da una capacità di carico indicata sul documento di circolazione	F
B1F478	Gli autoveicoli allestiti ad uso speciale officina mobile devono essere caratterizzati dalla presenza in via permanente di attrezzature e dotazioni fisse	V
B1F479	Gli autoveicoli ed i rimorchi allestiti ad uso negozio sono classificati ad uso speciale	V
B1F480	Gli autoveicoli allestiti ad uso negozio possono essere muniti di carrozzeria intercambiabile o scarrabile	F
B1F481	Gli autoveicoli allestiti ad uso negozio sono muniti di furgonatura dotata di fiancata laterale e/o posteriore ribaltabile	V

B1F482	L'allestimento interno degli autoveicoli allestiti ad uso negozio deve essere realizzato con frigorifero che occupa almeno il 30% della superficie interna	F
B1F483	I motoveicoli ad uso negozio sono classificati per trasporto specifico	F
B1F484	I motoveicoli ad uso negozio devono essere allestiti con carrozzeria permanente ed inamovibile	V
B1F485	I motoveicoli allestiti ad uso negozio devono essere atti a realizzare un'idonea postazione di vendita	V
B1F486	I motoveicoli allestiti ad uso negozio sono dotati di attrezzatura che può essere trasportata saltuariamente quando sono adibiti a postazione di vendita	F
B1F487	I veicoli adibiti al trasporto delle persone sono muniti di una carrozzeria equipaggiata di appropriati dispositivi ed attrezzature per il trasporto di passeggeri	V
B1F488	I sedili dei veicoli adibiti al trasporto delle persone non possono essere integrati con braccioli perché pericolosi	F
B1F489	Non sono ammessi dispositivi per il trasporto di disabili deambulanti e non deambulanti su carrozzella sui veicoli per trasporto di persone	F
B1F490	Le caratteristiche di resistenza dei sedili, degli ancoraggi dei sedili e dei poggiatesta non sono disciplinate da specifica normativa della UE	F
B1F491	In base alle norme UE, sui veicoli della categoria M1 il sedile deve essere dotato di un sistema di blocco che ne assicuri il mantenimento nella posizione d'uso	V
B1F492	Il numero dei posti determinato in sede di approvazione del veicolo non è annotato sul documento di circolazione	F
B1F493	Sul documento di circolazione, in corrispondenza del campo (S.1) figurano i posti in piedi (se il campo è vuoto il veicolo non è idoneo al trasporto di passeggeri in piedi)	F
B1F494	Sul documento di circolazione, in corrispondenza del campo (S.2) figurano i posti a sedere compreso quello del conducente	F
B1F495	Nelle righe descrittive del documento di circolazione possono figurare configurazioni ammesse in alternativa e/o eventuali spazi destinati a passeggeri con ridotta capacità motoria su carrozzella	V
B1F496	Il numero di posti dei veicoli della categoria M1 e della categoria N indicati sul documento di circolazione deve essere inteso come limite massimo di posti da non superare	V
B1F497	Porte, serrature e cerniere sono componenti che influiscono sul grado di sicurezza attiva e passiva del veicolo	V
B1F498	I paraurti anteriori e posteriori sono componenti che non influiscono sul grado di sicurezza attiva e passiva del veicolo	F
B1F499	Le caratteristiche delle serrature delle porte dei veicoli non sono definite dalla normativa	F
B1F500	Le caratteristiche delle sporgenze esterne delle carrozzerie dei veicoli appartenenti alla categoria M1 sono regolamentate dalla normativa	V
B1F501	Le sporgenze esterne delle carrozzerie dei veicoli appartenenti alla categoria M1 non possono mai rappresentare un pericolo	F
B1F502	Le norme inerenti le sporgenze esterne delle carrozzerie dei veicoli della categoria M1 prevedono che le estremità dei paraurti siano incurvate per evitare la possibilità di agganci accidentali	V
B1F503	Le sporgenze esterne delle carrozzerie dei veicoli appartenenti alla categoria M1 non possono mai rappresentare un pericolo per persone, pedoni e ciclisti	F
B1F504	La vigente normativa non prevede limiti per la realizzazione delle antenne radio dei veicoli	F
B1F505	Le caratteristiche delle sporgenze esterne delle cabine dei veicoli della categoria N sono state regolamentate dalla normativa	V
B1F506	Sono regolamentate dalla normativa le sporgenze esterne delle cabine, delle maniglie laterali delle cabine dei veicoli della categoria N	V
B1F507	Non è soggetta a particolari prescrizioni costruttive la realizzazione dei predellini delle cabine dei veicoli della categoria N	F
B1F508	Non sono regolamentate dalla normativa le sporgenze esterne delle maniglie laterali dei veicoli della categoria N	F
B1F509	Specifiche prescrizioni tecniche riguardano la realizzazione di montanti, paraurti, sistemi di protezione frontale sui veicoli categoria M1 ai fini della protezione dei pedoni e degli utenti della strada	V
B1F510	La realizzazione di montanti, paraurti e sistemi di protezione frontale dei veicoli categoria M1 non è soggetta a prescrizioni costruttive ai fini della protezione dei pedoni e degli utenti della strada	F
B1F511	Nei veicoli, la realizzazione del sistema di protezione frontale è soggetto alle norme sulla protezione dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada	V
B1F512	Nei veicoli, le norme che riguardano la protezione frontale dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada si applicano anche alla progettazione e alla realizzazione del paraurti anteriore	V

B1F513	Nei veicoli, le prescrizioni che riguardano la protezione frontale dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada si applicano anche alla progettazione e realizzazione della parte inferiore della carrozzeria	F
B1F514	Il sistema di protezione frontale dei veicoli deve essere conforme ad un tipo omologato	V
B1F515	Il sistema di protezione frontale dei veicoli non reca un marchio di omologazione	F
B1F516	La modifica di uno o più degli elementi considerati sporgenze esterne non comporta l'approvazione da parte dell'UMC e può liberamente essere effettuata	F
B1F517	I parafanghi dei veicoli servono a proteggere gli utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua	V
B1F518	I rischi dovuti al contatto con le ruote del veicolo in movimento non sono legati ai parafanghi	F
B1F519	I veicoli a motore della categoria M1 sono soggetti alle prescrizioni delle norme in materia di omologazione dei parafanghi	V
B1F520	Nei veicoli, non è necessario che i parafanghi coprano la larghezza totale del pneumatico	F
B1F521	Nei veicoli, i parafanghi devono essere solidamente fissati ancorché amovibili	V
B1F522	Gli autoveicoli possono essere opportunamente adattati per il trasporto di disabili non deambulanti	V
B1F523	Gli autoveicoli possono essere opportunamente adattati per il trasporto di disabili non deambulanti ma non di disabili deambulanti	F
B1F524	I veicoli adibiti al trasporto di disabili deambulanti o non deambulanti su carrozzella sono classificati come autoveicoli a uso particolare	F
B1F525	L'allestimento di veicoli per il trasporto di persone disabili deve essere approvato presso il competente UMC	V
B1F526	Nei veicoli, tra i principali dispositivi utilizzati per il trasporto di persone disabili sono comprese le rampe telescopiche	V
B1F527	Nei veicoli, tra i principali dispositivi utilizzati per il trasporto di persone disabili sono compresi i sedili scorrevoli e girevoli	V
B1F528	Tra i principali dispositivi utilizzati nei veicoli per il trasporto di persone disabili è compreso il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e di ritenuta	V
B1F529	Nei veicoli, tra i principali dispositivi utilizzati per il trasporto di persone disabili è compreso il pomello per azionare il volante	F
B1F530	Nei veicoli tra i principali dispositivi utilizzati per il trasporto di persone disabili è compreso l'acceleratore installato a sinistra della pedaliera	F
B1F531	Il sistema di ancoraggio delle sedie a rotelle e di ritenuta è realizzato con rampe di tipo telescopico che vengono applicate al tetto della carrozzeria del veicolo	F
B1F532	I veicoli diversi dagli autobus allestiti per trasporto di persone con disabilità non sono soggetti all'approvazione presso il competente UMC	F
B1F533	I veicoli diversi dagli autobus per trasporto di persone con disabilità possono essere equipaggiati di apparati per la salita e la discesa delle persone con disabilità	V
B1F534	Sui veicoli diversi dagli autobus per trasporto di persone con disabilità devono essere installate centraline a raggi infrarossi che segnalano la presenza del disabile a bordo	F
B1F535	Sui veicoli diversi dagli autobus è vietata l'installazione di sensori di parcheggio posteriori	F
B1F536	Rientra tra gli adattamenti per persone con ridotta mobilità dei veicoli il sedile girevole	V
B1F537	Rientra tra gli adattamenti per persone con ridotta mobilità dei veicoli lo scivolo per la salita e la discesa delle carrozzelle	V
B1F538	Il sedile scorrevole e girevole non rientra tra gli adattamenti per persone con ridotta mobilità dei veicoli	F
B1F539	Rientra tra gli adattamenti dei veicoli per persone con ridotta mobilità il dispositivo di protezione del carico installato tra l'abitacolo e il vano bagagli	F
B1F540	Nei veicoli la protezione degli occupanti in caso d'urto è affidata anche alle finiture interne dell'abitacolo	V
B1F541	Nei veicoli la protezione degli occupanti in caso d'urto è affidata anche agli airbag	V
B1F542	Nei veicoli la protezione degli occupanti in caso d'urto è affidata anche alle cinture di sicurezza e relativi ancoraggi	V
B1F543	Nei veicoli la protezione degli occupanti in caso d'urto non è affidata alla struttura portante e agli elementi della carrozzeria	F
B1F544	Nei veicoli la protezione degli occupanti in caso d'urto è affidata alla sezione trasversale dei pneumatici	F
B1F545	Nei veicoli la protezione degli occupanti in caso d'urto è affidata anche all'efficienza dell'avvisatore acustico	F
B1F546	Nei veicoli, la modifica di uno o più degli elementi facenti parte della struttura portante o di dispositivi ed accessori dell'abitacolo non richiede specifica approvazione presso l'UMC purché sia effettuata da officine qualificate	F

B1F547	Le cinture di sicurezza e relativi ancoraggi assicurano un adeguato livello di sicurezza attiva dei veicoli	F
B1F548	I sistemi di ritenuta per bambini, sono dispositivi che assicurano un adeguato livello di sicurezza attiva dei veicoli	F
B1F549	I dispositivi airbag sono tra i principali dispositivi che assicurano un adeguato livello di sicurezza passiva dei veicoli	V
B1F550	Le cinture di sicurezza sono progettate e costruite per proteggere gli occupanti dei veicoli dalle conseguenze di eventuali collisioni o improvvise decelerazioni del veicolo	V
B1F551	L'airbag contribuisce a proteggere conducente e passeggeri evitando il cosiddetto "colpo di frusta" dovuto all'estensione anomala del collo verso lo schienale	F
B1F552	I sistemi di ritenuta per bambini ancorati ai sedili del veicolo tramite le cinture di sicurezza o appositi ancoraggi, proteggono i bambini in caso di incidente	V
B1F553	Nei veicoli le cinture di sicurezza non possono essere munite di un dispositivo pretensionatore esterno o integrato	F
B1F554	Nei veicoli le cinture di sicurezza sono costituite da cinghie munite di opportuni sistemi di regolazione	V
B1F555	Nei veicoli le cinture di sicurezza possono essere del tipo a due punti di ancoraggio (sub-addominale o diagonale)	V
B1F556	Nei veicoli le cinture di sicurezza possono essere del tipo a sei punti di ancoraggio (2 sub-addominali, tre diagonali e uno centrale)	F
B1F557	Nei veicoli le cinture di sicurezza comprendono la fibbia di chiusura	V
B1F558	Nei veicoli le cinture di sicurezza comprendono il dispositivo di regolazione	V
B1F559	Nei veicoli le cinture di sicurezza comprendono l'airbag	F
B1F560	Nei veicoli le cinture di sicurezza non possono essere mai collegate a un dispositivo di allarme ottico (spia) e acustico	F
B1F561	Nei veicoli le cinture di sicurezza a quattro punti di ancoraggio non sono ammesse	F
B1F562	Nei veicoli la cintura a tre punti di ancoraggio può essere senza dispositivo arrotolatore o riavvolgitore	V
B1F563	Nei veicoli i riavvolgitori delle cinture di sicurezza sono sistemi di regolazione a comando manuale costituiti da un dispositivo arrotolatore della cinghia comandato dal conducente	F
B1F564	Nei veicoli le cinture di sicurezza devono essere di tipo approvato	V
B1F565	Nei veicoli gli estremi di approvazione delle cinture di sicurezza devono risultare da apposita marcatura riportata con pennarello indelebile sulla fibbia di chiusura	F
B1F566	Nei veicoli gli estremi di approvazione delle cinture di sicurezza riportano l'indicazione del numero di omologazione	V
B1F567	Nei veicoli gli estremi di approvazione delle cinture di sicurezza possono contenere anche altri simboli oltre a tipo, paese e numero di omologazione	V
B1F568	Nei veicoli gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono integrati nella struttura portante del veicolo oppure nel sedile	V
B1F569	Nei veicoli gli ancoraggi delle cinture di sicurezza possono subire modifiche per adeguarli alla normativa vigente	F
B1F570	Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza devono essere predisposti fin dall'origine dal costruttore del veicolo	V
B1F571	Posizione degli ancoraggi e tipi di cinture per i quali gli ancoraggi sono predisposti sono indicati, di norma, nel libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	V
B1F572	In caso di incidente di un certo rilievo non è necessario sostituire le cinture di sicurezza del veicolo neppure se si rilevano segni di cedimento	F
B1F573	In caso di incidente di un certo rilievo, si deve accertare che le cinture di sicurezza sollecitate durante l'urto, non presentino segni di cedimento	V
B1F574	L'adeguamento tramite l'installazione delle cinture di sicurezza riguarda i veicoli della categoria M1 immatricolati dopo il 15.6.1976 predisposti fin dall'origine con specifici punti di ancoraggio delle cinture	V
B1F575	L'adeguamento tramite l'installazione delle cinture di sicurezza riguarda i veicoli appartenenti alla categoria M1 sprovvisti di ancoraggi delle cinture di sicurezza fin dall'origine	F
B1F576	È vietato apportare modifiche alle caratteristiche costruttive degli ancoraggi previsti fin dall'origine dal costruttore del veicolo	V
B1F577	È vietato apporre cartelli o pittogrammi sui sedili dei passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 (autobus) per informare sull'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza	F
B1F578	Le cinture di sicurezza dei veicoli devono essere accompagnate da istruzioni per l'installazione	V
B1F579	Le cinture di sicurezza dei veicoli devono essere accompagnate da istruzioni per l'installazione ma non per l'uso	F

B1F580	Il costruttore del veicolo deve indicare nel libretto di uso e manutenzione le modalità di corretto utilizzo per ciascuna posizione dotata di ancoraggi ISOFIX	V
B1F581	Le cinture di sicurezza dei veicoli non devono essere accompagnate da istruzioni per l'installazione	F
B1F582	Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza possono essere integrati nella struttura portante del veicolo oppure del sedile	V
B1F583	Gli ancoraggi ISOFIX dei sistemi di ritenuta per bambini che equipaggiano i veicoli delle categoria M1 e N1 devono essere visibili o identificabili tramite appositi pittogrammi e/o simboli	V
B1F584	I prototipi degli ancoraggi delle cinture di sicurezza non sono sottoposti a specifiche prove dinamiche di tipo distruttivo	F
B1F585	Tutti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza installati sui veicoli sono stati sottoposti a specifiche prove dinamiche di tipo distruttivo prima dell'installazione	F
B1F586	Non sono prescritte specifiche caratteristiche di resistenza e durata per le cinture di sicurezza dei veicoli	F
B1F587	I sistemi di ritenuta per bambini possono essere ancorati alla struttura del veicolo tramite appositi ancoraggi ISOFIX presenti nel sistema di ritenuta e i corrispondenti sul veicolo	V
B1F588	Nei veicoli il sistema di ritenuta ISOFIX è munito di 2 ancoraggi rigidi (ancoraggi inferiori) e un ancoraggio antirotazione superiore (ancoraggio superiore dell'imbracatura)	V
B1F589	Gli ancoraggi inferiori ISOFIX installati sul veicolo sono costituiti da un aggancio verticale flessibile applicato al tetto del veicolo	F
B1F590	L'airbag è un sistema di sicurezza passiva installato sui veicoli a motore insieme ad altri sistemi	V
B1F591	L'airbag è un sistema di sicurezza attivo installato su veicoli a motore per integrare la sicurezza fornita dal dispositivo ABS	F
B1F592	L'airbag è costituito da un insieme di componenti che, nel caso di un grave urto del veicolo contro un ostacolo o altri veicoli, determina il gonfiaggio automatico di una struttura flessibile	V
B1F593	L'airbag è costituito da un insieme di componenti che, nel caso di un grave urto del veicolo contro un ostacolo o altri veicoli, determina il collasso del piantone dello sterzo	F
B1F594	Nei veicoli gli airbag e i sistemi pirotecnici in genere (pretensionatori delle cinture di sicurezza) non possono essere sostituiti dopo l'attivazione in caso d'urto	F
B1F595	Nei veicoli gli airbag e i sistemi pirotecnici in genere devono essere sostituiti secondo le istruzioni della casa costruttrice del veicolo	V
B1F596	Nei veicoli gli elementi costitutivi dell'airbag comprendono il detonatore che innesca l'attivazione del dispositivo	V
B1F597	Nei veicoli gli elementi costitutivi dell'airbag comprendono la spia che segnala quando il dispositivo si sta per attivare in caso d'urto	F
B1F598	I veicoli possono essere muniti di dispositivi airbag per il conducente	V
B1F599	Tutti i veicoli in circolazione devono essere provvisti di dispositivi airbag per il passeggero	F
B1F600	Gli autoveicoli possono essere muniti di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza	F
B1F601	La cellula di sicurezza a prova di crash è un "guscio di sicurezza" che protegge il conducente dei ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote nella parte anteriore, posteriore e superiore	V
B1F602	I ciclomotori a tre ruote, i tricicli e i quadricicli carrozzati possono essere predisposti con cinture di sicurezza	V
B1F603	È vietata l'installazione fin dall'origine di idonei ancoraggi delle cinture di sicurezza su ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli carrozzati	F
B1F604	Può essere prevista l'installazione fin dall'origine di cinture di sicurezza per ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli carrozzati	V
B1F605	Il dispositivo antiabbandono del bambino può essere una dotazione di base o un accessorio del veicolo	V
B1F606	I dispositivi antiabbandono del bambino non possono essere integrati all'origine nel sistema di ritenuta per bambini o essere dotazione di base o un accessorio del veicolo	F
B1F607	I dispositivi antiabbandono del bambino possono essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo	V
B1F608	Il divisorio inamovibile tra il vano di guida e il vano di carico non è obbligatorio per autoveicoli con carrozzeria del tipo a furgone aventi massa complessiva fino a 3,5 t derivati da autovetture	F
B1F609	Non sono ammessi dispositivi di fissaggio/di ancoraggio destinati a mantenere fermo il carico tra la zona di carico e la zona in cui si trovano tutti i posti a sedere	F
B1F610	I veicoli adibiti al trasporto di merci devono essere progettati per proteggere le persone trasportate dallo spostamento del carico durante la marcia	V
B1F611	Per autovetture trasformate in autocarro con carrozzeria furgone ed aventi massa complessiva fino a 3,5 t è previsto, di norma, un divisorio inamovibile tra il vano di guida e il vano di carico	V

B1F612	La rete e altri analoghi mezzi idonei che consentono il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno, devono essere sempre autorizzati dal competente ufficio della DGT	F
B1F613	Il contachilometri per la misurazione della distanza percorsa è un dispositivo facoltativo per tutte le categorie di veicoli	F
B1F614	Il tachigrafo analogico è un dispositivo obbligatorio per tutte le categorie di veicoli	F
B1F615	Il tachimetro è uno strumento che misura i tempi di guida e di riposo del conducente del veicolo	F
B1F616	L'installazione del tachimetro è facoltativa per i veicoli dotati di tachigrafo	V
B1F617	Il contachilometri è un dispositivo che fornisce la distanza chilometrica percorsa di cui sono muniti tutti gli autoveicoli	V
B1F618	Il contachilometri degli autoveicoli deve fornire l'indicazione della distanza chilometrica percorsa e può anche non essere visibile da parte del conducente	F
B1F619	Nei veicoli adibiti al servizio taxi il tassametro deve essere di tipo omologato	V
B1F620	Il dispositivo elettronico protetto, denominato "scatola nera", è un dispositivo obbligatorio per motocicli	F
B1F621	Nei veicoli il dispositivo elettronico protetto può essere sostituito dal casco protettivo elettronico	F
B1F622	La scatola nera (denominata anche "black box") è un dispositivo che registra percorso, velocità e condizioni tecnico meccaniche del veicolo	V
B1F623	Nei veicoli la scatola nera (denominata anche "black box") comprende un accelerometro	V
B1F624	Nei veicoli la scatola nera (denominata anche "black box") comprende un sistema di comunicazione (GSM)	V
B1F625	Nei veicoli la scatola nera (denominata anche "black box") comprende un cronotachigrafo analogico	F
B1F626	Il limitatore di velocità è un dispositivo che, intervenendo sull'iniezione del combustibile del motore, riduce l'afflusso di carburante ai cilindri e limita la velocità del veicolo a quella prestabilita	V
B1F627	Il limitatore di velocità deve essere di tipo omologato	V
B1F628	Il limitatore di velocità limita la velocità a 80 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3	F
B1F629	Il limitatore di velocità limita la velocità a 90 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3	F
B1F630	Il limitatore di velocità può essere montato di serie sul veicolo e, per i veicoli nuovi, integrato fin dall'origine in fase di progettazione	V
B1F631	Il tachigrafo analogico funziona automaticamente sia quando il veicolo è in movimento sia quando è fermo	V
B1F632	Il tachigrafo analogico funziona automaticamente grazie alla carta tachigrafica del conducente	F
B1F633	Il tachigrafo digitale richiede l'impiego di carte tachigrafiche	V
B1F634	I dispositivi d'attacco meccanico consentono di collegare tra loro le motrici (veicoli trainanti) e i rimorchi (veicoli trainati)	V
B1F635	I ganci di traino possono essere a campana (motrice) e vengono accoppiati agli occhioni a calotta sferica (rimorchio)	F
B1F636	I ganci di traino possono essere a sfera (motrice) e vengono accoppiati agli occhioni del timone (rimorchio)	F
B1F637	I ganci ad uncino (motrice) vengono accoppiati ad appositi occhioni ad anello (rimorchio)	V
B1F638	I dispositivi di traino dei veicoli sono completi di collegamento elettrico per i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva	V
B1F639	I dispositivi di traino dei veicoli sono completi di collegamento pneumatico per i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva	F
B1F640	L'installazione del gancio di traino può essere effettuata prima o dopo l'immatricolazione dei veicoli	V
B1F641	L'agganciamento tra motrice e rimorchio non comprende il collegamento elettrico	F
B1F642	Gli organi di traino dei veicoli possono essere classificati in categorie secondo le norme CUNA, ormai soppiantate dalle norme della UE e dai regolamenti UNECE	V
B1F643	In base alle vigenti norme il dispositivo di traino per veicoli è caratterizzato dal marchio di fabbrica o denominazione commerciale	V
B1F644	Nei veicoli, in base alle vigenti norme il dispositivo di traino è caratterizzato dalla classe	V
B1F645	Nei veicoli, in base alle vigenti norme il dispositivo di traino è caratterizzato dal colore e dalla sporgenza rispetto alla parte finale della carrozzeria	F
B1F646	Nei veicoli, ogni organo di traino approvato in conformità alle vigenti norme è identificabile tramite una targhetta o marcatura che riporta nome del costruttore, tipo del dispositivo, classe, carico verticale	V
B1F647	Nei veicoli ogni organo di traino approvato secondo le norme nazionali presenta marcature caratterizzate dalla sigla DGM seguita da caratteri alfanumerici	V
B1F648	Nei veicoli ogni organo di traino approvato in conformità alle norme UE presenta marcature caratterizzate dalla sigla DGM seguita da caratteri alfanumerici	F

B1F649	I veicoli leggeri delle categoria M1, N1 sono muniti di norma di dispositivi composti da struttura con gancio a sfera (motrice)	V
B1F650	I veicoli leggeri delle categoria O1 e O2 (e i carrelli appendice) sono muniti solitamente di dispositivi composti da un attacco ad occhione installato sul timone del rimorchio	F
B1F651	I veicoli delle categoria M2 e M3 non possono essere muniti di dispositivi di agganciamento di tipo a sfera per il traino di rimorchi delle categoria O1 e O2	F
B1F652	La struttura di traino, è l'elemento di collegamento fra il gancio a sfera installato sul rimorchio e la calotta sferica installata sulla motrice	F
B1F653	La struttura di traino è collegata a specifici punti di attacco previsti fin dall'origine dal costruttore del veicolo	V
B1F654	I dispositivi di rimorchio sono dispositivi specifici (ganci o anelli metallici) su cui poter ancorare le eventuali attrezzature di collegamento per rimuovere il veicolo in caso di emergenza	V
B1F655	I dispositivi di rimorchio sono dispositivi specifici ai quali agganciare la calotta sferica installata sul timone del rimorchio	F
B1F656	Tutti i veicoli a motore delle categoria M e N devono essere dotati di un dispositivo di rimorchio montato sulla parte anteriore e un dispositivo di rimorchio montato sulla parte posteriore	V
B1F657	Ogni dispositivo di rimorchio deve poter sostenere una forza statica di trazione e compressione equivalente al 20% della tara del veicolo	F
B1G001	I veicoli equipaggiati con motore termico producono rumorosità dovuta essenzialmente ai gas di scarico che vengono espulsi dalla camera di combustione	V
B1G002	Concorre ad aumentare la rumorosità del veicolo durante la marcia il motore in funzione	V
B1G003	Concorre ad aumentare la rumorosità del veicolo durante la marcia l'efflusso di aria nei dispositivi di aspirazione	V
B1G004	Nei veicoli, i dispositivi silenziatori del sistema di scarico servono ad attenuare la rumorosità dovuta al motore in funzione e all'avvisatore acustico	F
B1G005	I veicoli equipaggiati con motori elettrici fanno registrare un altissimo livello di rumorosità	F
B1G006	I dispositivi silenziatori e di scarico servono ad attenuare la rumorosità del veicolo entro i limiti imposti dalla specifica normativa di riferimento	V
B1G007	Nei veicoli, i dispositivi silenziatori presenti fin dall'origine riportano il marchio del fabbricante del veicolo (o un logo dello stesso e un codice alfanumerico) e il marchio di omologazione	V
B1G008	I dispositivi silenziatori del sistema di scarico degli autoveicoli servono ad abbattere le sostanze inquinanti dei gas di scarico per contenere l'inquinamento atmosferico	F
B1G009	Nei veicoli è vietata l'installazione di appositi sistemi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e del particolato prodotto dai motori Diesel	F
B1G010	Nei veicoli i dispositivi silenziatori e di scarico devono attenuare la rumorosità dovuta all'emissione dei gas di scarico nell'atmosfera	V
B1G011	Il sistema di scarico degli autoveicoli è ancorato al telaio o alla scocca portante del veicolo mediante elementi rigidi appositamente progettati per trasmettere le vibrazioni durante la marcia	F
B1G012	Il valore limite massimo del livello sonoro a cui fare riferimento durante la prova a veicolo in movimento varia in relazione alla classificazione e destinazione d'uso del veicolo	V
B1G013	Il valore limite massimo del livello sonoro a cui fare riferimento durante la prova a veicolo in movimento è indipendente dalla data di rilascio dell'omologazione del veicolo	F
B1G014	In linea generale, nei veicoli il silenziatore di scarico e il dispositivo silenziatore di aspirazione devono essere di tipo approvato	V
B1G015	Nei veicoli il silenziatore di scarico e il dispositivo silenziatore di aspirazione possono essere modificati al fine di migliorarne l'efficienza	F
B1G016	L'efficienza del dispositivo silenziatore non viene controllata in sede di revisione dei veicoli	F
B1G017	L'inquinamento acustico prodotto dai ciclomotori e dai motoveicoli muniti di motori a combustione interna è dovuto esclusivamente all'espulsione dei gas di scarico dalla camera di combustione	F
B1G018	Nei veicoli a 2 ruote i dispositivi silenziatori possono essere integrati con specifici dispositivi catalizzatori	V
B1G019	Nei veicoli, i dispositivi silenziatori devono essere di tipo omologato	V
B1G020	Nei veicoli, i dispositivi silenziatori possono essere sostituiti con silenziatori dello stesso tipo di quello installato all'origine dalla casa costruttrice	V
B1G021	Nei veicoli, i dispositivi silenziatori non possono essere sostituiti con altri omologati in base a norme della UE	F
B1G022	Nei veicoli il sistema di scarico vero e proprio comprende i dispositivi silenziatori	V
B1G023	Nei veicoli il sistema di scarico vero e proprio comprende le marmitte catalitiche	V
B1G024	I dispositivi silenziatori e di scarico che equipaggiano motoveicoli e ciclomotori possono subire modifiche che servono a migliorarne l'efficacia	F

B1G025	Sui veicoli a 2 ruote (motocicli e ciclomotori) non possono essere installati appositi dispositivi catalizzatori successivamente all'immatricolazione	F
B1G026	Motocicli e ciclomotori equipaggiati di dispositivi catalizzatori installati successivamente all'immatricolazione devono essere muniti di dichiarazione del costruttore relativa al kit di catalizzazione installato	V
B1G027	Il valore limite del livello sonoro per il controllo della silenziosità del ciclomotore o del motoveicolo durante la circolazione è indicato sul documento di circolazione	V
B1G028	Il valore limite del livello sonoro per il controllo della permanenza delle silenziosità del ciclomotore o del motoveicolo durante la circolazione è indicato su un documento integrativo del documento di circolazione	F
B1G029	Nei veicoli il silenziatore di scarico e il dispositivo silenziatore di aspirazione devono essere efficienti e possono essere di tipo non approvato	F
B1G030	Nei veicoli il silenziatore di scarico e il dispositivo silenziatore di aspirazione devono essere sempre efficienti	V
B1G031	Hanno riflessi sull'ambiente e sulla salute delle persone le emissioni di monossido di carbonio dei motori termici	V
B1G032	Hanno riflessi sull'ambiente e sulla salute delle persone le emissioni di ossigeno dei motori termici	F
B1G033	Hanno riflessi sull'ambiente e sulla salute delle persone le emissioni di ossidi di zolfo dei motori termici	V
B1G034	Hanno riflessi sull'ambiente e sulla salute delle persone le emissioni di azoto dei motori termici	F
B1G035	I gas emessi dallo scarico dei veicoli muniti di motori endotermici comprendono anidride carbonica	V
B1G036	I gas emessi dallo scarico dei veicoli muniti di motori endotermici comprendono monossido di carbonio	V
B1G037	I gas emessi dallo scarico dei veicoli muniti di motori endotermici comprendono polvere di ferro	F
B1G038	L'anidride carbonica emessa dallo scarico dei veicoli muniti di motore termico è responsabile dell'effetto serra	F
B1G039	L'effetto serra è un fenomeno che consiste nell'abbassamento della temperatura media del pianeta ed è provocato dal monossido di carbonio	F
B1G040	Il monossido di carbonio emesso dallo scarico dei veicoli muniti di motore termico è altamente tossico, anche in piccole quantità, per uomini e animali	V
B1G041	Il monossido di carbonio emesso dallo scarico dei veicoli muniti di motore termico è un gas innocuo	F
B1G042	Gli ossidi di azoto emessi dallo scarico dei veicoli muniti di motore termico sono considerati tossici per le vie respiratorie e per le cellule	V
B1G043	Gli ossidi di azoto emessi dallo scarico dei veicoli muniti di motore termico non sono considerati tossici per uomini e animali	F
B1G044	Il settore dei trasporti non contribuisce all'inquinamento dovuto alle polveri	F
B1G045	Nel settore dell'autotrasporto l'inquinamento atmosferico dovuto alle polveri è considerato di particolare rilievo	V
B1G046	Tutti i motori endotermici trasformano l'energia termica prodotta dalla combustione del carburante e dell'ossigeno in energia meccanica che permette la rotazione dell'albero motore	V
B1G047	Nei motori dei veicoli la trasformazione di carburante in energia termica ed energia meccanica non è caratterizzata da perdite energetiche	F
B1G048	Nei motori dei veicoli la trasformazione di carburante in energia termica ed energia meccanica non è caratterizzata da emissioni inquinanti	F
B1G049	La combustione che avviene nei motori a combustione interna dei veicoli produce circa l'1% di sostanze inquinanti	V
B1G050	La combustione che avviene nei motori a combustione interna dei veicoli produce al massimo l'1% di sostanze non inquinanti	F
B1G051	Le sostanze inquinanti rilasciate dai motori a combustione interna dei veicoli sono estremamente dannose per la salute dell'uomo	V
B1G052	Gli Stati della UE, hanno sviluppato ed attuato progetti che, con un programma a tappe, prevedono una consistente riduzione delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera dai veicoli	V
B1G053	Il contenimento dell'inquinamento atmosferico e il risparmio di carburante dei veicoli a motore possono essere ottenuti anche utilizzando motori elettrici	V
B1G054	Il contenimento dell'inquinamento atmosferico dovuto ai veicoli a motore è affidato anche ai sistemi diagnostici di bordo	V
B1G055	Il contenimento dell'inquinamento atmosferico dovuto ai veicoli a motore non è influenzato dal miglioramento dei pneumatici	F

B1G056	Il contenimento dell'inquinamento atmosferico dovuto ai veicoli a motore è influenzato dall'utilizzo di impianti di condizionamento dell'aria più efficienti	V
B1G057	Le norme antinquinamento EURO si applicano ai fini di rilascio dell'omologazione del tipo di veicolo	V
B1G058	Le norme antinquinamento EURO si applicano ai fini di rilascio dell'immatricolazione dell'esemplare di veicolo	V
B1G059	Per conoscere la categoria antinquinamento alla quale appartiene un veicolo è sufficiente verificare l'attestato integrativo del documento di circolazione	F
B1G060	Nel sito internet www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile un servizio che consente di risalire alla classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) dei singoli veicoli	V
B1G061	Non sono fissati dalla normativa limiti per le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri muniti di motore a combustione interna	F
B1G062	Apposite norme UE fissano il livello medio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri	V
B1G063	Apposite norme UE stabiliscono che ai consumatori devono essere fornite informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove	V
B1G064	Il convertitore catalitico ha il compito di convertire le sostanze inquinanti contenute nei gas di scarico dei motori a combustione interna dei veicoli in sostanze meno inquinanti	V
B1G065	Il dispositivo di diagnosi dei sistemi antinquinamento dei veicoli (EOBD) è costituito da sensori, dispositivi vari e software di gestione	V
B1G066	I catalizzatori (o convertitori catalitici) utilizzati nel campo automobilistico possono essere convertitori di tipo ossidante	V
B1G067	I catalizzatori (o convertitori catalitici) utilizzati nel campo automobilistico possono essere convertitori di tipo a doppio corpo	V
B1G068	I convertitori di tipo ossidante sono composti da due catalizzatori che provvedono rispettivamente alla riduzione degli ossidi di azoto NOx e all'ossidazione degli idrocarburi (HC) e del monossido di carbonio (CO)	F
B1G069	I convertitori di tipo a doppio corpo provvedono alla trasformazione degli idrocarburi (HC) e del monossido di carbonio (CO) in idrogeno	F
B1G070	Il dispositivo catalizzatore utilizzato nel campo automobilistico è costituito essenzialmente da un monolite a struttura alveolare collegato elasticamente all'involucro	V
B1G071	Il sistema di controllo delle emissioni dei veicoli a motore è costituito da catalizzatore, centralina elettronica e sonda lambda	V
B1G072	Il sistema di controllo delle emissioni dei veicoli a motore muniti di catalizzatore e sonda lambda garantisce il buon funzionamento del dispositivo anche se il rapporto di aria-benzina non è costante	F
B1G073	Il rapporto aria-benzina dei motori a combustione interna dei veicoli viene mantenuto costante dal supporto ceramico del catalizzatore	F
B1G074	Nei veicoli la sonda lambda, interagendo con la struttura alveolare del catalizzatore, corregge il rapporto stechiometrico a valle dell'aspirazione e lo mantiene variabile	F
B1G075	Nei veicoli urti e forti vibrazioni del corpo del catalizzatore possono provocare la rottura o il distacco del monolite a struttura alveolare	V
B1G076	Nei veicoli urti e forti vibrazioni del corpo del catalizzatore sono utili per mantenere pulita la struttura alveolare del catalizzatore	F
B1G077	Il retrofit è un dispositivo di tipo passivo utilizzato, prevalentemente in passato, su veicoli che non erano muniti fin dall'origine di sistemi di contenimento delle emissioni	V
B1G078	Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx dei veicoli a motore viene utilizzato il ricircolo dei gas di scarico (EGR)	V
B1G079	Nei veicoli a motore viene utilizzato un filtro al carbone attivo per aumentare la depressione all'interno del collettore di aspirazione	F
B1G080	L'EOBD (European On Board Diagnosis) è un sistema di controllo dei dispositivi di frenatura dei veicoli	F
B1G081	L'EOBD (European On Board Diagnosis) è un sistema di controllo dei dispositivi antinquinamento dei veicoli	V
B1G082	Il sistema antinquinamento dei motori a benzina controllato dall'EOBD comprende il sensore di posizione dell'albero a camme	V
B1G083	Il sistema antinquinamento dei motori a benzina controllato dall'EOBD comprende il sensore di controllo della temperatura dell'abitacolo	F
B1G084	Il sistema antinquinamento dei motori a benzina controllato dall'EOBD comprende una sonda che rileva l'altezza da terra del veicolo	F
B1G085	Il sistema antinquinamento dei motori a benzina controllato dall'EOBD comprende una sonda a ossigeno a monte del sistema ubicata tra il motore e il catalizzatore	V

B1G086	Il sistema antinquinamento dei motori a benzina controllato dal EOBD rileva la mancanza del rapporto stechiometrico corretto	V
B1G087	Il sistema antinquinamento dei motori a benzina controllato dall'EOBD rileva l'elevata usura del filtro antipolline	F
B1G088	Il software di controllo dell'EOBD non rileva le anomalie dei dispositivi antinquinamento del veicolo	F
B1G089	Il software di controllo dell'EOBD memorizza le anomalie dei dispositivi antinquinamento nella centralina del veicolo tramite "codici di guasto"	V
B1G090	Tramite specifico dispositivo di diagnosi normalizzato (denominato "Scantool") è possibile leggere i codici dei difetti memorizzati nel sistema diagnostico del veicolo	V
B1G091	Tramite specifico dispositivo di diagnosi normalizzato (denominato "Scantool") non è possibile cancellare i codici di difetto memorizzati nel sistema diagnostico del veicolo	F
B1G092	Nei veicoli non è ammessa la sostituzione del dispositivo silenziatore installato fin dall'origine	F
B1G093	Nei veicoli un silenziatore di tipo identico a quello installato dalla casa costruttrice può sostituire il dispositivo installato fin dall'origine	V
B1G094	Un silenziatore omologato in base alle norme della UE e destinato al medesimo tipo di veicolo non può sostituire il dispositivo installato fin dall'origine	F
B1G095	Nei veicoli sono ammesse modifiche apportate alle caratteristiche fisiche e meccaniche del sistema di scarico se effettuate da meccanici qualificati	F
B1G096	Periodicamente è necessario controllare l'efficienza del dispositivo catalizzatore dei veicoli	V
B1G097	Il sistema di scarico vero e proprio dei veicoli in circolazione deve contenere l'inquinamento acustico ma non quello atmosferico	F
B1G098	Il rispetto dei limiti fissati per l'inquinamento acustico dei veicoli a motore viene verificato periodicamente anche in sede di revisione tramite l'analizzatore	F
B1G099	Il rispetto dei limiti fissati per l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore viene verificato periodicamente anche in sede di revisione tramite l'analizzatore	V
B1G100	Sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea possono essere installati anche sui veicoli in circolazione	V
B1G101	Il filtro anti-particolato (FAP) riduce in modo efficace le emissioni di particolato e la fumosità dei motori Diesel	V
B1G102	Il FAP attivo installato sui veicoli comprende una struttura porosa attraversata dai gas di scarico che trattiene le particelle di carbonio e la cerina	V
B1G103	Il FAP attivo installato sui veicoli comprende una struttura porosa attraversata dai gas di scarico che trattiene l'ossigeno e l'anidride carbonica	F
B1G104	Il FAP attivo installato sui veicoli comprende una centralina elettronica con specifico software di comando e relativi sensori	V
B1G105	L'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato sui veicoli in circolazione consente l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	F
B1G106	L'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato sui veicoli in circolazione non richiede aggiornamento dei documenti di circolazione	F
B1G107	È vietata l'installazione di sistemi idonei alla riduzione di particolato sui veicoli in circolazione	F
B1G108	Sui veicoli in circolazione categoria M1 ed N1 muniti di motore ad accensione spontanea è vietata l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato	F
B1G109	L'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato comporta l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una delle fasce EURO	V
B1G110	Non è richiesta l'omologazione dei sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato installati sui veicoli in circolazione se i medesimi sono muniti di sistema di preriscaldamento	F
B1G111	I sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato da installare sui veicoli in circolazione sono caratterizzati da un numero di omologazione assegnato dal DMS	V
B1G112	I sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato da installare sui veicoli in circolazione non riportano un marchio di omologazione	F
B1G113	A seguito dell'installazione dei sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato sui veicoli in circolazione non occorre aggiornare il documento di circolazione del veicolo	F
B1G114	L'aggiornamento del documento di circolazione a seguito dell'installazione di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato può risultare da un tagliando autoadesivo	V
B1G115	Il costruttore del sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato deve fornire le prescrizioni per l'installazione e le informazioni di uso e manutenzione del sistema	V
B1G116	È facoltativo un dispositivo di allarme che segnala il livello critico di intasamento del sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato per dispositivi installati dopo l'immatricolazione del veicolo	F

B1G117	Sui veicoli in circolazione delle categoria M1 ed N1 muniti di motore ad accensione spontanea non è ammesso utilizzare convertitori catalitici di ricambio omologati	F
B1G118	Un convertitore catalitico di ricambio per veicoli categoria M1 e N1 non può essere mai riconosciuto quale sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato	F
B1G119	Sull'attestazione del convertitore catalitico di ricambio riconosciuto quale sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato per veicoli categoria M1 e N1 è riportato il marchio di omologazione	V
B1G120	Gli autoveicoli categoria M1 e N1 sui quali viene installato un sistema per la riduzione della massa di particolato devono essere sottoposti a collaudo presso il competente UMC	V
B1G121	L'installazione di convertitore catalitico di ricambio per veicoli categoria M1 e N1 riconosciuto quale sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato non richiede dichiarazione dell'officina installatrice	F
B1G122	L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli in circolazione viene controllato anche in sede di revisione tramite il fonometro	F
B1G123	La verifica relativa all'opacità dei fumi dei motori diesel viene effettuata mediante la valutazione del coefficiente di assorbimento misurato dall'opacimetro	V
B1G124	I sistemi FAP di tipo retrofit per la riduzione della massa di particolato installati sui veicoli non presentano rischi di incendio	F
B1G125	I sistemi FAP di tipo retrofit per la riduzione della massa di particolato dei veicoli richiedono la puntuale esecuzione degli interventi di manutenzione	V
B1G126	I FAP di tipo retrofit per la riduzione della massa di particolato installati sui veicoli sono soggetti alla verifica dello stato di funzionamento della centralina di controllo e dei relativi allarmi	V
B1G127	In sede di revisione periodica è prevista la verifica del corretto funzionamento delle spie di allarme della centralina di controllo del FAP installato sul veicolo	V
B1G128	In sede di revisione periodica di un veicolo munito di FAP occorre verificare che il valore di opacità dei fumi (K), sia superiore al 80% di quello relativo alla fumosità del veicolo privo del FAP	F
B1H001	I veicoli utilizzati per sostenere l'esame di guida da parte di allievi aspiranti alla patente sono muniti di doppi comandi per l'istruttore, ove previsti	V
B1H002	I veicoli utilizzati per sostenere l'esame di guida da parte di allievi aspiranti alla patente devono essere muniti di doppi comandi dell'avvisatore acustico e delle luci di posizione	F
B1H003	L'installazione o la rimozione dei doppi comandi richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1H004	I veicoli delle autoscuole e dei consorzi di autoscuole devono possedere determinate caratteristiche e determinati dispositivi	V
B1H005	I veicoli in dotazione alle autoscuole o ai centri di istruzione automobilistica devono essere muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno	V
B1H006	I veicoli in dotazione alle autoscuole o ai centri di istruzione automobilistica devono essere muniti di doppio comando almeno per la frizione, il freno e l'acceleratore	F
B1H007	I veicoli in dotazione alle autoscuole o ai centri di istruzione automobilistica devono essere muniti di doppio comando almeno per il freno di stazionamento	F
B1H008	I doppi comandi dei veicoli utilizzati dagli allievi che aspirano a conseguire la patente di guida vengono installati in corrispondenza del sedile dell'istruttore	V
B1H009	I doppi comandi su veicoli utilizzati da parte di allievi che aspirano a conseguire la patente di guida sono facoltativi e non richiedono, se installati, l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H010	Possono essere muniti di doppi comandi, ove previsti, i veicoli in locazione senza conducente utilizzati, a determinate condizioni, per sostenere l'esame di guida da parte di privatisti	V
B1H011	Le autovetture multiadattate utilizzate per le esercitazioni e per sostenere l'esame di guida da parte di disabili sono munite di doppi comandi	V
B1H012	Le autovetture multiadattate utilizzate dalle autoscuole possono essere munite di un numero variabile di adattamenti per disabili	V
B1H013	Le autovetture multiadattate utilizzate dalle autoscuole devono essere munite esclusivamente di acceleratore al volante e freno di servizio a lungo braccio azionato dagli arti superiori del disabile	F
B1H014	I rimorchi utilizzati per il conseguimento delle patenti di categoria BE devono avere una massa totale effettiva minima di 800 kg raggiungibile con l'installazione di apposita zavorra	V
B1H015	Le autovetture utilizzate per il conseguimento delle patenti di categoria BE devono avere una massa totale effettiva minima di 1500 kg raggiungibile con l'installazione di apposita zavorra	F
B1H016	Gli autoveicoli delle autoscuole e dei consorzi possono essere muniti di ogni ulteriore doppio comando rispetto a quello del freno e della frizione da usare durante le esercitazioni	V
B1H017	Su autoveicoli delle autoscuole e dei consorzi è vietata l'installazione di ogni ulteriore doppio comando o altro dispositivo aggiuntivo rispetto a quello del freno e della frizione	F

B1H018	Sono ammesse modifiche apportate alla configurazione standard del posto di guida del veicolo tramite l'installazione di adattamenti per disabili	V
B1H019	Gli adattamenti dei veicoli destinati ad essere condotti da disabili consistono, di norma, nell'installazione di dispositivi soggetti ad approvazione del CSRPAD	V
B1H020	Gli adattamenti dei veicoli destinati ad essere condotti dai disabili sono esentati dall'approvazione e dall'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H021	Gli adattamenti dei veicoli destinati ad essere condotti dai disabili non sono soggetti a particolari prescrizioni e non devono essere approvati	F
B1H022	I dispositivi per disabili (es. freno con leva a lungo braccio, acceleratore con cerchio concentrico al volante) devono essere approvati presso il CSRPAD	V
B1H023	L'approvazione dei dispositivi per disabili (es. freno con leva a lungo braccio, acceleratore con cerchio concentrico al volante) non è soggetta a particolari procedure	F
B1H024	L'approvazione dei dispositivi per disabili (es. freno con leva a lungo braccio, acceleratore con cerchio concentrico al volante) coinvolge il CSRPAD e la DGM	V
B1H025	L'approvazione dei dispositivi per disabili (es. freno con leva a lungo braccio, acceleratore con cerchio concentrico al volante) spetta al Ministero della salute	F
B1H026	Il tagliando di aggiornamento amministrativo (senza visita e prova) delle modifiche apportate al veicolo per disabili riporta il codice dell'officina accreditata che ha eseguito i lavori	V
B1H027	L'approvazione del veicolo presso il competente UMC a seguito dell'installazione di adattamenti per disabili è sempre obbligatoria	F
B1H028	Lo spostamento di alcuni comandi da una parte all'altra del volante è compreso tra i dispositivi per disabili soggetti all'aggiornamento del documento di circolazione per via amministrativa (senza visita e prova)	V
B1H029	L'inversione dei pedali acceleratore-freno è compresa tra i dispositivi per disabili soggetti all'aggiornamento del documento di circolazione per via amministrativa (senza visita e prova)	V
B1H030	Il freno con leva a lungo braccio è compreso tra i dispositivi per disabili di tipo semplice non soggetti all'approvazione presso l'UMC	F
B1H031	L'acceleratore con cerchio concentrico al volante è compreso tra i dispositivi per disabili di tipo semplice non soggetti all'approvazione presso l'UMC	F
B1H032	L'installazione di qualsiasi adattamento per disabili comporta la visita e prova (collaudo) del veicolo eseguita da un funzionario tecnico dell'UMC	F
B1H033	L'installazione degli adattamenti per disabili comporta sempre la visita e prova (collaudo) del veicolo e l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H034	L'installazione dei dispositivi per disabili sul veicolo comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1H035	L'eliminazione degli adattamenti per disabili e il ripristino dei comandi originali comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1H036	L'eliminazione degli adattamenti per disabili e il ripristino dei comandi originali richiede sempre la visita e prova del veicolo	F
B1H037	L'approvazione della modifica del veicolo per disabili avviene sulla base della dichiarazione di conformità se si tratta di dispositivo soggetto all'approvazione presso il CSRPAD	V
B1H038	L'approvazione della modifica del veicolo per disabili avviene sulla base della dichiarazione dell'intestatario del veicolo se si tratta di dispositivo soggetto all'approvazione CSRPAD	F
B1H039	L'installazione di taluni adattamenti per disabili avviene sulla base della dichiarazione di conformità se si tratta di dispositivo soggetto all'approvazione presso il CSRPAD	V
B1H040	L'installazione di taluni adattamenti per disabili avviene sulla base della dichiarazione dell'intestatario del veicolo se si tratta di dispositivo soggetto all'approvazione CSRPAD	F
B1H041	Nelle autovetture multiadattate per autoscuole ogni singolo dispositivo è facilmente smontabile o neutralizzabile in modo tale da ripristinare l'originaria disposizione dei comandi	V
B1H042	I veicoli adattati per essere guidati da disabili vengono equipaggiati con sistemi e/o dispositivi di tipo specificamente approvato	V
B1H043	Il dispositivo di assistenza al volante installato su veicoli per disabili è costituito da un'impugnatura che serve per ruotare il volante a destra e sinistra utilizzando una sola mano	V
B1H044	Il dispositivo di assistenza al volante installato su veicoli per disabili è costituito da un'impugnatura che serve per azionare il cambio utilizzando una sola mano	F
B1H045	Il dispositivo di assistenza al volante installato su veicoli per disabili può essere a forcella	V
B1H046	Il dispositivo di assistenza al volante installato su veicoli per disabili può essere a raggi infrarossi	F
B1H047	La centralina con comandi a raggi infrarossi installata su veicoli per disabili serve per azionare con la mano sinistra o la mano destra il freno di servizio	F
B1H048	La centralina con comandi a raggi infrarossi installata su veicoli per disabili serve per azionare con il piede sinistro il pedale dell'acceleratore	F

B1H049	Il dispositivo a riconoscimento vocale installato su veicoli per disabili serve per attivare i comandi di luci, indicatori di direzione, tergicristalli, avvisatore acustico, ecc. tramite comando vocale	V
B1H050	L'acceleratore manuale installato su veicoli per disabili può essere del tipo elettronico a cursore	V
B1H051	L'acceleratore manuale installato su veicoli per disabili può essere del tipo elettronico satellitare (a filo o a wireless)	V
B1H052	L'adattamento dell'acceleratore a sinistra della pedaliera installato su veicoli per disabili serve per azionare l'acceleratore tramite il piede sinistro (anziché quello destro)	V
B1H053	L'adattamento dell'acceleratore a sinistra della pedaliera installato su veicoli per disabili può essere del tipo elettronico	V
B1H054	L'adattamento del freno di servizio manuale di tipo meccanico o idraulico installato su veicoli per disabili serve per azionare il freno di stazionamento	F
B1H055	L'adattamento del freno di servizio manuale installato su veicoli per disabili può essere di tipo a leva verticale a spinta manuale in avanti	V
B1H056	L'adattamento a monoleva dell'acceleratore e del freno installato su veicoli per disabili serve per azionare l'acceleratore e il freno di servizio con il medesimo comando	V
B1H057	L'adattamento a monoleva dell'acceleratore e del freno installato su veicoli per disabili serve per azionare anche la frizione con il medesimo comando	F
B1H058	L'adattamento del selettore delle marce installato su veicoli per disabili serve per azionare la leva del cambio quando il disabile non può impugnare con la mano	V
B1H059	L'adattamento del freno di stazionamento installato su veicoli per disabili può essere realizzato tramite dispositivo attuatore che aziona la leva elettricamente	V
B1H060	L'adattamento del freno di stazionamento installato su veicoli per disabili serve per azionare contemporaneamente il freno di servizio e di soccorso	F
B1H061	L'adattamento della frizione installato su veicoli per disabili serve per azionare la leva della frizione in modo automatico, semiautomatico o manuale	V
B1H062	L'adattamento della pedaliera installato su veicoli per disabili è costituito da una pedaliera aggiuntiva che modifica la posizione dei pedali originali	V
B1H063	I veicoli adibiti all'alloggio di persone sono attrezzati con specifiche carrozzerie coibentate e particolari accessori che li rendono idonei allo scopo	V
B1H064	I veicoli adibiti all'alloggio di persone comprendono le autocaravan	V
B1H065	I veicoli adibiti all'alloggio di persone comprendono gli autoveicoli per uso abitazione classificati per trasporto specifico	F
B1H066	Le autocaravan per definizione sono destinate esclusivamente all'alloggio di persone a veicolo fermo	F
B1H067	L'allestimento dei veicoli ricreazionali (oggi denominati "autocaravan" o "caravan") è disciplinato da specifiche norme	V
B1H068	Le autocaravan sono autoveicoli che presentano determinate caratteristiche aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di persone	V
B1H069	Le norme che regolamentavano la circolazione di veicoli saltuariamente utilizzati per uso abitazione sono state esplicitamente abrogate	V
B1H070	È ammessa la circolazione di veicoli saltuariamente utilizzati per uso abitazione	F
B1H071	Alcuni veicoli possono essere attrezzati con una cellula abitativa rimovibile non utilizzata durante il trasporto	V
B1H072	In linea generale, non è consentito l'aggiornamento del documento di circolazione dei veicoli a seguito dell'installazione di dispositivi che non risulta disciplinata da specifiche disposizioni ministeriali	V
B1H073	L'aggiornamento del documento di circolazione, ove richiesto, avviene solamente mediante l'emissione di un duplicato del documento di circolazione	F
B1H074	Non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione l'installazione su autovetture e autocaravan di strutture leggere di tipo amovibile per il trasporto di biciclette	V
B1H075	L'installazione su autovetture e autocaravan di strutture leggere di tipo amovibile per il trasporto di biciclette richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H076	L'installazione delle strutture portabagagli, applicate a sbalzo anteriormente sugli autobus da noleggio è ammessa nel rispetto di specifiche direttive ministeriali	F
B1H077	L'installazione delle strutture portabiciclette, applicate a sbalzo anteriormente sugli autobus da noleggio è ammessa nel rispetto di specifiche direttive ministeriali	V
B1H078	L'installazione delle strutture portabagagli applicate nella parte posteriore degli autobus richiede la rispondenza del veicolo alle norme previste per la protezione posteriore anti-incuneamento	V
B1H079	Il costruttore della struttura portabiciclette applicata a sbalzo sugli autobus deve rilasciare idonea certificazione di idoneità all'impiego e manuale con le prescrizioni d'installazione e d'uso	V
B1H080	L'installazione di strutture amovibili per il trasporto di biciclette su autocaravan non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo	V

B1H081	È vietata l'installazione di strutture porta biciclette su autovetture utilizzando il gancio di traino	F
B1H082	L'installazione di una struttura porta biciclette su un autocaravan richiede apposita certificazione rilasciata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione	F
B1H083	L'installazione di portamoto su autocaravan successivamente all'immatricolazione richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1H084	L'installazione di tende parasole su autocaravan successivamente all'immatricolazione richiede sempre l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H085	L'installazione di tettucci apribili successivamente all'immatricolazione richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H086	La sostituzione di paraurti è consentita solamente a condizione che gli stessi siano stati previsti come opzionali in sede di omologazione e richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B1H087	La sostituzione del un paraurti anteriore delle autovetture con altro di tipo diverso è ammessa senza aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H088	È vietato installare permanentemente un serbatoio di GPL conforme alle prescrizioni tecniche del regolamento UNECE 67 destinato all'alimentazione del dispositivo di riscaldamento su autocaravan	F
B1H089	L'installazione permanente di un serbatoio di GPL destinato all'alimentazione del dispositivo di riscaldamento su autocaravan è disciplinata da specifiche norme	V
B1H090	I motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e quelli di interesse storico e collezionistico godono di specifiche deroghe e sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	V
B1H091	I veicoli d'epoca iscritti nell'elenco nazionale possono circolare su strada senza limiti purché in regola con la revisione periodica	F
B1H092	I veicoli d'epoca iscritti nell'elenco nazionale dei veicoli d'epoca possono circolare solamente se muniti di foglio di via e targa provvisoria	V
B1H093	I motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca sono veicoli iscritti in un apposito elenco presso il centro storico del DMS	V
B1H094	I motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca sono veicoli adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni per l'ammissione alla circolazione	F
B1H095	L'iscrizione nell'elenco nazionale dei veicoli d'epoca è subordinata al superamento di un'apposita visita e prova presso il competente l'UMC ai fini del rilascio di targhe e documento di circolazione	F
B1H096	I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono veicoli iscritti nell'elenco nazionale dei veicoli d'epoca	F
B1H097	I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono veicoli iscritti in appositi registri riconosciuti (ASI, Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, storico FMI)	V
B1H098	Rientrano tra i veicoli di interesse storico e collezionistico i motocicli con o senza sidecar iscritti in appositi registri storici riconosciuti	V
B1H099	Rientrano tra i veicoli di interesse storico e collezionistico i ciclomotori iscritti in appositi registri storici riconosciuti	F
B1H100	I dati relativi alla classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico possono essere annotati nelle righe descrittive del documento di circolazione	V
B1H101	I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono veicoli iscritti in appositi registri	V
B1H102	I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono veicoli iscritti nel registro speciale istituito presso il MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)	F
B1H103	I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono veicoli costruiti da almeno 20 anni	V
B1H104	I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono veicoli costruiti da almeno 30 anni	F
B1H105	I veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati dalla circolazione possono essere reimmatricolati con particolari agevolazioni, fermo restando il possesso di determinati requisiti tecnici e di anzianità	V
B1H106	I veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta non possono essere mai reimmatricolati	F
B1H107	Apposita normativa disciplina i criteri e le procedure per la riammissione in circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico	V
B1H108	Nome del registro storico e numero di iscrizione nel registro vengono annotati sul documento di circolazione del veicolo di interesse storico e collezionistico	V
B1H109	I veicoli di interesse storico e collezionistico sono soggetti a revisione annuale	F
B1H110	I veicoli di interesse storico e collezionistico sono soggetti a revisione biennale	V
B1H111	La frequenza annuale dei controlli di revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è dovuta alla loro classificazione come veicoli atipici	F

B1H112	Sul documento di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è vietata l'annotazione degli estremi del registro di iscrizione	F
B1H113	Gli autobus di interesse storico e collezionistico possono essere utilizzati ai fini di collezionismo e non di trasporto	V
B1H114	Gli autobus di interesse storico e collezionistico possono essere ammessi alla circolazione in mancanza dei titoli autorizzativi previsti per la circolazione e l'immatricolazione	V
B1H115	Gli autobus di interesse storico e collezionistico possono essere ammessi alla circolazione esclusivamente se in possesso dei titoli autorizzativi previsti per la circolazione e l'immatricolazione	F
B1H116	Gli autobus non possono essere classificati di interesse storico e collezionistico	F
B1H117	Gli autobus di interesse storico e collezionistico sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale previsto per i veicoli delle categoria M2 ed M3 con caratteristiche antinquinamento EURO 0	V
B1H118	Anche per gli autobus di interesse storico e collezionistico vige il divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale previsto per i veicoli delle categoria M2 ed M3 con caratteristiche antinquinamento EURO 0	F
B1H119	Gli autobus di interesse storico e collezionistico possono generalmente circolare col solo conducente e un accompagnatore	V
B1H120	Agli autobus di interesse storico e collezionistico è sempre consentito l'utilizzo di tutti i posti a sedere	F
B1H121	I documenti originali di circolazione dei veicoli d'interesse storico che sono soggetti a nuova immatricolazione non possono essere mai lasciati all'intestatario del veicolo	F
B1H122	I veicoli di interesse storico o collezionistico già immatricolati e circolanti devono essere adeguati alle norme previste per i veicoli da immettere in circolazione	F
B1H123	L'obbligo di installazione dello specchio retrovisore esterno è previsto anche per i veicoli di interesse storico o collezionistico già immatricolati e circolanti	V
B1H124	L'iscrizione a uno dei registri storici riconosciuti è attestata dal certificato di rilevanza storica e collezionista	V
B1H125	I registri dei veicoli di interesse storico o collezionistico riconosciuti dal CDS sono ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, e Storico FMI	V
B1H126	Le procedure per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico sono stabilite dal MIMS	V
B1H127	Le procedure per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico sono stabilite dall'ACI	F
B1H128	L'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico viene effettuato dall'ACI	F
B1H129	Gli autoveicoli possono essere muniti di impianto a gas per l'alimentazione alternativa o esclusiva	V
B1H130	I motoveicoli possono essere muniti di impianto a gas per l'alimentazione alternativa o esclusiva	V
B1H131	I motoveicoli non possono essere muniti di impianto a gas per l'alimentazione alternativa	F
B1H132	L'impianto di alimentazione a GPL o CNG può essere installato da qualunque fabbrica costruttrice di dispositivi per veicoli stradali	F
B1H133	L'impianto di alimentazione a GPL o CNG può essere installato fin dall'origine dalla casa costruttrice del veicolo come sistema di alimentazione alternativo	V
B1H134	L'approvazione dell'impianto di alimentazione a GPL o CNG successivamente all'immatricolazione compete agli UMC	V
B1H135	I veicoli adattati con un impianto di alimentazione alternativa devono essere sottoposti ad accertamento tecnico per l'aggiornamento del documento di circolazione presso gli UMC	V
B1H136	L'impianto di alimentazione alternativa che utilizza il GPL o il CNG deve essere conforme, in determinati casi, a uno specifico complessivo di trasformazione	V
B1H137	È sempre vietata la circolazione di un veicolo sul quale sia stato installato un impianto di alimentazione funzionante a GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H138	Quando viene eliminato l'impianto di alimentazione alternativa già installato e viene ripristinata l'alimentazione originaria non è obbligatorio l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B1H139	I dispositivi di un impianto di alimentazione a CNG non sono soggetti ad approvazione a condizione che siano sicuri	F
B1H140	L'installazione di un impianto di alimentazione alternativa a GPL è ammessa solamente su veicoli omologati fin dall'origine	F
B1H141	È vietata l'installazione di impianti di alimentazione funzionanti a CNG su veicoli ibridi	F
B1H142	I veicoli in circolazione muniti di impianto di alimentazione alternativa a GPL già approvato, non sono soggetti ad adeguamento alle nuove norme	V

B1H143	I sistemi di alimentazione di motori ad accensione spontanea del tipo dual-fuel sono funzionanti a gasolio - GPL	F
B1H144	I sistemi di alimentazione di motori ad accensione spontanea del tipo dual-fuel sono funzionanti a gasolio - CNG oppure a gasolio - LNG	V
B1H145	I veicoli ibridi in circolazione possono essere trasformati ad alimentazione a GPL/CNG tramite specifici sistemi di adattamento	V
B1H146	I veicoli ibridi in circolazione non possono essere trasformati ad alimentazione a GPL/CNG tramite specifici sistemi di adattamento	F
B1H147	Il veicolo deve essere sottoposto ad aggiornamento del documento di circolazione se vengono apportate modifiche ai componenti installati nel caso di veicoli alimentati a GPL o CNG già approvati	V
B1H148	Non è richiesto l'aggiornamento del documento di circolazione nel caso in cui siano apportate modifiche ai componenti dell'impianto a GPL o CNG già approvato	F
B1H149	Il sistema di alimentazione dei veicoli muniti di motore a combustione interna può essere trasformato per funzionare alternativamente con benzina o CNG	V
B1H150	Il sistema di alimentazione dei veicoli muniti di motore a combustione interna può essere trasformato per funzionare esclusivamente con CNG	V
B1H151	Il sistema di alimentazione dei veicoli muniti di motore a combustione interna non può essere trasformato per funzionare a gasolio-LNG (dual-fuel) per veicoli dotati di motori Diesel	F
B1H152	I veicoli ibridi in circolazione possono essere trasformati ad alimentazione CNG tramite specifici sistemi di adattamento omologati	V
B1H153	Non possono essere installati e approvati complessivi di trasformazione a CNG costituiti esclusivamente da componenti omologati in base alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110	F
B1H154	Il regolatore di pressione di un impianto a CNG è uno dei componenti non soggetti a omologazione	F
B1H155	Le tubazioni di un impianto a CNG sono componenti non soggetti a omologazione	F
B1H156	Le bombole per metano installate sui veicoli sono serbatoi destinati a contenere il metano compresso	V
B1H157	Le bombole per metano sono disciplinate da norme nazionali o dal regolamento UNECE n. 67/01	F
B1H158	In base alle norme nazionali le bombole di metano devono recare iscrizione del numero di identificazione e del nome del gas ("Metano - 1971")	V
B1H159	Il regolamento UNECE n. 110 prevede sei tipologie di bombole destinate all'autotrazione che differiscono per struttura e materiali di costruzione	F
B1H160	Il regolamento UNECE n. 110 prevede, tra le tipologie di bombole destinate all'autotrazione, quelle di tipo CNG-2	V
B1H161	Il regolamento UNECE n. 110 prevede, tra le tipologie di bombole destinate all'autotrazione, quelle di tipo CNG-6	F
B1H162	Le bombole di metano di tipo CNG-4 sono caratterizzate da un corpo non metallico rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina	V
B1H163	Le bombole di metano installate sui veicoli non sono soggette a controllo periodico	F
B1H164	Nei veicoli le bombole di metano conformi a norme nazionali sono identificate mediante dati incisi nell'ogiva inferiore della bombola	F
B1H165	Nei veicoli le bombole di metano omologate in conformità al regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG-4 sono identificate, di norma, tramite apposita targhetta	V
B1H166	Le bombole per metano devono essere sottoposte ai controlli periodici ogni 5 anni se rispondenti a norme nazionali	V
B1H167	Le bombole per metano di tipo CNG-4 dei veicoli categoria M1 e N1 da sottoporre a riqualificazione devono essere controllate dopo 4 anni dall'immatricolazione del veicolo e successivamente ogni 2 anni	V
B1H168	Le bombole per metano devono essere sottoposte ai controlli periodici ogni 6 anni se rispondenti a norme nazionali	F
B1H169	La riqualificazione periodica è prevista per le bombole di metano di tipo CNG-4 installate fin dall'origine sui veicoli di categoria M1 ed N1	V
B1H170	La riqualificazione periodica è il controllo previsto ogni 5 anni per le bombole di metano di tipo nazionale	F
B1H171	L'esito del controllo periodico delle bombole di metano viene attestato sempre da apposita punzonatura sull'ogiva di ogni bombola	F
B1H172	Le bombole conformi al regolamento UNECE n. 110 non possono essere utilizzate per più di 20 anni (o per un periodo inferiore se prescritto dal costruttore)	V
B1H173	Il ritiro delle bombole di metano per autotrazione non più idonee è di competenza del Ministero dell'interno	F

B1H174	Per le bombole di metano per autotrazione di tipo CNG-2 e CNG-3, tra i controlli periodici, è prevista la prova idraulica	V
B1H175	Per le bombole di metano per autotrazione di tipo CNG-4, tra i controlli periodici, è sempre prevista la prova idraulica	F
B1H176	A seguito dell'esito favorevole della revisione della bombola di metano per autotrazione di tipo CNG-4 deve essere apposta una targhetta adesiva di aggiornamento	V
B1H177	A seguito dell'esito favorevole della revisione della bombola di metano per autotrazione deve essere apposta una targhetta adesiva di aggiornamento che non riporta la data di scadenza	F
B1H178	La riqualificazione si applica anche nel caso di veicoli che risultano equipaggiati successivamente all'immatricolazione con bombole CNG di tipo nazionale	F
B1H179	Per il controllo periodico delle bombole di tipo CNG-4, installate su veicoli di categoria M1 ed N1 è possibile ricorrere a "metodologie di riqualificazione"	V
B1H180	Il ricorso al controllo periodico della riqualificazione delle bombole di metano è ammesso per tutte le bombole installate sui veicoli in circolazione	F
B1H181	La riqualificazione delle bombole per autotrazione deve essere effettuata la prima volta dopo tre anni dall'immatricolazione del veicolo	F
B1H182	Le bombole di metano per autotrazione devono essere ritirate dalla circolazione dal GFBM quando il veicolo su cui sono installate è stato coinvolto in un incendio	V
B1H183	Le bombole di metano per autotrazione devono essere ritirate dalla circolazione dal GFBM quando si hanno elementi per ritenere che la bombola sia stata danneggiata con qualsiasi mezzo	V
B1H184	Le bombole di metano per autotrazione devono essere ritirate dalla circolazione dal GFBM quando si intende sostituire quelle installate sul veicolo per aumentare la capacità della bombola	F
B1H185	Le bombole di metano per autotrazione che non hanno superato le prove di riqualificazione periodica devono essere rese inutilizzabili secondo le procedure previste dal GFBM	V
B1H186	La sostituzione delle bombole per metano (numero e/o capacità delle singole bombole, loro ubicazione, ecc.) sui veicoli comporta l'approvazione della modifica presso il competente UMC	V
B1H187	Il sistema di alimentazione dei veicoli muniti motore a combustione interna può essere trasformato per funzionare alternativamente con benzina o GPL	V
B1H188	Il sistema di alimentazione dei veicoli muniti motore a combustione interna può essere trasformato per funzionare con miscela di GPL e CNG (alimentazione "monofuel")	F
B1H189	Gli impianti di alimentazione a GPL possono essere installati esclusivamente dal costruttore fin dall'origine	F
B1H190	L'installazione degli impianti a GPL non è ammessa sui motoveicoli e sui ciclomotori in circolazione	F
B1H191	Gli impianti funzionanti a GPL installati sugli autoveicoli devono risultare conformi al regolamento ECE/ONU n. 67/01	V
B1H192	Gli impianti funzionanti a GPL installati sugli autoveicoli devono risultare conformi esclusivamente al regolamento ECE/ONU n. 110	F
B1H193	I veicoli ibridi in circolazione non possono essere trasformati ad alimentazione GPL	F
B1H194	Il regolatore di pressione e il vaporizzatore (che possono essere combinati tra loro) sono considerati componenti obbligatori della catena funzionale di componenti degli impianti a GPL	V
B1H195	Il serbatoio è considerato componente facoltativo della catena funzionale di componenti degli impianti a GPL	F
B1H196	La principale normativa di riferimento in materia di costruzione, omologazione e utilizzo dei serbatoi contenenti GPL per autotrazione è il regolamento UNECE n. 67/01	V
B1H197	I serbatoi GPL per autotrazione sono soggetti al regolamento UNECE 67/01	V
B1H198	I serbatoi per GPL conformi alle previgenti norme nazionali non erano muniti di nessun certificato di approvazione	F
B1H199	Per i serbatoi omologati secondo le norme UNECE 67/01 non vengono rilasciati "certificati singoli"	V
B1H200	L'accertamento immediato dell'omologazione dei serbatoi UNECE n. 67/01 è limitato esclusivamente alla punzonatura che deve essere impressa sui serbatoi	V
B1H201	L'aggiornamento del documento di circolazione, per sostituzione dei serbatoi GPL, non richiede visita e prova del veicolo	V
B1H202	I serbatoi di GPL devono essere sostituiti ogni 5 anni se rispondenti al regolamento UNECE 67 con riferimento alla data di collaudo (se installati successivamente all'immatricolazione)	F
B1H203	I serbatoi di GPL devono essere sostituiti ogni 10 anni se rispondenti al regolamento UNECE 67 con riferimento alla data di immatricolazione (se installati fin dall'origine)	V
B1H204	La sostituzione del serbatoio di GPL comporta l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo secondo prestabilite modalità e procedure	V

B1H205	La sostituzione del serbatoio di GPL non comporta né l'approvazione della modifica né l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo	F
B1H206	I carrelli appendice sono muniti di targa e documento di circolazione	F
B1H207	I carrelli appendice non sono dei rimorchi veri e propri ma costituiscono parte integrante del veicolo al quale sono abbinati	V
B1H208	I carrelli appendice possono essere trainati da autocarri	V
B1H209	I carrelli appendice possono essere trainati da motocarri	F
B1H210	I carrelli appendice possono essere trainati da quadricicli	F
B1H211	I carrelli appendice sono identificati mediante il numero del telaio annotato sul documento di circolazione del veicolo al quale risultano abbinati	V
B1H212	I carrelli appendice possono essere abbinati ad un solo veicolo del quale sono considerati parte integrante	V
B1H213	I carrelli appendice che hanno massa complessiva fino a 600 kg possono essere agganciati ad autoveicoli aventi massa a vuoto superiore a 800 kg	F
B1H214	I carrelli appendice che hanno massa complessiva fino a 600 kg possono essere agganciati ad autoveicoli aventi massa a vuoto superiore a 1.000 kg	V
B1H215	Gli autobus sono autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti compreso il conducente che appartengono alle categoria M2 o M3	V
B1H216	Gli autobus sono autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti compreso il conducente che appartengono alle categoria N2 o N3	F
B1H217	Gli autobus possono essere adibiti ad uso di terzi	V
B1H218	Gli autobus, a determinate condizioni, possono essere adibiti ad uso proprio	V
B1H219	L'immatricolazione degli autobus è subordinata al possesso di un titolo autorizzativo nel caso di veicoli destinati ad uso di terzi	V
B1H220	L'immatricolazione degli autobus è subordinata alla verifica delle reali necessità dell'intestatario nel caso di veicoli destinati ad uso proprio	V
B1H221	Gli scuolabus non sono considerati autobus a tutti gli effetti ma devono rispettare tutte le prescrizioni previste per i veicoli di categoria M1	F
B1H222	Gli autobus devono rispettare le prescrizioni delle norme che disciplinano le caratteristiche tecniche dei veicoli della categoria M	V
B1H223	Gli autobus devono essere muniti di specifici dispositivi quali porte di servizio, uscite di emergenza, estintori e cassetta del pronto soccorso	V
B1H224	Gli autobus non possono essere adibiti ad uso proprio	F
B1H225	In base alla tipologia di esercizio gli autobus sono soggetti ad una specifica colorazione esterna	F
B1H226	Gli autobus possono essere muniti, facoltativamente, di specifici dispositivi quali estintori e cassetta del pronto soccorso	F
B1H227	L'immatricolazione degli autobus destinati ad uso di terzi è libera e non è subordinata al possesso di specifici titoli	F
B1H228	L'immatricolazione degli autobus è subordinata esclusivamente alla verifica delle reali necessità dell'intestatario nel caso di veicoli destinati ad uso di terzi	F
B1H229	Gli autobus si classificano in base alle caratteristiche della carrozzeria e dell'allestimento interno degli spazi per passeggeri in piedi e dei sedili per passeggeri seduti	V
B1H230	La classificazione degli autobus è riconoscibile dal colore della carrozzeria	F
B1H231	La classificazione degli autobus stabilita dalle norme UE ha disapplicato quella prevista dalla previgente normativa nazionale	V
B1H232	La classificazione degli autobus stabilita dalle norme UE è alternativa a quella nazionale prevista dal Codice della strada	F
B1H233	Le vigenti norme distinguono gli autobus in base al numero di persone che vi possono prendere posto	V
B1H234	Gli autobus si distinguono esclusivamente in base alla zona di esercizio (es. extraurbano)	F
B1H235	Gli autobus della classe III sono costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri in piedi (es. navette aeroportuali)	F
B1H236	Gli autobus della classe B non sono predisposti per passeggeri in piedi	V
B1H237	Gli autobus della classe A sono predisposti per passeggeri in piedi	V
B1H238	Gli autobus della classe I prevedono spazi per passeggeri in piedi	V
B1H239	L'autobus della classe B ha un numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente)	V
B1H240	L'autobus della classe A ha un numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente)	F
B1H241	Gli autobus ad uso proprio possono essere esclusivamente della classe III o B	V
B1H242	Gli autobus ad uso proprio possono appartenere a qualsiasi classe	F
B1H243	L'autobus della classe I ha un numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente)	F
B1H244	Gli autobus della classe A e I hanno un numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente)	F
B1H245	L'autobus della classe III ha un numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente)	V

B1H246	Gli autobus della classe III sono predisposti per il trasporto di un numero di passeggeri inferiore a 8 compreso il conducente	F
B1H247	Gli autobus della classe III sono costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti	V
B1H248	Gli autobus con un numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente) possono essere costruiti per il trasporto di passeggeri seduti	V
B1H249	Gli autobus per servizio urbano, di classe I o A, devono avere colorazione arancione	F
B1H250	L'autobus della classe II ha un numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente)	F
B1H251	Gli autobus della classe I si differenziano da quelli della classe II per la possibilità di essere predisposti per l'alloggiamento di sedie a rotelle per disabili	F
B1H252	Gli autobus della classe II sono predisposti per il trasporto di passeggeri seduti e in piedi nel corridoio e in zona avente determinate caratteristiche	V
B1H253	Gli scuolabus, pur appartenendo alla categoria degli autobus, sono classificati a parte	V
B1H254	Gli scuolabus, appartenendo alla categoria degli autobus, sono classificati esclusivamente con le medesime classi previste dalla normativa UE	F
B1H255	Gli autobus devono possedere specifiche caratteristiche costruttive e devono essere dotati di particolari dispositivi che variano in base al tipo di trasporto al quale sono destinati	V
B1H256	Gli autobus devono possedere specifiche caratteristiche costruttive e devono essere dotati di particolari dispositivi che variano in base all'allestimento interno	V
B1H257	Gli autobus devono possedere specifiche caratteristiche costruttive e devono essere dotati di particolari dispositivi che variano in base al numero massimo di passeggeri	V
B1H258	Gli autobus devono possedere specifiche caratteristiche costruttive e devono essere dotati di particolari dispositivi che variano in base alle caratteristiche dei pneumatici di cui sono equipaggiati	F
B1H259	Gli autobus devono possedere specifiche caratteristiche costruttive e devono essere dotati di particolari dispositivi che variano in base alle esigenze progettuali del costruttore	F
B1H260	Gli autobus devono possedere specifiche caratteristiche costruttive e devono essere dotati di particolari dispositivi che variano in base alle caratteristiche dei tornelli installati	F
B1H261	Essendo gli autobus destinati al trasporto collettivo di persone, assumono particolare importanza le uscite utilizzate per l'uso operativo e ai fini della sicurezza	V
B1H262	Negli autobus non sono rilevanti le caratteristiche delle uscite utilizzate per l'uso operativo e ai fini della sicurezza	F
B1H263	Le uscite di servizio di un autobus sono parametrizzate in relazione ai passeggeri trasportabili	V
B1H264	Le uscite di servizio di un autobus possono essere a doppia porta per permettere l'accesso di più persone contemporaneamente	V
B1H265	Le uscite di servizio di un autobus, ai fini della sicurezza, non possono essere a doppia porta	F
B1H266	Le uscite di servizio di un autobus sono munite, negli autobus delle classi I, II e A, di un sistema che consente ai passeggeri di chiedere al conducente di fermare il veicolo	V
B1H267	Le uscite di servizio di un autobus di classe III, ad uso proprio, sono munite di un sistema che consente ai passeggeri di chiedere al conducente di fermare il veicolo	F
B1H268	Il numero delle uscite di servizio di un autobus è indipendente dal numero di passeggeri e dalla classe del veicolo	F
B1H269	Gli autobus devono essere muniti di idonei estintori in relazione al numero di posti	V
B1H270	Gli autobus oltre i 30 posti devono essere muniti di idonei dispositivi per spegnere eventuali incendi (estintori)	V
B1H271	Tutti gli autobus delle classi A e B devono essere muniti di estintori	V
B1H272	Tutti gli autobus della classe III devono essere muniti di un estintore da 5 litri a schiuma o 2 estintori da 2 kg a neve carbonica	F
B1H273	Gli autobus devono essere dotati di idonea sede per l'alloggiamento di uno o più estintori, di cui una accanto al sedile del conducente	V
B1H274	Negli autobus l'alloggiamento degli estintori non deve essere necessariamente protetto da furto o vandalismo, ma l'ubicazione deve essere chiaramente indicata mediante dispositivo luminoso verde	F
B1H275	Per gli autobus in circolazione è prevista una graduale sostituzione degli estintori a polvere con quelli a base d'acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica	V
B1H276	Gli autobus possono essere muniti di estintori a polvere fino alla conclusione del loro ciclo di vita (demolizione)	F
B1H277	Negli autobus, l'alloggiamento dell'estintore deve essere collocato vicino alla uscita di sicurezza più lontana dal conducente	F
B1H278	Gli estintori presenti sugli autobus possono essere parzialmente scarichi, purchè visibili	F
B1H279	Gli estintori presenti sugli autobus devono essere controllati dal proprietario del veicolo almeno una volta l'anno	F
B1H280	Gli estintori presenti sull'autobus non devono essere scaduti di validità	V

B1H281	Gli autobus devono essere dotati di una o più cassette di pronto soccorso alloggiare in apposite sedi	V
B1H282	Le dimensioni della cassetta di pronto soccorso di un autobus sono parametrare in relazione ai passeggeri trasportabili	V
B1H283	La cassetta di pronto soccorso presente negli autobus deve essere controllata periodicamente per verificare che non contenga farmaci scaduti di validità	V
B1H284	Il contenuto minimo di materiale sanitario contenuto della cassetta di pronto soccorso è valutato dal proprietario dell'autobus, in base alle esigenze di viaggio	F
B1H285	Le dimensioni della cassetta di pronto soccorso di un autobus dipendono dal tipo di viaggio e non sono regolamentate dalla norma	F
B1H286	La dimensione della cassetta di pronto soccorso per autobus non varia in relazione al numero di posti del veicolo	F
B1H287	L'ubicazione della cassetta di pronto soccorso presente sugli autobus deve essere chiaramente indicata	V
B1H288	Nel contenuto minimo di materiale sanitario contenuto della cassetta di pronto soccorso è previsto anche un defibrillatore portatile	F
B1H289	All'interno degli autobus sono previste specifiche iscrizioni relative a passeggeri e bagagli	V
B1H290	La suddivisione dei posti (a sedere, in piedi e disabili su sedie a rotelle) indicata nell'iscrizione collocata all'interno degli autobus può essere individuata mediante pittogramma	V
B1H291	In prossimità della porta anteriore degli autobus l'indicazione del numero di posti dei passeggeri può comprendere più combinazioni	V
B1H292	Nella zona del conducente dell'autobus, è prevista l'indicazione della massa del bagaglio che può essere stivato nel vano bagagli e/o sul tetto in presenza del numero massimo di passeggeri	V
B1H293	Sui sedili dei passeggeri dei veicoli delle categoria M2 ed M3 possono essere previste specifiche indicazioni per informare sull'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza	V
B1H294	La suddivisione dei posti (a sedere, in piedi e disabili su sedie a rotelle) indicata nell'iscrizione collocata all'interno degli autobus è individuata esclusivamente con apposite lettere	F
B1H295	Nella parte anteriore degli autobus è presente una targhetta verde che riporta esclusivamente una sola combinazione del numero di posti dei passeggeri	F
B1H296	All'interno degli autobus non sono previste specifiche iscrizioni relative a passeggeri e bagagli	F
B1H297	Nei sedili passeggeri degli autobus non è mai necessaria l'indicazione dell'utilizzo obbligatorio delle cinture di sicurezza	F
B1H298	La targhetta che individua la suddivisione dei posti relativi ai passeggeri che possono prendere posto sull'autobus riporta esclusivamente i posti a sedere e i posti in piedi	F
B1H299	L'allestimento di veicoli aventi più di otto posti a sedere oltre il sedile del conducente, con dispositivi per passeggeri disabili, è disciplinato da specifiche norme	V
B1H300	Le prescrizioni tecniche previste dalla normativa per l'allestimento degli autobus con dispositivi per passeggeri disabili riguardano la zona di accesso	V
B1H301	Le prescrizioni tecniche previste dalla normativa per l'allestimento degli autobus con dispositivi per passeggeri disabili riguardano i sedili presenti nello spazio per sedie a rotelle	V
B1H302	Le prescrizioni tecniche previste dalla normativa per l'allestimento degli autobus con dispositivi per passeggeri disabili riguardano i dispositivi di salita e discesa (es. sistema di abbassamento ed elevatore)	V
B1H303	Le prescrizioni tecniche previste dalla normativa per l'allestimento degli autobus con dispositivi per passeggeri disabili riguardano l'obliteratrice	F
B1H304	Le prescrizioni tecniche previste dalla normativa per l'allestimento degli autobus con dispositivi per passeggeri disabili riguardano le caratteristiche della porta di accesso del conducente	F
B1H305	Le prescrizioni tecniche previste dalla normativa per l'allestimento degli autobus con dispositivi per passeggeri disabili riguardano i dispositivi di areazione e condizionamento dell'aria	F
B1H306	Le prescrizioni tecniche previste per l'allestimento degli autobus con dispositivi per passeggeri disabili non riguardano la capacità di carico e dispositivi di sicurezza della piattaforma di accesso	F
B1H307	Non sono più imposti colori specifici della carrozzeria sia per gli autobus destinati al servizio pubblico di linea sia per quelli destinati agli altri servizi	V
B1H308	Sono imposti dalla vigente normativa colori specifici della carrozzeria per gli autobus destinati al servizio pubblico di linea	F
B1H309	Non sono imposti colori specifici della carrozzeria per gli autobus ad esclusione degli scuolabus	F
B1H310	Non è imposto alcun colore specifico per la carrozzeria degli scuolabus	V
B1H311	Le uscite di emergenza degli autobus vengono denominate anche di sicurezza	V
B1H312	Le porte di sicurezza degli autobus possono anche coincidere con le porte di servizio	V
B1H313	Negli autobus, le porte e le uscite di sicurezza sono identificate tramite specifiche etichette	V

B1H314	Negli autobus, le porte e le uscite di sicurezza sono identificate tramite specifiche etichette, senza obbligo di indicarne la modalità d'uso	F
B1H315	La segnalazione delle uscite di sicurezza degli autobus è posta all'esterno e all'interno della carrozzeria	V
B1H316	La segnalazione delle uscite di sicurezza degli autobus è posta esclusivamente all'interno della carrozzeria	F
B1H317	Le porte di sicurezza degli autobus non possono coincidere con le porte di servizio	F
B1H318	Le uscite di sicurezza previste per gli autobus non variano in base al numero di passeggeri	F
B1H319	Sono previste 3 uscite di sicurezza per gli autobus di classe A e B	V
B1H320	Sono previste 3 uscite di sicurezza per gli autobus fino a 22 passeggeri	V
B1H321	Sono previste 5 uscite di sicurezza per gli autobus oltre a 35 passeggeri	V
B1H322	Sono previste 3 uscite di sicurezza per gli autobus che trasportano da 23 a 35 passeggeri	F
B1H323	Negli autobus, le uscite di sicurezza possono essere realizzate mediante finestrini di emergenza	V
B1H324	Le uscite di sicurezza degli autobus possono essere realizzate mediante botole ubicate sul tetto della carrozzeria	V
B1H325	Le uscite di servizio degli autobus possono essere realizzate mediante finestrini di emergenza muniti di leve o pulsanti per l'apertura a mano	F
B1H326	Le uscite di sicurezza negli autobus non possono essere realizzate mediante finestrini	F
B1H327	Le uscite di sicurezza negli autobus sono generalmente disposti su un unico lato del veicolo	F
B1H328	I martelli rompi vetro per uscite di sicurezza finestrate degli autobus possono essere in numero minore rispetto al numero dei finestrini di emergenza	F
B1H329	Lo scuolabus è un veicolo adibito al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo e di eventuali accompagnatori	V
B1H330	Lo scuolabus è un veicolo adibito al trasporto di passeggeri esclusi gli studenti ed eventuali accompagnatori	F
B1H331	Lo scuolabus presenta un allestimento particolare per il trasporto degli studenti con sedili e spazi che possono essere di dimensioni ridotte	V
B1H332	Lo scuolabus può essere utilizzato, a determinate condizioni, anche per il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia e del nido d'infanzia	V
B1H333	Tutti gli autobus adibiti al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo possono essere dotati del segnale distintivo SCUOLABUS	V
B1H334	Lo scuolabus, fatte salve specifiche deroghe, deve possedere tutte le caratteristiche costruttive previste per gli autobus	V
B1H335	Solo gli scuolabus possono essere dotati del segnale distintivo SCUOLABUS posto sulla parte esterna della carrozzeria	F
B1H336	Lo scuolabus non deve possedere le caratteristiche costruttive previste per gli autobus ma quelle dei veicoli di categoria N2	F
B1H337	Lo scuolabus non può essere adibito e attrezzato in nessun caso per il trasporto dei bambini del nido d'infanzia	F
B1H338	Per lo scuolabus non previsti uscite di sicurezza, estintori e cassetta del pronto soccorso	F
B1I001	I dispositivi telematici (ITS di bordo) dei veicoli servono per influenzare il comportamento del conducente o per intervenire in ausilio al conducente quando è necessario sopperire alle sue incapacità temporanee	V
B1I002	I dispositivi telematici (ITS di bordo) dei veicoli servono per migliorare l'autonomia di marcia durante la circolazione su strada	F
B1I003	I dispositivi telematici (ITS di bordo) dei veicoli servono per intervenire in ausilio al conducente quando intende affrontare lunghi percorsi di guida	F
B1I004	La sicurezza stradale post crash riguarda l'informazione dell'avvenuto incidente e la sua posizione sul territorio in modo da informare tempestivamente i sistemi di soccorso	V
B1I005	La sicurezza stradale preventiva non incide sulla probabilità che si eviti l'incidente	F
B1I006	Tra i dispositivi o sistemi di sicurezza ormai ampiamente diffusi sulle autovetture di nuova concezione vi è l'ESP (Electronic Stability Program)	V
B1I007	Tra i dispositivi o sistemi di sicurezza ormai ampiamente diffusi sui veicoli di nuova concezione è presente il TCS (Traction Control System)	V
B1I008	Tra i dispositivi o sistemi di sicurezza ormai ampiamente diffusi sulle vetture di nuova concezione vi sono i FAP	F
B1I009	Tra i sistemi di sicurezza attiva nei veicoli di nuova concezione vi sono i sistemi anti-collisione	V
B1I010	Tra i sistemi di sicurezza attiva sulle autovetture di nuova concezione vi sono i sistemi per la rilevazione delle condizioni del conducente o per la correzione automatica di errori di guida	V
B1I011	Tra i sistemi di sicurezza attiva sulle autovetture di nuova concezione vi sono gli apparati Bluetooth per migliorare l'ascolto audio	F

B11012	Tra i sistemi di sicurezza attiva sulle autovetture di nuova concezione vi sono gli apparati per l'illuminazione a led del bagagliaio	F
B11013	Tra i principali sensori utilizzati nell'industria dell'auto vi sono i sensori ad infrarossi	V
B11014	Tra i sensori utilizzati nell'industria dell'auto non vi sono i sensori ad ultrasuoni	F
B11015	Tra i sensori utilizzati nell'industria dell'auto vi sono i sensori radar da attivare solamente su percorsi autostradali	F
B11016	I sensori a visione artificiale non possono essere utilizzati sui veicoli stradali	F
B11017	Il controllo della velocità dei veicoli può essere ottenuto grazie a radar a microonde o laser	V
B11018	Sistemi sensoriali basati su telecamere vengono utilizzati per aiutare il guidatore a seguire la corsia di marcia ed evitare uscite di strada	V
B11019	Sui veicoli le funzioni di ausilio alla guida possono essere utilizzate per la visione notturna	V
B11020	Sui veicoli le funzioni di ausilio alla guida non possono essere utilizzate per la copertura angolo cieco	F
B11021	Sui veicoli le funzioni automatiche di supporto alla guida comprendono il controllo del cambio di corsia	V
B11022	Sui veicoli le funzioni le automatiche di supporto alla guida comprendono la frenatura di emergenza	V
B11023	Gli ADAS sono sistemi utilizzati sui veicoli che, sfruttando in genere dispositivi Radar, LiDAR, videocamere e sensori a ultrasuoni, assistono la guida	V
B11024	Gli ADAS sono sistemi utilizzati sui veicoli che segnalano al conducente se sono accese le luci di retromarcia	F
B11025	I sistemi ADAS possono adattare la marcia del veicolo alle variazioni delle condizioni della strada e dell'ambiente esterno	V
B11026	I sistemi ADAS, in caso di emergenza, non sono in grado di intervenire in maniera autonoma per evitare una collisione	F
B11027	Gli ADAS sono sistemi utilizzati sui veicoli che assistono la guida rilevando e segnalando al conducente l'imminenza di potenziali pericoli	V
B11028	Le tecnologie del veicolo a guida autonoma e del veicolo connesso non sarebbero comunque in grado di ridurre i consumi energetici	F
B11029	Le tecnologie del veicolo a guida autonoma e del veicolo connesso sarebbero comunque in grado di ridurre le emissioni	V
B11030	Un veicolo a guida automatica è un veicolo in cui un sistema computerizzato, composto da hardware e software, sostituisce parzialmente o totalmente l'input umano	V
B11031	I sistemi di guida automatica devono essere in grado di gestire il veicolo in tutti gli eventuali scenari di guida permessi	V
B11032	I sistemi di guida automatica devono essere in grado di gestire anche le situazioni anomale che si presentano nel traffico reale	V
B11033	I sistemi di guida automatica non sono in grado di emulare (e possibilmente migliorare) il comportamento del guidatore	F
B11034	Un veicolo connesso è definito, in generale, come un veicolo che usa un insieme di tecnologie di comunicazione per scambiare informazioni direttamente con altri veicoli o con l'infrastruttura	V
B11035	Un veicolo connesso è definito, in generale, come un veicolo che usa un insieme di tecnologie di comunicazione per scambiare informazioni direttamente con altri veicoli ma non con l'infrastruttura	F
B11036	Tra le funzioni principali dei sistemi ADAS dei veicoli vi è l'Adaptive Cruise Control (ACC)	V
B11037	Tra le funzioni principali dei sistemi ADAS dei veicoli vi è l'Autonomous Emergency Brake (AEB)	V
B11038	Tra le funzioni principali dei sistemi ADAS dei veicoli vi è il Driver Alert Control	V
B11039	Tra le funzioni principali dei sistemi ADAS dei veicoli vi è il FAP (Filtro antiparticolato)	F
B11040	Tra le funzioni principali dei sistemi ADAS dei veicoli vi è il TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems)	F
B11041	I sistemi ADAS dei veicoli sono progettati per prevenire o evitare il pericolo di incidenti e migliorare la qualità di guida	V
B11042	I sistemi elettronici avanzati installati sui veicoli hanno lo scopo di aumentare la sicurezza attiva del veicolo durante la circolazione	V
B11043	I sistemi elettronici avanzati installati sui veicoli intervengono quando il conducente ha già commesso un errore di valutazione e/o di guida "correggendo" l'effetto dovuto all'errore umano	V
B11044	I sistemi elettronici avanzati installati sui veicoli assorbono l'energia cinetica dovuta all'urto del veicolo contro un ostacolo fisso	F
B11045	I sistemi elettronici avanzati installati sui veicoli sono gestiti da comandi azionati direttamente dal conducente	F
B11046	L'intervento del sistema elettronico è gestito, di norma, da una centralina a mappatura elettronica	V

B11047	La centralina a mappatura elettronica del sistema elettronico avanzato riceve i segnali da appositi sensori	V
B11048	La centralina a mappatura elettronica del sistema elettronico avanzato elabora in tempo reale l'intervento più appropriato per ristabilire la condizione di marcia corretta quando rileva che i segnali ricevuti si discostano da quelli teorici	V
B11049	I sistemi elettronici avanzati non sono obbligatori su nessuna categoria di veicolo	F
B11050	Tra i sistemi elettronici avanzati maggiormente utilizzati vi è il sistema antibloccaggio delle ruote in frenata (ABS)	V
B11051	Tra i sistemi elettronici avanzati maggiormente utilizzati vi è il sistema di avviso di deviazione di corsia (ASL)	V
B11052	Tra i sistemi elettronici avanzati maggiormente utilizzati vi è l'adaptive cruise control (ACC)	V
B11053	L'ABS (antilock braking system) è un sistema elettronico che serve a ridurre gli spazi di totali arresto e a manovrare il veicolo durante una frenata di emergenza	V
B11054	L'ABS (antilock braking system) è un sistema elettronico che evita lo slittamento delle ruote in accelerazione e controlla la trazione	F
B11055	Il TCS (traction control system) è un sistema elettronico che serve a ridurre gli spazi di totali arresto e a manovrare il veicolo durante una frenata di emergenza	F
B11056	Il TCS (traction control system) è un sistema elettronico che riconosce una frenata improvvisa e applica la pressione massima sull'impianto frenante	F
B11057	Il sistema ASR (acceleration slip regulation) è particolarmente vantaggioso quando la perdita di aderenza riguarda solamente una delle ruote motrici	V
B11058	L'ASCT (automatic stability control and traction control) è un sistema elettronico di antipattinamento delle ruote motrici in accelerazione	V
B11059	Il BAS (brake assistant system) è un sistema elettronico che controlla l'effetto ammortizzante delle sospensioni del veicolo	F
B11060	Il BAS (brake assistant system) è un sistema elettronico che riconosce una frenata improvvisa e applica la pressione massima sull'impianto frenante del veicolo	V
B11061	L'AAS (adaptive air suspension) è un sistema elettronico che controlla l'effetto ammortizzante delle sospensioni del veicolo	V
B11062	L'AAS (adaptive air suspension) è un sistema elettronico che controlla e regola l'altezza dei veicoli dal suolo	F
B11063	L'ELC (electronic level control) è un sistema elettronico che controlla gli ammortizzatori per garantire condizioni ottimali di aderenza delle ruote e comfort di marcia del veicolo	F
B11064	L'ELC (electronic level control) è un sistema che coadiuva il conducente nella manovra di parcheggio del veicolo	F
B11065	Il CDC (continuous damping control) è un sistema elettronico che controlla gli ammortizzatori per garantire condizioni ottimali di aderenza delle ruote e comfort di marcia del veicolo	V
B11066	Il CDC (continuous damping control) è un sistema elettronico che comprende i sensori di accelerazione del veicolo	V
B11067	L'APA (active park assist) è un sistema elettronico che ripartisce l'azione frenante sulle ruote del veicolo evitando il bloccaggio in frenata delle ruote più scariche (in genere, quelle posteriori)	F
B11068	L'APA (active park assist) è un sistema elettronico che comprende sensori installati sui paraurti anteriori e posteriori dei veicoli	V
B11069	L'EBD (electronic brake distribution) è un sistema elettronico del veicolo che ripartisce l'azione frenante evitando il bloccaggio delle ruote più scariche in frenata	V
B11070	L'EBD (electronic brake distribution) è un sistema elettronico di monitoraggio della pressione dei pneumatici del veicolo	F
B11071	Il TMPS o TPMS (tire pressure monitoring system) è un sistema elettronico di monitoraggio dell'usura dei pneumatici del veicolo	F
B11072	Nei veicoli il TMPS o TPMS (tire pressure monitoring system) è sempre associato al sistema ABS	F
B11073	I fari adattivi sono proiettori del veicolo muniti di sistema di regolazione che consente di orientare i fasci di luce in alto e in basso, a destra e a sinistra per mantenere la strada correttamente illuminata	V
B11074	Sono commercializzati pneumatici denominati PAX system muniti di miscela ad alta aderenza	F
B11075	I veicoli che adottano pneumatici denominati PAX system devono essere muniti di sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TMPS)	V
B2A001	La revisione dei veicoli non riguarda la verifica delle condizioni di silenziosità per la circolazione	F
B2A002	La revisione dei veicoli riguarda la verifica che il veicolo non produca emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti	V
B2A003	Il controllo tecnico dei veicoli delle categoria L, M, N, O è regolamentato esclusivamente da norme nazionali	F

B2A004	Il controllo tecnico dei veicoli delle categoria L, M, N, O deve essere svolto esclusivamente sotto la diretta sorveglianza di un ispettore	V
B2A005	Per le revisioni dei veicoli le norme nazionali e della UE non stabiliscono gli elementi minimi che devono essere sottoposti a controllo	F
B2A006	Per le revisioni dei veicoli le norme nazionali e della UE stabiliscono gli elementi che non sono considerati essenziali ai fini del controllo	V
B2A007	L'ispettore esegue la revisione dei veicoli tramite verifiche strumentali, esame visivo e verifiche documentali	V
B2A008	Per il controllo dei veicoli di interesse storico e collezionistico non sono previste deroghe	F
B2A009	La revisione dei veicoli elettrici va condotta rispettando le norme e le procedure previste per i veicoli di categoria M ed N compresi i controlli relativi alle emissioni inquinanti	F
B2A010	I veicoli muniti di motore elettrico riportano nel campo P.3 della pagina 2 del documento di circolazione la scritta ELETTRICO	V
B2A011	Nella revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico sono previste deroghe nello svolgimento delle prove che riguardano le emissioni	V
B2A012	Nella revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico non sono previste deroghe nello svolgimento delle prove che riguardano la frenatura	F
B2A013	La revisione dei veicoli ibridi va condotta rispettando le norme e le procedure previste per la revisione dei veicoli di categoria M ed N	V
B2A014	I veicoli ibridi sono muniti di motore termico e di motore elettrico	V
B2A015	Nella revisione periodica dei veicoli ibridi non va effettuato il controllo dei gas di scarico	F
B2A016	Nella revisione periodica dei veicoli ibridi non va effettuato il controllo della rumorosità del veicolo	F
B2A017	La revisione dei rimorchi di categoria O1 e O2 e dei carrelli appendice non può essere effettuata mediante l'utilizzo del banco prova freni	V
B2A018	Nella revisione dei rimorchi di categoria O1 e O2 e dei carrelli appendice le verifiche che riguardano la frenatura possono essere effettuate mediante prova su piazzale	V
B2A019	In merito all'oggetto e alla metodologia di controllo dei veicoli in sede di revisione, la norma propone una tabella dei controlli	V
B2A020	In sede di revisione la lettura del contachilometri non rientra tra gli accertamenti da effettuare	F
B2A021	In sede di revisione la norma prevede che l'allineamento delle ruote non è un elemento essenziale ai fini del controllo tecnico	V
B2A022	In sede di revisione la norma prevede che l'efficienza degli ammortizzatori è un elemento essenziale ai fini del controllo tecnico	F
B2A023	Dal 20 maggio 2018 la lettura del contachilometri assume valore probante	V
B2A024	In sede di revisione, nel caso fosse stato immesso un chilometraggio errato, lo stesso potrà essere corretto entro una settimana senza aggravio di costi	F
B2A025	Se il veicolo sottoposto a revisione presso l'UMC ha sostituito il contachilometri dopo il 30.10.2018, il proprietario deve presentare apposita dichiarazione di installazione a regola d'arte del dispositivo	V
B2A026	Se il veicolo sottoposto a revisione presso l'UMC ha sostituito il contachilometri prima del 30.10.2018 non è necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva relativa alla sostituzione	F
B2A027	Le revisioni effettuate presso i centri revisioni autorizzati prevedono l'utilizzo di una procedura informatica denominata MCTCNet2	V
B2A028	La procedura informatica MCTCNet2 consiste in un'unica fase che riguarda esclusivamente la verifica che il veicolo sia revisionabile	F
B2A029	In sede di revisione, i referti delle prove presso i centri autorizzati riguardano solo gli esiti scritti dei controlli strumentali	F
B2A030	In sede di revisione, i referti delle prove presso i centri autorizzati riguardano gli esiti scritti dei controlli strumentali e visivi	V
B2A031	I centri revisioni autorizzati devono interrompere la revisione del veicolo se risulta scaduto l'attestato ATP	V
B2A032	I centri revisioni autorizzati possono effettuare la revisione del veicolo anche qualora il sistema informatico del servizio revisioni segnali che il veicolo non è revisionabile	F
B2A033	Le vigenti procedure informatiche in uso presso i centri autorizzati prevedono che tutte le revisioni iniziate devono essere terminate entro 48 ore	F
B2A034	I centri revisioni autorizzati, in materia di inserimento dei chilometri, devono uniformarsi alle indicazioni fornite dalla DGM e non possono adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne	F
B2A035	Nelle revisioni l'identificazione del veicolo è l'operazione che deve essere svolta prima di tutti gli altri controlli tecnici	V
B2A036	L'identificazione del veicolo avviene esclusivamente tramite la targa	F

B2A037	Si può dare corso regolare alla revisione dei veicoli di categoria L, M, N, O nel caso in cui la targa sia deteriorata	F
B2A038	Non si può dare corso regolare alla revisione dei veicoli di categoria L, M, N, O nel caso in cui la targa non sia perfettamente leggibile e non abbia un rivestimento trasparente	V
B2A039	L'operazione di controllo del numero di telaio in sede di revisione comporta l'accertamento che la punzonatura non sia contraffatta	V
B2A040	In caso di dubbi circa l'autenticità della punzonatura del numero del telaio si deve sospendere l'operazione di revisione	V
B2A041	L'operazione di controllo del numero di telaio in sede di revisione non comporta l'accertamento che il numero di telaio sia riportato anche sulla targhetta del costruttore	F
B2A042	In sede di revisione occorre verificare che il numero di telaio coincida con quello originale anche se non è punzonato nella posizione prevista dal costruttore del veicolo	F
B2A043	La targhetta del costruttore dei veicoli L, M, N, O deve essere solidamente fissata in una zona accessibile	V
B2A044	La targhetta del costruttore dei veicoli di interesse storico e collezionistico può essere riprodotta a cura del proprietario del veicolo	F
B2A045	Durante le prove di revisione è sufficiente che sia presente solamente la targa posteriore degli autoveicoli	F
B2A046	Il controllo della targa dei motocicli e dei ciclomotori richiede particolare attenzione in quanto spesso l'alloggiamento della targa subisce modifiche	V
B2A047	Il contrassegno per ciclomotori è previsto dal 12.2.2012	F
B2A048	In sede di revisione il controllo visivo del numero di telaio dei veicoli riguarda la punzonatura	V
B2A049	La targhetta del costruttore dei veicoli non è mai apposta nel vano motore dei veicoli delle categorie M, N	F
B2A050	In sede di revisione il controllo visivo del numero di telaio dei veicoli L non va effettuato	F
B2A051	La targhetta del costruttore nei veicoli di categoria L di norma viene apposta sulla struttura tubolare del veicolo	V
B2A052	In sede di revisione il controllo dei dispositivi di frenatura dei veicoli L, M, N, O comporta sempre la verifica dello sforzo sui comandi	F
B2A053	In sede di revisione il controllo dei dispositivi di frenatura dei veicoli L, M, N, O comporta sempre la verifica dello stato meccanico	V
B2A054	In sede di revisione la verifica dei dispositivi di frenatura viene effettuata esclusivamente attraverso prove strumentali	F
B2A055	In sede di revisione la procedura di prova dei dispositivi di frenatura e i valori limite durante le prove sono fissati da norme nazionali e della UE	V
B2A056	In sede di revisione le prove sui dispositivi di frenatura eseguite presso centri di revisioni autorizzati non comportano compilazione e conservazione del referto	F
B2A057	In sede di revisione le verifiche relative all'impianto di frenatura non richiedono una preventiva impostazione dell'attrezzatura	F
B2A058	In sede di revisione le verifiche sull'impianto di frenatura di rimorchi fino a 3,5 t e dei carrelli appendice prevedono deroghe e modalità operative particolari	V
B2A059	Le verifiche sui dispositivi di frenatura mediante banco prova freni non sono influenzate da pneumatici (usurati) aventi lo spessore minimo inferiore a quello prescritto	F
B2A060	Le verifiche sui dispositivi di frenatura mediante banco prova freni sono influenzate da cattiva ripartizione in senso trasversale del carico presente sul veicolo tra le ruote di uno stesso asse	V
B2A061	Le prove condotte su autoveicoli e rimorchi tramite banco prova freni non vanno effettuate a veicolo in moto se munito di dispositivo servofreno	F
B2A062	Le prove su autoveicoli e rimorchi tramite banco prova freni devono essere effettuate a motore in moto se il veicolo è munito di servofreno	V
B2A063	Le prove condotte su ciclomotori e motoveicoli tramite banco prova freni non vanno effettuate se i pneumatici sono bagnati	F
B2A064	Le prove condotte su ciclomotori e motoveicoli su banco prova freni vanno effettuate allineando e centrando la ruota anteriore e posteriore rispetto al banco prova	V
B2A065	Le prove condotte sui dispositivi di frenatura dei rimorchi fino a 3,5 t e carrelli appendice, di norma, sono svolte su banco prova freni	F
B2A066	La prova statica di tenuta del freno di stazionamento è una prova condotta sui dispositivi di frenatura dei rimorchi fino a 3,5 t e dei carrelli appendice	V
B2A067	Le prove dei dispositivi di frenatura dei carrelli appendice in sede di revisione possono essere condotte solo a veicolo scarico	F
B2A068	Il freno di servizio degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico con data di costruzione antecedente al 1960 può essere verificato mediante valutazione del valore della decelerazione media	V

B2A069	Il freno di stazionamento degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico con data di costruzione antecedente 1.1.1960 non può essere verificato con prova statica	F
B2A070	In sede di revisione presso i centri autorizzati durante la prova di frenatura vengono acquisiti numero targa e immagine del veicolo	V
B2A071	In sede di revisione veicoli il controllo dello stato meccanico dei dispositivi di frenatura avviene prevalentemente con controllo strumentale	F
B2A072	Il controllo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura dei veicoli M, N fino a 3,5 t riguarda, tra gli altri, il correttore automatico di frenatura in funzione del carico	V
B2A073	Il controllo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura dei veicoli M, N fino a 3,5 t non comprende verifiche all'interno della cabina di guida	F
B2A074	Il controllo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura dei carrelli appendice comprende la verifica dei cavi dei freni e della relativa tiranteria	V
B2A075	Il controllo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura dei veicoli categoria L viene effettuato prevalentemente attraverso controlli strumentali	F
B2A076	Apposita tabella della normativa riporta il metodo previsto per effettuare i singoli controlli sullo stato meccanico dell'impianto di frenatura dei veicoli in sede di revisione	V
B2A077	Il controllo visivo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura dei veicoli M, N fino a 3,5 t riguarda di norma veicoli muniti di impianto di servizio di tipo pneumatico	F
B2A078	Il controllo visivo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura dei veicoli M, N fino a 3,5 t avviene esclusivamente tramite osservazione diretta nel vano motore	F
B2A079	Il controllo visivo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura dei veicoli M, N fino a 3,5 t avviene tramite osservazione nella zona inferiore della scocca	V
B2A080	Il controllo visivo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura dei veicoli di categoria L riguarda di norma veicoli muniti di impianto di servizio di tipo meccanico o pneumatico ad aria compressa	F
B2A081	Il controllo visivo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura di ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote viene effettuato anche nella cabina di guida	V
B2A082	Il controllo visivo dello stato meccanico dell'impianto di frenatura di ciclomotori a 2 ruote e motocicli avviene tramite osservazione diretta dell'impianto nella parte esterna del veicolo	V
B2A083	L'installazione dei sistemi dischi freno per veicoli delle categoria L3 e M1 non prevede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2A084	Lo squilibrio di frenatura nelle revisioni dei veicoli deve essere uguale o superiore a quello fissato dalla normativa	F
B2A085	Lo squilibrio di frenatura si rileva anche guidando, in quanto azionando i freni, il veicolo tende a spostarsi dalla traiettoria rettilinea	V
B2A086	Nelle revisioni dei veicoli il metodo previsto per la verifica dello squilibrio di frenatura è riportato in apposita tabella della normativa	V
B2A087	La prova di squilibrio di frenatura dei veicoli M, N è superata se lo squilibrio del freno di servizio e di soccorso tra ruote di uno stesso asse è inferiore a quello fissato dalla normativa	V
B2A088	La prova di squilibrio di frenatura dei veicoli M, N, O è superata se il freno di stazionamento è funzionante indipendentemente dai valori rilevati	F
B2A089	La prova di squilibrio di frenatura dei veicoli categoria O fino a 3,5 t e dei carrelli appendice non può essere effettuata tramite banco prova freni	V
B2A090	La prova di squilibrio di frenatura dei veicoli categoria O fino a 3,5 t e dei carrelli appendice si effettua con una prova statica	F
B2A091	In sede di revisione, la prova di squilibrio di frenatura dei veicoli categoria L a due ruote è obbligatoria	F
B2A092	In sede di revisione, la fluttuazione dello sforzo di frenatura del freno di servizio, rilevata dal banco prova freni, evidenzia l'eventuale ovalizzazione dei tamburi o la deformazione dei dischi	V
B2A093	Nelle revisioni dei veicoli la norma non fissa limiti alla fluttuazione dello sforzo di frenatura del freno di servizio	V
B2A094	La normativa prevede che l'efficienza frenante di un veicolo in sede di revisione sia verificata mediante la valutazione del tasso di frenatura	V
B2A095	In sede di revisione, il valore del tasso di frenatura non può essere rilevato tramite il banco prova freni	F
B2A096	In sede di revisione, i valori minimi di efficienza frenante sono gli stessi per tutte le categoria (L, M, N, O) dei veicoli	F
B2A097	In sede di revisione, i valori minimi di efficienza frenante possono variare in relazione alla data di omologazione del veicolo	V
B2A098	In sede di revisione, il controllo dell'efficienza frenante dei veicoli categoria categoria M1 deve essere eseguito con il veicolo a pieno carico	F

B2A099	Per controllare correttamente l'efficienza del freno di soccorso in sede di revisione è necessario rilevare come è realizzato l'impianto di soccorso	V
B2A100	Il collegamento dell'impianto frenante dei veicoli categoria M, N fino a 3,5 t (a X, T, ecc.) non può mai essere rilevato visivamente	F
B2A101	I veicoli della categoria O fino a 3,5 t e i carrelli appendice possono essere muniti di freni ad inerzia	V
B2A102	Nelle revisioni i valori minimi di efficienza frenante sono gli stessi per tutti i veicoli di categoria L	F
B2A103	Il controllo dell'efficienza frenante dei veicoli di categoria L a tre o quattro ruote non può essere effettuato con il decelerografo, salvo deroghe	V
B2A104	Nelle prove di frenatura lo sforzo che il conducente deve esercitare sul comando del dispositivo frenante può superare quello limite fissato dalla vigente normativa (ove previsto)	F
B2A105	Il valore dello sforzo massimo applicabile sul comando del dispositivo di frenatura varia in relazione alla categoria d'appartenenza del veicolo (M, N, O)	V
B2A106	Il valore dello sforzo massimo applicabile sul comando del dispositivo di frenatura di ciclomotori e motoveicoli è il medesimo per tutte le categorie internazionali	F
B2A107	In sede di revisione, durante la verifica con il banco prova freni dei veicoli M, N fino a 3,5 t, dotati di servofreno, il motore deve essere in funzione	V
B2A108	In sede di revisione, durante la verifica con il banco prova freni dei veicoli M, N fino a 3,5 t, devono essere utilizzati i rilevatori di sforzo sui comandi nei casi previsti dalla normativa	V
B2A109	In sede di revisione, nella verifica con il banco prova freni dei veicoli M, N fino a 3,5 t, è irrilevante individuare il tipo di freno di soccorso di cui è dotato il veicolo	F
B2A110	Nelle revisioni le verifiche con il banco prova freni dei veicoli M, N fino a 3,5 t, possono essere eseguite anche su un solo asse	F
B2A111	I risultati delle prove con il banco prova freni dei veicoli categoria L dipendono dalle condizioni dei pneumatici (stato d'uso, pressione di gonfiaggio, ecc.)	V
B2A112	I risultati delle prove con il banco prova freni dei veicoli categoria L sono influenzati dalla pressione dell'aria contenuta nei serbatoi dell'impianto di frenatura	F
B2A113	Nelle revisioni di autoveicoli le verifiche con il banco prova freni a piastre vanno eseguite con una velocità di prova di 10 km/h	V
B2A114	Il sistema di sterzo del veicolo (volante, scatola dello sterzo, rinvii e articolazioni) deve essere sottoposto a specifico controllo in sede di revisione	V
B2A115	In sede di revisione veicoli il controllo del sistema di sterzo viene effettuato tramite esame visivo e azione diretta sui dispositivi di sterzo e non attraverso apposita strumentazione	F
B2A116	In sede di revisione dei veicoli il banco prova giochi consente di evidenziare giochi e/o anomalie di giunti, ancoraggi e articolazioni del sistema di sterzo	V
B2A117	In sede di revisione veicoli, per le prove strumentali eseguite presso centri revisioni autorizzati, non sono obbligatori la compilazione e la conservazione del referto	F
B2A118	In sede di revisione, le verifiche relative al sistema di sterzo devono essere effettuate mediante controlli visivi e apposita attrezzatura banco giochi	V
B2A119	In sede di revisione veicoli, un corretto utilizzo del banco prova giochi richiede la verifica della corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici	V
B2A120	In sede di revisione veicoli, un corretto utilizzo del banco prova giochi richiede che non venga premuto e bloccato il pedale del freno di servizio	F
B2A121	Nei veicoli, il sistema di sterzata non può essere verificato attraverso l'azione diretta sul volante	F
B2A122	L'integrità degli elementi para polvere in gomma è necessaria per preservare i dispositivi meccanici dei veicoli dall'azione di polvere, fango e acqua	V
B2A123	In sede di revisione il controllo dello stato meccanico dell'impianto di sterzo dei veicoli delle categoria M, N fino a 3,5 t prevede anche l'azionamento degli organi dello sterzo	V
B2A124	In sede di revisione il controllo dello stato meccanico dell'impianto di sterzo dei veicoli delle categoria M, N inferiori o uguali a 3,5 t non verte su volante e colonna dello sterzo	F
B2A125	In sede di revisione il controllo dello stato meccanico dell'impianto di sterzo dei veicoli di categoria L verte sullo stato degli organi dello sterzo	V
B2A126	In sede di revisione il controllo dello stato meccanico dell'impianto di sterzo dei veicoli di categoria L non riguarda lo stato del manubrio	F
B2A127	Autovetture e autocarri derivati dalle autovetture sono muniti sempre di un sistema di sterzo del tipo a vite senza fine e settore dentato	F
B2A128	In sede di revisione, per valutare eventuali giochi della scatola e delle articolazioni dello sterzo è necessario effettuare importanti rotazioni del volante in senso orario e antiorario con movimento delle ruote	F
B2A129	Nelle revisioni di veicoli a 2 o 3 ruote muniti di manubrio (a barra trasversale) si deve verificare con particolare cura l'integrità dell'impugnatura	V

B2A130	Nelle revisioni di veicoli a 2 o 3 ruote muniti di manubrio (a barra trasversale) si deve verificare con particolare cura il corretto fissaggio del sistema di sterzo	V
B2A131	Nei veicoli a 2 o 3 ruote muniti di manubrio, si può sostituire il manubrio con altro più largo o più alto	F
B2A132	Nei veicoli a 2 o 3 ruote muniti di manubrio, si possono sostituire le forcelle anteriori con altre più lunghe	F
B2A133	Nelle revisioni il controllo dello sterzo con banco prova giochi richiede particolari prescrizioni sulle condizioni ambientali	F
B2A134	Nelle revisioni il controllo dello sterzo con banco prova giochi richiede l'applicazione del premi pedale del freno	V
B2A135	Nelle revisioni il controllo dello sterzo con banco prova giochi è un controllo a vista	V
B2A136	Nelle revisioni il controllo del lavavetro non è previsto nei veicoli di categoria M	F
B2A137	Le verifiche relative alla visibilità vengono effettuate mediante controlli visivi	V
B2A138	Nelle revisioni il controllo dei veicoli delle categoria L, M, N non prevede la verifica dei campi di visibilità	F
B2A139	Le caratteristiche dei campi di visibilità dei veicoli possono essere modificate rispetto a quelle originariamente previste in sede d'approvazione od omologazione del veicolo	F
B2A140	Sui parabrezza e sui vetri laterali dei veicoli, non possono essere attaccati autoadesivi che incidano sulla visibilità	V
B2A141	Il controllo del campo di visibilità viene effettuato tramite esame strumentale dal sedile del conducente	F
B2A142	L'esame visivo dei campi di visibilità dei veicoli categoria L, M, N riguarda la zona anteriore e laterale della cabina di guida	V
B2A143	I vetri installati sul veicolo possono presentare lesioni, purché inferiori a 2 cm	F
B2A144	Il distaccamento degli strati di vetro del parabrezza del veicolo con conseguente formazione di bollicine diffuse non rappresenta un difetto da rilevare in sede di revisione	F
B2A145	È espressamente consentita, a determinate condizioni, l'applicazione di pellicole autoadesive omologate sui vetri del veicolo ad eccezione del parabrezza e dei vetri laterali anteriori	V
B2A146	L'esame visivo dei vetri dei veicoli riguarda tutti i vetri di veicoli categoria M, N muniti di cabina di guida	V
B2A147	In sede di revisione non è obbligatorio il controllo dei vetri dei veicoli di categoria L	F
B2A148	In sede di revisione lo specchio rotto dei retrovisori rappresenta un'anomalia, ma non lo è la presenza di macchie o righe	F
B2A149	È previsto un numero minimo di retrovisori nei veicoli in relazione alla categoria del veicolo	V
B2A150	Per alcune categorie di veicoli è previsto l'adeguamento dei dispositivi retrovisori	V
B2A151	Tutti i motocicli hanno l'obbligo di essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno a sinistra	V
B2A152	I ciclomotori non hanno l'obbligo del dispositivo retrovisore esterno a sinistra se immatricolati prima del 1980	F
B2A153	Tutti gli autoveicoli cat M, N fino a 3,5 t devono essere dotati di un retrovisore destro	F
B2A154	Tutti gli autoveicoli cat M, N fino a 3,5 t devono essere dotati di un retrovisore sinistro	V
B2A155	I ciclomotori non hanno l'obbligo del dispositivo retrovisore sinistro	F
B2A156	Per i veicoli di categoria L può essere previsto il retrovisore destro in base alla data di omologazione	V
B2A157	Non è previsto il controllo del dispositivo tergicristallo in sede di revisione	F
B2A158	In sede di revisione bisogna accertare che la spazzola del dispositivo tergicristallo sia funzionante quando viene azionato il comando	V
B2A159	Il controllo del dispositivo lavavetro non è previsto in sede di revisione	F
B2A160	Il controllo del dispositivo lavavetro in sede di revisione viene eseguito accertando il corretto funzionamento degli ugelli	V
B2A161	In sede di revisione devono essere controllati tutti i dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione	V
B2A162	In sede di revisione deve essere controllata l'efficienza dei dispositivi catarifrangenti	V
B2A163	In sede di revisione veicoli il controllo dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione viene effettuato attraverso controlli visivi e di azionamento, e non attraverso controlli strumentali	F
B2A164	In sede di revisione veicoli il controllo dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti viene effettuato attraverso il provafari	V
B2A165	In sede di revisione veicoli la procedura di prova dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione è fissata solo da norme nazionali e non anche dell'UE	F
B2A166	In sede di revisione veicoli i valori limite per la verifica dei proiettori sono fissati da norme nazionali e dell'UE	V
B2A167	In sede di revisione veicoli le verifiche dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione non richiedono una preventiva impostazione dell'attrezzatura	F

B2A168	In sede di revisione veicoli le verifiche dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione prevedono controlli visivi	V
B2A169	In sede di revisione l'orientamento dei proiettori abbaglianti viene verificato solo tramite esame visivo	F
B2A170	Le verifiche relative all'illuminamento dei proiettori anabbaglianti devono essere effettuate con il provafari inclinato di 45° rispetto all'asse longitudinale del veicolo	F
B2A171	Nei veicoli i dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione simmetrici (collocati a destra e sinistra) possono essere di tipo diverso	F
B2A172	In sede di revisione veicoli il controllo dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione verte su presenza, posizione, integrità, ancoraggio e funzionamento	V
B2A173	L'allineamento dei fendinebbia e dei retronebbia non obbligatori non è considerato essenziale ai fini del controllo in sede di revisione	V
B2A174	In sede di revisione veicoli le verifiche dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione riguardano i proiettori abbaglianti e anabbaglianti e non alle luci di posizione	F
B2A175	In sede di revisione veicoli le verifiche dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione riguardano gli indicatori di direzione e di emergenza	V
B2A176	In sede di revisione veicoli la verifica dell'efficienza e della regolazione dei proiettori abbaglianti e anabbaglianti va effettuata esclusivamente con esame visivo e di funzionamento	F
B2A177	In sede di revisione veicoli va verificato che il proiettore anabbagliante abbia l'illuminamento compreso entro valori prescritti	V
B2A178	Nei veicoli le luci di marcia diurna possono essere installate successivamente all'immatricolazione	V
B2A179	Quando le luci di marcia diurna vengono installate successivamente all'immatricolazione del veicolo occorre l'aggiornamento del documento di circolazione se le luci sono raggruppate con altri dispositivi	F
B2A180	I sistemi per regolare l'inclinazione dei fari nei veicoli potrebbero non essere presenti	V
B2A181	In sede di revisione veicoli non deve essere verificato il rispetto del requisito del colore delle luci di posizione	F
B2A182	In sede di revisione veicoli va verificata la frequenza di lampeggiamento degli indicatori di direzione attraverso apposita strumentazione	F
B2A183	In sede di revisione veicoli va verificato l'allineamento dei fendinebbia	V
B2A184	La verifica delle luci della targa non è un controllo obbligatorio in sede di revisione veicoli	F
B2A185	In sede di revisione veicoli non vanno controllati fari e catarifrangenti non obbligatori	F
B2A186	In sede di revisione il controllo visivo dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva dei veicoli categoria M, N, O fino a 3,5 t riguarda solo i dispositivi obbligatori	F
B2A187	I veicoli lunghi sono muniti di luci di posizione e catadiottri laterali	V
B2A188	In sede di revisione il controllo visivo dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva dei veicoli categoria L riguarda anche i dispositivi facoltativi	V
B2A189	In sede di revisione veicoli è previsto il controllo del circuito elettrico attraverso apposite prove strumentali	F
B2A190	In sede di revisione è previsto il controllo dei collegamenti elettrici tra veicolo trainante e rimorchio, compreso l'eventuale carrello appendice	V
B2A191	In sede di revisione di veicoli categoria M1, L il controllo dei collegamenti elettrici riguarda l'isolamento di cavi e fili	V
B2A192	In sede di revisione dei veicoli categoria M, N la prova con il provafari va effettuata a veicolo carico	F
B2A193	In sede di revisione veicoli categoria M, N la prova con il prova fari va effettuata dopo aver registrato le sospensioni se sono di tipo idraulico	F
B2A194	In sede di revisione di veicoli categoria M, N la prova con il prova fari va effettuata verificando l'illuminamento sempre a 3 metri di distanza	F
B2A195	La distanza alla quale sistemare il provafari deve essere quella indicata nel manuale delle istruzioni dello strumento	V
B2A196	In sede di revisione veicoli categoria M, N presso i centri revisioni autorizzati il referto prova fari deve essere conforme a quello previsto dalla normativa di riferimento	V
B2A197	Nei veicoli categoria M, N i proiettori anabbaglianti approvati in conformità alla direttiva 89/517/CEE devono avere una illuminazione anabbagliante compresa tra 20.000 e 90.000 lux	F
B2A198	Nei veicoli categoria M, N tutti i proiettori abbaglianti devono avere una illuminazione abbagliante compresa tra 20.000 e 250.000 lux	F
B2A199	Quando si effettua la prova fari con l'apposito strumento provafari, la pressione di gonfiaggio dei pneumatici del veicolo è ininfluenza ai fini delle prove	F
B2A200	Il controllo dei veicoli categoria L con il provafari va effettuato a veicolo scarico	V
B2A201	La distanza alla quale sistemare il provafari è sempre pari a 1,5 m (metri)	F

B2A202	L'illuminazione abbagliante dei fari abbaglianti dei ciclomotori deve risultare maggiore di 5.000 lux	V
B2A203	L'illuminazione dei fari abbaglianti dei motocicli e tricicli deve essere compresa tra 20.000 e 150.000 lux	V
B2A204	Assi, sospensioni, ruote e pneumatici devono essere sottoposti ad un accurato controllo in sede di revisione del veicolo	V
B2A205	In sede di revisione dei veicoli il controllo di ruote e pneumatici è facoltativo	F
B2A206	In sede di revisione veicoli il controllo di assi e sospensioni avviene tramite controlli visivi e strumentali	V
B2A207	In sede di revisione veicoli il controllo di assi e sospensioni avviene tramite banco prova giochi	V
B2A208	In sede di revisione veicoli il controllo dei pneumatici avviene tramite misurazione dello spessore del battistrada mediante una moneta	F
B2A209	In sede di revisione veicoli il controllo di assi e sospensioni avviene tramite il ponte sollevatore o la fossa di ispezione	V
B2A210	In sede di revisione veicoli, quando si utilizza il banco prova giochi è necessario verificare che i pneumatici siano dello stesso tipo di quelli riportati sul documento di circolazione	V
B2A211	Per eseguire correttamente il controllo di assi e sospensioni con il banco prova giochi è necessario tenere il veicolo in moto e in accelerazione	F
B2A212	L'efficienza degli ammortizzatori può essere verificata tramite utilizzo di apposite piastre che imprinono un moto sussultorio alla sospensione	V
B2A213	In sede di revisione veicoli nel controllo visivo degli assi sono ammesse lesioni o saldature di assali o ponti delle sospensioni rigide, purché moderatamente estese	F
B2A214	In sede di revisione veicoli nel controllo visivo degli assi non vanno rilevati eventuali giochi degli ancoraggi delle aste di reazione degli assali	F
B2A215	Il controllo degli assi dei veicoli verte sui cuscinetti delle ruote	V
B2A216	In sede di revisione veicoli, il controllo di assi e sospensioni viene effettuato tramite il ponte sollevatore o la fossa di ispezione e il banco prova giochi	V
B2A217	In sede di revisione il controllo di assi e sospensioni dei veicoli verte sull'osservazione di eventuali giochi o usura dei perni e delle boccole	V
B2A218	Perdite d'olio degli elementi delle sospensioni idropneumatiche non rappresentano carenze ai fini delle revisioni dei veicoli	F
B2A219	In sede di revisione veicoli un distacco dell'ancoraggio della barra di torsione dalla carrozzeria non rappresenta una carenza se inferiore a 2 cm	F
B2A220	Il controllo degli assi di ciclomotori e motoveicoli in sede di revisione non prevede l'ausilio del ponte sollevatore o della fossa di ispezione	F
B2A221	Il controllo degli assi di ciclomotori e motoveicoli in sede di revisione comprende la verifica dell'allineamento delle forcelle della sospensione anteriore	V
B2A222	Il controllo delle ruote e dei pneumatici viene effettuato prevalentemente con controlli visivi senza l'utilizzo del ponte sollevatore o della fossa di ispezione	F
B2A223	In linea generale, i cerchi delle ruote (cd cerchioni) che contengono i pneumatici possono fuoriuscire dalla carrozzeria	F
B2A224	In linea generale, possono essere applicate bandelle copriruota non previste in sede di omologazione del veicolo	F
B2A225	Nei veicoli l'applicazione di distanziali tra il cerchio e il mozzo atti ad aumentare la carreggiata del veicolo ha effetti pericolosi sulle sollecitazioni di sospensioni, assi e organi di sterzo	V
B2A226	La carreggiata di un veicolo si può rilevare, di norma, dal libretto di uso e manutenzione	V
B2A227	Un'usura anomala del battistrada dei pneumatici può essere causata da una pressione di gonfiaggio troppo bassa, ma non da una pressione di gonfiaggio troppo alta	F
B2A228	Nei veicoli un cattivo stato di manutenzione degli ammortizzatori può causare una usura anomala del battistrada dei pneumatici	V
B2A229	In sede di revisione la presenza di tagli diffusi sui pneumatici di veicoli utilizzati fuori strada e nei cantieri non rappresenta anomalie	F
B2A230	L'usura del fianco del pneumatico può essere dovuta a sfregamento tra un pneumatico e l'altro quando sono accoppiati	V
B2A231	In sede di revisione bisogna accertare che i pneumatici possiedano le caratteristiche dimensionali, di carico e di velocità indicate sul documento di circolazione	V
B2A232	La profondità minima del battistrada prevista dalle vigenti disposizioni è pari a 2,6 mm per autoveicoli e rimorchi	F
B2A233	L'installazione di un sistema ruota su veicoli di categoria M1, M1G che non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione, prevede che a bordo ci siano dichiarazione dell'installatore e certificato di conformità del sistema	V

B2A234	L'installazione di un sistema ruota su veicoli di categoria categoria M1, M1G non richiede mai l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2A235	Per i motoveicoli la profondità minima del battistrada dei pneumatici, prevista dalle vigenti disposizioni, è pari a 1 mm	V
B2A236	Per i ciclomotori la profondità minima del battistrada dei pneumatici, prevista dalle vigenti disposizioni, è pari a 1 mm	F
B2A237	I pneumatici dei veicoli di categoria L devono possedere le caratteristiche dimensionali, di carico e di velocità indicate sul documento di circolazione o previste dalle vigenti norme	V
B2A238	Il tipo di pneumatico può non comparire sul certificato di circolazione dei ciclomotori	V
B2A239	Il controllo delle ruote e dei pneumatici dei veicoli verte su mozzo della ruota, ruote, pneumatici	V
B2A240	Sul medesimo asse di un veicolo i pneumatici possono essere di tipo diverso	F
B2A241	I pneumatici di un veicolo possono avere caratteristiche dimensionali diverse rispetto a quelli indicati sul documento di circolazione	F
B2A242	In sede di revisione il controllo dei pneumatici riguarda le caratteristiche dimensionali, di carico e di velocità	V
B2A243	Nei veicoli il controllo dei pneumatici riguarda anche la verifica di presenza di usura per sfregamento	V
B2A244	Il controllo dello stato meccanico delle sospensioni viene effettuato avvalendosi del ponte sollevatore o della fossa di ispezione e del banco prova giochi	V
B2A245	In sede di revisione veicoli l'efficienza degli ammortizzatori è considerata verifica essenziale ai fini del controllo	F
B2A246	Il controllo delle sospensioni nelle revisioni veicoli comprende la verifica del serraggio dei bulloni se riscontrabile a vista	V
B2A247	Gli organi di sospensione dei veicoli possono subire modifiche senza che sia necessaria specifica autorizzazione del costruttore del veicolo	F
B2A248	In sede di revisione veicoli il controllo delle sospensioni comprende la verifica degli attacchi delle sospensioni	V
B2A249	Gli elementi elastici e gli ammortizzatori delle sospensioni subiscono un deterioramento precoce se soggetti a urti di particolare entità dovuti a buche	V
B2A250	Un veicolo che viaggia sempre scarico provoca deterioramento precoce degli elementi elastici e degli ammortizzatori delle sospensioni	F
B2A251	Quando gli elementi elastici delle sospensioni perdono le loro proprietà elastiche, il veicolo tende ad alzarsi vistosamente in corrispondenza dell'elemento scarico	F
B2A252	Le foglie delle balestre delle sospensioni dei veicoli possono rompersi	V
B2A253	Gli ammortizzatori delle sospensioni dei veicoli sono efficienti quando non smorzano le oscillazioni della molla	F
B2A254	Gli ammortizzatori delle sospensioni dei veicoli non sono efficienti quando presentano rilevanti squilibri di efficienza su uno stesso asse	V
B2A255	Gli ammortizzatori sono efficienti anche se presentano perdite di olio	F
B2A256	In sede di revisione dei veicoli, di norma, l'esame visivo delle sospensioni si effettua contestualmente al controllo degli assi	V
B2A257	In sede di revisione veicoli le verifiche con il banco prova giochi richiedono il rispetto di una serie di prescrizioni sulle condizioni ambientali	F
B2A258	In sede di revisione veicoli le verifiche con il banco prova giochi vanno effettuate applicando preliminarmente il premi pedale del freno	V
B2A259	Per trasmettere le sollecitazioni impresse dalle piastre del prova giochi direttamente alle sospensioni ed eseguire le prescritte verifiche in sede di revisione è necessario che le ruote siano libere di ruotare	F
B2A260	Le sollecitazioni dovute alle piastre prova giochi possono causare danni al veicolo in quanto il limite di aderenza delle ruote sulle piastre può essere superiore a quello stradale	F
B2A261	Il controllo delle sospensioni viene eseguito, di norma, contestualmente al controllo dell'apparato di sterzata ed al controllo del telaio o della struttura portante	V
B2A262	Un esperto collaudatore rileva il cattivo funzionamento degli ammortizzatori anche osservando il moto oscillatorio del veicolo che s'innesci quando oltrepassa un improvviso dislivello del suolo	V
B2A263	Nelle verifiche con il banco prova giochi, l'azionamento della piastra con movimenti a scatti rapidi e breve corsa non permette di rilevare giochi di tipo meccanico	F
B2A264	Nelle verifiche con il banco prova giochi, le valutazioni devono essere effettuate dall'operatore addetto alla revisione (controllo a vista)	V
B2A265	In sede di revisione, nelle verifiche con il banco prova giochi, non devono essere tollerati neppure lievi giochi tra i vari elementi degli organi di sospensione	F
B2A266	In sede di revisione non devono essere accertate le condizioni del telaio inteso come struttura portante del veicolo	F

B2A267	Nelle revisioni il controllo dei veicoli delle categoria L, M, N, O comporta la verifica del supporto della ruota di scorta (ove presente)	V
B2A268	Nelle revisioni il controllo dei veicoli delle categoria L, M, N non comprende la verifica del sedile del conducente e altri sedili	F
B2A269	Nelle revisioni il controllo dei veicoli delle categoria L, M, N, O non comprende la verifica dei parafanghi e paraspruzzi	F
B2A270	Nelle revisioni il controllo dei veicoli delle categoria M, N comporta la verifica del dispositivo d'accoppiamento per rimorchi, ove presente	V
B2A271	Nelle revisioni il controllo della struttura portante del veicolo avviene esclusivamente mediante controlli visivi senza l'utilizzo di attrezzature	F
B2A272	Nelle revisioni il controllo della struttura portante del veicolo mediante controlli strumentali permette di rilevare eventuali cedimenti o lesioni del telaio	V
B2A273	Il controllo della struttura portante dei veicoli presso i centri revisioni richiede obbligatoriamente la compilazione e la conservazione del referto e l'utilizzo di apposita procedura informatica	V
B2A274	In sede di revisione dei veicoli, il controllo degli elementi fissati al telaio, quali tubi di scappamento, serbatoi, silenziatori, ecc., non è obbligatorio	F
B2A275	Tutti i veicoli hanno la struttura portante a scocca portante	F
B2A276	L'accurato controllo della struttura portante del veicolo evidenzia eventuali cedimenti	V
B2A277	In sede di revisione veicoli il controllo del telaio verte sullo stato generale	V
B2A278	Fenomeni importanti di corrosione della struttura portante del veicolo, se localizzati, non mettono a repentaglio la rigidità dell'insieme	F
B2A279	Riparazioni o saldature della struttura portante del veicolo non possono essere eseguite liberamente e devono essere preventivamente autorizzate dal costruttore	V
B2A280	Sono ammesse lievi alterazioni o modifiche delle caratteristiche geometriche originarie delle sezioni dei telai dei veicoli	F
B2A281	In sede di revisione sono ammesse incrinature o lesioni del telaio del veicolo se inferiori a 2 cm	F
B2A282	Il buono stato di conservazione della scocca portante si accerta con un accurato controllo dei montanti di raccordo tra pianale e tetto del veicolo	V
B2A283	Lo stato di conservazione del pianale, zona inferiore della scocca portante del veicolo, non è importante ai fini della revisione	F
B2A284	In sede di revisione veicoli sono ammesse fessurazioni e lesioni di elementi che appartengono alla struttura portante, se inferiori a 1 cm	F
B2A285	Il buono stato di conservazione della scocca portante si accerta con un accurato controllo in corrispondenza degli ancoraggi delle sospensioni	V
B2A286	Nelle revisioni l'esame visivo della struttura portante dei veicoli categoria L riguarda gli elementi della struttura portante compresi quelli della carrozzeria che hanno funzione portante	V
B2A287	Nelle revisioni l'esame visivo della struttura portante dei veicoli categoria L non comprende le zone di ancoraggio del motore	F
B2A288	In sede di revisione l'esame visivo della scocca portante dei veicoli categoria L, M1, N1 non riguarda i profilati laterali e lo stato dei montanti delle porte	F
B2A289	In sede di revisione l'esame visivo della scocca portante dei veicoli categoria L, M1, N1 comprende anche gli elementi della carrozzeria che hanno funzione portante	V
B2A290	L'esame visivo del telaio portante dei veicoli categoria M, N, O riguarda il controllo di longheroni e traverse	V
B2A291	Il controllo del telaio portante dei veicoli categoria M, N, O si esegue con l'ausilio del ponte sollevatore o della fossa di ispezione e relativo banco prova giochi	V
B2A292	Le traverse di collegamento dei longheroni del telaio dei veicoli categoria M, N, O, non avendo funzione portante, non sono oggetto di controllo in sede di revisione	F
B2A293	In sede di revisione dei veicoli è previsto il controllo dei tubi di scappamento e silenziatori ma non dei dispositivi catalizzatori e filtri antiparticolato	F
B2A294	Nei veicoli possono essere installati tubi di scappamento e silenziatori di qualsiasi tipo, purché omologati	F
B2A295	Per veicoli delle categoria M, N sono ammessi solo silenziatori di sostituzione di tipo omologato in base alle norme della UE e destinati al medesimo tipo di veicolo	V
B2A296	Per ciclomotori della categoria L sono ammessi kit di catalizzazione identificati per marca, tipo ed estremi dell'autorizzazione ministeriale	V
B2A297	Un esame visivo accurato del tubo di scappamento dei veicoli categoria M, N fino a 3,5 t va effettuato senza l'ausilio del ponte sollevatore o della fossa di ispezione	F
B2A298	Tra le principali verifiche del tubo di scappamento dei veicoli categoria M, N vi sono gli ancoraggi dei dispositivi silenziatore e catalizzatore	V
B2A299	In sede di revisione tra le principali verifiche del tubo di scappamento dei veicoli categoria L c'è la verifica della marcatura del silenziatore	V

B2A300	Il controllo della conformità dei serbatoi di GPL o CNG o idrogeno a quelli originariamente installati o approvati non va effettuato in sede di revisione, ma solo in sede di collaudo	F
B2A301	In sede di revisione veicoli, è previsto il controllo dei serbatoi e dei tubi del carburante	V
B2A302	Il serbatoio GPL dei veicoli delle categoria M, N fino a 3,5 t non può essere installato nel vano porta ruota di scorta	F
B2A303	Il serbatoio di carburante dei motocicli, di norma, è installato in corrispondenza della ruota posteriore, sulla destra	F
B2A304	Il serbatoio di carburante dei motocarri o dei quadricicli di norma è installato sotto la carrozzeria	V
B2A305	Nei veicoli l'alloggiamento della ruota di scorta può essere spostato e posizionato ovunque purché sia adeguatamente fissato al supporto	F
B2A306	Il supporto della ruota di scorta può essere saldato a qualsiasi parte del veicolo purché sia stabilmente ancorato	F
B2A307	Il supporto della ruota di scorta può presentare distaccamenti, ma non deve presentare rotture	F
B2A308	L'alloggiamento della ruota di scorta dei veicoli fino a 3,5 t, può essere ubicato sotto la carrozzeria nella parte posteriore	V
B2A309	I dispositivi di traino dei veicoli devono essere o di tipo approvato o realizzati artigianalmente con dichiarazione della ditta di allestimento di realizzazione alla perfetta regola dell'arte	F
B2A310	Ogni dispositivo di traino deve essere di tipo approvato	V
B2A311	Tutti i dispositivi di traino vengono realizzati per sopportare la stessa entità dei carichi	F
B2A312	Per veicoli delle categoria M, N, O fino a 3,5 t è importante verificare lo stato del gancio a sfera (motrice) ma non lo stato della calotta sferica dell'occhione (rimorchio e carrello appendice)	F
B2A313	Sul documento di circolazione dei veicoli delle categoria M, N fino a 3,5 t sono sempre annotate le principali caratteristiche del dispositivo di traino installato	V
B2A314	I dispositivi di accoppiamento e di traino sono alloggiati nella parte posteriore dell'autoveicolo e nella parte anteriore del rimorchio	V
B2A315	In generale, il controllo visivo degli organi di trasmissione deve essere effettuato utilizzando la fossa di ispezione o il ponte sollevatore	V
B2A316	In sede di revisione veicoli, il controllo del motore non è previsto	F
B2A317	In sede di revisione veicoli, nel controllo dei castelli motore, questi possono risultare deteriorati o danneggiati, ma non devono risultare rotti o montati male	F
B2A318	In sede di revisione il controllo della cabina e della carrozzeria può evidenziare anomalie che compromettono la sicurezza di circolazione del veicolo o degli utilizzatori	V
B2A319	In sede di revisione, il controllo della cabina e della carrozzeria non comprende il controllo di porte e serrature	F
B2A320	La carrozzeria dei veicoli può essere modificata senza aggiornamento del documento di circolazione se le modifiche risultano da una dichiarazione rilasciata da parte di officina autorizzata	F
B2A321	Massa e dimensioni dei veicoli possono non corrispondere a quelle riportate sul documento di circolazione	F
B2A322	La carrozzeria dei veicoli deve corrispondere alla tipologia indicata alla pagina 2 del documento di circolazione alla voce J.2	V
B2A323	Non è obbligatorio aggiornare il documento di circolazione se sul veicolo vengono installati accessori e/o attrezzature quali gru, sponde, centinature inamovibili	F
B2A324	Nelle revisioni è esclusa la verifica di funzionalità delle attrezzature, quali strutture scarrabili o ribaltabili, gru, sponde montacarichi, ecc.	V
B2A325	Se la carrozzeria presente sul veicolo non corrisponde a quella indicata sul documento di circolazione, il centro revisioni deve comunicare l'anomalia al competente UMC ma può effettuare la revisione	F
B2A326	In linea generale paraurti in sostituzione o in aggiunta a quelli originali sono consentiti, senza necessità di approvazione e aggiornamento del documento di circolazione	F
B2A327	I veicoli delle categoria M1, N1 fino a 3,5 t (cd. veicoli leggeri) sono muniti, di norma, di scocca portante	V
B2A328	I veicoli possono essere muniti di una struttura portante vera e propria (telaio a longheroni opportunamente collegati mediante elementi trasversali) che solitamente equipaggia i veicoli pesanti	V
B2A329	Al telaio dei veicoli della categoria N non possono essere ancorate eventuali attrezzature per la movimentazione del carico	F
B2A330	Al telaio dei veicoli pesanti categoria N è ancorata la cabina di guida solo se non è di tipo ribaltabile	F
B2A331	Al telaio dei veicoli pesanti sono ancorati il motore e gli organi di trasmissione	V
B2A332	Al telaio dei veicoli di categoria N è ancorata la carrozzeria per il trasporto della merce (cassone, furgone, ecc.)	V

B2A333	In sede di revisione i dispositivi di rimorchio possono presentare piegature o lacerazioni, ma non devono essere rotti	F
B2A334	In sede di revisione non vanno rilevati stati d'uso della carrozzeria e/o dispositivi termici dei veicoli in regime ATP	F
B2A335	In sede di revisione sul veicolo in regime ATP deve essere controllata l'apposizione delle targhette dell'esperto a seguito dell'esito regolare delle prove periodiche	V
B2A336	In sede di revisione di veicoli in regime ATP la verifica dell'assenza della targhetta è considerata una carenza grave	F
B2A337	I centri revisioni autorizzati devono comunicare tempestivamente al competente UMC le eventuali anomalie riscontrate durante la visita del veicolo in regime ATP	V
B2A338	Anomalie riscontrate su veicoli muniti di carrozzerie idonee al trasporto delle merci pericolose ai sensi delle vigenti norme ADR non vanno rilevate in sede di revisione	F
B2A339	In sede di revisione il controllo dei veicoli della categoria L verte anche sul cavalletto	V
B2A340	In sede di revisione veicoli il controllo della cabina e della carrozzeria verte su dispositivi e attrezzature interne ed esterne, ad esclusione dei comandi di guida	F
B2A341	In sede di revisione veicoli il controllo degli elementi della carrozzeria deve essere svolto con cura nella parte esterna, interna e sotto al veicolo	V
B2A342	In sede di revisione veicoli il controllo degli elementi della carrozzeria riguarda la scocca portante ad esclusione del vano motore	F
B2A343	In sede di revisione veicoli il controllo degli elementi della carrozzeria riguarda porte e cofano	V
B2A344	La verifica degli ancoraggi dei sedili al pavimento dei veicoli in sede di revisione non è prevista	F
B2A345	In sede di revisione dei veicoli, è oggetto del controllo la verifica dell'ancoraggio della struttura portante della carrozzeria al telaio	V
B2A346	In sede di revisione dei veicoli, non è oggetto di controllo lo stato e l'ancoraggio delle attrezzature (gru, sponde montacarichi) al telaio	F
B2A347	In sede di revisione veicoli categoria L il controllo degli elementi della carrozzeria deve essere svolto con cura solo nella parte esterna del veicolo	F
B2A348	In sede di revisione veicoli sono soggetti a specifico controllo il tachigrafo digitale o analogico	V
B2A349	In sede di revisione dei veicoli, i cunei ferma ruota non sono soggetti a specifico controllo	F
B2A350	In sede di revisione veicoli, la verifica dell'avvisatore acustico viene effettuata mediante controllo strumentale con fonometro e relativo calibratore acustico	V
B2A351	Il controllo strumentale dell'avvisatore acustico dei veicoli presso i centri di revisione autorizzati non richiede la compilazione e la conservazione del referto	F
B2A352	In sede di revisione veicoli, il controllo delle cinture di sicurezza non fa riferimento alle norme sulla valutazione delle anomalie	F
B2A353	Le cinture di sicurezza dei veicoli possono essere di tipo omologato e non, purché adatti al veicolo	F
B2A354	Le cinture di sicurezza dei veicoli devono avere apposita marcatura di omologazione riportata sulla cintura stessa	V
B2A355	È ammesso il montaggio di cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore su veicoli predisposti per cinture a 2 punti di ancoraggio	F
B2A356	I veicoli di categoria M1 non necessitano di adeguamento con l'installazione delle cinture di sicurezza se sprovvisti di ancoraggi delle cinture stesse	V
B2A357	I veicoli categoria M1 immatricolati dopo il 15.6.1976, predisposti fin dall'origine con specifici punti di ancoraggio devono essere adeguati con l'installazione di cinture di sicurezza	V
B2A358	I ciclomotori e i motocicli a due o a tre ruote possono essere muniti di cellula di sicurezza a prova di crash	V
B2A359	I ciclomotori a tre ruote, i tricicli e i quadricicli carrozzati non sono mai dotati di cinture di sicurezza	F
B2A360	Sui veicoli categoria L, le cinture di sicurezza, se presenti, possono essere anche non omologate	F
B2A361	I motoveicoli devono essere muniti di dispositivi di ritenuta per passeggeri	V
B2A362	I sistemi di ritenuta dei veicoli categoria L possono non essere efficienti	F
B2A363	In sede di revisione veicoli, il controllo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta verte anche sul limitatore di carico	V
B2A364	In sede di revisione il controllo delle cinture di sicurezza dei veicoli categoria M, N riguarda solo i sedili anteriori	F
B2A365	In sede di revisione il controllo dei dispositivi di sicurezza dei veicoli categoria L riguarda la presenza della cinghia di ritenuta sulla sella dei motocicli	V
B2A366	Nei veicoli gli airbag sono dispositivi sostitutivi delle cinture di sicurezza	F
B2A367	La disattivazione dell'airbag in corrispondenza dei passeggeri comporta l'accensione di apposita spia sul cruscotto del veicolo	V

B2A368	Gli estintori devono essere presenti sulle autoambulanze e sugli autobus, ma non sui veicoli che trasportano merci pericolose	F
B2A369	Gli estintori non sono considerati essenziali ai fini del controllo tecnico in sede di revisione veicoli	V
B2A370	Su tutti i veicoli per cui è stata prescritta l'adozione degli estintori devono essere presenti almeno 2 estintori	F
B2A371	Gli estintori presenti sui veicoli hanno una scadenza di validità che viene riportata su apposita etichetta fissata al dispositivo	V
B2A372	In sede di revisione il controllo degli estintori riguarda gli estintori ubicati all'interno della carrozzeria e non quelli posti all'esterno della carrozzeria	F
B2A373	Ai fini delle revisioni dei veicoli non è previsto il controllo delle serrature e del dispositivo contro l'impiego non autorizzato, in quanto non influiscono sulla sicurezza della circolazione stradale	F
B2A374	Il segnale di veicolo fermo (triangolo) non è considerato essenziale ai fini del controllo tecnico	V
B2A375	Il segnale di veicolo fermo è un triangolo rifrangente rosso per il quale non sono previste ulteriori prescrizioni	F
B2A376	Per tutti i veicoli il dispositivo plurifunzionale di soccorso è obbligatorio	F
B2A377	La cassetta del pronto soccorso, qualora obbligatoria per la categoria del veicolo, è considerata essenziale ai fini del controllo in sede di revisione	F
B2A378	La cassetta del pronto soccorso, qualora obbligatoria per la categoria di veicolo (autobus), deve essere ubicata nell'apposito alloggiamento	V
B2A379	Il dispositivo di segnalazione acustica sui veicoli non deve essere di tipo omologato, ma deve garantire un livello sonoro minimo	F
B2A380	In sede di revisione la procedura di prova ed i valori limite delle prove sui dispositivi di segnalazione acustica sono stati fissati da norme nazionali e della UE	V
B2A381	In sede di revisione il controllo sui dispositivi di segnalazione acustica non prevede controlli strumentali	F
B2A382	La normativa prevede che l'avvisatore acustico degli autoveicoli categoria M, N fornisca un valore minimo del livello sonoro	V
B2A383	La normativa non prevede per i ciclomotori che l'avvisatore acustico fornisca un valore minimo del livello sonoro	F
B2A384	Il contachilometri non è considerato essenziale ai fini del controllo tecnico anche se, in sede di revisione, è obbligatoria l'acquisizione dei chilometri percorsi dal veicolo	V
B2A385	In sede di visita di revisione, relativamente al limitatore di velocità, va accertata la presenza del dispositivo se prescritto per la categoria di veicolo	V
B2A386	In sede di visita di revisione, relativamente al limitatore di velocità, va accertata la presenza e integrità della targhetta di calibratura ma non dei sigilli se non praticabili	V
B2A387	In sede di visita di revisione non è previsto il controllo relativo all'adeguamento del parco circolante, relativamente al limitatore di velocità, dei veicoli M3 fino a 10 t	F
B2A388	In sede di revisione il controllo relativo all'adeguamento in materia di limitatore di velocità, avviene mediante verifica del certificato di installazione compilato dall'officina autorizzata	V
B2A389	L'adeguamento del parco circolante dei veicoli, relativamente al limitatore di velocità, comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2A390	In sede di revisione il controllo elettronico della stabilità, se installato, deve essere verificato tramite esame visivo e strumentale	F
B2A391	In sede di revisione la prova dell'avvisatore acustico deve essere controllato con il fonometro posto a 70 metri dal veicolo e all'aperto, in area priva di ostacoli	F
B2A392	Il valori minimo dell'avvisatore acustico degli autoveicoli è di 80 dB per tutti i veicoli	F
B2A393	In sede di revisione l'avvisatore acustico deve essere controllato con il fonometro posizionato secondo gli schemi previsti dalle norme	V
B2A394	In sede di revisione, nel controllo dell'avvisatore acustico, il fonometro va posizionato a 7 m di distanza dal veicolo per i veicoli approvati ai sensi del DPR n. 393/1959	F
B2A395	Il controllo degli effetti nocivi prodotti dai veicoli a motore consiste nell'accertamento dei livelli d'inquinamento acustico, atmosferico e radioelettrico	V
B2A396	In sede di revisione l'opacimetro viene utilizzato per rilevare l'opacità dei fumi emessi da veicoli equipaggiati con motori a benzina	F
B2A397	In sede di revisione l'analizzatore dei gas viene utilizzato per rilevare le sostanze inquinanti emesse dai veicoli equipaggiati con motori a gasolio	F
B2A398	In sede di revisione il fonometro può essere utilizzato per la verifica del livello di inquinamento acustico prodotto dal veicolo	V
B2A399	In sede di revisione il controllo della velocità massima dei ciclomotori avviene tramite l'apposito banco prova velocità	V

B2A400	In sede di revisione se la velocità massima del ciclomotore è superiore a quella consentita, l'esito della visita è "REVISIONE RIPETERE - VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE"	V
B2A401	In sede di revisione veicoli se i livelli di inquinamento non sono contenuti entro i limiti previsti, è facoltà dell'ispettore valutare l'eventualità di un esito "REVISIONE REGOLARE"	F
B2A402	La rumorosità di un veicolo a motore è determinata da numerosi fattori comprese le vibrazioni dei dispositivi installati sul veicolo e la carrozzeria	V
B2A403	L'accertamento relativo alla rumorosità consiste nella rilevazione del livello sonoro prodotto dal veicolo in movimento ad una velocità di 50 km/h	F
B2A404	Nei veicoli il livello sonoro deve essere contenuto entro il valore di controllo (valore limite) indicato, di norma, sul documento di circolazione	V
B2A405	Il dispositivo silenziatore e di scarico può essere modificato rispetto a quello originario d'omologazione purché il livello di rumorosità del veicolo resti entro i limiti di norma	F
B2A406	Il livello di rumorosità del veicolo in sede di revisione non può essere rilevato tramite valutazione soggettiva dell'ispettore	F
B2A407	In sede di revisione il livello di rumorosità del veicolo viene rilevato mediante il fonometro qualora l'ispettore ritenga che sia ai limiti del consentito	V
B2A408	I rilievi del livello sonoro, effettuati in sede di revisione con il fonometro, sono influenzati dalle caratteristiche del locale	V
B2A409	I rilievi del livello sonoro effettuati in sede di revisione con il fonometro non sono influenzati dai rumori di fondo	F
B2A410	I rilievi del livello sonoro effettuati in sede di revisione con il fonometro dipendono dalla distanza dello strumento rispetto al veicolo	V
B2A411	Nei rilievi del livello sonoro effettuati in sede di revisione con il fonometro, l'inclinazione dello strumento rispetto al veicolo è ininfluente ai fini della prova	F
B2A412	In sede di revisione veicoli il fonometro utilizzato per i rilievi del livello sonoro deve essere tarato tramite il calibratore acustico ogni sei mesi	F
B2A413	La prova relativa alla rumorosità degli autoveicoli non può essere eseguita sulla base di una valutazione soggettiva dell'ispettore che esegue la revisione	F
B2A414	La prova relativa alla rumorosità di ciclomotori e motoveicoli può essere eseguita in base alla valutazione dell'ispettore che esegue la revisione	V
B2A415	In sede di revisione la verifica dei gas inquinanti emessi dai veicoli ad accensione spontanea consiste nella rilevazione della concentrazione della sostanza inquinante indicativa rilasciata nell'atmosfera	F
B2A416	La verifica dei gas inquinanti emessi dai veicoli ad accensione spontanea consiste nella rilevazione della opacità dei fumi di scarico	V
B2A417	In sede di revisione non sono previste esenzioni per il controllo delle emissioni inquinanti dei veicoli classificati di interesse storico e collezionistico	F
B2A418	In sede di revisione la verifica dei gas inquinanti sui veicoli alimentati sia a benzina che a GPL o metano (CNG) deve essere effettuata solo per il carburante a benzina	F
B2A419	In sede di revisione la verifica dei gas inquinanti per veicoli con motore ad accensione comandata con sistema perfezionato di controllo prevede solo la verifica della percentuale di CO	F
B2A420	In sede di revisione la verifica dei gas di scarico dei veicoli muniti di motori ad accensione spontanea deve essere eseguita tramite controllo dell'opacità dei fumi	V
B2A421	In sede di revisione la verifica dei gas di scarico dei veicoli ad accensione spontanea non può essere effettuata se il valore limite dell'opacità non è registrato né sul veicolo né sul documento di circolazione	F
B2A422	In sede di revisione per la verifica dei gas di scarico degli autobus M2, M3 adibiti al trasporto pubblico muniti di FAP retrofit sono previsti particolari controlli	V
B2A423	In sede di revisione di autobus M2 ed M3 adibiti al trasporto pubblico provvisti di FAP installati come retrofit, occorre verificare che il valore di opacità dei fumi non superi il 30% di quello relativo alla fumosità del veicolo privo del FAP	F
B2A424	In sede di revisione di autobus M2 ed M3 adibiti al trasporto pubblico provvisti di FAP, bisogna verificare il corretto funzionamento delle spie di allarme della centralina di controllo FAP	V
B2A425	In sede di revisione di autobus M2 ed M3 adibiti al trasporto pubblico provvisti di FAP, bisogna acquisire la documentazione relativa al controllo del mantenimento delle funzionalità dei FAP retrofit	V
B2A426	Per i veicoli della categoria L gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti sono divenuti obbligatori solo per i quadricicli immatricolati a decorrere dall'1.1.2010	F
B2A427	In sede di revisione sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti tutti i veicoli immatricolati prima del 1.01.1970	F
B2A428	In sede di revisione non è obbligatoria la prova velocità per i ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote immatricolati prima del 1.1.2004	F

B2A429	Il controllo dei dispositivi antidisturbo radio nelle revisioni dei veicoli non è considerato essenziale ai fini del controllo tecnico	V
B2A430	Nelle revisioni dei veicoli la verifica delle emissioni inquinanti comprende il controllo di trasudamenti ed esalazioni, soprattutto se il quantitativo delle emissioni non è modesto	V
B2A431	Dispersioni di acqua e anticongelante provenienti dal radiatore e/o dall'impianto di raffreddamento non vanno verificate ai fini degli effetti nocivi perché ritenuti non inquinanti	F
B2A432	Nelle revisioni dei veicoli la verifica delle emissioni inquinanti non comprende il controllo di dispersioni di sostanze oleose	F
B2A433	In sede di revisione dei veicoli deve essere verificata l'assenza di qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l'ambiente	V
B2A434	In sede di revisione dei veicoli il controllo degli effetti nocivi riguarda la verifica di perdite dal motore e da dispositivi oleodinamici	V
B2A435	In sede di revisione dei veicoli il controllo degli effetti nocivi si esegue senza l'ausilio della fossa di ispezione o del ponte sollevatore	F
B2A436	Il controllo dei veicoli con fonometro può essere svolto all'interno di un locale solo se il veicolo può essere posto al centro di un cerchio con diametro di almeno 150 m	F
B2A437	Il controllo dei veicoli con fonometro deve essere effettuato in un ambiente privo di ostacoli	V
B2A438	Il controllo di rumorosità dei veicoli con fonometro può essere effettuato anche in un ambiente con ostacoli, indipendentemente dalle dimensioni dell'officina	F
B2A439	In sede di revisione le prove di rumorosità con il fonometro vengono effettuate secondo le stesse modalità operative (posizione del veicolo e del fonometro) per tutti i veicoli	F
B2A440	Durante la revisione l'ispettore può scegliere di non effettuare la prova fonometrica relativa agli effetti nocivi nel caso in cui non lo ritenga necessario	V
B2A441	Il limite massimo di rumorosità degli autoveicoli approvati ex DPR n. 393/1959 (vecchio CDS) con motore a scoppio e cilindrata superiore a 1500 cc è di 110 dB	F
B2A442	Per veicoli categoria L con più orifici di scarico, che si trovino a più di 0,30 m tra loro, nella prova di rumorosità con fonometro devono essere effettuate misurazioni separate	V
B2A443	Il valore massimo di rumorosità dei ciclomotori è quello indicato sul certificato di circolazione o sulla targhetta del costruttore fissata alla carrozzeria del veicolo	V
B2A444	Per i ciclomotori idonei ai sensi del DPR n. 393/1959 (vecchio CDS), il limite massimo ammissibile di rumorosità è pari a 100 dB	F
B2A445	Nel controllo veicoli categoria M, N con opacimetro vengono effettuate 3 misurazioni, continuando fino ad 8 se la media è superiore al limite massimo di opacità ma non lo supera di 1,5 volte	V
B2A446	Nel controllo veicoli categoria M, N con opacimetro la prova viene considerata sfavorevole se effettuate 3 misurazioni la media risulta maggiore di 0,5 volte il limite massimo	F
B2A447	Il valore massimo di opacità di un veicolo munito di motore diesel è stampato, di norma, sulla targhetta VIN racchiuso in una cornice quadrata di colore nero	V
B2A448	Quando il valore massimo di opacità indicato sulla targhetta riporta due decimali, il valore limite deve essere arrotondato al primo decimale inferiore	F
B2A449	Per i veicoli con motore Diesel e turbocompressore la normativa UE prevede un intervallo minimo di 10 secondi per iniziare una prova con opacimetro dopo il rilascio dell'acceleratore	V
B2A450	Nei veicoli le prove con opacimetro devono essere effettuate con una temperatura esterna compresa tra -10°C e +20°C	F
B2A451	Nel controllo veicoli con opacimetro bisogna introdurre la sonda dell'opacimetro nella sezione del tubo rettilineo di scarico per almeno 300 mm	V
B2A452	Il controllo veicoli categoria M, N con analizzatore va effettuato con temperatura dell'olio motore superiore o uguale a 200 °C	F
B2A453	Per veicoli bi-fuel (benzina e GPL o CNG), è opportuno effettuare alcune accelerate di spurgo prima di svolgere la prova a benzina con l'analizzatore	V
B2A454	Nel controllo degli autoveicoli muniti di convertitore catalitico e sonda lambda, le misurazioni con l'analizzatore consistono in un'unica prova che rileva solo CO2	F
B2A455	La prova con analizzatore per tutti i veicoli categoria L viene effettuata con velocità del veicolo maggiore di zero	F
B2A456	La prova con analizzatore su veicoli categoria L, in caso di valori fuori limite, deve essere ripetuta dopo un periodo di condizionamento del motore corrispondente a 2 km su banco prova o su strada	V
B2A457	La prova con analizzatore su veicoli categoria L prevede la verifica che il sistema di scarico sia a tenuta e completo di tutti gli elementi previsti	V
B2A458	La verifica di velocità massima dei ciclomotori deve essere effettuata con una pressione di gonfiaggio delle ruote anteriori e posteriori aumentata del 30% rispetto a quella prevista dal costruttore	F

B2A459	La prova di velocità massima dei ciclomotori ha esito positivo se la velocità massima registrata è inferiore o uguale a 60 km/h	F
B2A460	Lo svolgimento della prova velocità dei ciclomotori prevede l'utilizzo di appositi ventilatori da posizionare nella parte anteriore del ciclomotore	V
B2A461	In sede di revisione non sono soggetti a specifico controllo scale, scalini, gradini che equipaggiano i veicoli adibiti al trasporto di persone delle categoria M2 e M3	F
B2A462	Porte di servizio e uscite di emergenza degli autobus sono soggette a specifici controlli che riguardano essenzialmente l'efficienza e il corretto funzionamento dei dispositivi	V
B2A463	Le porte degli autobus a servizio dei passeggeri sono comandate a distanza dal conducente e muniti di spie che segnalano quando la porta è aperta	V
B2A464	Le uscite di emergenza degli autobus possono essere realizzate solo attraverso le porte di servizio	F
B2A465	Negli autobus i finestrini laterali e/o posteriori che fungono da uscite di emergenza sono provvisti di appositi martelli per infrangere i vetri in caso di necessità	V
B2A466	In sede di revisione autobus va controllato il corretto funzionamento (apertura e chiusura) di alcune porte e uscite di sicurezza tramite verifiche a campione sul 30 % delle porte e uscite	F
B2A467	In sede di revisione autobus va verificato che siano presenti le targhette che identificano le uscite, i martelletti per infrangere i vetri, le maniglie per l'apertura di emergenza	V
B2A468	In sede di revisioni autobus, è previsto il controllo del sedile del conducente ma non è previsto il controllo dei sedili dei passeggeri	F
B2A469	In sede di revisioni autobus è previsto il controllo visivo dei dispositivi per trasporto persone disabili ed eventuale azionamento per controllarne l'efficienza	V
B2A470	In sede di revisioni autobus non è previsto il controllo del sistema di aerazione e riscaldamento	F
B2A471	In sede di revisioni autobus il controllo del sistema antiappannamento e di sbrinamento è considerato essenziale ai fini del controllo	F
B2A472	Il sistema d'aerazione degli autobus (superficie dei finestrini apribili ovvero sistema d'aerazione o ventilazione di tipo meccanico) deve risultare efficiente	V
B2A473	Il riscaldamento a bordo degli autobus deve mantenere le caratteristiche originariamente previste per il sistema e deve essere funzionante	V
B2A474	In sede di revisioni autobus il controllo dei sedili del conducente e dei passeggeri non è considerato essenziale ai fini del controllo	F
B2A475	Gli autobus devono conservare la disposizione interna dei sedili prevista in sede di approvazione o di omologazione del veicolo	V
B2A476	Il numero dei posti a sedere, in piedi e totali all'interno dell'autobus può differire rispetto a quello indicato sul documento di circolazione	F
B2A477	Su apposita targhetta sistemata all'interno dell'autobus viene riportato il numero di passeggeri che possono essere alloggiati (seduti e/o in piedi, disabili, ecc.)	V
B2A478	I dispositivi d'illuminazione all'interno dell'abitacolo degli autobus e di indicazione dei percorsi possono essere rimossi dall'autista se lo infastidiscono	F
B2A479	Corridoi, spazi per passeggeri in piedi, scalini e gradini all'interno degli autobus possono essere liberamente modificati a seconda delle esigenze di servizio	F
B2A480	Su ogni sedile dei passeggeri dei veicoli categoria M2 ed M3 sono presenti, di norma, cartelli o pittogrammi per informare sull'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza	V
B2A481	Gli scuolabus sono esonerati dal possesso di tutte le caratteristiche costruttive (uscite di sicurezza, estintori, ecc.) previste per gli autobus	F
B2A482	Gli autobus adibiti al trasporto delle persone disabili su carrozzella sono muniti di posti appositamente realizzati per l'alloggiamento della carrozzella	V
B2A483	Sugli autobus non possono essere presenti dispositivi per la preparazione degli alimenti	F
B2A484	In sede di revisione, sugli autobus devono essere verificate la presenza e l'efficienza degli estintori, della cassetta del pronto soccorso, dei mancorrenti	V
B2A485	In sede di revisione il controllo visivo dell'allestimento interno degli autobus verte su sistema antiappannamento e di sbrinamento	V
B2A486	In sede di revisione il controllo visivo dell'allestimento interno degli autobus non riguarda corridoi, scale e gradini	F
B2A487	In sede di revisione il controllo visivo dell'allestimento interno degli autobus non riguarda illuminazione interna e indicazione percorsi	F
B2A488	In generale, nelle revisioni veicoli, oltre al controllo tecnico, è indispensabile eseguire una serie di controlli complementari come il controllo dei documenti di circolazione	V
B2A489	In sede di revisione veicoli, per eseguire correttamente il controllo tecnico è necessario leggere e interpretare correttamente i dati riportati sui documenti di circolazione	V
B2A490	In sede di revisione veicoli, non vanno accertate eventuali alterazioni o falsificazioni dei dati o dei documenti di circolazione	F

B2A491	In sede di revisione veicoli, non vanno controllati i documenti integrativi del documento di circolazione	F
B2A492	In sede di revisione veicoli, va controllata la scadenza della carrozzeria destinata al trasporto di merci in regime di temperatura controllata, oltre la quale è vietato il trasporto di specifiche merci	V
B2A493	In sede di revisione veicoli, non vanno controllati eventuali impianti di alimentazione alternativa funzionanti a CNG o a GPL che sono installati sul veicolo sottoposto a visita	F
B2A494	In sede di revisione veicoli, vanno controllati gli ancoraggi dei serbatoi, lo stato di tubazioni e del riduttore di pressione di eventuali impianti di alimentazione alternativa	V
B2A495	In sede di revisione veicoli, eventuali specifici accessori quali ad esempio il gancio di traino e il carrello appendice non sono oggetto di controllo	F
B2A496	Le operazioni di revisione non possono avere esito regolare se la carrozzeria risulta di tipo diverso da quella indicata sul documento	V
B2A497	Le operazioni di revisione, non possono avere esito regolare se la sigla del tipo motore risulta abrasa o ripunzonata	V
B2A498	L'esito di revisione veicoli può essere regolare anche qualora l'attestato ATP risulti scaduto, in quanto lo stesso può essere rinnovato successivamente alla revisione	F
B2A499	La revisione veicoli può avere esito favorevole qualora vi sia un gancio traino non riportato sul documento di circolazione, in quanto il collaudo può essere prenotato successivamente alla revisione	F
B2A500	La revisione veicoli può avere esito favorevole anche qualora vi sia un impianto GPL non riportato sul documento di circolazione, in quanto il collaudo può essere prenotato successivamente alla revisione	F
B2A501	In presenza di anomalie che richiedano la sospensione delle operazioni di revisione, il centro revisioni autorizzato deve comunicare al competente UMC, tramite apposito modulo, le anomalie riscontrate	V
B2A502	In presenza di anomalie che richiedano la sospensione delle operazioni di revisione, l'ispettore del centro revisioni autorizzato può invitare l'utente a regolarizzare il documento di circolazione, segnalando, se del caso, l'anomalia al competente UMC	V
B2A503	In sede di revisione veicoli non è indispensabile acquisire il documento di circolazione da parte dell'ispettore addetto alla revisione	F
B2A504	In sede di revisione qualora sorgano concreti dubbi sull'autenticità del documento di circolazione è opportuno segnalare la circostanza all'UMC che lo ha emesso per gli accertamenti del caso	V
B2A505	Gli elementi che identificano inequivocabilmente il veicolo sono il numero di identificazione del veicolo (numero di telaio) e la targa	V
B2A506	Qualora il documento di circolazione di un veicolo risulti danneggiato o illeggibile deve esserne richiesto un duplicato secondo le procedure vigenti	V
B2A507	Nel caso in cui sul documento di circolazione si riscontrino dati difformi da quelli rilevati sul veicolo è indispensabile procedere a rettifica	V
B2A508	Il documento di circolazione dei veicoli non riporta le caratteristiche tecniche del veicolo	F
B2A509	La presenza del gancio traino su un veicolo viene documentata attraverso una attestazione integrativa che è parte integrante del documento di circolazione	F
B2A510	Il certificato di circolazione per ciclomotori è simile al documento di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi	V
B2A511	Il certificato di circolazione e la targa per ciclomotore sostituiscono il certificato di idoneità tecnica e il contrassegno per ciclomotori immessi in circolazione dal 14.7.2020	F
B2A512	La targa per ciclomotore è strettamente legata al titolare, e si applica al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario	V
B2A513	In sede di revisione il controllo da parte dell'ispettore dei documenti integrativi del documento di circolazione dei veicoli (libretti delle cisterne, attestato ATP, ecc.) è facoltativo	F
B2A514	Documenti integrativi al documento di circolazione dei veicoli ne sono parte integrante e devono essere conservati in copia originale	V
B2A515	In sede di revisione dei veicoli-cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose, è rilevante il controllo dei dati di identificazione del serbatoio	V
B2A516	Il libretto della cisterna modello MC 813 viene rilasciato per cisterne adibite al trasporto di merci pericolose ad alta pressione	F
B2A517	Il libretto rilasciato per cisterne adibite al trasporto di merci pericolose, consente di verificare le caratteristiche dimensionali del veicolo-cisterna	F
B2A518	Il libretto della cisterna consente di verificare gli estremi di identificazione del serbatoio installato sul veicolo	V
B2A519	Il libretto della cisterna consente di verificare la data di scadenza della visita e prova prescritta per il serbatoio installato sul veicolo	V

B2A520	Il libretto della cisterna MC 813, rilasciato per cisterne adibite al trasporto di merci pericolose, riporta le caratteristiche del telaio del veicolo e relative traverse di collegamento dei longheroni	F
B2A521	Per cisterne adibite al trasporto di merci pericolose, approvate in conformità alle nuove disposizioni, è previsto il rilascio del certificato di ispezione iniziale o periodica	V
B2A522	Il libretto della cisterna modello MC 452 viene rilasciato per grandi recipienti per gas a bassa pressione	F
B2A523	Il libretto della cisterna modello MC 452 consente di verificare i dati del veicolo sul quale il serbatoio per gas è installato	V
B2A524	Il libretto della cisterna modello MC 452 consente di verificare i dati relativi al serbatoio per gas installato sul veicolo	V
B2A525	Per cisterne approvate o rivalutate in base al decreto di recepimento della direttiva TPED, in luogo del modello MC 452, è previsto il rilascio dell'attestato ATP	F
B2A526	Il modello MC 831, rilasciato per serbatoi per lo spandimento di liquami, non va esibito in sede di revisione del veicolo	F
B2A527	Il modello MC 831, rilasciato per serbatoi per lo spurgo dei pozzi neri, è un documento facoltativo	F
B2A528	L'attestato ATP è parte integrante del documento di circolazione dei veicoli	V
B2A529	L'attestato ATP, per i mezzi che ne hanno l'obbligo, non è necessario durante le operazioni di revisione veicoli	F
B2A530	L'attestato ATP, in sede di revisione veicoli, permette di controllare gli estremi di identificazione della furgonatura	V
B2A531	L'attestato ATP, in sede di revisione veicoli, permette di controllare la data di scadenza della visita e prova prescritta per la carrozzeria	V
B2A532	L'assenza della targhetta installata all'esterno del dispositivo termico dei veicoli in regime ATP è considerata, ai fini della revisione del veicolo, una carenza grave	F
B2A533	In sede di revisione l'impianto di alimentazione alternativa a GPL o CNG, eventualmente installato sul veicolo, non è soggetto a controllo	F
B2A534	In sede di revisione il controllo dell'impianto di alimentazione alternativa del veicolo consiste in una verifica tecnica e documentale	V
B2A535	In sede di revisione i serbatoi dei veicoli equipaggiati di impianti a GPL o CNG non devono presentare pericolosi fenomeni di corrosione ma sono ammesse ammaccature e perdite se lievi	F
B2A536	In sede di revisione i serbatoi dei veicoli equipaggiati di impianti a GPL o CNG devono risultare saldamente ancorati alla carrozzeria del veicolo	V
B2A537	In sede di revisione le tubazioni a bassa pressione e ad alta pressione dei veicoli equipaggiati di impianti a GPL o CNG non devono presentare rotture o perdite	V
B2A538	In sede di revisione le tubazioni a bassa e ad alta pressione dei veicoli equipaggiati di impianti a GPL o CNG possono presentare allentamento dei raccordi o degli ancoraggi	F
B2A539	L'impianto di alimentazione alternativa di un veicolo può essere installato esclusivamente fin dall'origine con approvazione o omologazione del veicolo	F
B2A540	L'impianto di alimentazione alternativa di un veicolo non può mai essere installato successivamente all'immatricolazione	F
B2A541	I documenti di circolazione dei veicoli trasformati con alimentazione alternativa successivamente all'immatricolazione, sono aggiornati a seguito di apposita visita e prova effettuata presso gli UMC	V
B2A542	I veicoli dotati di alimentazione alternativa possono essere muniti di documento di circolazione su cui è apposto un tagliando che riporta le principali caratteristiche dell'impianto	V
B2A543	I serbatoi GPL dei veicoli omologati ai sensi del regolamento ECE n. 67/01 devono essere sottoposti a collaudo prima della scadenza	F
B2A544	Per le bombole CNG-4 (metano) installate su veicoli di categoria M1 ed N1 fin dall'origine è prevista la riqualificazione periodica dopo quattro anni dall'installazione e successivamente ogni due anni	V
B2A545	Per le bombole metano CNG-4 installate su veicoli di categoria M1 ed N1 non è prevista la riqualificazione periodica ma devono essere sostituite ogni 10 anni	F
B2A546	A seguito della visita di riqualificazione delle bombole metano tipo CNG-4 installate su veicoli di categoria M1 e N1 non è previsto il rilascio di certificati	F
B2A547	In sede di revisione veicoli, il controllo visivo degli impianti a GPL e CNG non riguarda gli elementi ubicati nel vano motore	F
B2A548	In sede di revisione veicoli, gli accessori facoltativi, se installati, non devono essere oggetto di controllo	F
B2A549	L'installazione dei dispositivi per disabili sui veicoli non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F

B2A550	In sede di revisione veicoli, gli accessori facoltativi, se installati, devono essere oggetto di controllo al fine di verificare che siano correttamente installati e funzionanti	V
B2A551	Il carrello appendice è soggetto a revisione con scadenza annuale	F
B2A552	Il carrello appendice ha un proprio documento di circolazione e può essere abbinato a più veicoli, purché dotati di gancio di traino	F
B2A553	Il carrello appendice è considerato parte integrante del veicolo al quale è abbinato e deve essere sempre presentato alla revisione insieme alla motrice	V
B2A554	In sede di revisione il controllo del carrello appendice avviene attraverso la verifica della corrispondenza tra numero di telaio punzonato sul carrello e quello riportato sul documento del carrello stesso	F
B2A555	In sede di revisione il controllo del carrello appendice avviene mediante verifica del funzionamento dei dispositivi visivi e di illuminazione	V
B2A556	In sede di revisione il controllo del carrello appendice avviene mediante verifica del buono stato dei pneumatici	V
B2A557	In sede di revisione il controllo del carrello appendice avviene mediante verifica del buono stato della struttura portante e della carrozzeria	V
B2A558	In sede di revisione il controllo del carrello appendice avviene attraverso la verifica del buon funzionamento dei dispositivi di frenatura attraverso il banco prova freni	F
B2A559	In sede di revisione il controllo del carrello appendice riguarda gli elementi di identificazione ma non quelli costitutivi	F
B2A560	I portabici di tipo amovibile non sono soggetti ad approvazione e vengono considerati parte del carico del veicolo purché rispettino le prescrizioni del DMS	V
B2A561	I veicoli possono essere adattati con taluni dispositivi per disabili senza che sia necessario sottoporre a visita e prova il veicolo presso il competente UMC	V
B2A562	La presenza di dispositivi per disabili nei veicoli deve risultare dal documento di circolazione tramite annotazione descrittiva del tipo di adattamento	V
B2A563	I dispositivi per disabili installati nei veicoli non sono oggetto di controllo in sede di revisione	F
B2A564	In sede di revisione deve essere accertato che i dispositivi per disabili installati nei veicoli siano quelli annotati sul documento di circolazione	V
B2A565	L'eliminazione di dispositivi e adattamenti per disabili da un veicolo viene effettuata senza visita e prova presso il competente UMC purché siano ripristinate le condizioni originarie	F
B2A566	I dispositivi per la guida del veicolo da parte dei disabili sono oggetto di controllo in sede di revisione	V
B2A567	In sede di revisione veicoli, i dispositivi per il trasporto dei disabili ubicati all'interno dell'abitacolo non sono oggetto di controllo	F
B2B001	La valutazione delle carenze, rilevate durante il controllo tecnico, è classificabile in lievi, gravi e pericolose	V
B2B002	La valutazione delle carenze, rilevate durante il controllo tecnico, è classificabile in superficiali, importanti e gravi	F
B2B003	Sono classificate lievi le carenze, rilevate durante la revisione, che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformità	V
B2B004	Le carenze lievi, rilevate durante la revisione, sono trascurabili anche se hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo	F
B2B005	Sono classificate gravi le carenze, rilevate durante la revisione, che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada	V
B2B006	Sono classificate gravi le carenze, rilevate durante la revisione, che costituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno ripercussioni sull'ambiente	F
B2B007	Le carenze rilevate durante la revisione sono classificate pericolose se costituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale	V
B2B008	Se le carenze rilevate durante il controllo tecnico rientrano in più di un gruppo la classificazione da adottare è la prima riscontrata	F
B2B009	Se le carenze rilevate durante il controllo tecnico rientrano in più di un gruppo la classificazione da adottare è la più grave	V
B2B010	Per valutare le carenze rilevate durante il controllo tecnico occorre fare riferimento a una tabella dei controlli prevista dalla normativa che riporta l'elenco delle anomalie o delle carenze	V
B2B011	L'effetto combinato delle carenze, rilevate durante la revisione, non comporta un rischio per la sicurezza stradale, pertanto la classificazione da adottare è sempre quella di gravità inferiore	F
B2B012	La tabella dei controlli prevista dalla normativa per la valutazione delle carenze rilevate durante la revisione, è aggiornata annualmente dal centro revisioni in base all'esperienza maturata	F
B2B013	In sede di revisione è valutata carenza grave l'assenza del numero di identificazione del veicolo	V

B2B014	In sede di revisione è valutata carenza grave la presenza di inesattezze sui documenti del veicolo	F
B2B015	In sede di revisione è valutata carenza grave l'insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio della leva del freno di stazionamento del veicolo	V
B2B016	In sede di revisione è valutata carenza grave la presenza di perdite nei condotti rigidi dei freni dei sistemi di frenatura idraulici del veicolo	V
B2B017	In sede di revisione è valutata carenza lieve l'eccessivo rigonfiamento dei tubi flessibili dell'impianto di frenatura del veicolo quando sono sotto pressione	F
B2B018	In sede di revisione è valutata carenza pericolosa l'eccessivo rigonfiamento dei tubi flessibili dell'impianto di frenatura del veicolo quando sono sotto pressione	F
B2B019	In sede di revisione è valutata carenza pericolosa la mancanza dei dischi dei freni dell'impianto di frenatura	V
B2B020	In sede di revisione è valutata carenza pericolosa la frenatura non gradualmente moderabile	F
B2B021	In sede di revisione è valutata carenza lieve la mancanza nell'impianto di frenatura del previsto correttore automatico di frenatura in funzione del carico	F
B2B022	In sede di revisione è valutata carenza lieve il tempo di risposta alla frenatura troppo lungo	F
B2B023	In sede di revisione è valutata carenza pericolosa l'assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote	V
B2B024	In sede di revisione è valutata carenza lieve il freno di stazionamento non funzionante su un lato	F
B2B025	In sede di revisione è valutata carenza grave il dispositivo di allarme che indica il funzionamento difettoso del sistema antibloccaggio (ABS)	V
B2B026	In sede di revisione è valutata carenza lieve il dispositivo di allarme che indica il funzionamento difettoso del sistema di frenatura elettronica (EBS)	F
B2B027	In sede di revisione è valutata carenza lieve la rottura del fissaggio dell'alloggiamento della scatola dello sterzo	F
B2B028	In sede di revisione, è valutata carenza grave l'indicatore di guasto che indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del servosterzo elettrico (EPS)	V
B2B029	In sede di revisione, è valutata carenza lieve il campo visivo degli specchi retrovisori insufficiente	F
B2B030	In sede di revisione, è valutata carenza lieve la luce dello stop fissata male	V
B2B031	In sede di revisione, è valutata carenza grave il componente di una molla del sistema di sospensioni rotto o danneggiato	V
B2B032	In sede di revisione, è valutata carenza grave l'ammortizzatore fissato male al telaio	F
B2B033	In sede di revisione, è valutata carenza grave una porta che non si apre o chiude in modo adeguato	V
B2B034	In sede di revisione, è valutata carenza grave il cavalletto fissato male al veicolo o fortemente corroso	V
B2B035	In sede di revisione, è valutata carenza lieve una cintura di sicurezza obbligatoria mancante	F
B2B036	In sede di revisione, è valutata carenza grave l'airbag chiaramente non funzionante	V
B2B037	In sede di revisione, è valutata carenza lieve la cablatura danneggiata del controllo elettronico di stabilità (ESC)	F
B2B038	In sede di revisione, è valutata carenza grave la perdita del sistema di controllo delle emissioni dei gas di scarico che potrebbe incidere sulle misurazioni delle emissioni	V
B2B039	In sede di revisione, è valutata carenza grave il funzionamento difettoso dell'uscita di emergenza dei veicoli adibiti al trasporto di persone	V
B2B040	In sede di revisione, è valutata carenza pericolosa il deterioramento di scale e gradini dei veicoli adibiti al trasporto di persone	F
B2B041	In sede di revisione, è valutata carenza lieve il funzionamento difettoso dei sistemi di ritenuta delle sedie a rotelle dei veicoli adibiti al trasporto di persone	V
B2B042	Apposita tabella della normativa riporta il metodo previsto per effettuare i singoli controlli dei vetri dei veicoli in sede di revisione	V
B2B043	In sede di revisione i criteri per il controllo dei tubi di scappamento e silenziatori dei veicoli sono riportati in apposita tabella della normativa	V
B2B044	In sede di revisione, il controllo del motore verte anche sulle prestazioni	V
B2B045	Il referto della prova di rumorosità, effettuata presso i centri revisioni autorizzati, deve essere conforme a quello previsto dalla normativa di riferimento	V
B2C001	In linea generale tutte le operazioni di revisione dei veicoli sono di competenza degli UMC	V
B2C002	Tutte le operazioni di revisione dei veicoli sono di esclusiva competenza degli UMC	F
B2C003	I centri privati di revisione autorizzati possono effettuare la revisione dei veicoli a motore aventi fino a 16 posti compreso il conducente o massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t	V

B2C004	I centri privati autorizzati alle revisioni di veicoli fino a 3,5 t o 16 posti possono effettuare anche revisioni singole disposte dagli UMC per dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione o per incidente	F
B2C005	I centri privati autorizzati possono effettuare la revisione per veicoli non in possesso di documento di circolazione (ritirato, sospeso, smarrito)	F
B2C006	I veicoli con dati alterati non possono essere sottoposti a revisione presso i centri autorizzati	V
B2C007	I veicoli che presentano modifiche alle caratteristiche costruttive possono essere sottoposti a revisione anche presso centri revisioni autorizzati	F
B2C008	L'UMC può delegare il centro privato autorizzato ad effettuare operazioni tecniche di propria esclusiva competenza	F
B2C009	In caso di alterazione dei dati di identificazione il centro privato autorizzato può concludere comunque l'operazione di revisione	F
B2C010	I centri revisioni autorizzati possono effettuare le revisioni di autobus a prescindere dal numero di posti indicato nel documento di circolazione	F
B2C011	I centri revisioni autorizzati per autoveicoli possono effettuare le revisioni di autobus fino a 16 posti compreso il conducente	V
B2C012	Qualsiasi centro privato può effettuare le revisioni di ciclomotori e motoveicoli	F
B2C013	I centri revisioni autorizzati possono effettuare la revisione di qualsiasi autocaravan	F
B2C014	I centri revisioni autorizzati possono effettuare le revisioni anche di autoveicoli adibiti al servizio di piazza	V
B2C015	I centri revisioni autorizzati possono effettuare le revisioni anche di autoveicoli adibiti a noleggio con conducente	V
B2C016	La revisione di ciclomotori e motoveicoli è acconsentita limitatamente ai centri revisioni espressamente autorizzati per tali veicoli	V
B2C017	Le revisioni svolte presso i centri autorizzati devono essere effettuate sotto la responsabilità di un ispettore appositamente autorizzato	V
B2C018	Le operazioni di revisioni possono essere svolte anche in assenza dell'ispettore appositamente autorizzato	F
B2C019	All'esterno dei locali presso cui si svolgono le revisioni deve essere installata, in posizione ben visibile, una insegna che identifica il centro revisioni autorizzato	V
B2C020	Le sedi dove i centri revisione effettuano le operazioni di revisione devono essere appositamente autorizzate	V
B2C021	All'esterno dei locali dei centri autorizzati presso cui si svolgono le revisioni può essere installata facoltativamente una insegna che indica tale servizio	F
B2C022	Il centro revisioni autorizzato può effettuare le operazioni di revisione in una nuova sede solo previa comunicazione agli enti competenti	F
B2C023	La vigente normativa prevede che la persona che presenta il veicolo al controllo di revisione sia informata delle carenze riscontrate e da correggere	V
B2C024	La vigente normativa prevede che i risultati del controllo tecnico possano essere modificati se il proprietario del veicolo non concorda sull'esito della revisione	F
B2C025	Gli ispettori dei centri revisioni autorizzati devono essere esenti da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività	V
B2C026	La figura dell'ispettore dei centri revisioni autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli definita in sede UE ha sostituito quella del responsabile tecnico del CDS nazionale	V
B2C027	Gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20.5.2018 devono possedere anche i requisiti di competenza introdotti dalla nuova normativa	F
B2C028	Non è richiesta la presenza costante dell'ispettore durante lo svolgimento delle operazioni di revisione	F
B2C029	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati è tenuto a certificare solo operazioni svolte sotto la propria vigilanza	V
B2C030	Al fine della nomina di uno o più sostituti dell'ispettore che opera presso un centro revisioni autorizzato, il titolare del centro propone istanza all'UMC	F
B2C031	Nel caso di sostituzione dell'ispettore in un centro revisioni autorizzato è necessario il nulla osta dell'UMC	F
B2C032	La tariffa che l'utente deve corrispondere al centro privato autorizzato per l'espletamento della revisione comprende i diritti Motorizzazione	V
B2C033	Il pagamento dei diritti Motorizzazione, previsti per l'espletamento della revisione, deve essere effettuato mediante bonifico bancario	F
B2C034	Il pagamento dei diritti Motorizzazione, previsti per l'espletamento della revisione, deve essere effettuato mediante apposito sistema informatico di gestione dei pagamenti	V
B2C035	La tariffa che l'utente corrisponde al centro privato autorizzato è costituita solamente dalla prestazione professionale dell'officina autorizzata	F

B2C036	La domanda di revisione è assoggettata all'imposta di bollo	F
B2C037	La tariffa per l'espletamento della revisione presso i cetri autorizzati è libera	F
B2C038	La tariffa per l'espletamento della revisione deve essere corrisposta anticipatamente da parte dell'utente e pertanto prima dell'esito della stessa	V
B2C039	All'importo relativo alla prestazione professionale del centro revisioni occorre corrispondere la relativa IVA	V
B2C040	La prestazione professionale del centro revisioni autorizzato è esente IVA	F
B2C041	La tariffa ministeriale della revisione può essere oggetto di sconti da parte del centro revisioni	F
B2C042	La tariffa per l'espletamento della revisione può essere solo incrementata e non diminuita dal centro revisioni autorizzato	F
B2C043	Non sono ammessi né sconti né incrementi rispetto alla tariffa ministeriale per l'espletamento della revisione	V
B2C044	La tariffa ministeriale per l'espletamento della revisione aumenta con l'aumentare dell'IVA	V
B2C045	In aggiunta alle operazioni di revisioni possono essere indicati nel medesimo documento fiscale ulteriori servizi resi all'utenza	V
B2C046	Non sono vietate offerte promozionali che comportano la gratuità o sconti sul costo dei controlli o degli interventi tecnici preliminari alle operazioni di revisione vere e proprie	V
B2C047	Gli importi per i diritti Motorizzazione per l'espletamento della revisione vanno versati dai centri revisioni per conto del cliente	V
B2C048	La tariffa per l'espletamento della revisione può essere solo diminuita e non incrementata dal centro revisioni autorizzato	F
B2C049	Il pagamento dei diritti Motorizzazione per l'espletamento della revisione è effettuato tramite versamento in un determinato conto corrente postale	V
B2C050	Le visite effettuate a richiesta degli interessati per i controlli ai fini del rilascio dell'autorizzazione per effettuare le revisioni sono soggette al pagamento di una tariffa	V
B2C051	Le visite effettuate a richiesta degli interessati per la variazione ai locali e alle attrezzature del centro revisioni sono soggette al pagamento di una tariffa	V
B2C052	L'officina non deve corrispondere alcun importo di indennità e rimborsi per i controlli del funzionario dell'UMC appositamente incaricato ai fini del rilascio dell'autorizzazione	F
B2C053	Per le visite effettuate per la variazione ai locali e alle attrezzature del centro revisioni autorizzato, il medesimo non deve corrispondere alcuna tariffa	F
B2C054	Il controllo ispettivo periodico sui centri revisioni autorizzati è sempre soggetto al pagamento di una tariffa da parte del centro ispezionato	F
B2C055	Il versamento della tariffa dovuta per il controllo ispettivo periodico sui centri revisione autorizzati può essere effettuato anticipatamente al controllo	F
B2C056	Il versamento della tariffa dovuta per il controllo ispettivo periodico sui centri revisione autorizzati deve essere effettuato entro tre giorni successivi alla data della visita ispettiva	V
B2C057	Il controllo a campione sui veicoli revisionati presso i centri revisioni autorizzati è effettuato a spese del medesimo centro revisione autorizzato che ha effettuato la revisione	V
B2C058	Il controllo a campione sui veicoli revisionati presso i centri revisioni autorizzati è effettuato a spese dell'intestatario del veicolo	F
B2C059	Il controllo a campione sui veicoli revisionati presso i centri revisioni autorizzati è eseguito presso le stazioni di prova degli UMC	V
B2C060	Il controllo a campione sui veicoli revisionati presso i centri revisioni autorizzati è eseguito presso il medesimo centro effettuando nuovamente una revisione	F
B2C061	La visita effettuata dall'UMC per il controllo a campione sui veicoli revisionati presso i centri revisioni autorizzati è soggetta al versamento di una tariffa	V
B2C062	Per la visita effettuata dall'UMC a seguito del controllo a campione sui veicoli revisionati presso i centri revisioni autorizzati non è dovuta alcuna tariffa	F
B2C063	I diritti Motorizzazione per le revisioni effettuate presso i centri revisioni autorizzati sono dovuti per l'accesso al sistema certificativo e di archiviazione dei dati delle revisioni attraverso il CED del DMS	V
B2C064	Il pagamento dei diritti Motorizzazione per alcune tipologie di revisioni effettuate presso i centri revisioni privati non è dovuto	F
B2C065	È obbligatorio utilizzare apposita procedura informatica per il pagamento dei diritti Motorizzazione	V
B2C066	Il pagamento dei diritti Motorizzazione per le revisioni effettuate presso i centri revisioni privati è dovuto anche per l'approvvigionamento dei moduli per la stampa del "certificato di revisione"	F
B2C067	Per il pagamento dei diritti Motorizzazione è possibile utilizzare il bollettino postale bianco generico TD 123	F
B2C068	Il servizio "on line" per il pagamento dei diritti Motorizzazione consente al centro revisioni autorizzato di pagare giornalmente un numero indeterminato di pratiche	V

B2C069	Il servizio "on line" per il pagamento dei diritti Motorizzazione consente al centro revisioni autorizzato di pagare giornalmente un numero prestabilito di pratiche	F
B2C070	Per accedere al servizio "on line" per il pagamento dei diritti Motorizzazione relativi alle operazioni di revisione effettuate presso i centri autorizzati non occorrono credenziali (accesso libero)	F
B2C071	Per accedere al servizio "on line" per il pagamento dei diritti Motorizzazione alle operazioni di revisione effettuate presso i centri autorizzati occorre utilizzare l'apposita piattaforma	V
B2C072	La revisione generale dei veicoli deve essere effettuata secondo una periodicità ed entro termini stabiliti che variano in relazione alla categoria di appartenenza del veicolo	V
B2C073	La periodicità della revisione non è correlata alla categoria di appartenenza del veicolo	F
B2C074	Le revisioni devono essere effettuate, nel corso dell'anno, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione per i veicoli già sottoposti a visita di revisione	V
B2C075	Le revisioni devono essere effettuate, nel corso dell'anno, entro il mese corrispondente a quello di rilascio del documento di circolazione per i veicoli sottoposti a revisione per la prima volta	V
B2C076	La circolazione con revisione scaduta comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria	V
B2C077	La circolazione con revisione scaduta comporta esclusivamente l'apposizione di una annotazione relativa all'obbligo di revisione sul documento di circolazione	F
B2C078	Le revisioni devono essere effettuate, nel corso dell'anno, entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione	F
B2C079	La prima revisione del veicolo deve essere effettuata, nel corso dell'anno, entro il mese precedente a quello di rilascio del documento di circolazione	F
B2C080	L'esito REGOLARE del controllo tecnico consente la circolazione fino alla scadenza della successiva revisione	V
B2C081	L'esito RIPETERE del controllo tecnico consente la circolazione nel mese successivo alla data riportata sul tagliando purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo	V
B2C082	L'esito REVISIONE SOSPESO consente la circolazione nel mese successivo alla data riportata sul tagliando purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo	F
B2C083	Il ripristino dell'efficienza, per poter circolare a seguito di esito REVISIONE RIPETERE, deve risultare da apposita documentazione	V
B2C084	L'esito REVISIONE SOSPESO consente al veicolo di recarsi nella medesima giornata in officina per le riparazioni del caso	V
B2C085	Con esito RIPETERE o SOSPESO emesso da un centro revisioni autorizzato il veicolo deve essere sottoposto a nuovo controllo presso lo stesso centro oppure presso l'UMC	V
B2C086	Con esito RIPETERE o SOSPESO il veicolo può essere sottoposto a nuovo controllo presso qualsiasi centro revisioni autorizzato	F
B2C087	L'esito RIPETERE del controllo tecnico consente la circolazione fino alla data del nuovo controllo purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo	F
B2C088	A seguito di esito RIPETERE del controllo tecnico occorre effettuare nuova revisione con il relativo pagamento della tariffa	V
B2C089	A seguito di esito RIPETERE del controllo tecnico occorre effettuare nuova revisione senza sostenere ulteriori costi	F
B2C090	L'esito SOSPESO del controllo tecnico consente la circolazione fino alla data del nuovo controllo purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo	F
B2C091	Con esito RIPETERE il veicolo può essere sottoposto a nuovo controllo esclusivamente presso l'UMC di riferimento in base alla sede del centro revisione autorizzato	F
B2C092	È sempre ammessa la circolazione anche con revisione scaduta se in possesso di prenotazione	F
B2C093	È ammessa la circolazione, fino alla data di prima prenotazione, anche con revisione scaduta se la prenotazione è stata rilasciata da un UMC prima della scadenza	V
B2C094	Non è consentita la circolazione qualora il veicolo non venga presentato a nuova visita entro il termine di un mese nel caso di esito RIPETERE	V
B2C095	La circolazione è consentita anche se la domanda per effettuare la revisione sia stata presentata ad un UMC successivamente ai termini di scadenza	F
B2C096	Il mese di rilascio del documento di circolazione cui far riferimento per sottoporre a prima visita di revisione il veicolo nel corso dell'anno è indicato al punto (B) alla pagina 1 del documento	V
B2C097	Il mese di rilascio del documento di circolazione cui far riferimento per sottoporre a prima visita di revisione il veicolo nel corso dell'anno è sempre quello indicato al punto I del documento	F
B2C098	Se al punto (B) del documento di circolazione è indicato solamente l'anno di immatricolazione, il veicolo deve essere sottoposto a prima visita di revisione entro il mese indicato al punto I del documento	V
B2C099	Se al punto (B) del documento di circolazione è indicato solamente l'anno di immatricolazione il veicolo può essere sottoposto a prima visita di revisione in qualsiasi mese	F

B2C100	Per le revisioni successive alla prima, occorre fare riferimento al mese indicato al punto (B) alla pagina 1 del documento	F
B2C101	Per le revisioni successive alla prima, occorre fare riferimento al mese dell'ultima revisione annotata sull'etichetta autoadesiva	V
B2C102	L'ultima revisione effettuata, a cui fare riferimento per la successiva, può essere riportata nelle righe descrittive del riquadro 3 del documento di circolazione	V
B2C103	Per la successiva visita di revisione, dei veicoli già sottoposti a revisione, occorre fare riferimento al mese indicato al punto (I) alla pagina 2 del documento	F
B2C104	Per la successiva visita di revisione, dei veicoli già sottoposti a revisione, occorre fare riferimento al mese indicato nel timbro ad inchiostro dell'ultima revisione	F
B2C105	È possibile ammettere a revisione ciclomotori muniti ancora del certificato di idoneità tecnica	F
B2C106	La prima revisione dei ciclomotori deve essere effettuata, nel corso dell'anno, entro il mese corrispondente a quello di rilascio del certificato di circolazione per ciclomotori	V
B2C107	I carrelli appendice devono essere sottoposti a revisione unitamente al veicolo sul cui documento di circolazione sono annotati	V
B2C108	Il carrello appendice annotato nel documento di circolazione può non essere presentato a visita di revisione unitamente al veicolo abbinato	F
B2C109	I carrelli appendice sono esclusi dalle procedure di revisione	F
B2C110	La visita di revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico ha periodicità annuale	F
B2C111	I filobus sono soggetti ad un controllo tecnico (revisione) effettuato dal centro revisioni autorizzato con periodicità annuale	F
B2C112	La visita di revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico ha periodicità biennale	V
B2C113	I veicoli ultratrentennali devono effettuare obbligatoriamente la visita di revisione ogni tre anni	F
B2C114	Per velocipedi muniti di motore ausiliario, il controllo tecnico deve essere limitato al motore e agli elementi correlati	V
B2C115	La revisione delle autocaravan con massa massima superiore alle 3,5 t, rientranti nella categoria M1, ha periodicità annuale	F
B2C116	Per i veicoli atipici di cui all'art. 59 CDS non è previsto il controllo tecnico di revisione	F
B2C117	Le autocaravan con qualsiasi massa massima, rientranti nella categoria M1 sono soggette a controllo tecnico la prima volta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due	V
B2C118	Gli autoveicoli M1 in servizio di linea possono effettuare la revisione presso il centro revisione autorizzato con periodicità simile alle autovetture	F
B2C119	La visita di revisione per gli autoveicoli M1 in servizio di linea ha periodicità annuale	V
B2C120	Se prenotati prima della scadenza presso un centro di controllo privato autorizzato, i veicoli possono circolare fino alla data della revisione	F
B2C121	I rimorchi di categoria O1, O2 (fino a 3,5 t) sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	V
B2C122	La scadenza della revisione per i veicoli provenienti da Paesi UE deve essere verificata in base alla regola temporale italiana (quadriennale-biennale o annuale)	V
B2C123	La periodicità della revisione degli autoveicoli ad uso promiscuo è uguale a quella delle autovetture ad uso proprio	V
B2C124	La prima revisione per le autovetture di piazza o di NCC deve essere effettuata dopo quattro anni dall'immatricolazione	F
B2C125	La richiesta di revisione presso il centro revisioni autorizzato avviene mediante domanda sottoscritta dal cliente	V
B2C126	La procedura informatica prevista per effettuare l'operazione di revisione presso il centro revisioni autorizzato comporta l'inserimento dei dati del proprietario e dei dati tecnici del veicolo	V
B2C127	La procedura informatica prevista per effettuare l'operazione di revisione presso il centro revisioni autorizzato comporta la raccolta dei dati e dell'esito delle prove	V
B2C128	La procedura informatica prevista per effettuare l'operazione di revisione presso il centro revisioni autorizzato non comporta la stampa del referto complessivo	F
B2C129	La procedura informatica prevista per effettuare l'operazione di revisione presso il centro revisioni autorizzato comporta l'invio dei dati al CED del DMS il giorno successivo del controllo tecnico	F
B2C130	La procedura informatica prevista per effettuare l'operazione di revisione presso il centro revisioni autorizzato consente la gestione integrata di pratica e pagamento tramite appositi applicativi	V
B2C131	La stampa del tagliando che attesta l'esito della revisione non rientra nella procedura informatica che utilizzano i centri revisioni autorizzati	F
B2C132	Presso i centri revisioni autorizzati non occorre verificare che il veicolo sia revisionabile preliminarmente al controllo vero e proprio	F
B2C133	La richiesta di revisione presso i centri revisioni autorizzati va redatta su apposito fac-simile, compilato correttamente, in modo ben leggibile e firmato	V

B2C134	La richiesta di revisione presso i centri revisioni autorizzati può essere avanzata da chiunque, anche non proprietario del veicolo	V
B2C135	La richiesta di revisione presso i centri revisioni autorizzati può essere avanzata esclusivamente dal proprietario del veicolo	F
B2C136	La richiesta di revisione presso i centri revisioni autorizzati, in caso di veicolo in leasing, deve essere autorizzata dalla società proprietaria se avanzata dall'utilizzatore	F
B2C137	La richiesta di revisione presso i centri revisioni autorizzati comporta la presa in carico del veicolo sul registro informatico delle revisioni mediante attivazione della procedura informatica	V
B2C138	La richiesta di revisione presso i centri revisioni autorizzati non va redatta se il veicolo è presentato dall'intestatario del documento di circolazione	F
B2C139	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, prima di attivare la procedura di revisione, deve verificare che la categoria del veicolo rientri tra quelle per le quali il centro è autorizzato	V
B2C140	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, alla fine della procedura di revisione, deve verificare che il sistema informatico del servizio revisioni segnali che il veicolo è "revisionabile" presso l'officina	F
B2C141	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, prima di attivare la procedura di revisione, deve verificare che non si tratti di "revisione singola" (cosiddetta "revisione straordinaria")	V
B2C142	Possono essere presentati a revisione presso i centri autorizzati i veicoli con esito della revisione ripetere o sospeso di altri centri o di un UMC	F
B2C143	Non possono essere presentati a revisione presso i centri autorizzati i veicoli con esito della revisione ripetere o sospeso di altri centri o di un UMC	V
B2C144	L'ispettore del centro revisioni autorizzato in caso di revisione singola, prima di attivare la procedura di revisione, deve verificare la documentazione dell'avvenuto ripristino dell'efficienza del veicolo	F
B2C145	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, prima di attivare la procedura di revisione, deve verificare che il veicolo risulti regolarmente assicurato	F
B2C146	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, prima di attivare la procedura di revisione, deve verificare che il veicolo risulti in regola con la tassa automobilistica	F
B2C147	Possono essere presentati a revisione presso i centri autorizzati anche veicoli sospesi dalla circolazione a seguito della contestazione di omessa revisione e recanti apposita annotazione sul documento di circolazione	V
B2C148	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, prima di attivare la procedura di revisione, deve effettuare determinate verifiche in merito alla competenza dell'operazione richiesta	V
B2C149	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, prima di attivare la procedura di revisione, deve verificare che il sistema informatico del servizio revisioni segnali che il veicolo è revisionabile presso l'officina	V
B2C150	La visita di revisione può essere effettuata immediatamente oppure prenotata per un giorno diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta in base alla disponibilità del centro revisioni autorizzato	V
B2C151	La visita di revisione se non effettuata immediatamente non può essere prenotata dal centro revisioni autorizzato per un giorno diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta	F
B2C152	La visita di revisione può essere effettuata esclusivamente nel giorno in cui è stata presentata la richiesta presso il centro revisioni autorizzato	F
B2C153	Se il centro revisioni autorizzato ha difficoltà ad effettuare la visita di revisione al momento della richiesta, può prenotarla per un giorno diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta	V
B2C154	La prenotazione effettuata dal centro revisioni privato consente la circolazione fino alla data fissata per la presentazione del veicolo nel caso che il documento di circolazione sia stato sospeso o ritirato	F
B2C155	La prenotazione effettuata dal centro revisioni privato consente la circolazione fino alla data fissata per la presentazione del veicolo, se effettuata entro i prescritti termini di revisione	F
B2C156	La prenotazione effettuata dal centro revisioni privato è valida ai fini della circolazione, per condurre il veicolo alla revisione nel giorno prefissato	V
B2C157	La materiale presentazione del veicolo alla revisione può avvenire da parte di qualsiasi soggetto	V
B2C158	Il veicolo può essere presentato alla visita di revisione esclusivamente dall'intestatario	F
B2C159	Il veicolo può essere presentato alla visita di revisione da qualsiasi soggetto purchè sia munito di delega dell'intestatario	F
B2C160	La procedura informatica prevista per effettuare la revisione di un veicolo presso un centro revisioni autorizzato consente l'annullamento dell'operazione solamente a determinate condizioni	V
B2C161	La procedura informatica prevista per effettuare la revisione di un veicolo presso un centro revisioni autorizzato non consente mai l'annullamento dell'operazione	F
B2C162	A seguito richiesta dell'utente il centro revisioni autorizzato verifica la revisionabilità del veicolo ed effettua il pagamento smaterializzato della tariffa	V

B2C163	A seguito della richiesta avanzata dall'utente il centro revisioni autorizzato acquisisce i dati del proprietario e i dati tecnici del veicolo tramite il PC Stazione	F
B2C164	L'accesso al servizio di revisione per i centri autorizzati è consentito per l'intera giornata (00:00-24:00)	F
B2C165	L'accesso al servizio di revisione per i centri autorizzati è consentito dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00	V
B2C166	L'accesso al servizio di revisione per i centri autorizzati è reso disponibile 24 ore, 7 giorni su 7	F
B2C167	Di Domenica è precluso l'accesso al servizio di revisione dei veicoli presso i centri autorizzati	V
B2C168	Il centro privato autorizzato non necessita di credenziali di accesso per i servizi informatici di revisione (free access)	F
B2C169	La procedura informatica che deve essere attivata per lo svolgimento delle revisioni presso i centri privati autorizzati si articola in una sequenza di fasi obbligatorie	V
B2C170	Le varie fasi della procedura informatica per lo svolgimento delle revisioni presso i centri autorizzati possono essere svolte in ordine casuale	F
B2C171	La procedura informatica per lo svolgimento delle revisioni utilizzata presso i centri autorizzati prevede che l'accettazione del veicolo avvenga nella zona officina mediante qualsiasi postazione informatica	F
B2C172	L'inserimento dell'esito della revisione e stampa dell'attestazione e certificato di revisione è l'ultima fase della sequenza della procedura informatica	V
B2C173	L'inserimento della tariffa, tramite bollettino o credito prepagato, è l'ultima fase della procedura informatica per lo svolgimento delle revisioni presso i centri autorizzati	F
B2C174	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, verificati ed accettati i dati del veicolo, svolge i controlli previsti, definisce l'esito della revisione ed invia i dati dal PC Stazione al PC Prenotazione	V
B2C175	La fase di verifica di revisionabilità del veicolo presso il centro revisioni autorizzato viene svolta all'inizio	V
B2C176	L'ispettore del centro revisioni autorizzato, verificati ed accettati i dati del veicolo, svolge i controlli previsti, definisce l'esito della revisione ed invia i dati dal PC Prenotazione al PC Stazione	F
B2C177	La procedura informatica utilizzata presso i centri revisioni autorizzati prevede che, successivamente alla verifica della revisionabilità del veicolo, venga effettuato il pagamento	V
B2C178	La procedura informatica utilizzata presso i centri revisioni autorizzati prevede che, successivamente al pagamento venga effettuata la verifica della revisionabilità del veicolo	F
B2C179	Il sistema informatico utilizzato presso i centri revisioni autorizzati segnala eventuali anomalie della posizione del veicolo oppure che "Il veicolo è revisionabile presso l'officina"	V
B2C180	Il sistema informatico utilizzato presso i centri revisioni autorizzati segnala l'eventuale stato di veicolo cessato o radiato dalla circolazione	V
B2C181	Il sistema informatico utilizzato presso i centri revisioni autorizzati segnala se il veicolo è assicurato	F
B2C182	Nel caso in cui il sistema revisioni visualizzi l'operazione come ACCETTATA, il centro autorizzato può comunque annullare l'accettazione ed ottenere automaticamente lo storno del pagamento	V
B2C183	Nel caso in cui il sistema revisioni visualizzi l'operazione come ACCETTATA, il centro revisioni può comunque annullare l'accettazione senza ottenere tuttavia lo storno del pagamento	F
B2C184	Nel caso in cui il sistema revisioni visualizzi l'operazione come EVASA, il centro revisioni autorizzato può ristampare il tagliando anche in giorni successivi all'inserimento	V
B2C185	Nel caso in cui il sistema revisioni visualizzi l'operazione come BLOCCATA, l'operazione deve essere sbloccata esclusivamente dall'UMC competente per territorio	V
B2C186	Il sistema informatico per lo svolgimento delle revisioni presso i centri autorizzati segnala se il veicolo è in regola con la tassa automobilistica	F
B2C187	Il sistema informatico per lo svolgimento delle revisioni segnala al centro revisioni autorizzato se il numero di telaio presente nell'ANV è difforme da quello che è stato inserito	V
B2C188	Il sistema informatico utilizzato presso i centri revisioni autorizzati consente di modificare il numero di telaio se quello presente nell'ANV è difforme da quello inserito	F
B2C189	Effettuato l'inserimento dei dati del veicolo, il centro revisioni autorizzato può effettuare il pagamento dei diritti Motorizzazione	V
B2C190	Se il pagamento dei diritti Motorizzazione viene effettuato mediante credito prepagato, il sistema informatico associa all'operazione di revisione un codice relativo al pagamento	V
B2C191	È possibile effettuare il pagamento dei diritti Motorizzazione per la revisione del veicolo esclusivamente mediante bollettino postale	F
B2C192	L'inserimento dei dati del veicolo nel sistema informatico avviene mediante la compilazione automatica del registro delle revisioni	V

B2C193	I centri autorizzati alle revisioni possono gestire il registro delle revisioni in maniera informatica poiché è stato eliminato l'obbligo della vidimazione del registro cartaceo	V
B2C194	Il registro informatico delle revisioni utilizzato presso i centri revisioni autorizzati deve essere regolarmente vidimato dal competente Ufficio	F
B2C195	Il registro informatico delle revisioni utilizzato presso i centri privati autorizzati è gestito dal software PC Prenotazione	V
B2C196	Il numero progressivo di protocollo del registro delle revisioni utilizzato presso i centri privati autorizzati viene azzerato ogni anno	V
B2C197	Il registro delle revisioni utilizzato presso i centri privati autorizzati contiene, per ciascuna operazione, la data di presentazione della domanda (data della prenotazione)	V
B2C198	Il registro delle revisioni utilizzato presso i centri privati autorizzati contiene, per ciascuna operazione, il codice antifalsificazione attribuito all'operazione dal CED del DMS	V
B2C199	Il registro delle revisioni utilizzato presso i centri privati autorizzati contiene, per ciascuna operazione, il colore della carrozzeria del veicolo	F
B2C200	Il registro delle revisioni utilizzato presso i centri privati autorizzati contiene, per ciascuna operazione, i dati anagrafici del proprietario del veicolo	F
B2C201	Il registro delle revisioni utilizzato presso i centri privati autorizzati contiene, per ciascuna operazione, il codice di omologazione del veicolo	F
B2C202	I centri autorizzati alle revisioni possono scegliere se gestire il relativo registro in maniera cartacea o informatica	F
B2C203	Il registro informatico delle revisioni utilizzato presso i centri privati autorizzati è gestito dal software PC Stazione	F
B2C204	La procedura informatica utilizzata presso i centri privati autorizzati consente di verificare la revisionabilità del veicolo anche in assenza del numero di telaio nell'Archivio Nazionale Veicoli	F
B2C205	In caso di vetustà del veicolo può capitare che il numero di telaio risulti mancante nell'Archivio Nazionale Veicoli	V
B2C206	La rimozione di anomalie dei dati presenti nell'Archivio Nazionale Veicoli è di esclusiva competenza dell'UMC	V
B2C207	In caso di dati discordanti con l'Archivio Nazionale Veicoli il centro revisioni autorizzato può inserire il relativo aggiornamento in fase di revisione	F
B2C208	Il centro revisioni autorizzato può annullare la revisione solo nello stesso giorno dell'inserimento	V
B2C209	Se il centro revisioni autorizzato annulla la revisione, contestualmente viene annullato il file contenente i dati tecnici	V
B2C210	Se, per difetti di funzionamento o altri motivi, la revisione non può essere portata a termine, il centro revisioni autorizzato può richiedere lo sblocco dell'accettazione all'UMC competente	V
B2C211	Il centro revisioni autorizzato può annullare l'esito della revisione entro la prenotazione della successiva scadenza	F
B2C212	Se il centro revisioni autorizzato annulla la revisione, la procedura informatica comunque non elimina il file contenente i dati tecnici	F
B2C213	Il centro revisioni autorizzato deve rivolgersi all'UMC competente per lo sblocco dell'accettazione della prenotazione di revisione	V
B2C214	Lo sblocco informatico dell'accettazione della revisione consente al centro revisioni autorizzato di poter procedere all'annullamento della prenotazione	V
B2C215	La richiesta di sblocco dell'accettazione della prenotazione di revisione presso un centro autorizzato può essere inoltrata alla Provincia competente	F
B2C216	La richiesta di sblocco dell'accettazione della revisione presso i centri privati autorizzati deve essere presentata all'UMC di competenza previo assolvimento della relativa imposta di bollo	F
B2C217	La richiesta all'UMC, di sblocco dell'accettazione della revisione presso un centro autorizzato, può anche non essere motivata	F
B2C218	Il centro revisioni autorizzato non può inviare comunicazioni di particolare interesse per gli utenti, ivi comprese quelle concernenti l'imminente scadenza delle revisioni	F
B2C219	È legittimo l'utilizzo, senza il consenso degli interessati, dei dati personali provenienti dal PRA per inviare comunicazioni relative alla scadenza delle revisioni	V
B2C220	L'esito della visita e prova di revisione viene sempre annotato sul documento di circolazione	V
B2C221	L'esito della visita e prova di revisione viene sempre registrato nell'Archivio Nazionale Veicoli	V
B2C222	Al termine del controllo tecnico, è prevista esclusivamente l'emissione di un tagliando da apporre sul documento di circolazione (attestato di revisione)	F
B2C223	Al termine del controllo tecnico, è prevista l'emissione di un attestato di revisione da apporre sul documento di circolazione se non viene stampato il certificato di revisione	F
B2C224	A seguito dell'esito sfavorevole della revisione, il veicolo deve essere sottoposto a nuova visita di revisione dopo che sono stati eliminati i motivi che ne hanno determinato l'esito negativo	V

B2C225	L'esito della revisione viene annotato dal centro revisioni autorizzato mediante apposito timbro in dotazione	F
B2C226	La visita di revisione è favorevole qualora venga accertata la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e di contenimento delle emanazioni inquinanti	V
B2C227	La visita di revisione è favorevole qualora venga accertata esclusivamente la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione	F
B2C228	Nell'attestato di revisione (etichetta) è annotato un codice che identifica l'UMC o il centro revisioni autorizzato che ha effettuato la visita	V
B2C229	Nell'attestato di revisione (etichetta) è annotato un codice che identifica il titolare del centro revisioni autorizzato che ha effettuato la visita	F
B2C230	Nell'attestato di revisione (etichetta) è annotato un codice alfanumerico antifalsificazione che individua univocamente la visita	V
B2C231	Se nell'attestato di revisione è riportata la dicitura SCADENZA DA VERIFICARE RECARSI PRESSO UMC il controllo non può essere considerato valido	F
B2C232	Se nell'attestato di revisione è riportata la dicitura SCADENZA DA VERIFICARE RECARSI PRESSO UMC occorre rivolgersi all'UMC entro 7 giorni per la ristampa dell'attestato	F
B2C233	Se nell'attestato di revisione è riportata la dicitura SCADENZA DA VERIFICARE RECARSI PRESSO UMC non occorre procedere alla ristampa del medesimo per poter circolare	V
B2C234	L'errato inserimento del numero dei chilometri in sede di revisione può essere sanato, nella stessa giornata, mediante l'annullamento dell'attestato di revisione e l'emissione di uno nuovo	V
B2C235	L'esito regolare della revisione viene attestato mediante l'apposizione di un etichetta autoadesiva sul documento di circolazione	V
B2C236	L'attestato di revisione può essere stampato su qualsiasi tipo di etichetta autoadesiva dato che l'operazione è univocamente individuata dal codice antifalsificazione	F
B2C237	L'attestato di revisione deve essere siglato dall'ispettore che ha effettuato la visita di revisione	F
B2C238	Nell'attestato di revisione (etichetta) con esito favorevole è annotato mese e anno di scadenza della revisione	V
B2C239	L'attestato di revisione deve essere siglato dall'ispettore per indisponibilità temporanea della firma digitale	F
B2C240	Qualora la visita di revisione abbia avuto esito favorevole la circolazione del veicolo è consentita fino alla scadenza della revisione	V
B2C241	Se la visita di revisione ha avuto esito favorevole la circolazione del veicolo è consentita comunque anche oltre la scadenza prevista	F
B2C242	La visita di revisione ha esito sfavorevole qualora venga accertata la presenza di anomalie e/o difetti facilmente eliminabili (REVISIONE RIPETERE)	V
B2C243	La revisione ha esito sfavorevole qualora venga accertata la presenza di anomalie e/o difetti che compromettono la sicurezza della circolazione o determinano inquinamento acustico ed atmosferico (REVISIONE SOSPESO)	V
B2C244	L'esito sfavorevole della revisione viene attestato nel documento di circolazione mediante l'apposizione di etichetta autoadesiva	V
B2C245	L'attestato di revisione con esito sfavorevole può essere stampato su qualsiasi tipo di etichetta autoadesiva in quanto valido solo come promemoria	F
B2C246	Nell'attestato di revisione (etichetta) sono riportati i motivi dell'eventuale esito sfavorevole tramite lettere dell'alfabeto	F
B2C247	Nell'attestato di revisione (etichetta) con esito sfavorevole non è previsto il codice alfanumerico antifalsificazione che individua la visita	F
B2C248	Nell'attestato di revisione (etichetta) sono riportati i motivi dell'esito sfavorevole tramite codici numerici	V
B2C249	La visita di revisione ha esito sfavorevole REVISIONE RIPETERE - VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE qualora venga accertata la presenza di anomalie e/o difetti comunque facilmente eliminabili	F
B2C250	Nell'attestato di revisione (etichetta) con esito sfavorevole è annotato mese e anno di scadenza della revisione	F
B2C251	Nell'attestato di revisione (etichetta) con esito sfavorevole non è annotata la scadenza della visita di revisione	V
B2C252	In caso di esito REVISIONE RIPETERE, la circolazione del veicolo è consentita nel mese successivo alla data della visita di revisione senza alcuna prescrizione	F
B2C253	In caso di REVISIONE RIPETERE, la circolazione del veicolo è consentita nel mese successivo alla data dell'esito di revisione previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrati irregolari	V

B2C254	In caso di esito SOSPESO della revisione, la circolazione del veicolo è consentita nel mese successivo alla data della visita di revisione solo previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrati irregolari	F
B2C255	In caso di esito SOSPESO del controllo tecnico il veicolo può recarsi nella medesima giornata in officina per le riparazioni necessarie	V
B2C256	Il ripristino dell'efficienza, per la circolazione con esito REVISIONE RIPETERE, deve risultare da apposita documentazione	V
B2C257	In caso di esito SOSPESO del controllo tecnico il veicolo può circolare solamente dopo aver superato una nuova visita di revisione	V
B2C258	In caso di esito REVISIONE RIPETERE, la circolazione del veicolo è consentita fino alla data della successiva visita di revisione senza limiti	F
B2C259	I motivi dell'esito sfavorevole del controllo tecnico sono codificati, per i centri revisione autorizzati, tramite numeri da 01 a 09	V
B2C260	Il codice motivo 04 individua, nell'attestato di revisione con esito sfavorevole, una carenza rilevata nell'impianto elettrico del veicolo	V
B2C261	Il codice motivo 01 individua, nell'attestato di revisione con esito sfavorevole, una carenza rilevata nel telaio del veicolo	F
B2C262	Il codice motivo 07 individua, nell'attestato di revisione con esito sfavorevole, una carenza rilevata negli pneumatici del veicolo (es. pneumatici usurati)	F
B2C263	I motivi dell'esito sfavorevole del controllo tecnico sono codificati, per i centri revisione, tramite numeri da 01 a 09 descritti in dettaglio manualmente dall'ispettore sul documento di circolazione	F
B2C264	Non è possibile specificare più di 5 motivi in caso di esito sfavorevole della visita di revisione	F
B2C265	Il codice motivo 03 individua, nell'attestato di revisione con esito sfavorevole, una carenza rilevata nella visibilità (es. lavavetri)	V
B2C266	Nel certificato di revisione è indicato un codice alfanumerico antifalsificazione che individua univocamente la visita di revisione	V
B2C267	Nel certificato di revisione è annotata l'identità dell'ispettore	V
B2C268	Il certificato di revisione è stampato su supporto prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato	F
B2C269	Il certificato di revisione è stampato su comune foglio bianco formato A4	V
B2C270	Il certificato di revisione può essere stampato a colori o in bianco/nero a discrezione del centro revisioni autorizzato	V
B2C271	Il certificato di revisione viene rilasciato alla persona che presenta il veicolo alla visita, unitamente all'attestato	V
B2C272	Il certificato di revisione viene inviato al proprietario successivamente alla visita, mentre l'attestato di revisione è consegnato alla persona che presenta il veicolo	F
B2C273	Nelle more dell'implementazione delle procedure per il rilascio della firma digitale, il certificato di revisione deve essere sottoscritto obbligatoriamente con firma olografa dell'ispettore	V
B2C274	Il certificato di revisione contiene esclusivamente dati non annotati nell'attestato di revisione	F
B2C275	Nel certificato di revisione non è annotata l'identità dell'ispettore se sono indicati i dati del centro di controllo	F
B2C276	Il certificato di revisione non è rilasciato in caso di esito sfavorevole	F
B2C277	Il certificato di revisione deve essere timbrato dal centro revisioni autorizzato per convalidarne l'originalità	F
B2C278	Al termine dei controlli, l'ispettore di un centro autorizzato invia l'esito della revisione dalla zona officina (PC Attrezzatura) a quella ufficio (PC Stazione) per concludere l'operazione	F
B2C279	Al termine dei controlli l'ispettore di un centro autorizzato invia l'esito della revisione dalla zona officina (PC Stazione) a quella ufficio (PC Prenotazione) per concludere l'operazione	V
B2C280	A conclusione del controllo tecnico del veicolo la stampa dell'attestato di revisione può essere effettuata esclusivamente dal titolare del centro autorizzato	F
B2C281	Gli adempimenti conclusivi della procedura informatica di revisione presso un centro autorizzato comportano l'individuazione del nominativo dell'ispettore che ha eseguito la revisione	V
B2C282	Gli adempimenti conclusivi della procedura informatica di revisione presso un centro autorizzato comportano in ogni caso l'annotazione manuale sul certificato di revisione del nominativo del titolare del centro dell'ispettore che ha eseguito i controlli	F
B2C283	Gli adempimenti conclusivi della procedura informatica di revisione presso un centro autorizzato sono gestiti mediante il PC Prenotazione e gli applicativi del Portale dell'Automobilista	V
B2C284	Per la stampa dell'attestato e del certificato di revisione, il PC Prenotazione del centro autorizzato deve aver acquisito dal PC Stazione i dati raccolti dalle attrezzature, l'esito della revisione e la foto del veicolo	V
B2C285	Nei centri revisione autorizzati, una volta acquisiti i dati dalle attrezzature non sono previsti ulteriori controlli per l'invio dei dati al CED del DMS	F

B2C286	Nei centri revisione autorizzati, una volta acquisiti i dati dalle attrezzature, il PC Prenotazione della linea revisioni determina lo stato della revisione per il successivo invio al CED del DMS	V
B2C287	Nei centri revisione autorizzati, il PC Prenotazione, una volta acquisiti i dati dalle attrezzature, ne verifica la congruenza (correttezza e completezza)	V
B2C288	Il PC Prenotazione dei centri revisioni autorizzati, pur in presenza di incongruenze, invia i dati al CED del DMS per ottenere un codice antifalsificazione	F
B2C289	Se il PC Prenotazione dei centri revisioni autorizzati determina lo stato della revisione come "completata in attesa di invio dei dati al CED", è possibile inviare i dati e ottenere un codice antifalsificazione	V
B2C290	Per la stampa dell'attestato e del certificato di revisione, il PC Prenotazione dei centri revisioni autorizzati può non avere acquisito la foto del veicolo dal PC Stazione	F
B2C291	In presenza di errori formali, il PC Prenotazione dei centri revisioni autorizzati può comunque procedere all'invio dei dati al CED del DMS per ottenere un codice antifalsificazione	F
B2C292	In caso di ristampa dell'attestato di revisione, l'etichetta autoadesiva riporta un nuovo codice antifalsificazione	F
B2C293	In caso di ristampa dell'attestato di revisione, l'etichetta autoadesiva riporta il codice antifalsificazione precedentemente assegnato	V
B2C294	Nei centri revisioni autorizzati la procedura informatica consente la stampa dell'attestato di revisione da parte del PC Stazione	F
B2C295	La procedura informatica dei centri revisioni autorizzati consente la stampa dell'attestato di revisione da parte del PC Prenotazione, ma non la stampa del certificato	F
B2C296	Il centro revisioni autorizzato deve essere autorizzato dall'UMC per la ristampa dell'attestato di revisione	F
B2C297	La ristampa dell'attestato e/o certificato di revisione può essere effettuata esclusivamente dal giorno successivo alla visita di revisione	F
B2C298	La procedura informatica utilizzata dai centri revisioni autorizzati consente la stampa del tagliando dell'attestato di revisione solamente dopo la verifica della correttezza e l'invio al CED del DMS dei dati raccolti	V
B2C299	È possibile effettuare la ristampa dell'attestato e/o certificato di revisione solo per le operazioni che risultano "attive"	V
B2C300	Una volta stampato l'attestato di revisione deve essere apposto sul relativo certificato di revisione	F
B2C301	Una volta stampato l'attestato di revisione deve essere apposto negli appositi spazi del documento di circolazione	V
B2C302	La procedura informatica utilizzata nei centri revisioni autorizzati consente di visualizzare e stampare il riepilogo delle revisioni effettuate fino a 30 giorni prima	V
B2C303	La procedura informatica utilizzata nei centri revisioni autorizzati consente di visualizzare e stampare il riepilogo delle revisioni effettuate fino ad un anno prima	F
B2C304	Il riepilogo delle revisioni effettuate nei centri revisioni autorizzati riporta l'estremo del pagamento costituito da un codice associato all'operazione dal sistema	V
B2C305	Il riepilogo delle revisioni effettuate nei centri revisioni autorizzati riporta il tipo di pagamento della tariffa	V
B2C306	Il riepilogo delle revisioni effettuate nei centri revisioni autorizzati non riporta il tipo di pagamento della tariffa in quanto già presente il relativo estremo	F
B2C307	Il riepilogo giornaliero delle revisioni effettuate nei centri revisioni autorizzati non deve essere sottoscritto dall'ispettore	F
B2C308	La procedura informatica delle revisioni consente ai centri revisioni autorizzati di richiedere il saldo on line dei propri crediti presso il Gestore	V
B2C309	Il centro revisioni autorizzato non può verificare il numero dei crediti ancora utilizzabili	F
B2C310	La ristampa del certificato di revisione comporta la creazione di un nuovo codice antifalsificazione	F
B2C311	La ristampa del certificato di revisione riporta il codice antifalsificazione precedentemente assegnato	V
B2C312	La procedura informatica utilizzata presso i centri revisioni autorizzati predispone tutte le informazioni relative al certificato di revisione in formato PDF	V
B2C313	Il centro revisione deve essere autorizzato dall'UMC per la ristampa del certificato di revisione	F
B2C314	La stampa del certificato a conclusione delle operazioni di revisione non è obbligatoria	F
B2C315	La stampa del certificato di revisione non è necessaria se è già stata apposto l'attestato negli appositi spazi del documento di circolazione	F
B2C316	Dopo aver inserito l'esito di una revisione, occorre stampare sia l'attestato di revisione che il certificato di revisione	V
B2C317	Il certificato di revisione è stampato sul retro del documento di circolazione	F

B2C318	In caso di interruzione del collegamento telematico, per problematiche riconducibili al CED del DMS, il centro revisioni autorizzato non può continuare l'attività	F
B2C319	In caso di interruzione del collegamento CED del DMS, che non consenta di stampare attestato e certificato di revisione, il centro revisioni autorizzato rilascia una certificazione sostitutiva, conforme ad apposito fac-simile	V
B2C320	In caso di interruzione del collegamento CED del DMS, che non consenta di stampare l'esito della revisione, il veicolo deve rimanere obbligatoriamente presso il centro revisioni autorizzato in attesa della riattivazione del collegamento	F
B2C321	Il centro revisioni autorizzato, concluso il controllo del veicolo, attiva la procedura per la compilazione del registro informatico delle revisioni	V
B2C322	Il centro revisioni autorizzato, concluso il controllo del veicolo, non ha alcuna incombenza inerente la compilazione del registro informatico delle revisioni	F
B2C323	Per ogni operazione di revisione non è prevista l'archiviazione della richiesta dell'utente rivolta al centro revisioni autorizzato	F
B2C324	Per ogni operazione di revisione è prevista l'archiviazione della richiesta dell'utente rivolta al centro revisioni autorizzato redatta come da apposito fac-simile	V
B2C325	Per ogni operazione di revisione è prevista l'archiviazione dei referti delle prove eseguite tramite le attrezzature del centro revisioni autorizzato	V
B2C326	Nei centri revisioni autorizzati, oltre al referto cartaceo di revisione è prevista l'archiviazione di un referto in formato elettronico acquisito nella memoria del PC Prenotazione ed inviato al CED del DMS	V
B2C327	Nei centri revisioni autorizzati, il referto di revisione in formato elettronico di tutte le prove eseguite deve essere memorizzato e rimanere a disposizione in apposita cartella del PC Stazione	F
B2C328	Nei centri revisioni autorizzati, i referti delle prove devono essere conservati agli atti unitamente alla domanda di revisione ed altri documenti ritenuti significativi	V
B2C329	Nei centri revisioni autorizzati, ai referti delle prove di revisione non possono essere allegati altri documenti seppur ritenuti significativi, quale prova documentale degli accertamenti effettuati	F
B2C330	Nei centri revisioni autorizzati, tutta la documentazione relativa all'operazione di revisione deve essere conservata per il tempo indicato dal locale UMC	V
B2C331	Nei centri revisioni autorizzati, i referti delle prove di revisione devono essere conservati quale prova documentale per poter essere esibiti agli organi di controllo in occasione delle visite ispettive	V
B2C332	Nei centri revisioni autorizzati, i referti delle prove di revisione non necessitano di conservazione in quanto l'esito è già annotato sul documento di circolazione	F
B2C333	Nei centri revisioni autorizzati, per ogni operazione di revisione è prevista l'archiviazione, nel formato immagine .TIFF, della foto scattata durante la prova di frenatura del veicolo	F
B2C334	Nei centri revisioni autorizzati, successivamente all'esito della revisione non è prevista l'archiviazione delle eventuali attestazioni di versamento mediante bollettini postali	F
B2C335	Nei centri revisioni autorizzati, non è consentita, per ragioni di sicurezza, la duplicazione della memoria dell'archivio informatico crittografato delle revisioni	F
B2C336	Nei centri revisioni autorizzati, al termine di ogni giornata è previsto il backup dell'archivio informatico crittografato delle revisioni su supporto magnetico diverso da quello utilizzato per le revisioni	V
B2C337	L'accesso al sistema informatico da parte dei centri revisioni autorizzati è subordinato alla digitazione di una password di accesso da parte del soggetto autorizzato	V
B2C338	L'accesso al sistema informatico da parte dei centri revisioni autorizzati non è subordinato alla digitazione di una password di accesso, in quanto è sufficiente la firma digitale dell'ispettore	F
B2C339	La password per l'accesso al sistema informatico da parte dei centri revisioni autorizzati può essere riabilitata qualora venga disabilitata	V
B2C340	La password per l'accesso al sistema informatico da parte dei centri revisioni autorizzati non deve obbligatoriamente essere mantenuta segreta	F
B2C341	In caso di esito sfavorevole della revisione, il veicolo deve essere sottoposto a nuovo controllo presso lo stesso centro revisioni autorizzato che ha emesso l'esito negativo oppure presso l'UMC	V
B2C342	In caso di esito sfavorevole della revisione presso un centro revisioni autorizzato, il veicolo deve essere sottoposto a nuovo controllo esclusivamente presso l'UMC competente	F
B2C343	In caso di esito sfavorevole della revisione presso un centro revisioni autorizzato, il veicolo deve essere sottoposto a nuovo controllo presso qualsiasi centro revisioni oppure presso l'UMC	F
B2C344	In caso di esito sfavorevole della revisione presso un centro revisioni autorizzato, il veicolo può essere sottoposto a nuovo controllo presso lo stesso centro che ha emesso l'esito negativo	V

B2C345	La circolazione di veicoli non sottoposti alla prescritta visita di revisione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa principale del pagamento di una somma	V
B2C346	La circolazione di veicoli non sottoposti alla prescritta visita di revisione comporta esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma	F
B2C347	La circolazione di veicoli non sottoposti alla prescritta visita di revisione comporta la sospensione del veicolo dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione	V
B2C348	Il provvedimento di sospensione dalla circolazione del veicolo, non sottoposto alla prescritta revisione, comporta l'apposizione di specifica annotazione sul documento di circolazione da parte dell'organo di Polizia	V
B2C349	Il provvedimento di sospensione dalla circolazione del veicolo non sottoposto alla prescritta revisione viene comunicato a voce al guidatore dall'organo accertatore	F
B2C350	In caso di sospensione del veicolo dalla circolazione per omessa revisione è consentita comunque la circolazione per recarsi ad effettuare la revisione	V
B2C351	In caso di sospensione del veicolo dalla circolazione per omessa revisione è consentita comunque la circolazione, nel giorno della contestazione, per raggiungere il luogo di residenza, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario	V
B2C352	In caso di sospensione del veicolo dalla circolazione per omessa revisione non è consentita la circolazione ed il veicolo deve essere trasferito dal luogo della contestazione mediante trasporto su idoneo veicolo	F
B2C353	In caso di sospensione del veicolo dalla circolazione per omessa revisione l'organo accertatore deve autorizzare il conducente a raggiungere la sede del centro revisioni autorizzato	F
B2C354	A seguito della contestazione di omessa revisione non è più previsto il ritiro del documento di circolazione per l'invio dello stesso al competente UMC	V
B2C355	A seguito della contestazione di omessa revisione è previsto il ritiro del documento di circolazione per l'invio dello stesso al competente UMC	F
B2C356	L'annotazione della sospensione della circolazione per omessa revisione non può essere apposta sul certificato di circolazione dei ciclomotori	F
B2C357	A seguito della contestazione di omessa revisione la visita di revisione può essere effettuata esclusivamente presso un UMC	F
B2C358	A seguito della contestazione di omessa revisione la visita di revisione può essere effettuata esclusivamente presso un centro revisioni avente sede nel territorio ove è stata contestata la violazione	F
B2C359	Al veicolo sospeso dalla circolazione per omessa revisione è consentito recarsi presso un centro revisioni autorizzato o un UMC per effettuare la prescritta revisione	V
B2C360	La circolazione del veicolo con esito della revisione RIPETERE o SOSPESO, al di fuori dei casi consentiti, comporta la sospensione del veicolo dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione	V
B2C361	La produzione o l'esibizione di falsa attestazione di revisione agli organi competenti comporta esclusivamente il ritiro della carta di circolazione da allegare alla informativa per l'Autorità Giudiziaria	F
B2C362	La produzione o la esibizione di falsa attestazione di revisione agli organi competenti non comporta il ritiro del documento di circolazione, contenente la falsa attestazione	F
B2C363	L'esibizione di falsa attestazione di revisione agli organi competenti comporta la sanzione amministrativa principale del pagamento di una somma ed il ritiro del documento di circolazione, contenente la falsa attestazione	V
B2C364	La produzione o la esibizione di falsa attestazione di revisione agli organi competenti comporta esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa principale del pagamento di una somma	F
B2C365	In caso di ritiro del documento di circolazione per esibizione di falsa attestazione di revisione è possibile effettuare la visita di revisione senza presentare il documento di circolazione anche presso un centro revisioni autorizzato	F
B2C366	L'esibizione di falsa attestazione di revisione agli organi competenti comporta anche il ritiro del documento di circolazione	V
B2C367	In caso di esibizione di falsa attestazione di revisione il documento di circolazione ritirato è allegato all'informativa per l'Autorità Giudiziaria	V
B2C368	L'esibizione di falsa attestazione di revisione agli organi competenti comporta anche la sanzione amministrativa del pagamento di una somma	V
B2C369	La circolazione sulle autostrade del veicolo non in regola con la revisione ovvero con esito della revisione sfavorevole comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo	V
B2C370	Non è ammessa la circolazione di veicoli con esito della revisione RIPETERE qualora si circoli in autostrada	V

B2C371	La circolazione in autostrada di veicoli con esito della revisione RIPETERE non prevede sanzioni diverse rispetto alle altre tipologie di strada	F
B2C372	Le imprese e i consorzi che effettuano le revisioni devono essere dotate permanentemente di specifiche attrezzature e/o strumentazioni indicate nel tempo come obbligatorie dal DMS	V
B2C373	Le imprese e i consorzi che effettuano le revisioni devono essere dotate permanentemente di rete informatica dotata di protocollo di comunicazione MCTCNet collegata a tutte le attrezzature e al CED del DMS	V
B2C374	Le imprese e i consorzi che effettuano le revisioni devono essere dotate permanentemente delle attrezzature indicate come obbligatorie dalla normativa	V
B2C375	Le imprese e i consorzi che effettuano le revisioni devono essere dotati di rete informatica dotata di protocollo di comunicazione proprietario TCP/IP collegata a tutte le attrezzature e al CED del DMS	F
B2C376	La stazione meteorologica non rientra tra le specifiche strumentazioni obbligatorie previste per i centri revisioni autorizzati	F
B2C377	Alcune attrezzature utilizzate dal centro revisioni autorizzato per le operazioni di revisione devono essere di tipo approvato o omologato	V
B2C378	Alcune attrezzature utilizzate dal centro revisioni autorizzato per le operazioni di revisione non devono essere obbligatoriamente di tipo approvato o omologato	F
B2C379	Alcune attrezzature utilizzate dal centro revisioni autorizzato per le operazioni di revisione devono essere munite di libretti metrologici o documenti specifici	V
B2C380	Le attrezzature utilizzate dal centro revisioni autorizzato per le operazioni di revisione non devono essere munite di documenti specifici (es. libretti metrologici)	F
B2C381	Le attrezzature utilizzate dal centro revisioni autorizzato devono essere installate in spazi idonei ai sensi delle norme che disciplinano la tutela e la sicurezza dei lavoratori	V
B2C382	Le attrezzature utilizzate dal centro revisioni autorizzato possono essere installate anche in spazi non ritenuti idonei ai sensi delle norme che disciplinano la tutela e sicurezza dei lavoratori	F
B2C383	Le funzioni di controllo delle attrezzature e strumentazioni del centro revisioni sono soggette a verifica durante le visite periodiche ed occasionali svolte dal competente UMC	V
B2C384	La permanenza dei requisiti del centro revisione, in riferimento alle attrezzature e strumentazioni, è verificata ogni 5 anni dall'UMC competente	F
B2C385	Le imprese e i consorzi che effettuano le revisioni possono condividere tra di loro la rete informatica dotata di protocollo di comunicazione MCTCNet collegata a tutte le attrezzature e al CED del DMS	F
B2C386	I centri revisioni autorizzati devono essere dotati delle specifiche attrezzature previste, in base al tipo di autorizzazione che possiedono	V
B2C387	I centri revisioni autorizzati devono essere dotati di talune attrezzature previste, indipendentemente dal tipo di autorizzazione che possiedono	V
B2C388	Per la gestione della procedura informatica non è indispensabile il possesso della stampante da parte del centro revisioni autorizzato	F
B2C389	Per la gestione della procedura informatica di revisione è indispensabile il possesso dello scanner da parte del centro revisioni autorizzato	F
B2C390	Il controllo tecnico sull'idoneità di attrezzature e strumentazioni propedeutico al rilascio dell'autorizzazione viene eseguito in sede di visita iniziale da parte del competente UMC	V
B2C391	Il controllo sull'idoneità di attrezzature e strumentazioni propedeutico al rilascio dell'autorizzazione viene eseguito entro 60 giorni dall'inizio dell'attività di revisione da parte del competente UMC	F
B2C392	Ogni valutazione in ordine all'idoneità delle attrezzature e delle strumentazioni nei centri privati autorizzati compete all'UMC	V
B2C393	Ogni valutazione in ordine all'idoneità delle attrezzature e delle strumentazioni nei centri privati autorizzati compete ad ente terzo rispetto al centro revisioni autorizzato e all'UMC	F
B2C394	Ogni valutazione in ordine all'idoneità delle attrezzature e delle strumentazioni nei centri privati autorizzati compete al costruttore delle stesse	F
B2C395	Per la gestione della procedura informatica è possibile l'utilizzo di più PC Stazione da parte del centro revisioni autorizzato	V
B2C396	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli devono possedere almeno un banco prova freni e sistema RT (rilevamento targa)	V
B2C397	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli possono non essere dotati di banco prova giochi	F
B2C398	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli devono possedere, oltre al fonometro, il relativo calibratore acustico	V
B2C399	Il ponte sollevatore in dotazione ai centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli deve essere munito di regolare omologazione	F

B2C400	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli devono possedere idoneo sistema di pesatura che non può essere integrato in altre attrezzature presenti nel centro	F
B2C401	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli possono essere muniti anche di attrezzatura per la verifica delle sospensioni e il controllo della deriva	V
B2C402	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli devono essere muniti anche di attrezzatura per la verifica delle sospensioni e il controllo della deriva	F
B2C403	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli devono possedere almeno un opacimetro o in alternativa un analizzatore gas di scarico	F
B2C404	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli devono possedere almeno un opacimetro e un analizzatore gas di scarico	V
B2C405	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli possono essere muniti di un banco prova freni a rulli o a piastre	V
B2C406	I centri autorizzati alle revisioni di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori devono possedere tutte le attrezzature previste per la revisione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori	V
B2C407	Per la revisione di motocicli occorre che il centro revisioni autorizzato possieda il banco prova freni per motoveicoli a due ruote, che può essere incorporato nel banco prova freni per autoveicoli	V
B2C408	Per la revisione di motoveicoli e ciclomotori non occorre che il centro revisioni autorizzato possieda un opacimetro	F
B2C409	Per la revisione di motoveicoli e ciclomotori è sufficiente che il centro revisioni autorizzato possieda un analizzatore dei gas di scarico per motori ad accensione comandata quattro tempi	F
B2C410	I centri revisione possono essere muniti anche di attrezzatura per verifica delle sospensioni e il controllo della deriva	V
B2C411	La fossa di ispezione utilizzata per le revisioni di autoveicoli non deve rispettare particolari caratteristiche costruttive	F
B2C412	Per la revisione di motoveicoli e ciclomotori non occorre che il centro revisioni autorizzato possieda il fonometro e relativo calibratore acustico	F
B2C413	I centri autorizzati esclusivamente alle revisioni di motocicli e ciclomotori devono possedere contagiri per ciclomotori e motoveicoli	V
B2C414	I centri autorizzati esclusivamente alle revisioni di motocicli e ciclomotori non devono possedere banco prova velocità per ciclomotori dedicato	F
B2C415	Non possono essere autorizzati centri esclusivamente dedicati alle revisioni di motocicli e ciclomotori	F
B2C416	I centri autorizzati esclusivamente alle revisioni di motocicli e ciclomotori devono comunque possedere il provafari	V
B2C417	I centri di revisione possono essere autorizzati anche solo esclusivamente alle revisioni di motocicli e ciclomotori	V
B2C418	Tutti i centri autorizzati devono possedere specifici software muniti di certificato di idoneità rilasciato dal CSRPAD del DMS per la gestione delle linee di revisione	V
B2C419	Tutti i centri autorizzati devono possedere specifici software muniti di certificato di originalità rilasciato dalla casa produttrice degli stessi	F
B2C420	I centri revisioni privati devono essere muniti anche delle specifiche attrezzature (non omologate) necessarie per rilevare alcuni dati da riportare sui referti delle prove	V
B2C421	Il calibro di profondità per misurare lo spessore del battistrada degli pneumatici non è obbligatorio per i centri autorizzati	F
B2C422	Tutti i centri revisioni autorizzati devono essere dotati anche di dispositivi informatici per la gestione delle linee di revisione e della procedura informatica	V
B2C423	I dispositivi informatici in dotazione al centro revisioni autorizzato consentono l'archiviazione informatica dei dati presso il centro revisioni e presso il CED del DMS	V
B2C424	Tutti i centri autorizzati devono possedere specifici dispositivi informatici quali il PC Prenotazione e il PC Stazione	V
B2C425	Tutte le attrezzature in dotazione al centro revisioni autorizzato devono essere omologate per il loro utilizzo	F
B2C426	Il software del PC Stazione e quello del PC Prenotazione sono approvati con medesimo verbale del UMC	F
B2C427	Il software del PC Stazione può essere installato indifferentemente anche sul PC Prenotazione e viceversa	F
B2C428	I valori di temperatura, pressione, umidità relativa e velocità del vento non sono rilevanti per l'effettuazione dell'operazione di revisione	F
B2C429	I valori di temperatura, pressione, umidità relativa e velocità del vento devono essere annotati sui singoli referti delle prove ovvero sul referto complessivo di tutte le prove eseguite	V
B2C430	La stazione meteorologica in dotazione al centro revisioni autorizzato non deve essere di tipo omologato anche se deve possedere precise caratteristiche di rilevazione	V

B2C431	La stazione meteorologica non è obbligatoria in tutti i centri autorizzati	F
B2C432	L'uso della stazione meteorologica serve a garantire che attrezzature e strumentazioni siano utilizzate nelle condizioni ambientali ottimali per assicurare la corretta risposta delle apparecchiature	V
B2C433	La stazione meteorologica può essere sostituita da collegamento con il Servizio Meteorologico Aeronautica Militare	F
B2C434	Le prescrizioni per l'installazione delle attrezzature variano in base al tipo di autorizzazione del centro revisioni (revisioni di autoveicoli oppure revisioni di ciclomotori e motoveicoli)	V
B2C435	Le strumentazioni per effettuare le revisioni possono essere installate in spazi all'aperto senza idonea protezione	F
B2C436	I locali dove sono installate le attrezzature per effettuare le revisioni non rientrano tra quelli soggetti alla verifica della valutazione del rischio e tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro	F
B2C437	I locali e spazi idonei del centro revisioni autorizzato devono garantire la conservazione nel tempo delle caratteristiche originarie delle strumentazioni e attrezzature	V
B2C438	La carreggiata del frenometro a rulli o a piastre idoneo per le revisioni di autoveicoli deve essere quella specificamente prevista	V
B2C439	La carreggiata del frenometro a rulli o a piastre idoneo per le revisioni di autoveicoli può essere inferiore a 70 cm	F
B2C440	Il prova giochi utilizzato per le revisioni deve essere installato sul ponte sollevatore o in asse con la fossa d'ispezione	V
B2C441	Il prova giochi utilizzato per le revisioni può anche non essere installato in asse con la fossa d'ispezione	F
B2C442	Nel sistema riconoscimento targa (RT) il dispositivo ottico deve essere in grado di inquadrare tutta la parte anteriore o posteriore del veicolo in senso trasversale	V
B2C443	Per questioni di privacy il sistema riconoscimento targa (RT) non deve inquadrare nessuna porzione della stazione di controllo	F
B2C444	L'ambiente in cui è installato il ponte sollevatore non prevede uno spazio minimo libero intorno all'attrezzatura	F
B2C445	Se il centro revisioni è dotato di un ponte sollevatore lo spazio libero intorno al ponte deve essere almeno 60 cm	V
B2C446	Fra le attrezzature dei centri revisioni è obbligatoria anche una stazione meteorologica	V
B2C447	La fossa d'ispezione (in alternativa al ponte sollevatore) presente nel centro revisioni autorizzato deve avere larghezza di almeno 80 cm	F
B2C448	La fossa d'ispezione (in alternativa al ponte sollevatore) presente nel centro revisioni autorizzato deve avere una larghezza tra 0,65 m e 0,75 m	V
B2C449	La maggior parte delle attrezzature, ad eccezione del ponte sollevatore e del sistema RT, deve essere munita di un libretto metrologico per la registrazione dei controlli iniziali, periodici ed occasionali	V
B2C450	Tutte le attrezzature presenti nel centro revisioni autorizzato, senza nessuna eccezione, devono essere munita di un libretto metrologico per la registrazione dei controlli iniziali, periodici ed occasionali	F
B2C451	La fossa d'ispezione (in alternativa al ponte sollevatore) presente nel centro revisioni autorizzato deve avere una altezza tra 160 cm e 180 cm	F
B2C452	La fossa d'ispezione (in alternativa al ponte sollevatore) presente nel centro revisioni autorizzato deve avere una altezza non inferiore a 1,8 m	V
B2C453	Le linee di demarcazione applicate sul pavimento della stazione di controllo sono obbligatorie per delimitare la zona che deve essere sempre inquadrata dal sistema riconoscimento targa	V
B2C454	Nei centri revisioni autorizzati per autoveicoli il prova fari può essere sostituito da misurazioni a parete a 10 metri di distanza	F
B2C455	Il libretto metrologico del sistema riconoscimento targa (RT) deve essere verificato in occasione dei controlli iniziali, periodici ed occasionali	F
B2C456	I centri autorizzati alle revisioni di ciclomotori e motoveicoli devono essere muniti di apposito banco prova freni per motoveicoli e ciclomotori a tre o quattro ruote qualora intendano effettuare revisioni di tali categorie di veicoli	V
B2C457	Il sistema riconoscimento targa, per le operazioni di revisione di motoveicoli e ciclomotori, deve essere in grado di inquadrare tutta la parte anteriore del veicolo in senso trasversale (larghezza massima 1,60 m)	F
B2C458	Nei centri revisioni autorizzati alle revisioni di ciclomotori e motoveicoli, il prova fari può essere sostituito da misurazioni effettuate proiettando il fascio di luce su parete a 10 metri di distanza	F
B2C459	Attorno al ponte sollevatore per ciclomotori o motoveicoli deve sussistere uno spazio libero pari ad almeno 60 cm	V

B2C460	I centri autorizzati alle revisioni di ciclomotori e motoveicoli devono essere muniti di apposito banco prova velocità da utilizzare nelle prove della velocità massima dei motoveicoli	F
B2C461	I centri autorizzati alle revisioni di ciclomotori e motoveicoli devono essere muniti obbligatoriamente di apposito banco prova velocità da utilizzare nelle prove dei ciclomotori	V
B2C462	I libretti metrologici delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati devono essere rilasciati dal costruttore dell'attrezzatura	V
B2C463	È ammessa la sostituzione temporanea delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati per riparazione, previa comunicazione al competente UMC	V
B2C464	I libretti metrologici delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati sono rilasciati dall'UMC	F
B2C465	All'interno del portale internet del CSRPAD sono state definite specifiche funzioni dedicate alla registrazione e gestione delle attrezzature	V
B2C466	I libretti metrologici delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati non devono essere mai aggiornati	F
B2C467	I libretti metrologici delle attrezzature possono essere conservati anche in un luogo diverso dal centro revisioni autorizzato	F
B2C468	Il libretto metrologico delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati contiene la dichiarazione di conformità del costruttore	V
B2C469	Il libretto metrologico delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati contiene gli esiti dei controlli delle visite iniziali e periodiche e delle riparazioni subite dall'attrezzatura	V
B2C470	Una copia del libretto metrologico dell'attrezzatura dei centri revisioni autorizzati deve essere depositata presso la sede del competente UMC	V
B2C471	Il sistema riconoscimento targa (RT) non è soggetto a conferma metrologica, ma deve essere munito di apposita scheda tecnica simile ad un libretto metrologico	V
B2C472	Gli esiti dei controlli delle visite iniziali e periodiche e delle riparazioni subite dall'attrezzatura del centro revisioni autorizzato sono certificati esclusivamente su fogli formato A4	F
B2C473	Il libretto metrologico delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati contiene il numero di omologazione ma non quello di serie della specifico esemplare	F
B2C474	Il sistema riconoscimento targa (RT) dei centri revisioni autorizzati è soggetto a conferma metrologica con validità diversa rispetto alle altre attrezzature	F
B2C475	La scheda tecnica del sistema riconoscimento targa (RT) dei centri revisioni autorizzati contiene il numero di omologazione europeo e quello di serie dello specifico esemplare di telecamera	F
B2C476	Le attrezzature dei centri revisioni autorizzati devono essere sottoposte a visita periodica comunque almeno una volta l'anno	V
B2C477	Le attrezzature dei centri revisioni devono essere sottoposte a visita periodica con cadenza quinquennale	F
B2C478	Le attrezzature dei centri revisioni devono essere sottoposte a visita periodica da parte del costruttore o di personale da questi autorizzato	V
B2C479	Le attrezzature dei centri revisioni devono essere sottoposte a visita periodica esclusivamente da parte del costruttore	F
B2C480	Le attrezzature dei centri revisioni devono essere sottoposte a visita periodica esclusivamente da parte di enti di certificazione riconosciuti	F
B2C481	La verifica periodica delle attrezzature dei centri revisioni consiste nella ripetizione di tutte o di alcune prove previste per la verifica iniziale	V
B2C482	Per il sistema riconoscimento targa (RT) dei centri revisioni autorizzati non sono previsti controlli metrologici mentre per il ponte sollevatore è ritenuta sufficiente una dichiarazione del costruttore dell'attrezzatura	V
B2C483	Per il sistema riconoscimento targa (RT) dei centri revisioni autorizzati sono previsti controlli metrologici come per le restanti attrezzature del centro revisioni autorizzato	F
B2C484	Gli esiti delle visite effettuate sulle singole attrezzature dei centri revisioni sono annotati nell'apposito spazio predisposto sul libretto metrologico	V
B2C485	Tutte le verifiche periodiche o occasionali sulle attrezzature dei centri revisioni sono valide solo se effettuate da tecnici registrati sul portale CSRPAD ed in possesso delle autorizzazioni necessarie	V
B2C486	Le attrezzature dei centri revisioni autorizzati non devono essere sottoposte a visita periodica essendo sufficiente quella iniziale	F
B2C487	Tutte le verifiche periodiche o occasionali sulle attrezzature dei centri revisioni sono valide esclusivamente se effettuate da tecnici registrati in CCIAA ed in possesso delle autorizzazioni necessarie	F
B2C488	Qualora sia necessario riparare un'attrezzatura della linea del centro revisioni autorizzato, la stessa può essere sostituita, per il tempo necessario per la riparazione, da altra attrezzatura che può essere anche non omologata	F

B2C489	Il centro revisioni autorizzato è tenuto, in caso di sostituzione temporanea di un'attrezzatura, ad inviare fotocopia delle pagine compilate del libretto al competente UMC	V
B2C490	Qualora sia necessario riparare una delle attrezzature della linea del centro revisioni autorizzato, il libretto metrologico dell'attrezzatura sostitutiva deve riportare l'annotazione "apparecchiatura di sostituzione temporanea"	V
B2C491	Qualora sia necessario riparare una delle attrezzature della linea del centro revisioni autorizzato, l'attrezzatura sostitutiva non deve essere munita di libretto metrologico	F
B2C492	Il portale internet del CSRPAD consente all'ispettore di effettuare controlli relativi a tutte le attrezzature installate sul territorio	F
B2D001	La visita e prova effettuata presso gli UMC è una complessa operazione di tipo tecnico-amministrativo mediante la quale si eseguono specifiche verifiche sul veicolo previste, caso per caso, dalle vigenti norme	V
B2D002	Le operazioni di visita e prova di revisione sui veicoli sono finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione	V
B2D003	Le operazioni di visita e prova di revisione sui veicoli sono finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione per l'immatricolazione	F
B2D004	All'esito favorevole della visita e prova di collaudo consegue il rilascio di verbale di visita e prova quando non è possibile l'emissione di etichetta autoadesiva da apporre sul documento di circolazione	V
B2D005	La visita e prova effettuata presso gli UMC è un'operazione amministrativa per l'aggiornamento dei dati tecnici presenti sul documento di circolazione	F
B2D006	All'esito favorevole della visita e prova consegue il rilascio di etichetta autoadesiva da apporre sul documento di circolazione quando non è possibile l'emissione del certificato di approvazione	F
B2D007	L'omologazione del tipo è l'atto con il quale un tipo di veicolo viene certificato conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche della normativa in vigore	V
B2D008	L'omologazione del tipo non può essere rilasciata a veicoli privi della carrozzeria (veicoli incompleti)	F
B2D009	L'omologazione del tipo può essere rilasciata anche a veicoli incompleti muniti di carrozzeria (veicoli completati)	V
B2D010	La procedura di omologazione si articola essenzialmente in due fasi, una operativa (visita e prova del prototipo) e una amministrativa	V
B2D011	La procedura di omologazione è composta esclusivamente da una fase operativa di visita e prova del prototipo presso un qualsiasi CPA	F
B2D012	La procedura di omologazione si articola essenzialmente in tre fasi: una operativa (visita e prova del prototipo), una amministrativa e una comunicativa	F
B2D013	L'autotelaio è costituito dalla struttura portante del veicolo ed è del tipo a telaio o, più raramente, a scocca portante	V
B2D014	L'autotelaio è munito di cabina di guida, motore, serbatoio del carburante, organi di trasmissione, sospensioni e ruote ma è privo di carrozzeria	V
B2D015	L'autotelaio è munito di carrozzeria ma incompleto di motore e del serbatoio del carburante	F
B2D016	Il veicolo incompleto può essere di tipo omologato	V
B2D017	Il veicolo incompleto non può essere dotato di omologazione	F
B2D018	Il veicolo incompleto non può circolare prima di essere sottoposto ad apposito accertamento tecnico effettuato sul veicolo completo di carrozzeria e dei dispositivi prescritti per la circolazione	V
B2D019	Il veicolo incompleto può comunque circolare se in regola con la revisione periodica	F
B2D020	Il veicolo incompleto può essere specificamente omologato ed approvato anche per il trasporto di merci pericolose che l'ADR definisce "veicolo base"	V
B2D021	Il veicolo incompleto può essere approvato per il trasporto di merci pericolose esclusivamente successivamente all'immatricolazione dello stesso	F
B2D022	Il veicolo incompleto non può essere munito di certificato di conformità in qualità di autotelaio	F
B2D023	L'UMC procede all'immatricolazione del veicolo nuovo completato sulla base di un certificato di conformità senza dover effettuare la visita e prova del singolo esemplare	V
B2D024	L'immatricolazione del veicolo nuovo completato sulla base di un certificato di conformità è comunque effettuata tramite visita e prova del singolo esemplare	F
B2D025	L'autotelaio equipaggiato di carrozzeria e dei dispositivi prescritti per la circolazione (veicolo completato) può essere anche di tipo omologato	V
B2D026	Il competente CPA, su richiesta del costruttore, può rilasciare un certificato di omologazione per il tipo di veicolo completato se l'autotelaio è equipaggiato di carrozzeria e dispositivi prescritti per la circolazione	V
B2D027	Il costruttore può rilasciare l'omologazione per i veicoli completati se l'autotelaio è equipaggiato di una carrozzeria e dei dispositivi prescritti per la circolazione	F

B2D028	L'autotelaio equipaggiato di una carrozzeria (veicolo completato) non può essere prodotto in serie e dotato di carrozzeria perché occorre sostenere per ogni esemplare visita e prova presso l'UMC	F
B2D029	I veicoli nuovi che subiscono trasformazioni sono soggetti ad un preventivo accertamento tecnico per poter essere ammessi alla circolazione	V
B2D030	L'approvazione dei veicoli in unico esemplare riguarda esclusivamente l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione per l'immatricolazione dei veicoli allestiti su autotelai (veicoli incompleti)	F
B2D031	L'approvazione dei veicoli in unico esemplare può riguardare, ai sensi dell'art. 78 CDS, le modifiche apportate alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli in circolazione	V
B2D032	L'approvazione dei veicoli in unico esemplare comporta il rilascio del certificato di approvazione per la successiva immatricolazione del veicolo (art. 75 CDS)	V
B2D033	L'approvazione dei veicoli in unico esemplare comporta il rilascio del verbale di visita e prova per l'aggiornamento del documento di circolazione (art. 78 CDS)	V
B2D034	L'approvazione dei veicoli in unico esemplare riguarda esclusivamente i veicoli nuovi di fabbrica per la successiva immatricolazione del veicolo	F
B2D035	L'approvazione dei veicoli in unico esemplare non riguarda le modifiche apportate alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli in circolazione	F
B2D036	Il termine "collaudo in unico esemplare" fa genericamente riferimento alle operazioni tecnico-amministrative eseguite sui singoli veicoli nuovi o usati che presuppongono un accertamento tecnico	V
B2D037	L'autotelaio (veicolo incompleto) può essere ammesso alla circolazione anche se non sottoposto a collaudo per l'approvazione in unico esemplare	F
B2D038	L'approvazione in unico esemplare può avvenire anche a seguito di esclusivo controllo documentale dell'allestimento del singolo veicolo	F
B2D039	Effettuata la visita e prova con esito favorevole ai sensi dell'art.75 CDS gli UMC procedono con l'emissione del certificato di approvazione contenente i dati tecnici relativi al veicolo	V
B2D040	Tramite apposito decreto sono individuati i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di NCC per trasporto di persone o servizio di piazza che sono soggetti a visita e prova prima di essere immatricolati	V
B2D041	I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di NCC per trasporto di persone o servizio di piazza sono sempre soggetti a visita e prova, ai sensi dell'art 75 CDS, prima di essere immatricolati	F
B2D042	L'accertamento dei dati di identificazione e dei requisiti di idoneità alla circolazione disciplinato dall'art. 75 CDS è necessario per immatricolare veicoli di tipo omologato	F
B2D043	Il certificato di approvazione può essere presentato presso un qualsiasi UMC per ottenere il rilascio del documento di circolazione o l'immatricolazione del veicolo	V
B2D044	Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'art.75 CDS, può essere presentato esclusivamente all'UMC competente che ha effettuato la relativa visita e prova	F
B2D045	È obbligatorio sottoporre a visita e prova, ai sensi dell'art. 78 CDS, il veicolo già in circolazione in presenza di sostituzione o modifica del telaio	V
B2D046	La visita e prova viene effettuata presso l'UMC competente in base alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica salvo specifiche deroghe	V
B2D047	La visita e prova effettuata ai sensi dell'art.78 CDS presso l'UMC non prevede una specifica competenza territoriale in base alla sede della ditta che ha eseguito le modifiche	F
B2D048	Effettuata la visita e prova con esito favorevole, l'UMC può aggiornare i dati tecnici riportati sul documento di circolazione interessati dalla modifica mediante rilascio di un tagliando autoadesivo	V
B2D049	Effettuata la visita e prova con esito favorevole, è possibile aggiornare i dati tecnici del documento di circolazione mediante il rilascio di un verbale di visita e prova e del duplicato del documento	V
B2D050	Effettuata la visita e prova con esito favorevole, gli UMC possono aggiornare i dati tecnici riportati sul documento di circolazione esclusivamente mediante rilascio di un tagliando autoadesivo	F
B2D051	Effettuata la visita e prova con esito sfavorevole, è comunque rilasciato un verbale di visita e prova ad uso esclusivo interno per la ripetizione dell'operazione tecnica	F
B2D052	La visita e prova eseguita ai sensi dell'art. 78 CDS comprende la revisione del veicolo	F
B2D053	L'installazione di centinatura con telone amovibile non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D054	L'installazione di sovrasponde, che pur stabilmente installate sono rimovibili, non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D055	Le attrezzature sussidiarie, come la centinatura con telone amovibile, possono essere riconosciute comunque tramite visita e prova e annotate sul documento di circolazione	F

B2D056	Le attrezzature sussidiarie, come la centinatura con telone amovibile, non possono essere riconosciute neanche nei casi di visita e prova poiché fanno parte del carico	V
B2D057	La presenza di twist-locks sul piano di carico della carrozzeria deve essere annotata obbligatoriamente sul documento di circolazione	F
B2D058	L'installazione di portelloni posteriori comporta sempre l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D059	L'installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche approvati quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti del veicolo (tuning) è espressamente consentita	V
B2D060	L'installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti del veicolo (tuning) è espressamente vietata dal CDS	F
B2D061	L'installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche approvati quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti del veicolo è consentita nel rispetto delle prescrizioni stabilite da apposita normativa	V
B2D062	L'installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche approvati quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti del veicolo è consentita nel rispetto delle prescrizioni indicati da disciplinari delle case produttrici di tali elementi	F
B2D063	L'accertamento della permanenza dei requisiti per la sicurezza della circolazione dei veicoli avviene mediante il controllo tecnico periodico obbligatorio (revisione)	V
B2D064	L'accertamento della permanenza dei requisiti per la sicurezza della circolazione dei veicoli avviene mediante il controllo tecnico periodico obbligatorio (revisione), ai sensi dell'art.75 CDS	F
B2D065	Il controllo tecnico periodico obbligatorio, ai sensi dell'art. 80 CDS avviene con tempi, criteri e modalità stabiliti con decreti del MIMS, in armonia con le normative UE	V
B2D066	Il controllo tecnico periodico obbligatorio (revisione), ai sensi dell'art. 80 CDS avviene con tempi, criteri e modalità indicati nel CDS, non tenendo conto della normativa UE	F
B2D067	In sede di approvazione del veicolo completato, l'accertamento dei requisiti per l'immissione in circolazione riguarda anche il rispetto dei limiti di sagoma	V
B2D068	In sede di approvazione del veicolo completato, l'accertamento dei requisiti per l'immissione in circolazione riguarda anche il rispetto delle quote di carrozzabilità	V
B2D069	In sede di approvazione del veicolo completato, l'accertamento dei requisiti per l'immissione in circolazione riguarda anche il rispetto dei limiti di massa ma non della distribuzione delle masse sugli assi	F
B2D070	In sede di approvazione del veicolo completato, l'accertamento dei requisiti per l'immissione in circolazione riguarda anche la corretta installazione dei parafanghi e dei paraspruzzi ove previsti	V
B2D071	In sede di approvazione del veicolo completato, l'accertamento dei requisiti per l'immissione in circolazione non riguarda la corretta installazione del dispositivo di protezione laterale ove previsto	F
B2D072	In sede di approvazione del veicolo completato, l'accertamento dei requisiti per l'immissione in circolazione non riguarda la corretta installazione dei pannelli retroriflettenti posteriori ove previsti	F
B2D073	In sede di approvazione del veicolo completato, l'accertamento dei requisiti per l'immissione in circolazione non riguarda la corretta pressione di gonfiaggio degli pneumatici	V
B2D074	In sede di approvazione del veicolo completato, l'accertamento dei requisiti per l'immissione in circolazione riguarda la corrispondenza del colore della carrozzeria con quello indicato sul certificato di conformità	F
B2D075	L'omologazione può riguardare componenti e dispositivi dei veicoli	V
B2D076	L'omologazione riguarda solo i componenti dei veicoli	F
B2D077	L'omologazione riguarda esclusivamente i dispositivi dei veicoli	F
B2D078	Le verifiche finalizzate al rilascio dell'omologazione del veicolo vengono svolte su un prototipo del tipo di veicolo	V
B2D079	Il rilascio dell'omologazione del veicolo richiede lo svolgimento delle verifiche su tutti gli esemplari dei veicoli prodotti	F
B2D080	Tramite l'omologazione si certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche	V
B2D081	Tramite l'omologazione si certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è nuovo di fabbrica	F
B2D082	Il certificato di conformità attesta che l'esemplare di veicolo fabbricato è conforme al tipo di veicolo omologato	V
B2D083	La conformità al tipo di veicolo omologato viene attestata dalla dichiarazione di visita e prova emessa dall'UMC	F
B2D084	Il MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) controlla costantemente la conformità dei veicoli e dei dispositivi omologati attraverso le sue strutture centrali o periferiche	V
B2D085	Il costruttore del veicolo può rilasciare l'omologazione del tipo di veicolo	F

B2D086	Le omologazioni nazionali sono caratterizzate da un numero costituito da un codice alfanumerico	V
B2D087	Le omologazioni nazionali sono caratterizzate da un numero costituito da un codice numerico che identifica l'esemplare di veicolo	F
B2D088	Le omologazioni nazionali sono caratterizzate da un numero costituito da un codice alfabetico che identifica l'esemplare di veicolo	F
B2D089	Le omologazioni nazionali sono caratterizzate da un numero che può essere preceduto dal codice OL	V
B2D090	Le omologazioni nazionali sono caratterizzate da un numero che può essere preceduto dal codice OM	V
B2D091	Le omologazioni UE sono caratterizzate da un numero che, se trasposto in sede nazionale, può essere preceduto dal codice OA	V
B2D092	Le omologazioni UE sono caratterizzate da un numero che, se trasposto in sede nazionale, può essere preceduto dal codice WA	F
B2D093	Il certificato di conformità del veicolo completo consente l'immatricolazione e la contestuale intestazione del veicolo con una sola operazione di tipo amministrativo	V
B2D094	Il certificato di conformità del veicolo completo consente solamente l'immatricolazione mediante visita e prova	F
B2D095	Il certificato di conformità può essere rilasciato anche a veicoli privi di carrozzeria	V
B2D096	Il certificato di conformità può essere rilasciato solamente a veicoli privi di carrozzeria	F
B2D097	Il certificato di conformità relativo all'autotelaio consente di sottoporre a visita e prova il veicolo completo di carrozzeria presso il competente UMC	V
B2D098	Il certificato di conformità relativo all'autotelaio o telaio per rimorchi o semirimorchi consente di immatricolare il veicolo presso il competente UMC per via amministrativa	F
B2D099	L'omologazione UE dei veicoli ha abolito le disparità dovute alle diverse norme tecniche dei vari Stati membri	V
B2D100	L'omologazione UE dei veicoli ha semplificato le procedure di approvazione e di immatricolazione dei veicoli nell'ambito della UE	V
B2D101	L'omologazione UE dei veicoli ha semplificato solamente le procedure di approvazione ma non quelle di immatricolazione dei veicoli nell'ambito della UE	F
B2D102	L'omologazione UE dei veicoli ha semplificato solamente le procedure di immatricolazione ma non quelle di approvazione dei veicoli nell'ambito della UE	F
B2D103	L'UE è indirizzata verso un maggiore utilizzo dei regolamenti UE che disciplinano le caratteristiche dei veicoli e dei loro dispositivi	V
B2D104	L'UE è indirizzata verso un maggiore utilizzo delle direttive UE che disciplinano le caratteristiche dei veicoli e dei loro dispositivi	F
B2D105	L'accordo UNECE o ECE-ONU riguarda l'emanazione di prescrizioni uniformi per l'omologazione di accessori o parti dei veicoli a motore e per il riconoscimento reciproco delle omologazioni accordate	V
B2D106	L'accordo UNECE o ECE-ONU riguarda l'emanazione di prescrizioni uniformi relative alle procedure amministrative per la revisione dei veicoli negli Stati della UE	F
B2D107	Nell'ambito dei veicoli stradali, l'accordo UNECE o ECE-ONU è stato sottoscritto e reso operativo da numerosi Paesi UE ed extra UE	V
B2D108	Nell'ambito dei veicoli stradali, l'accordo UNECE o ECE-ONU è stato sottoscritto e reso operativo da tutti i Paesi UE ed extra UE	F
B2D109	Nell'ambito dei veicoli stradali l'UE riconosce come alternativi alle direttive e ai regolamenti UE gran parte dei regolamenti UNECE	V
B2D110	Nell'ambito dei veicoli stradali, l'UE non riconosce come alternativi alle direttive e ai regolamenti UE i regolamenti UNECE	F
B2D111	L'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi delle categoria M, N, O nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, è disciplinata da una normativa della UE	V
B2D112	L'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi delle categoria M, N, O è disciplinata dal CDS che disapplica le norme UE	F
B2D113	L'omologazione dei veicoli a motore a due, tre ruote e dei quadricicli (categoria L) è disciplinata da apposita normativa della UE	V
B2D114	L'omologazione dei veicoli a motore a due, tre ruote e dei quadricicli è disciplinata da apposita normativa UNECE-ONU che disapplica le norme UE	F
B2D115	La UE ha armonizzato le norme tecniche di omologazione dei veicoli a motore riguardo alla propulsione a idrogeno	V
B2D116	La UE non ha mai armonizzato le norme tecniche di omologazione dei veicoli a motore riguardo alla propulsione a idrogeno e valgono esclusivamente le norme nazionali	F

B2D117	Per i veicoli soggetti all'omologazione del tipo il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità	V
B2D118	Per i veicoli soggetti all'omologazione del tipo la dichiarazione di conformità è sostituita dal certificato di origine	F
B2D119	Nel certificato di origine di un veicolo (emesso in casi rari) o di un dispositivo deve essere indicato il numero di omologazione globale europea	F
B2D120	Il certificato di origine di un veicolo (emesso in casi rari) o di un dispositivo deve essere sottoscritto dal costruttore	V
B2D121	Non è necessario che la firma presente nel certificato di origine di un veicolo (emesso in casi rari) o di un dispositivo sia depositata presso il MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) o autenticata e, se ricorre, legalizzata nei modi di legge	F
B2D122	Nel certificato di origine di un veicolo (emesso in casi rari) o di un dispositivo deve essere indicato il numero di telaio e quello di omologazione	F
B2D123	Nel certificato di origine di un veicolo (emesso in casi rari) o di un dispositivo deve essere indicata la data di rilascio	V
B2D124	Il certificato di conformità di un veicolo può essere sostituito da documenti smaterializzati o telematici	V
B2D125	Il certificato di conformità di un veicolo può essere emesso esclusivamente in forma cartacea	F
B2D126	La dichiarazione di conformità di un veicolo attesta che l'esemplare del veicolo è conforme al tipo omologato	V
B2D127	Per i veicoli la cui immatricolazione è subordinata a preventiva visita e prova è comunque necessario presentare un certificato di revisione	F
B2D128	Il costruttore non può mai emettere un duplicato del certificato di conformità	F
B2D129	Il certificato di approvazione è un documento tecnico rilasciato dall'UMC	V
B2D130	Il certificato di approvazione è un documento amministrativo rilasciato dall'UMC	F
B2D131	Il certificato di approvazione è un documento rilasciato dal costruttore del veicolo	F
B2D132	Il certificato di approvazione viene rilasciato a seguito della verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 75 CDS	V
B2D133	Il certificato di approvazione viene rilasciato a seguito della verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 78 CDS	F
B2D134	Il certificato di approvazione contiene tutti i dati tecnici necessari per la compilazione del documento di circolazione del veicolo	V
B2D135	Il certificato di approvazione contiene esclusivamente i dati tecnici relativi all'operazione di visita e prova	F
B2D136	Il certificato di approvazione contiene un codice antifalsificazione identificativo della visita e prova effettuata	V
B2D137	Il certificato di approvazione rilasciato a seguito di visita e prova presso il competente ufficio della DGT contiene i dati tecnici necessari per la compilazione della carta di circolazione	V
B2D138	La dichiarazione di conformità può contenere la dicitura "non valida per l'immatricolazione" ma, effettuata l'approvazione, è possibile immatricolare il veicolo solo in presenza del documento originale	V
B2D139	Al certificato di approvazione è allegato generalmente un certificato di conformità ad un tipo omologato rilasciato dalla ditta costruttrice del veicolo	V
B2D140	Il certificato di approvazione non è valido per la circolazione su strada del veicolo	V
B2D141	Il certificato di approvazione è valido esclusivamente per l'immatricolazione del veicolo	V
B2D142	Il certificato di approvazione scaduto non può essere rinnovato successivamente	F
B2D143	Il certificato di approvazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è valido un anno dalla data del rilascio	V
B2D144	Il certificato di approvazione rilasciato ai sensi dell'art. 75 CDS non ha scadenza	F
B2D145	Il certificato di approvazione è completo della firma del responsabile della produzione della casa costruttrice del veicolo	F
B2D146	Il certificato di approvazione rilasciato ai sensi dell'art.75 CDS è valido per la circolazione su strada del veicolo per un massimo di 30 giorni	F
B2D147	Il certificato di approvazione rilasciato a seguito di visita e prova non può essere riferito ad un singolo esemplare di veicolo	F
B2D148	Il certificato di approvazione contiene tutti i dati tecnici necessari per la compilazione della carta di circolazione del veicolo (masse, dimensioni, tipo carrozzeria, ecc.) oltre a numero di telaio, fabbrica e tipo veicolo	V
B2D149	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno è un documento tecnico rilasciato dall'UMC	V
B2D150	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno è un documento amministrativo rilasciato dall'UMC	F

B2D151	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno è un documento rilasciato da un'officina che opera nel campo della meccatronica	F
B2D152	Il certificato di approvazione viene rilasciato a seguito verifica delle modifiche ai veicoli previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 78 CDS	F
B2D153	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno del UMC contiene tutti i dati tecnici necessari per la compilazione del documento di circolazione del veicolo	V
B2D154	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno del UMC contiene esclusivamente i dati tecnici relativi all'operazione di visita e prova	F
B2D155	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno del UMC contiene un codice antifalsificazione identificativo della visita e prova effettuata	V
B2D156	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno del UMC non è valido per la circolazione su strada del veicolo	V
B2D157	Il certificato di approvazione è valido esclusivamente per il rilascio di duplicato del documento di circolazione a seguito delle modifiche approvate	F
B2D158	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno del UMC è completo della firma del responsabile dell'impresa allestitrice	F
B2D159	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno del UMC non identifica una determinata visita e prova riferita ad un singolo esemplare di veicolo	F
B2D160	Il verbale di visita e prova a esclusivo uso interno del UMC viene rilasciato quando non è possibile l'emissione dell'etichetta autoadesiva di aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D161	Il verbale di visita e prova ad esclusivo uso interno del UMC può essere rilasciato anche ai veicoli non ancora immatricolati	F
B2D162	Il verbale di visita e prova a esclusivo uso interno del UMC è rilasciato successivamente all'esito favorevole al collaudo cui sono soggetti i veicoli in circolazione	V
B2D163	Autoveicoli e motoveicoli sono soggetti a doppia registrazione (Archivio Nazionale Veicoli e registro PRA)	V
B2D164	Autoveicoli e motoveicoli non sono mai soggetti alla registrazione presso il PRA	F
B2D165	Le generalità del venditore con patto di riservato dominio non devono essere annotate sul documento di circolazione	F
B2D166	Il documento di circolazione contiene dati e caratteristiche tecniche del veicolo escluso l'esito della revisione	F
B2D167	Il documento di circolazione contiene dati e caratteristiche tecniche del veicolo compresa l'attestazione dell'esito della revisione	V
B2D168	Il documento di circolazione può contenere annotazioni riguardanti l'avvenuto rilascio dei documenti integrativi del documento di circolazione, quale l'attestato ATP	V
B2D169	Il documento di circolazione contiene i dati relativi al proprietario del veicolo	V
B2D170	Il documento di circolazione è stampato su un modello a stretto rendiconto soggetto a specifica contabilizzazione	V
B2D171	Il documento unico sostituisce l'emissione della carta di circolazione e del relativo certificato di proprietà del veicolo	V
B2D172	Il documento di circolazione può essere aggiornato mediante l'applicazione di un tagliando autoadesivo	V
B2D173	Il documento di circolazione non può essere aggiornato mediante l'applicazione di tagliandi autoadesivi, in quanto ne è prevista sempre la duplicazione	F
B2D174	La modifica di determinate caratteristiche tecniche del veicolo prevede l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D175	Attualmente, il documento di circolazione può essere aggiornato manualmente e/o con l'apposizione di timbri	F
B2D176	Il documento di circolazione contiene esclusivamente i dati relativi alla proprietà, all'usufrutto e al leasing del veicolo	F
B2D177	Il documento valido per la circolazione può essere stampato anche su un comune foglio bianco formato A4	F
B2D178	Il documento di circolazione contiene il numero di identificazione (numero di telaio) del veicolo	V
B2D179	Il documento di circolazione possiede un numero progressivo assegnato dall'IPZS	V
B2D180	Le caratteristiche, il formato, le dimensioni e le modalità di compilazione del documento di circolazione sono notevolmente mutate nel tempo	V
B2D181	Le caratteristiche, il formato, le dimensioni e le modalità di compilazione del documento di circolazione sono rimaste immutate nel tempo	F
B2D182	Il documento di circolazione a compilazione manuale non è considerato più valido per la circolazione	F
B2D183	Non sono più revisionabili i veicoli ancora muniti di documento di circolazione a compilazione manuale	F

B2D184	Il documento di circolazione è sempre integrato dal contrassegno identificativo dei veicoli suscettibili di esenzione dalle restrizioni alla circolazione	F
B2D185	Le carte di circolazione possono essere ritenute valide indipendentemente dalla tipologia di compilazione (manuale o meccanografica)	V
B2D186	Per effettuare la revisione di un veicolo munito di documento di circolazione a compilazione manuale occorre preventivamente richiederne il duplicato	F
B2D187	L'attuale documento di circolazione è conforme al modello europeo in base alle prescrizioni della direttiva 1999/37/CE	V
B2D188	Sul retro del documento di circolazione (mod. MC 820F o MC 820D) sono previsti appositi spazi per apporre gli eventuali tagliandi autoadesivi relativi a revisioni	V
B2D189	L'armonizzazione del contenuto del documento di circolazione è rivolta ad agevolare il controllo da parte degli organi amministrativi e di pubblica sicurezza di tutti gli Stati membri dell'Unione europea	V
B2D190	Le vigenti norme della UE prevedono anche il rilascio di un documento di circolazione in formato carta intelligente (formato card)	V
B2D191	Nel documento di circolazione è presente un QRCode per verificare ulteriori annotazioni non stampate direttamente sul modello cartaceo	F
B2D192	Il documento di circolazione (mod. MC 820F o MC 820D) è validato dalla firma del direttore dell'UMC e dal timbro dell'ufficio di rilascio	F
B2D193	Il documento di circolazione (mod. MC 820F o MC 820D) è compilato tramite codici armonizzati, alfanumerici, riconoscibili in tutti i paesi dell'UE	V
B2D194	Il documento di circolazione (mod. MC 820F o MC 820D) contiene l'indicazione dei cavalli fiscali	F
B2D195	Il documento di circolazione (mod. MC 820F o MC 820D) è rilasciato con un formato a libretto composto da n.10 pagine	F
B2D196	I modelli di documento di circolazione, MC820F e MC820D, differiscono per la colorazione del supporto	F
B2D197	Il modello di documento di circolazione TT820F non è più valido per la circolazione in quanto privo di protezione contro le falsificazioni (filigrana)	F
B2D198	Il modello di documento di circolazione TT820F non contiene sistemi di protezione contro le falsificazioni (filigrana) ma è ancora valido	V
B2D199	Alcune modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali o l'aggiunta di alcuni dispositivi richiedono l'aggiornamento della carta di circolazione ma non la visita e prova del veicolo	V
B2D200	L'approvazione della trasformazione di un veicolo presso i competenti uffici (es. modifica della carrozzeria) non richiede l'aggiornamento dei dati contenuti nel documento di circolazione	F
B2D201	L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 78 CDS comporta il ritiro del documento di circolazione che viene trasmesso all'UMC competente	V
B2D202	È consentita l'installazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli (tuning), secondo specifiche procedure di installazione	V
B2D203	È prevista una specifica deroga in materia di aggiornamento del documento di circolazione per i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive autorizzate	V
B2D204	La modifica di alcune caratteristiche costruttive del veicolo e/o l'aggiunta o la modifica di alcuni dispositivi richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS	V
B2D205	L'installazione di tende parasole nelle fiancate laterali delle autocaravan al di sopra dei 2,00 m di altezza non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D206	L'installazione di sistemi di protezione frontale recanti marcatura di omologazione richiede l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo	F
B2D207	L'installazione di un gancio di traino sui veicoli M1 e N1 non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D208	L'aggiunta di pomello al volante per la guida del veicolo da parte dei disabili è libero e non richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D209	La sostituzione e/o la modifica del telaio richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS	V
B2D210	L'aggiornamento del documento di circolazione a seguito di modifica di una o più caratteristiche costruttive o funzionali può essere effettuato mediante emissione di duplicato del documento	V
B2D211	Attualmente, l'aggiornamento del documento di circolazione a seguito di modifica di una o più caratteristiche costruttive o funzionali viene effettuato mediante annotazione manuale o apposizione di apposito timbro	F
B2D212	Non è necessario un verbale di visita e prova per emettere il duplicato del documento di circolazione a seguito di modifica delle caratteristiche costruttive	F
B2D213	La visita e prova per l'aggiornamento del documento di circolazione dei veicoli viene effettuata dai funzionari tecnici del CPA o dell'UMC in base alle specifiche competenze stabilite nel CDS	V

B2D214	La visita e prova è finalizzata ad approvare le modifiche apportate al veicolo per accertarne la conformità e il rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal CDS e dalle normative UE	V
B2D215	La visita e prova per l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo è effettuata dall'ispettore del centro revisioni autorizzato in base alle specifiche competenze stabilite nel CDS	F
B2D216	La richiesta di aggiornamento del documento di circolazione tramite visita e prova deve essere presentata presso il competente UMC	V
B2D217	L'aggiornamento dei dati contenuti nel documento di circolazione tramite visita e prova comporta l'emissione di un tagliando di aggiornamento o di una nuova carta di circolazione / DU	V
B2D218	L'aggiornamento del documento di circolazione a seguito di visita e prova del veicolo ha luogo, ove possibile, mediante l'emissione di un tagliando adesivo da applicare sul documento di circolazione	V
B2D219	In passato l'aggiornamento del documento di circolazione a seguito di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali era ammesso anche tramite annotazioni manuali, timbro e firma del funzionario UMC	V
B2D220	In passato, l'aggiornamento del documento di circolazione a seguito di modifica di caratteristiche costruttive o funzionali avveniva manualmente con timbro e firma del funzionario UMC	V
B2D221	Nel caso di documento di circolazione a compilazione manuale non è consentito l'aggiornamento a seguito di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali mediante tagliando autoadesivo	F
B2D222	Qualsiasi modifica apportata ai veicoli in circolazione comporta l'aggiornamento della carta di circolazione / DU a seguito di visita e prova	F
B2D223	Nel caso di aggiornamento della carta di circolazione / DU senza visita e prova del veicolo non è prevista l'emissione di un tagliando	F
B2D224	Nel caso di aggiornamento della carta di circolazione / DU senza visita e prova, l'intestatario del veicolo deve presentare apposita istanza entro 60 giorni dalla modifica	F
B2D225	Nel caso di sostituzione di serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel non è prevista l'emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione / DU	F
B2D226	Nel caso di aggiornamento della carta di circolazione / DU senza visita le officine appositamente accreditate devono rilasciare la dichiarazione e i documenti espressamente previsti per l'operazione effettuata	V
B2D227	Nel caso di aggiornamento della carta di circolazione / DU senza visita e prova, l'emissione di un tagliando adesivo compete al UMC o allo studio di consulenza appositamente abilitato	V
B2D228	In determinati casi, gli Studi di consulenza e gli UMC possono stampare il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre il veicolo a visita e prova	V
B2D229	Gli Studi di consulenza e gli UMC non possono mai stampare il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione / DU senza che il veicolo sia stato sottoposto a visita e prova	F
B2D230	Tra le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione vi rientra l'installazione di attrezzature e dispositivi vari (es. gru, sponde montacarichi)	V
B2D231	Tra le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali effettuate sui veicoli in circolazione vi rientra la variazione del numero di posti	V
B2D232	La modifica dei valori delle masse dei veicoli in circolazione comporta, di norma, l'aggiornamento della carta di circolazione / DU	V
B2D233	La modifica dei valori delle masse dei veicoli (tara) in circolazione è libera e non comporta mai l'aggiornamento della carta di circolazione / DU	F
B2D234	La modifica dei valori dimensionali dei veicoli (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi, ecc.) deve essere approvata da competenti uffici del DMS e comporta l'aggiornamento della carta di circolazione / DU	V
B2D235	Non sono mai ammesse divergenze delle dimensioni effettive del veicolo rispetto a quelle dichiarate dal costruttore	F
B2D236	Non sono mai ammesse soluzioni alternative per le configurazioni dei posti (numero, ubicazione, ecc.) del veicolo	F
B2D237	Il numero di posti del veicolo è sempre indicato nella carta di circolazione / DU	V
B2D238	La modifica della struttura portante (allungamento o accorciamento dell'interasse, allungamento dello sbalzo posteriore, ecc.) non richiede mai l'aggiornamento della carta di circolazione / DU	F
B2D239	Richiede specifica approvazione da parte dei competenti uffici del DMS e comporta l'aggiornamento della carta di circolazione / DU l'installazione di cassone, pianale o furgone ribaltabile	V
B2D240	Richiede specifica approvazione da parte dei competenti uffici del DMS e comporta l'aggiornamento della carta di circolazione / DU l'installazione di attrezzature per il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli	V

B2D241	L'aggiornamento del documento di circolazione a seguito dell'abbinamento di un carrello appendice è attestato da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato	V
B2D242	L'aggiornamento del documento di circolazione a seguito dell'abbinamento di un carrello appendice era attestato in passato mediante timbro ad inchiostro a compilazione manuale e firma del funzionario dell'UMC	V
B2D243	L'abbinamento di un carrello appendice è libero e non richiede specifiche annotazioni sul documento di circolazione	F
B2D244	L'abbinamento di un carrello appendice è attestato mediante annotazione del numero di telaio del carrello sul documento di circolazione	V
B2D245	Non è mai consentita la sostituzione del motore di un veicolo in circolazione	F
B2D246	La sostituzione del motore non richiede mai l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D247	L'installazione del sistema dischi freno di sostituzione per motocicli richiede l'aggiornamento del libretto di uso manutenzione del veicolo	F
B2D248	L'installazione del sistema dischi freno di sostituzione per autovetture richiede l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D249	Non è mai ammessa l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli	F
B2D250	L'applicazione di pellicole autoadesive sui vetri anteriori dei veicoli comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D251	L'installazione di serbatoio ausiliario di carburante implica l'aggiornamento del documento di circolazione su cui viene apposta specifica annotazione	V
B2D252	L'installazione di serbatoio ausiliario di carburante non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D253	È ammessa l'installazione di pneumatici aventi caratteristiche dimensionali diverse da quelle indicate sul documento di circolazione senza l'aggiornamento della carta di circolazione / DU	F
B2D254	L'installazione di pneumatici aventi caratteristiche dimensionali uguali a quelle indicate sul documento di circolazione e indici di carico e/o velocità superiori non richiede l'aggiornamento del documento	V
B2D255	L'aggiornamento del documento di circolazione a seguito dell'installazione di comandi per veicoli destinati ad essere condotti da parte di persone disabili è attestato da apposita annotazione	V
B2D256	L'installazione di un pomello al volante per veicoli destinati ad essere condotti da parte di persone disabili non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione / DU	F
B2D257	L'applicazione di strutture per il trasporto di motocicli, nella parte posteriore delle autocaravan, comporta l'aggiornamento del documento di circolazione su cui viene apposta specifica annotazione	V
B2D258	L'applicazione di strutture per il trasporto di motocicli, nella parte posteriore delle autocaravan, non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D259	I veicoli possono essere già dotati fin dall'origine di un'idonea struttura di traino di tipo approvato	V
B2D260	Se la struttura di traino è installata fin dall'origine dal costruttore del veicolo, sul documento di circolazione sono annotati gli estremi dell'omologazione della struttura	V
B2D261	I veicoli non possono essere già dotati fin dall'origine di un'idonea struttura di traino di tipo approvato e, qualora necessaria, occorre installarla successivamente all'immatricolazione	F
B2D262	L'impianto di alimentazione alternativa a GPL può essere installato fin dall'origine dalla casa costruttrice del veicolo	V
B2D263	L'impianto di alimentazione alternativa a CNG non può essere installato fin dall'origine, dalla casa costruttrice del veicolo	F
B2D264	L'impianto di alimentazione alternativa a CNG, se installato successivamente all'immatricolazione, non comporta comunque l'aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D265	L'installazione di una luce supplementare di arresto su veicoli in circolazione è sempre soggetta ad aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D266	L'installazione di luci di marcia diurna è sempre soggetta ad aggiornamento del documento di circolazione	F
B2D267	L'installazione di centinatura con telone che, pur se stabilmente installate, sono rimovibili, non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D268	L'installazione di centinatura con telone o di sovrasponde rimovibili non comporta l'aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D269	La sostituzione della carrozzeria rispetto a quella indicata nel documento di circolazione comporta visita e prova e successivo aggiornamento del documento di circolazione	V
B2D270	L'aggiornamento dei dati tecnici dei ciclomotori muniti di certificato di circolazione richiede l'emissione di un duplicato del documento	V
B2D271	La registrazione del veicolo presso l'Archivio Nazionale Veicoli è richiesta per il rilascio del documento di circolazione e delle targhe	V

B2D272	L'immatricolazione comporta il rilascio del documento di circolazione e delle targhe a seguito della quale i dati del veicolo e dell'intestatario vengono inseriti nell'Archivio Nazionale Veicoli	V
B2D273	Il certificato di proprietà, se presente, deve essere tenuto a bordo del veicolo in quanto documento di circolazione	F
B2D274	L'immatricolazione consente l'immissione in circolazione del veicolo	V
B2D275	Le procedure per l'immatricolazione si concludono con il rilascio del documento di circolazione e delle targhe	V
B2D276	Le procedure per l'immatricolazione si concludono con il rilascio del foglio complementare	F
B2D277	È necessario verificare la sussistenza del titolo autorizzativo (ove previsto) prima di procedere all'immatricolazione del veicolo	V
B2D278	Occorre verificare la prescritta documentazione tecnica (dichiarazione di conformità o certificato di approvazione) prima di procedere all'immatricolazione del veicolo	V
B2D279	Non occorre nessuna verifica preventiva prima di procedere all'immatricolazione del veicolo	F
B2D280	La verifica della sussistenza del titolo autorizzativo (ove previsto) avviene dopo il rilascio del documento di circolazione e delle targhe del veicolo	F
B2D281	La documentazione tecnica da presentare all'atto della richiesta di immatricolazione varia in base al tipo di veicolo e alle caratteristiche tecniche dello stesso	V
B2D282	La documentazione tecnica da presentare all'atto della richiesta di immatricolazione non varia in base al tipo di veicolo e alle caratteristiche tecniche dello stesso	F
B2D283	La documentazione tecnica da presentare per l'immatricolazione del veicolo può consistere nel solo certificato di conformità al tipo omologato	V
B2D284	La documentazione tecnica da presentare per l'immatricolazione del veicolo può consistere nel certificato di approvazione rilasciato da un CPA	V
B2D285	Il certificato di approvazione consente di immatricolare il veicolo presso un qualunque UMC, unitamente alla prescritta documentazione amministrativa	V
B2D286	La documentazione tecnica che può essere presentata per l'immatricolazione del veicolo consiste unicamente nella sola dichiarazione di conformità al tipo omologato	F
B2D287	Il certificato di approvazione rilasciato dal CSRPAD a seguito di apposito accertamento tecnico del veicolo non può essere presentato per l'immatricolazione del veicolo	F
B2D288	Il certificato di approvazione che consente di immatricolare il veicolo, unitamente alla prescritta documentazione amministrativa, è solamente quello rilasciato dall'UMC	F
B2D289	Il documento di circolazione dei veicoli adibiti ad uso di terzi viene rilasciato solo se sussistono i requisiti e il titolo per effettuare il servizio o il trasporto	V
B2D290	I veicoli adibiti ad uso di terzi non necessitano di particolari prescrizioni per il rilascio del documento di circolazione	F
B2D291	Il documento di circolazione dei veicoli adibiti ad uso di terzi per la locazione senza conducente viene rilasciato a seguito di autorizzazione ministeriale	F
B2D292	Il documento di circolazione dei veicoli adibiti ad uso di terzi per il servizio di piazza (taxi) viene rilasciato a seguito di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	F
B2D293	Il documento di circolazione dei veicoli adibiti ad uso di terzi per il servizio di linea per trasporto di persone viene rilasciato a seguito di nulla osta rilasciato dalle autorità competenti ai relativi affidamenti	V
B2D294	Il documento di circolazione dei veicoli adibiti ad uso di terzi per il servizio noleggio con conducente viene rilasciato a seguito di autorizzazione comunale	V
B2D295	Il documento di circolazione dei veicoli adibiti per il servizio di trasporto di cose per conto terzi viene rilasciato a seguito di iscrizione al relativo Albo autotrasportatori	V
B2D296	Il documento di circolazione dei veicoli adibiti per il servizio di trasporto di cose per conto terzi viene rilasciato a seguito di licenza rilasciata dall'Amministrazione provinciale	F
B2D297	Il documento di circolazione dei veicoli adibiti per il servizio di linea per il trasporto di cose viene rilasciato a seguito di concessione	V
B2D298	Il rilascio del documento di circolazione degli autobus da adibire a uso proprio è subordinato a nulla osta all'immatricolazione da parte dell'UMC competente	V
B2D299	Il rilascio del documento di circolazione degli autobus da adibire a uso proprio è subordinato all'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale	F
B2D300	Il documento di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio, di massa complessiva inferiore a 6 t viene emesso a seguito di licenza rilasciata dall'Amministrazione provinciale	F
B2D301	Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi aventi massa complessiva non inferiore a 3,5 t devono essere iscritti al PRA	V
B2D302	Non sussiste più obbligo di iscrizione al PRA per autoveicoli e motoveicoli	F
B2D303	Ai fini dell'immatricolazione del veicolo ad uso proprio per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 t occorre licenza rilasciata dall'amministrazione provinciale	V

B2D304	Ai fini dell'immatricolazione del veicolo ad uso proprio per trasporto di persone con oltre 9 posti compreso il conducente occorre licenza rilasciata dall'amministrazione provinciale	F
B2D305	Affinché si abbia un trasporto di cose in conto proprio è necessario che il trasporto non costituisca attività economica prevalente del soggetto	V
B2D306	Affinché si abbia un trasporto di cose in conto proprio è necessario che il trasporto costituisca attività economica prevalente del soggetto	F
B2D307	Nel trasporto di cose in conto proprio le merci trasportate devono essere di proprietà di chi effettua il trasporto, o da questi vendute o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in relazione all'attività principale	V
B2D308	Affinché si abbia un trasporto di cose in conto proprio le merci trasportate devono essere di proprietà di un terzo rispetto a chi effettua il trasporto	F
B2D309	Non esistono specifici criteri da osservare per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus e degli autoveicoli per il trasporto specifico di persone	F
B2D310	Il richiedente l'immatricolazione di un autobus in uso proprio è tenuto a rivolgere una specifica domanda alla Amministrazione provinciale nella quale ha la residenza	F
B2D311	L'UMC al quale è rivolta la richiesta per l'immatricolazione di un autobus in uso proprio effettua un accertamento che riguarda, tra l'altro, i collegamenti che di fatto sussistono tra l'attività in questione e quella di trasporto	V
B2D312	Non è previsto specifico nulla osta del competente UMC per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus e degli autoveicoli per il trasporto specifico di persone	F
B2D313	Nell'autotrasporto si ha uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario del documento di circolazione	V
B2D314	Tra le tipologie di servizi rientranti nell'uso di terzi è compresa la locazione senza conducente	V
B2D315	Tra le tipologie di servizi rientranti nell'uso di terzi sono compresi il servizio di noleggio con conducente e il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone	V
B2D316	Tra le tipologie di servizi rientranti nell'uso di terzi è compreso il trasporto conto proprio	F
B2D317	Il trasporto di merci per conto di terzi è un servizio di trasporto effettuato con autoveicoli dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dal proprietario del veicolo	V
B2D318	Il trasporto di merci per conto di terzi è un servizio di trasporto che può essere effettuato con ciclomotori	F
B2D319	L'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci o l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi costituiscono titolo per l'immatricolazione di veicoli per il trasporto di cose conto terzi	V
B2D320	Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo	V
B2D321	Possono essere adibiti a locazione senza conducente esclusivamente i veicoli classificati come autovetture	F
B2D322	Possono essere adibiti a locazione senza conducente i veicoli classificati autocaravan	V
B2D323	Il rilascio del documento di circolazione dei veicoli adibiti al servizio NCC (noleggio con conducente) per trasporto di persone (diversi dagli autobus) è subordinato al possesso di relativa autorizzazione comunale di esercizio	V
B2D324	Il rilascio del documento di circolazione dei veicoli adibiti al servizio NCC (noleggio con conducente) per trasporto di persone (diversi dagli autobus) è subordinato al rilascio di specifico nulla osta da parte del competente UMC	F
B2D325	È vietato effettuare il servizio di noleggio con conducente con motocicli con o senza sidecar	F
B2D326	È ammesso il servizio di noleggio con conducente per trasporto persone tramite autobus	V
B2D327	Il rilascio del documento di circolazione dei veicoli adibiti al servizio di NCC (noleggio con conducente) per trasporto persone tramite autobus è subordinato al possesso di specifico nulla osta del competente UMC	F
B2D328	Il servizio taxi o servizio di piazza per trasporto di persone si rivolge ad una utenza indifferenziata	V
B2D329	Nel servizio taxi o di piazza per trasporto di persone il corrispettivo è libero e dipende dal tipo di tassametro installato	F
B2D330	L'immatricolazione del taxi richiede, quale titolo per la particolare tipologia di trasporto, la licenza comunale per taxi o servizio di piazza	V
B2D331	Il servizio di linea per trasporto di persone si svolge per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico a tariffe prestabilite e nel rispetto di un orario	V
B2D332	Gli autobus immatricolati in servizio di linea possono essere utilizzati su qualsiasi linea	F
B2D333	Possono essere immatricolati in servizio di linea per trasporto di persone gli autosnodati	V
B2D334	Possono essere immatricolati in servizio di linea per trasporto di persone gli autocarri	F

B2D335	Con l'entrata a regime del documento unico di circolazione non viene più rilasciato il CDP (certificato di proprietà)	V
B2D336	Con l'introduzione del documento unico di circolazione è stata abolita l'iscrizione al PRA per autoveicoli e motoveicoli	F
B2D337	Con l'introduzione del documento unico di circolazione è stata abolita l'iscrizione al PRA per i rimorchi aventi massa complessiva inferiore a 3,5 t	F
B2D338	Le richieste di rilascio del documento unico di circolazione sono effettuate attraverso un'unica istanza rivolta, contestualmente, a MIMS e PRA	V
B2D339	Con l'introduzione del documento unico di circolazione mantengono la loro validità le carte di circolazione e i certificati di proprietà rilasciati anteriormente	V
B2D340	Nella gestione delle procedure del documento unico di circolazione, ACI è responsabile per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	V
B2D341	Nella gestione delle procedure del documento unico di circolazione, il MIMS è responsabile dei dati tecnico-amministrativi dei veicoli	V
B2D342	Per il rilascio del documento unico di circolazione occorre effettuare due distinte istanze, a MIMS e PRA	F
B2D343	Con l'introduzione del documento unico di circolazione perdono di validità le carte di circolazione e i certificati di proprietà dei veicoli in circolazione	F
B2D344	Nella gestione delle procedure del documento unico di circolazione, ACI non è responsabile della tenuta di alcun registro	F
B2D345	La situazione giuridica dei veicoli è annotata nel documento unico di circolazione	V
B2D346	Nel documento unico di circolazione sono annotati solo i dati tecnico-amministrativi del veicolo	F
B2D347	Il fermo amministrativo del veicolo non può essere annotato sul documento unico di circolazione	F
B2D348	Con la normativa del documento unico di circolazione rimangono fermi i principi sanciti dal Codice civile in materia di beni mobili registrati e dalla normativa speciale del PRA stesso	V
B2D349	In caso di trasferimento di proprietà del veicolo viene emesso un nuovo documento unico di circolazione nel quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo	V
B2D350	In caso di trasferimento di proprietà del veicolo viene emesso un nuovo documento unico di circolazione comunque non aggiornato relativamente allo stato giuridico del veicolo	F
B2D351	Con l'introduzione del documento unico di circolazione non è più possibile il rilascio disgiunto delle targhe di immatricolazione e del documento di circolazione	V
B2D352	Nel caso di cessazione dalla circolazione per esportazione, le targhe sono generalmente restituite al competente PRA	F
B2D353	La cessazione dalla circolazione per esportazione, è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione	V
B2D354	La cessazione dalla circolazione per esportazione è disposta, unicamente, a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione favorevole nei 6 mesi anteriori alla richiesta di cancellazione	F
B2D355	Con l'introduzione del documento unico di circolazione è abolita la carta di circolazione provvisoria	V
B2D356	Il rilascio del documento unico non presuppone più, necessariamente, la contestualità tra immatricolazione e iscrizione al PRA	F
B2D357	Qualsiasi ciclomotore per circolare su strada deve essere munito di targa	V
B2D358	Qualsiasi ciclomotore per circolare su strada deve essere munito di certificato di circolazione	V
B2D359	I ciclomotori per poter circolare su strada devono essere muniti di certificato di idoneità tecnica alla circolazione	F
B2D360	I ciclomotori per poter circolare su strada devono essere muniti di contrassegno identificativo	F
B2D361	Il ciclomotore ha natura giuridica di bene mobile non registrato	V
B2D362	I ciclomotori non sono soggetti ad iscrizione al PRA	V
B2D363	Con l'introduzione del documento unico i ciclomotori sono soggetti ad iscrizione PRA	F
B2D364	Con l'introduzione del documento unico anche i ciclomotori hanno natura giuridica di beni mobili registrati	F
B2D365	I ciclomotori sono registrati solo presso l'Archivio Nazionale Veicoli	V
B2D366	Solo i ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri), per circolare su strada, devono essere muniti di targa	F
B2D367	Il certificato di circolazione e le targhe dei ciclomotori vengono rilasciati anche presso il PRA	F
B2D368	I certificati di circolazione e le targhe dei ciclomotori vengono rilasciati esclusivamente presso l'UMC	F
B2D369	I certificati di circolazione e le targhe dei ciclomotori possono essere rilasciati anche da studi di consulenza appositamente abilitati (Centri Servizi Motorizzazione)	V
B2D370	La targa dei ciclomotori non deve necessariamente essere illuminata	V

B2D371	La targa dei ciclomotori è personale	V
B2D372	Il titolare può applicare la targa del ciclomotore al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario	V
B2D373	Il titolare può applicare la propria targa a qualsiasi ciclomotore dotato di certificato di circolazione	F
B2D374	La targa del ciclomotore rimane assegnata al veicolo in caso di trasferimento di proprietà dello stesso	F
B2D375	La targa dei ciclomotori non prevede il rivestimento con pellicola retroriflettente	F
B2D376	La targa dei ciclomotori deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo ad una altezza dal suolo espressamente disciplinata	V
B2D377	La targa dei ciclomotori può essere posizionata posteriormente senza ulteriori prescrizioni	F
B2D378	Il certificato di circolazione dei ciclomotori è stampato su un modello simile al documento di circolazione dei motoveicoli	V
B2D379	La targa del ciclomotore viene rilasciata contestualmente al relativo certificato di circolazione	V
B2D380	Il certificato di circolazione non riporta i dati dell'intestatario del ciclomotore	F
B2D381	Sul retro del certificato di circolazione dei ciclomotori sono previsti appositi spazi per apporre gli eventuali tagliandi autoadesivi relativi a revisioni	V
B2D382	Il certificato di circolazione dei ciclomotori è validato dalla firma del direttore dell'UMC e dal timbro dell'ufficio di rilascio	F
B2D383	Il certificato di circolazione dei ciclomotori è compilato tramite codici armonizzati, alfanumerici, riconoscibili in tutti i paesi dell'UE	V
B2D384	I modelli attualmente rilasciati di certificato di circolazione dei ciclomotori, differiscono per la dimensione	F
B2D385	La targa del ciclomotore può essere rilasciata disgiuntamente dal relativo certificato di circolazione	F
B2D386	In sede di prima immatricolazione il ciclomotore viene identificato da un codice identificativo del ciclomotore (CIC)	V
B2D387	Il certificato di circolazione è rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore	V
B2D388	Il certificato di circolazione del ciclomotore è rilasciato a seguito di presentazione dell'atto di vendita	F
B2D389	Il certificato di circolazione del ciclomotore può essere rilasciato a persona giuridica	V
B2D390	Il certificato di circolazione del ciclomotore può essere rilasciato esclusivamente a persona fisica	F
B2D391	Il certificato di circolazione del ciclomotore può essere rilasciato a persona minore di anni 18	V
B2D392	Il certificato di circolazione del ciclomotore non può essere rilasciato a persona minore di anni 14	F
B2D393	Il codice identificativo del ciclomotore (CIC) varia in sede di trasferimento di proprietà ed emissione del nuovo certificato di circolazione	F
B2D394	Il certificato di circolazione può essere rilasciato disgiuntamente dal rilascio della targa qualora il soggetto sia titolare di targa che non risulta abbinata ad altro ciclomotore	V
B2D395	Il certificato di circolazione dei ciclomotori può essere rilasciato disgiuntamente dal rilascio della targa qualora il soggetto intestatario non sia titolare di targa	F
B2D396	Non è ammesso il rilascio di permessi provvisori di circolazione per le operazioni amministrative inerenti i ciclomotori	V
B2D397	Il certificato di circolazione dei ciclomotori è rilasciato all'imprenditore con riferimento alla sua residenza anagrafica per le imprese individuali	V
B2D398	Il certificato di circolazione dei ciclomotori è rilasciato alle società con riferimento alla sede di una unità locale	F
B2D399	Il certificato di circolazione dei ciclomotori non può essere rilasciato in caso di usufrutto	F
B2D400	La targa è rilasciata a entrambi i comproprietari qualora la proprietà del ciclomotore sia in capo a più soggetti	F
B2D401	La sospensione del ciclomotore dalla circolazione può essere volontaria quando l'intestatario non intende più utilizzare il ciclomotore	V
B2D402	La sospensione del ciclomotore dalla circolazione può essere propedeutica ad altre procedure quando l'intestatario intende trasferire la proprietà del ciclomotore	V
B2D403	La targa collegata a ciclomotore sospeso dalla circolazione deve essere distrutta	F
B2D404	La targa collegata a ciclomotore sospeso dalla circolazione può essere, in ogni momento, associata ad un altro ciclomotore, previa richiesta di un nuovo certificato di circolazione	V
B2D405	La targa collegata a ciclomotore sospeso dalla circolazione può essere associata ad un altro ciclomotore senza rilascio di ulteriore certificato di circolazione	F
B2D406	La richiesta di sospensione dalla circolazione di un ciclomotore può essere effettuata indistintamente da qualsiasi soggetto	F

B2D407	In caso di trasferimento della proprietà del ciclomotore, il titolare può riutilizzare la targa associandola ad altro ciclomotore	V
B2D408	In caso di trasferimento della proprietà del ciclomotore, il titolare può provvedere alla distruzione della targa previa comunicazione per l'aggiornamento del ANV	V
B2D409	In caso di trasferimento della proprietà del ciclomotore il titolare può provvedere alla distruzione della targa senza ulteriore incombenza	F
B2D410	La distruzione della targa del ciclomotore comporta il rilascio di una ricevuta di avvenuta comunicazione della distruzione della stessa	V
B2D411	La distruzione della targa del ciclomotore comporta il rilascio di un nuovo certificato di circolazione con l'annotazione della stessa	F
B2D412	In caso di trasferimento della proprietà del ciclomotore, il titolare può provvedere alla distruzione della targa previa denuncia agli organi di Polizia	F
B2D413	Nel caso di trasferimento di proprietà il titolare della targa del ciclomotore ha la possibilità di riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione	V
B2D414	Nel caso di trasferimento di proprietà il titolare della targa del ciclomotore ha la possibilità di distruggerla	V
B2D415	Se il locatario riscatta il ciclomotore potrà continuare ad utilizzare la medesima targa già associata durante il periodo di locazione	V
B2D416	Se il locatario riscatta il ciclomotore dovrà richiedere il rilascio di nuova targa rispetto a quella già associata durante il periodo di locazione	F
B2D417	Nel caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore il nuovo intestatario può mantenere la targa precedentemente associata al veicolo	F
B2D418	Il trasferimento di proprietà del ciclomotore può avvenire direttamente senza necessità della sospensione propedeutica dello stesso	F
B2D419	Lo smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione richiedono la presentazione di denuncia agli organi di polizia entro 48 ore	V
B2D420	Lo smarrimento, distruzione o sottrazione della targa del ciclomotore richiedono la presentazione di denuncia agli organi di polizia entro 48 ore	V
B2D421	Lo smarrimento, distruzione o sottrazione della targa del ciclomotore richiedono la presentazione di autocertificazione all'UMC senza necessità di sporgere denuncia agli organi di polizia	F
B2D422	Il duplicato del certificato di circolazione del ciclomotore deve essere richiesto entro tre giorni dalla denuncia di smarrimento o sottrazione	V
B2D423	Qualora il titolare, successivamente alla richiesta di duplicato per smarrimento, rientri in possesso del certificato di circolazione del ciclomotore deve provvedere alla sua distruzione	V
B2D424	Qualora il titolare, successivamente alla richiesta di smarrimento, rientri in possesso del targa del ciclomotore può richiederne l'attivazione	F
B2D425	In caso di deterioramento della targa del ciclomotore viene rilasciato all'interessato un nuovo certificato di circolazione con annotata la medesima targa oggetto di deterioramento che viene duplicata	F
B2D426	Qualora il titolare, successivamente alla richiesta di smarrimento, rientri in possesso del certificato di circolazione del ciclomotore può tranquillamente riutilizzarlo	F
B2D427	L'aggiornamento dei dati tecnici del ciclomotore a seguito di trasformazioni o allestimenti dà luogo ad emissione del duplicato del certificato di circolazione	V
B2D428	L'aggiornamento dei dati tecnici del ciclomotore a seguito di trasformazioni o allestimenti non comporta il duplicato del certificato di circolazione	F
B2D429	I documenti di circolazione dei ciclomotori, sono notevolmente mutati nel tempo per forma e filosofia	V
B2D430	I documenti di circolazione dei ciclomotori non hanno subito sostanziali modifiche nel tempo per forma e filosofia	F
B2D431	I ciclomotori per poter circolare su strada possono ancora essere muniti di contrassegno identificativo	F
B2D432	I ciclomotori per poter circolare su strada possono ancora essere muniti di certificato di idoneità tecnica	F
B2D433	I ciclomotori per poter effettuare la revisione possono ancora essere dotati di certificato di idoneità tecnica	F
B2D434	Tutti i ciclomotori in circolazione devono essere muniti di certificato di circolazione e targa	V
B2D435	Il certificato di circolazione del ciclomotore è un modello a stretto rendiconto soggetto a specifica contabilizzazione	V
B2D436	Il certificato di circolazione del ciclomotore può essere di due tipologie di modelli (MC 821D e MC821F)	V

B2D437	Il certificato di circolazione dei ciclomotori è stampato su un modello simile al documento di circolazione degli autoveicoli	V
B2D438	Il certificato di circolazione dei ciclomotori non riporta i dati dell'intestatario	F
B2D439	Sui certificati di circolazione del ciclomotore non è consentito apporre eventuali tagliandi autoadesivi relativi a revisioni	F
B2D440	Il certificato di circolazione dei ciclomotori non prevede la presenza di annotazioni manuali da parte dell'UMC (firma del direttore e timbro dell'ufficio)	V
B2D441	Il modelli attualmente utilizzati di certificato di circolazione dei ciclomotori differiscono per la colorazione del supporto	F
B2D442	Il certificato di circolazione contiene solo i dati tecnici del ciclomotore	F
B2D443	Il modelli attualmente utilizzati di certificato di circolazione dei ciclomotori differiscono in relazione al tipo di stampa	V
B2D444	Nel certificato di circolazione dei ciclomotori già in circolazione prima del 14.7.2006 può non essere indicato il numero di omologazione alla voce K	V
B2D445	Nel certificato di circolazione dei ciclomotori già in circolazione prima del 14.7.2006 può non essere indicato il numero di telaio alla voce E	F
B2D446	Il numero di posti indicato nel certificato di circolazione dei ciclomotori a due ruote alla voce S.1 può essere 1 o 2	V
B2D447	Nel certificato di circolazione dei ciclomotori già in circolazione prima del 14.7.2006 non è indicato il numero di targa	F
B2D448	Il numero di targa associato al ciclomotore compare in tutte le pagine del certificato di circolazione alla voce A	V
B2D449	Il codice identificativo del ciclomotore (CIC) associa univocamente la targa al ciclomotore	F
B2D450	Il codice identificativo del ciclomotore (CIC) è indicato nel certificato di circolazione insieme al numero di telaio	V
B2D451	Il codice identificativo del ciclomotore (CIC) individua univocamente ogni ciclomotore nell'Archivio Nazionale Veicoli	V
B2D452	Il codice identificativo del ciclomotore (CIC) indicato nel certificato di circolazione è rilevabile anche vicino alla punzonatura del numero di telaio del ciclomotore	F
B2D453	Nel certificato di circolazione dei ciclomotori non è indicato l'uso del veicolo	F
B2D454	Oltre ai documenti definitivi di circolazione è previsto il rilascio di alcuni documenti provvisori per la circolazione dei veicoli	V
B2D455	Non è più previsto il rilascio di alcun documento provvisorio per la circolazione dei veicoli a motore	F
B2D456	I documenti provvisori per la circolazione consentono la circolazione del veicolo seppure temporaneamente e/o con limitazioni	V
B2D457	Il rilascio di documenti provvisori per la circolazione è a discrezione dell'UMC competente	F
B2D458	Per talune procedure che prevedono la consegna del documento di circolazione all'UMC può essere rilasciato un estratto del documento di circolazione	V
B2D459	Lo studio di consulenza può rilasciare un estratto del documento di circolazione se questo deve essere successivamente consegnato all'UMC per la duplicazione	F
B2D460	L'UMC può rilasciare un estratto del certificato di circolazione dei ciclomotori, che sostituisce a tutti gli effetti l'originale, quando questo viene consegnato all'ufficio	F
B2D461	L'estratto del documento di circolazione ha una durata massima di sessanta giorni	V
B2D462	L'estratto del documento di circolazione ha una durata massima di trenta giorni	F
B2D463	L'estratto del documento di circolazione è validato dalla firma del funzionario UMC e dal timbro dell'ufficio di rilascio	V
B2D464	L'estratto del documento di circolazione non riporta firme o timbri dell'UMC che lo ha emesso	F
B2D465	L'estratto del documento di circolazione sostituisce a tutti gli effetti l'originale	V
B2D466	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una targa provvisoria (di cartone)	V
B2D467	Il foglio di via non prevede il rilascio di alcuna targa	F
B2D468	L'UMC, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi, può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via della durata massima di 180 giorni	V
B2D469	La sigla stampata sulla targa provvisoria individua l'UMC che ha provveduto al rilascio della targa e del foglio di via	V
B2D470	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una particolare targa in alluminio	F
B2D471	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una targa provvisoria (di cartone) per consentire la circolazione di veicoli che partecipano a riviste militari	V
B2D472	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una targa provvisoria (di cartone) per consentire la circolazione di veicoli che partecipano a raduni quali veicoli d'epoca	V

B2D473	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una targa provvisoria per consentire la circolazione di veicoli che si recano ai transiti di confine per l'esportazione, nei casi in cui il veicolo sia stato radiato per esportazione	V
B2D474	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una targa provvisoria per consentire la circolazione di veicoli che partecipano a raduni quali veicoli di interesse storico e collezionistico	F
B2D475	Il foglio di via non riporta firme o timbri dell'UMC che lo ha emesso	F
B2D476	Il foglio di via può essere rilasciato dagli studi di consulenza abilitati	F
B2D477	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una targa provvisoria (di cartone) per consentire la circolazione ai veicoli in attesa di immatricolazione	F
B2D478	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una targa provvisoria (di cartone) per consentire la prova del veicolo per ragioni di vendita	F
B2D479	Il foglio di via viene rilasciato dall'UMC unitamente ad una targa provvisoria per consentire la circolazione dei veicoli per operazioni di accertamento e controllo di idoneità tecnica	V
B2D480	La targa provvisoria consente la circolazione dei veicoli senza necessità di alcun documento	F
B2D481	Ai veicoli muniti di foglio di via non è consentito in nessun caso il trasporto di altri veicoli	F
B2D482	Il foglio di via ha generalmente una durata massima di sessanta giorni	V
B2D483	Il foglio di via ha una durata massima di trenta giorni	F
B2D484	Non è più possibile il rilascio della carta provvisoria di circolazione, se non per la rettifica dei dati inseriti da parte degli operatori professionali	V
B2D485	La carta provvisoria di circolazione può comunque essere rilasciata per i veicoli non soggetti a trascrizione al PRA	F
B2D486	La carta provvisoria di circolazione può essere rilasciata anche dagli studi di consulenza abilitati	F
B2D487	La carta provvisoria di circolazione viene rilasciata dall'UMC quando non è possibile il contestuale rilascio di targa e documento di circolazione	F
B2D488	Il processo di rilascio del documento unico di circolazione ha di fatto abrogato la possibilità, per gli UMC, di rilasciare la carta provvisoria di circolazione	V
B2D489	La carta provvisoria di circolazione qualora sia necessaria la rettifica dei dati inseriti da parte degli operatori professionali, ha una validità massima di 5 giorni	V
B2D490	La ricevuta dell'impresa di consulenza ha lo stesso valore del documento, di cui attesta l'avvenuto ritiro	V
B2D491	La ricevuta dell'impresa di consulenza deve essere sostituita dal documento rilasciato dall'UMC	V
B2D492	La ricevuta dell'impresa di consulenza consente la circolazione, qualora il documento non sia scaduto	V
B2D493	La ricevuta dell'impresa di consulenza consente la circolazione, anche in difetto della prescritta revisione	F
B2D494	La ricevuta dell'impresa di consulenza è stampata su carta intestata dell'agenzia, in formato A4, secondo fac-simile ministeriale	V
B2D495	La ricevuta dell'impresa di consulenza, che attesta il ritiro del documento di circolazione, è stampata su un modello a stretto rendiconto soggetto a specifica contabilizzazione	F
B2D496	La ricevuta dell'impresa di consulenza può essere rinnovata alla scadenza	F
B2D497	La ricevuta dell'impresa di consulenza può essere rilasciata esclusivamente per il ritiro da parte dello studio di consulenza del documento di circolazione	F
B2D498	Il rilascio della ricevuta di prenotazione, per le operazioni presso l'UMC, si applica per qualsiasi tipologia di revisione e visita e prova per l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo	V
B2D499	La ricevuta di prenotazione, per le operazioni presso l'UMC, contiene data e del luogo in cui il veicolo è prenotato per la visita e prova	V
B2D500	La ricevuta di prenotazione, per le operazioni presso l'UMC, non necessita di vidimazioni di validità da parte dell'UMC	V
B2D501	La ricevuta di prenotazione, per le operazioni presso l'UMC, è validata dalla firma del funzionario UMC e dal timbro dell'ufficio di rilascio	F
B2D502	La ricevuta di prenotazione, per le operazioni tecniche presso l'UMC, è stampata su un modello a stretto rendiconto soggetto a specifica contabilizzazione	F
B2D503	La ricevuta di prenotazione, per le operazioni tecniche presso l'UMC, può essere rinnovata mediante timbro in caso che il veicolo non si sia presentato alla prevista operazione	F
B2D504	Il centro revisioni autorizzato può rilasciare certificazione di avvenuta revisione qualora il collegamento al CED del DMS venga interrotto per cause non dipendenti dall'impresa	V
B2D505	In caso di interruzione del collegamento con il CED del DMS il centro revisioni autorizzato non può comunque rilasciare alcuna certificazione di avvenuta revisione	F
B2D506	In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di circolazione gli organi di polizia rilasciano contestualmente alla denuncia un permesso provvisorio di circolazione	V

B2D507	In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di circolazione lo studio di consulenza può rilasciare un permesso provvisorio di circolazione	F
B2D508	Il permesso provvisorio di circolazione, rilasciato in caso di smarrimento del documento di circolazione e documento duplicabile dall'UCO, è valido fino alla consegna effettiva del duplicato	V
B2D509	Il permesso provvisorio di circolazione, rilasciato in caso di sottrazione del documento di circolazione e documento non duplicabile dall'UCO, è valido fino alla consegna effettiva del duplicato	F
B2D510	Il permesso provvisorio di circolazione, rilasciato in caso di sottrazione del documento di circolazione e documento non duplicabile dall'UCO, ha una validità di 90 giorni dal rilascio	V
B2D511	In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di circolazione l'UMC rilascia contestualmente alla denuncia un permesso provvisorio di circolazione	F
B2D512	Il permesso provvisorio di circolazione, rilasciato in caso di smarrimento del documento di circolazione e documento duplicabile dall'UCO, ha una validità di 50 giorni dal rilascio	F
B2D513	Entro 90 giorni dal rilascio del permesso provvisorio di circolazione in caso di sottrazione del documento di circolazione e documento non duplicabile dall'UCO, occorre presentare richiesta all'UMC per il rilascio del nuovo documento	V
B2E001	La misura è comprensibile quando l'unità di misura fa parte di un complesso di unità noto ed accettato dagli interlocutori	V
B2E002	L'attuale Sistema Internazionale di Unità di Misura è basato su sette grandezze fisiche fondamentali, con le quali vengono definite le grandezze fisiche derivate	V
B2E003	L'attuale Sistema Internazionale di Unità di Misura è basato su tre grandezze fisiche fondamentali (metro, chilogrammo, secondo)	F
B2E004	L'attuale Sistema Internazionale di Unità di Misura è basato su tre grandezze fisiche fondamentali (centimetro, grammo, secondo)	F
B2E005	I laboratori di prova che eseguono verifiche metrologiche debbono essere sostenuti da un Sistema di Gestione della Qualità - SGQ	V
B2E006	Le misurazioni realizzate per la verifica periodica delle attrezzature tecniche per le prove di revisione possono non rispondere alle regole della metrologia	F
B2E007	Le misurazioni realizzate per la verifica periodica delle attrezzature tecniche per le prove di revisione sono considerate valide solo se esse rispondono alle regole della metrologia	V
B2E008	Il Kelvin è l'unità di misura della temperatura nel Sistema Internazionale di Unità di Misura e corrisponde a - 273,16 °C	V
B2E009	I campioni primari di ciascuna grandezza fisica del Sistema Internazionale di Unità di Misura sono depositati nella Città del Vaticano a Roma dove godono dello Status della extraterritorialità	F
B2E010	Dalle sette grandezze fisiche fondamentali del Sistema Internazionale di Unità di Misura, sono derivate altre unità di misura ottenute da combinazioni di unità base	V
B2E011	La forza è ricompresa nelle grandezze fisiche fondamentali del Sistema Internazionale di Unità di Misura	F
B2E012	La tonnellata è una unità di misura del Sistema Internazionale di Unità di Misura	F
B2E013	Nel Sistema Internazionale di Unità di Misura i multipli e sottomultipli delle unità fondamentali sono definiti da prefissi	V
B2E014	Le misurazioni realizzate per la verifica periodica delle attrezzature tecniche per le prove di revisione sono considerate valide solo se esse rispondono alle regole della metrologia legale	F
B2E015	Compito della metrologia legale è quello di realizzare e rendere disponibili nelle attività scientifiche ed industriali le unità di misura	F
B2E016	La misura è l'assegnazione di un intervallo di valori (misurazioni) ad una particolare proprietà fisica chiamata misurando	F
B2E017	La misurazione è l'assegnazione di un intervallo di valori (misura) ad una particolare proprietà fisica chiamata misurando	V
B2E018	L'errore è lo scostamento fra il valore "vero" di una grandezza e il valore misurato	V
B2E019	La misura è il risultato dell'operazione di misurazione	V
B2E020	Gli errori sistematici della grandezza da misurare possono derivare da problemi di taratura o guasti dello strumento utilizzato	V
B2E021	La ripetibilità e la riproducibilità della misura non incidono sulla incertezza del risultato	F
B2E022	Gli errori casuali sono provocati principalmente da anomalie dello strumento in prova riconducibili a problemi di taratura o a guasti	F
B2E023	L'incertezza di misura dipende da svariati fattori, alcuni dei quali sono riferibili alle condizioni ambientali	V
B2E024	L'incertezza di misura dipende da svariati fattori, alcuni dei quali sono riferibili all'operatore e al metodo di misura	V
B2E025	Tra i fattori che generano l'incertezza di misura non rientrano quelli riferibili all'operatore e al metodo di misura	F

B2E026	L'incertezza della misura non può dipendere da errori casuali o sistematici	F
B2E027	L'errore massimo ammesso di una apparecchiatura per misurazione (MPE) non rientra nei valori ammessi dalle specifiche o dalle regolamentazioni per una data apparecchiatura per misurazione	F
B2E028	L'MPE (errore massimo ammesso) è assegnato dalla norma in riferimento allo strumento di misura utilizzato	V
B2E029	L'errore minimo ammesso è assegnato dalla norma in riferimento allo strumento di misura utilizzato	F
B2E030	La taratura è un procedimento di misurazione che ha come misurando gli errori dello strumento	V
B2E031	La conferma metrologica valuta se gli errori di taratura sono compatibili con i requisiti di utilizzazione dello strumento	V
B2E032	La taratura è un procedimento che certifica l'idoneità all'uso dello strumento	F
B2E033	La taratura è l'insieme delle operazioni che coincide con la conferma metrologica	F
B2E034	La taratura è un procedimento di misurazione che ha come misurando gli errori dello strumento	V
B2E035	La taratura è un procedimento di misurazione che ha come misurando i valori "veri" dello strumento	F
B2E036	La taratura di uno strumento è un procedimento che non certifica l'idoneità all'uso	V
B2E037	La taratura è un procedimento che misura solo l'errore dello strumento ed associa all'errore un'incertezza	V
B2E038	La conferma metrologica definisce dettagliatamente le procedure da seguire nell'utilizzo dello strumento	V
B2E039	La conferma metrologica comporta alcune operazioni gestionali e operative	V
B2E040	La taratura è un procedimento che certifica l'idoneità all'uso dello strumento	F
B2E041	Nelle procedure di taratura il contenimento dell'errore entro determinati limiti e l'incertezza associabile non sono indicati dalla norma di riferimento	F
B2E042	La conferma metrologica non serve a valutare se gli errori di taratura siano compatibili con i requisiti di utilizzazione	F
B2E043	La conferma metrologica non può garantire se gli errori di taratura si mantengano nei limiti stabiliti con un determinato livello di confidenza o di incertezza	F
B2E044	Gli intervalli di taratura sono uno dei mezzi con i quali si garantisce con adeguato livello di incertezza che lo strumento conservi la sua idoneità all'uso	V
B2E045	Gli intervalli di taratura fanno parte dei mezzi per eseguire la conferma metrologica	V
B2E046	Gli intervalli di taratura di uno strumento non vengono scelti in funzione dei criteri forniti dal costruttore	F
B2E047	Gli intervalli di taratura di uno strumento non vengono scelti in funzione dei criteri di utilizzazione	F
B2E048	Le procedure di taratura hanno lo scopo di descrivere e documentare come viene eseguita la taratura e calcolata l'incertezza da assegnare agli errori che si sono riscontrati in sede di taratura	V
B2E049	Al termine del procedimento di taratura, si esegue il calcolo dell'incertezza con la quale sono noti gli errori misurati (differenza fra il risultato della misurazione ed il valore noto del misurando)	V
B2E050	All'inizio del procedimento di taratura, si esegue il calcolo dell'incertezza con la quale sono noti gli errori misurati	F
B2E051	Al termine del procedimento di taratura, si esegue il calcolo del valore noto in relazione agli errori elencati nel disciplinare dello strumento	F
B2E052	Le visite periodiche delle attrezzature utilizzate nell'ambito dell'attività di revisione dei veicoli consistono nella taratura e nella successiva conferma metrologica	V
B2E053	Le visite periodiche delle attrezzature utilizzate nell'ambito dell'attività di revisione dei veicoli consistono esclusivamente nella taratura	F
B2E054	La taratura e la successiva conferma metrologica sono attestate da parte degli enti autorizzati sui libretti metrologici delle singole attrezzature in dotazione al centro revisioni autorizzato	V
B2E055	La taratura e la successiva conferma metrologica delle singole attrezzature in dotazione al centro revisioni autorizzato sono eseguite nel rispetto delle disposizioni dell'INAIL (ex ISPEL)	F
B2E056	Il processo di misurazione è caratterizzato da tre parametri: valore numerico, unità di misura ed incertezza di misura	V
B2E057	Il processo di misurazione è caratterizzato da due parametri: valore numerico e unità di misura	F
B2E058	L'incertezza della misura deriva dal fatto che l'errore associabile non è noto in quanto non è noto il valore vero in misurazione	V
B2E059	L'incertezza della misura deriva dal fatto che essendo noto solo il valore vero in misurazione l'errore associabile è noto solo a posteriori	F
B2E060	L'errore casuale di misura può dipendere dalla distorsione personale dell'operatore nella lettura di strumenti analogici	V
B2E061	L'errore casuale di misura non dipende dalle variazioni di lettura non prevedibili dello strumento	F

B2E062	L'errore sistematico di misura può dipendere dall'imperfetta realizzazione della definizione del misurando	V
B2E063	L'errore sistematico di misura non può dipendere dall'inadeguata conoscenza degli effetti delle condizioni ambientali sulla misurazione	F
B2E064	Le verifiche e le conferme metrologiche delle attrezzature in dotazione ai centri revisione devono essere effettuate nel rispetto delle procedure tecniche specificamente previste per le singole attrezzature di prova	V
B2E065	I centri di revisione degli UMC non devono eseguire le verifiche e le conferme metrologiche delle attrezzature in dotazione	F
B2E066	I dispositivi di misurazione e monitoraggio, definiti anche apparecchiature di prova ed i relativi campioni di riferimento, costituiscono l'elemento fondamentale per tutte le attività metrologiche	V
B2E067	Il simulatore del numero di giri è il campione necessario per le attività di verifica metrologica per il contagiri	V
B2E068	I vetrini-filtro sono il campione necessario per le attività di verifica metrologica per l'analizzatore dei gas di scarico utilizzato in sede di revisione	F
B2E069	Il flessometro è il campione necessario per le attività di verifica metrologica per il banco prova freni utilizzato in sede di revisione	F
B2E070	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per gli autoveicoli la verifica della efficienza dei dispositivi di frenatura attraverso il banco prova freni	V
B2E071	Le procedure di revisione impongono per gli autoveicoli la verifica di giochi e rotture di elementi portanti del telaio e della scocca, dei sistemi di sospensione e di sterzo utilizzando il banco prova giochi	V
B2E072	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per gli autoveicoli la verifica della efficienza dell'avvisatore acustico e il rilievo della rumorosità esterna impiegando un fonometro	V
B2E073	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per gli autoveicoli il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori tramite il provafari	V
B2E074	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per gli autoveicoli il controllo visivo oltre a quello strumentale	V
B2E075	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono l'accertamento dell'opacità delle emissioni dei veicoli con motore ad accensione spontanea tramite un opacimetro	V
B2E076	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per gli autoveicoli la verifica delle emissioni dei veicoli con motore ad accensione comandata, tramite un analizzatore gas di scarico	V
B2E077	Le procedure di revisione attualmente in vigore per gli autoveicoli impongono la verifica della efficienza della frenatura attraverso banco prova-freni	V
B2E078	Le procedure di revisione degli autoveicoli, attualmente in vigore, permettono la verifica della efficienza dell'avvisatore acustico mediante un fonometro	V
B2E079	Le procedure di revisione degli autoveicoli permettono il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori con l'ausilio di una parete verticale a 10 m di distanza	F
B2E080	Le procedure di revisione degli autoveicoli, attualmente in vigore, impongono l'accertamento dell'opacità delle emissioni dallo scarico dei veicoli con motore ad accensione comandata, tramite l'opacimetro	F
B2E081	Le procedure di revisione degli autoveicoli impongono la verifica delle emissioni dallo scarico dei veicoli con motore ad accensione spontanea, tramite analizzatore gas di scarico	F
B2E082	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono la verifica di giochi e rotture di parti portanti del telaio e della scocca degli autoveicoli attraverso il banco prova freni	F
B2E083	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono la verifica dei sistemi di sospensione e di sterzo degli autoveicoli esclusivamente mediante controlli visivi	F
B2E084	Il banco prova freni è un'apparecchiatura che permette di verificare l'efficienza dell'impianto frenante degli autoveicoli misurando le forze di frenatura sulle singole ruote	V
B2E085	Si intende per forza massima di frenatura la forza di frenatura per la quale una delle due ruote dell'asse arriva alla soglia di slittamento predeterminata	V
B2E086	Si intende per efficienza frenante il rapporto tra la sommatoria delle forze frenanti di tutte le ruote alla soglia di slittamento ed il peso del veicolo	V
B2E087	Il valore dell'efficienza frenante dell'impianto di frenatura dei veicoli è espresso in percentuale (%)	V
B2E088	La dissimmetria di frenatura è il rapporto tra il valore massimo della differenza delle forze di frenatura fra le ruote di uno stesso asse e il valore della forza di frenatura massima al momento del bloccaggio della prima o di entrambe le ruote	V
B2E089	Il valore della dissimmetria di frenatura delle ruote di un asse del veicolo è espresso in percentuale (%)	V

B2E090	Esistono due tipologie di prova freni basate su concetti fisico-ingegneristici diversi, che utilizzano rulli in un caso e piastre nell'altro	V
B2E091	Per lo svolgimento delle prove di frenatura il centro revisioni autorizzato può utilizzare esclusivamente un banco prova freni a rulli	F
B2E092	Il valore dell'efficienza frenante dell'impianto di frenatura dei veicoli è espresso in kN	F
B2E093	Il banco prova freni a rulli deve permettere di misurare anche lo slittamento ovvero la differenza fra la velocità periferica della ruota e quella dei rulli rapportata alla velocità periferica dei rulli	V
B2E094	Il banco prova freni a piastre permette di misurare il valore della forza di frenatura relativa a ciascuna ruota	V
B2E095	La misurazione dello sforzo al pedale del freno di servizio e al comando del freno di stazionamento è possibile solamente tramite il banco prova freni a rulli	F
B2E096	La misura dello sforzo al pedale del freno di servizio e al comando del freno di stazionamento è un valore espresso in percentuale (%)	F
B2E097	La misura dello sforzo al pedale del freno di servizio e al comando del freno di stazionamento è un valore espresso in N	V
B2E098	La misura dello sforzo al pedale del freno di servizio e al comando del freno di stazionamento è un valore espresso in kg	F
B2E099	Il banco prova freni a piastre permette di misurare anche lo slittamento ovvero la differenza fra la velocità periferica della ruota e quella dei rulli rapportata alla velocità periferica dei rulli	F
B2E100	Il banco prova freni a rulli deve permettere di misurare anche la forza parassita di frenatura	V
B2E101	Il banco prova freni a piastre deve permettere di misurare anche la forza parassita di frenatura	F
B2E102	Si intende per forza parassita di frenatura la forza frenante misurata quando il pedale del freno non è sottoposto ad alcuna azione	V
B2E103	La misura della forza parassita di frenatura è un valore espresso in percentuale (%)	F
B2E104	La misura della forza parassita di frenatura dei veicoli misurata in sede di revisione è un valore espresso in N	V
B2E105	Si intende per forza parassita di frenatura la forza frenante, espressa in kg, misurata quando il pedale del freno non è sottoposto ad alcuna azione	F
B2E106	In sede di revisione, non è possibile determinare l'ovalizzazione mediante un banco prova freni a rulli	F
B2E107	L'utilizzo di un banco freni a rulli non permette di misurare l'aderenza utilizzata da un asse o da una ruota	F
B2E108	La misura dell'ovalizzazione nelle prove di frenatura è un valore espresso in mm	F
B2E109	L'utilizzo di un banco freni a piastre non permette di misurare la dissimetria della frenatura	F
B2E110	La misura della forza esercitata sul comando del freno di stazionamento non deve superare 200 N, se l'azionamento è di tipo manuale	F
B2E111	La misura della forza esercitata sul comando del freno di stazionamento non deve superare 400 N, se l'azionamento è di tipo automatico	F
B2E112	La misura della forza esercitata sul pedale del freno viene registrata quando la forza di frenatura raggiunge il valore massimo	V
B2E113	Il banco prova freni a piastre permette la valutazione del carico statico su ogni ruota, misurato con sistemi di pesatura differenziati	V
B2E114	Il banco prova freni a piastre non permette la valutazione del carico statico su ogni ruota in quanto non dotato di sistemi di pesatura differenziati	F
B2E115	In alternativa al banco prova freni è ammesso l'utilizzo di un banco prova giochi per la valutazione dell'efficienza frenante del veicolo	F
B2E116	Un centro revisioni autorizzato non può essere dotato di entrambe le tipologie di banco prova freni (a rulli e a piastre)	F
B2E117	Il banco prova freni a rulli deve permettere di misurare almeno: forza massima e dissimetria di frenatura, efficienza frenante, misura dello sforzo al pedale e al freno di stazionamento e slittamento	V
B2E118	Il banco prova freni a piastre deve permettere di misurare almeno: forza massima e dissimetria di frenatura, forza di frenatura per ogni ruota, misura dello sforzo al pedale e al freno di stazionamento e slittamento	V
B2E119	Per aderenza utilizzata da un asse si intende il rapporto fra le forze frenanti delle ruote dell'asse e la reazione verticale di appoggio delle ruote dell'asse considerato	V
B2E120	Il prova giochi è un'apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzata e delle sospensioni	V
B2E121	Il prova giochi è un'apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di misurare con la relativa strumentazione i giochi del leveraggio di comando del freno di stazionamento	F
B2E122	Il prova giochi è un'apparecchiatura esclusivamente di tipo idraulico	F

B2E123	Il prova giochi è posto direttamente sul ponte sollevatore o in asse con la fossa d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso	V
B2E124	Il prova giochi è posto lateralmente alla fossa d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo da idonea angolazione	F
B2E125	Le piastre del prova giochi devono garantire una superficie d'attrito che eviti lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato	V
B2E126	In sede di revisione è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni	V
B2E127	Le caratteristiche minime del banco prova giochi devono permettere di verificare visivamente i difetti tramite lampada spot	V
B2E128	Il prova giochi è un'apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare esclusivamente i giochi delle sospensioni	F
B2E129	In sede di revisione, i difetti dei sistemi di sterzata non possono essere rilevati mediante il banco prova giochi	F
B2E130	In sede di revisione, il prova giochi è un'apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i difetti della carrozzeria del veicolo	F
B2E131	Le caratteristiche minime del banco prova giochi devono permettere di sollecitare (longitudinalmente e trasversalmente) gli organi di sterzo e di sospensione	V
B2E132	Il fonometro è uno strumento di precisione utilizzato per determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora	V
B2E133	Prima della prova fonometrica si deve tarare lo strumento secondo le istruzioni del costruttore utilizzando una sorgente di riferimento esterna (calibratore acustico)	V
B2E134	Il calibratore acustico non è obbligatorio per i centri revisioni autorizzati, in quanto non possono procedere alla taratura del fonometro	F
B2E135	Ai fini dei controlli sui veicoli, i fonometri utilizzati dai centri revisioni autorizzati devono essere di classe 1	V
B2E136	In sede di revisione, la curva di ponderazione A del fonometro è la curva che meglio approssima la sensazione sonora percepita dall'orecchio umano	V
B2E137	In sede di revisione, prima della prova fonometrica non sono necessarie particolari prescrizioni per l'utilizzo del fonometro	F
B2E138	In sede di revisione, i fonometri utilizzabili dal centro revisioni autorizzato per effettuare il controllo dei veicoli possono essere di qualsiasi classe	F
B2E139	Il centro revisioni autorizzato può essere dotato solo di un fonometro omologato esclusivamente con la sola curva di ponderazione B	F
B2E140	Nelle varie tarature del fonometro utilizzato in sede di revisione, i valori indicati dallo strumento non devono differire più di 10 dB	F
B2E141	In sede di revisione, i fonometri utilizzati per i controlli possono essere omologati anche solo con curva di ponderazione D	F
B2E142	Il prova fari è un'apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori dei veicoli	V
B2E143	Il prova fari consente di riprodurre, su uno schermo interno all'apparecchio stesso, l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro	V
B2E144	Il provafari è dotato di un sistema di controllo che permette di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo	V
B2E145	La misura dell'illuminamento dei fari è un valore espresso in lx	V
B2E146	In caso di guasto del prova fari è possibile utilizzare in sostituzione una parete verticale con sfondo chiaro a 10 m di distanza dal faro	F
B2E147	Il prova fari è in grado di rilevare la deviazione del fascio di luce degli anabbaglianti sui piani orizzontale e verticale, rispetto all'asse longitudinale del veicolo	V
B2E148	Il prova fari è in grado di registrare la deviazione degli abbaglianti sui piani orizzontale e verticale passanti per l'asse longitudinale	V
B2E149	Per la misurazione dell'intensità del fascio luminoso, è ininfluente che la camera ottica del prova fari sia allineata con l'asse longitudinale dell'autoveicolo	F
B2E150	La misurazione dell'intensità luminosa dei fari del veicolo è un valore espresso in watt	F
B2E151	Il prova fari è in grado di registrare la deviazione degli anabbaglianti solo sul piano orizzontale e non anche su quello verticale passante per l'asse longitudinale	F
B2E152	Non è consentito da parte del centro revisioni autorizzato l'utilizzo di un prova fari analogico	F
B2E153	La misurazione dell'intensità luminosa dei fari del veicolo è un valore espresso in kW	F
B2E154	L'opacimetro è un'apparecchiatura che misura l'opacità dei gas di scarico dei motori Diesel	V
B2E155	L'opacimetro è un'apparecchiatura che misura l'opacità dei gas di scarico dei motori a benzina	F
B2E156	L'opacimetro consente di rilevare il valore dell'opacità dei gas di scarico dei motori diesel tramite una prova effettuata a veicolo fermo	V

B2E157	L'attenuazione dell'intensità di un fascio luminoso dovuta all'assorbimento ottico da parte delle particelle presenti nel fumo è il principio su cui si basa il funzionamento di un opacimetro	V
B2E158	La misurazione della massa di sostanze nocive è il principio su cui si basa il funzionamento di un opacimetro	F
B2E159	L'opacimetro permette la misurazione del coefficiente di assorbimento luminoso del gas di scarico emesso da un veicolo a motore ad accensione spontanea in accelerata libera	V
B2E160	L'opacimetro permette la misurazione del coefficiente di assorbimento luminoso del gas di scarico emesso da un veicolo a motore ad accensione comandata in accelerata libera	F
B2E161	L'attenuazione dell'intensità di un fascio luminoso dovuta all'assorbimento ottico da parte delle particelle presenti nel del fumo è il principio su cui si basa il funzionamento di un opacimetro	V
B2E162	L'analizzatore gas è un'apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata	V
B2E163	L'analizzatore gas è un'apparecchiatura in grado di valutare la fumosità dei gas di scarico dei motori Diesel	F
B2E164	L'analizzatore gas di scarico, utilizzato in sede di revisione, rileva la frazione di assorbimento di infrarossi da parte dei componenti gassosi dei gas di scarico del motore ad accensione spontanea in accelerata libera	F
B2E165	L'analizzatore gas è un'apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata	V
B2E166	L'analizzatore gas è un'apparecchiatura in grado di valutare il valore di lambda	V
B2E167	L'analizzatore gas è un'apparecchiatura in grado di valutare il valore di omega	F
B2E168	Il contagiri è un'apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo, senza procedere a smontaggi	V
B2E169	Per svolgere le prove in sede di revisione, è necessario che il centro revisioni autorizzato disponga di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea	V
B2E170	Per svolgere le prove in sede di revisione, è sufficiente che il centro revisioni autorizzato disponga di un contagiri per motori ad accensione comandata	F
B2E171	Il contagiri delle linee di revisione può essere di tipo portatile o inglobato in altri apparecchi come analizzatori, opacimetri e fonometri	V
B2E172	Il contagiri delle linee di revisione non può essere inglobato in altre attrezzature	F
B2E173	Il contagiri delle linee di revisione è un'apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo, previo smontaggio di alcune parti del motore	F
B2E174	Il ponte sollevatore è una attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza che consenta di verificare dal basso lo stato generale del veicolo	V
B2E175	Il ponte sollevatore per autoveicoli in dotazione ai centri revisioni autorizzati deve essere munito di regolare omologazione del MIMS	F
B2E176	L'ambiente in cui è installato il ponte sollevatore per autoveicoli deve avere uno spazio minimo libero intorno all'attrezzatura di 10 cm	F
B2E177	La fossa d'ispezione (in alternativa al ponte sollevatore) presente nel centro revisioni autorizzato non può avere lunghezza inferiore a 6 m	V
B2E178	La fossa d'ispezione (in alternativa al ponte sollevatore) presente nel centro revisioni autorizzato deve avere una larghezza di almeno un metro	F
B2E179	La fossa d'ispezione (in alternativa al ponte sollevatore per autoveicoli) presente nel centro revisioni autorizzato deve avere una larghezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90 cm	F
B2E180	Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari a 1,8 m per veicoli di massa pari ad almeno 3.500 kg	V
B2E181	La fossa d'ispezione presente nel centro revisioni autorizzato deve avere una altezza minima di 180 cm	V
B2E182	Il ponte sollevatore per autoveicoli delle linee di revisione deve avere incorporato un banco prova giochi	V
B2E183	Il ponte sollevatore per autoveicoli delle linee di revisione non deve necessariamente essere dotato di banco prova giochi incorporato	F
B2E184	Il sistema di pesatura del banco prova freni degli autoveicoli deve essere gestito obbligatoriamente dal software del banco prova freni	V
B2E185	Il sistema di pesatura del banco prova freni permette di individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota in assenza di dislivelli	V
B2E186	Il sistema di pesatura del banco prova freni per autoveicoli delle linee di revisione permette di individuare solamente la massa complessiva del veicolo durante la prova di revisione	F
B2E187	Il sistema di pesatura del banco prova freni per autoveicoli delle linee di revisione deve avere una portata di almeno 3000 kg	F

B2E188	Il sistema di pesatura del banco prova freni per autoveicoli delle linee di revisione permette di individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota anche in presenza di dislivelli	F
B2E189	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per i ciclomotori e i motoveicoli la verifica della efficienza dei dispositivi di frenatura attraverso idoneo banco prova freni	V
B2E190	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per i ciclomotori e i motoveicoli la verifica della efficienza dell'avvisatore acustico mediante fonometro	V
B2E191	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per i ciclomotori e i motoveicoli il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori tramite un prova fari	V
B2E192	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono per i ciclomotori e i motoveicoli l'accertamento della velocità massima mediante banco prova velocità	F
B2E193	Le procedure di revisione impongono per i ciclomotori e i motoveicoli la verifica delle emissioni di scarico tramite apposito analizzatore per i veicoli con motore ad accensione comandata a 2 e 4 tempi	V
B2E194	Le procedure di revisione attualmente in vigore permettono, per i ciclomotori a quattro ruote, la verifica della efficienza dei dispositivi di frenatura attraverso controlli visivi	F
B2E195	Le procedure di revisione attualmente in vigore permettono per i ciclomotori e i motoveicoli la verifica della efficienza dell'avvisatore acustico mediante rilievo soggettivo audiometrico	F
B2E196	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono l'accertamento della velocità massima mediante idoneo banco prova velocità solo per i ciclomotori a due ruote	F
B2E197	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono l'accertamento della velocità massima mediante banco prova velocità per i ciclomotori	V
B2E198	Le procedure di revisione attualmente in vigore non prevedono per i ciclomotori e i motoveicoli la verifica della efficienza dell'avvisatore acustico e il rilievo della rumorosità esterna	F
B2E199	Le procedure di revisione attualmente in vigore impongono solo per alcune tipologie di ciclomotori l'accertamento della velocità massima mediante idoneo banco prova velocità	F
B2E200	Per ciclomotori e motocicli esistono due tipologie di prova freni basate su concetti fisico-ingegneristici diversi che utilizzano rulli o piastre	V
B2E201	Per resistenza al rotolamento si intende la forza frenante rilevata in assenza di azioni sul comando	V
B2E202	Per sforzo sul comando del freno si intende la forza esercitata dal conducente sul pedale o sulla leva del freno, rilevata contestualmente al raggiungimento della forza frenante massima	V
B2E203	Il valore della forza frenante massima, misurata dal banco prova freni moto, è espresso in N	V
B2E204	Per lo svolgimento delle prove di frenatura su ciclomotori e motoveicoli, il centro revisioni autorizzato può utilizzare esclusivamente un banco prova freni a rulli	F
B2E205	Un centro revisioni autorizzato non può essere dotato di entrambe le tipologie di banco prova freni moto (a rulli e a piastre)	F
B2E206	Il banco prova freni a piastre permette di misurare anche la resistenza al rotolamento ovvero la forza frenante rilevata in assenza di azioni sul comando	F
B2E207	L'utilizzo di un banco freni per motoveicoli a piastre non permette di misurare la dissimmetria della frenatura	F
B2E208	Il banco prova freni a rulli per motoveicoli deve permettere di misurare almeno: forza frenante massima, resistenza al rotolamento, sforzo sul comando, peso e velocità massima del veicolo	F
B2E209	Il banco prova freni a piastre per motoveicoli deve permettere di misurare almeno: forza frenante massima, sforzo sul comando e peso del veicolo	V
B2E210	Il banco prova freni a rulli per motoveicoli deve permettere di misurare almeno: forza frenante massima, resistenza al rotolamento, sforzo sul comando e peso del veicolo	V
B2E211	Il banco prova freni a rulli moto deve essere in grado di calcolare l'irregolarità della forza frenante	V
B2E212	Il banco prova freni moto misura il peso totale del veicolo compreso quello del conducente, ottenuto sommando i pesi agenti sulle singole ruote, rilevati contestualmente al raggiungimento della forza frenante massima	V
B2E213	Il peso totale misurato dal banco prova freni per motoveicoli non comprende il peso del conducente	F
B2E214	Il banco prova freni per motoveicoli calcola il valore della dissimmetria di frenatura dei veicoli a due ruote effettuando il rapporto percentuale delle forze di frenatura rilevate sulle ruote	F
B2E215	Il valore dello sforzo sul comando del freno, misurato dal banco prova freni moto, è espresso in N	V
B2E216	Il valore dello sforzo sul comando del freno, misurato dal banco prova freni moto, è espresso in kg	F
B2E217	Il valore dello sforzo sul comando del freno, misurato dal banco prova freni moto, è espresso in kN	F
B2E218	La verifica degli impianti frenanti deve comprendere, oltre al controllo strumentale, anche il controllo visivo generale dell'impianto	V

B2E219	Per la verifica dell'impianto frenante di un motoveicolo è sufficiente esclusivamente il controllo strumentale tramite banco prova freni moto	F
B2E220	L'analisi dei gas di scarico per i veicoli a 2 ruote, 3 ruote e quadricicli ad accensione comandata viene effettuata utilizzando apposito analizzatore gas di scarico	V
B2E221	L'analisi dei gas di scarico dei ciclomotori viene effettuata in abbinamento con il banco prova velocità che consente la simulazione della marcia su strada del veicolo alla velocità prescritta	V
B2E222	La velocità dei ciclomotori raggiunta sul banco prova velocità varia a seconda della tipologia di veicolo	V
B2E223	Per una corretta esecuzione della prova su un banco prova velocità, il ciclomotore deve mantenere, in condizioni di stabilità, la velocità massima raggiunta per almeno 10 secondi	V
B2E224	Per una corretta esecuzione della prova su un banco prova velocità, il ciclomotore deve mantenere, in condizioni di stabilità, la velocità massima raggiunta per almeno 5 secondi	F
B2E225	Per una corretta esecuzione della prova su un banco prova velocità, il ciclomotore deve mantenere, in condizioni di stabilità, la velocità massima raggiunta con la manopola dell'acceleratore a fondo corsa	V
B2E226	Per una corretta esecuzione della prova su un banco prova velocità, il ciclomotore, con cambio meccanico, deve raggiungere la velocità massima quando è innestata la marcia che ne permette il raggiungimento in condizioni di stabilità	V
B2E227	Per una corretta esecuzione della prova su un banco prova velocità, il ciclomotore, con cambio meccanico, deve raggiungere la velocità massima quando è innestata la prima marcia (marcia più bassa)	F
B2E228	Per una corretta esecuzione della prova su un banco prova velocità, il ciclomotore, con cambio meccanico, deve raggiungere la velocità massima con la frizione disinnestata	F
B2E229	Il banco prova velocità è utilizzato per la verifica della velocità massima raggiunta dal motociclo	F
B2E230	Il ponte sollevatore per ciclomotore o motoveicolo può essere utilizzato in alternativa alla fossa di ispezione con specifico apparato per ciclomotore o motoveicolo	V
B2E231	L'ambiente in cui è installato il ponte sollevatore per ciclomotore o motoveicolo non prevede uno spazio minimo libero intorno all'attrezzatura	F
B2E232	Attorno al ponte sollevatore per ciclomotori o motoveicoli deve esserci uno spazio libero pari ad almeno 40 cm	F
B2E233	Il ponte sollevatore per ciclomotore o motoveicolo deve essere munito di circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte	V
B2E234	Attorno al ponte sollevatore per ciclomotori o motoveicoli deve esserci uno spazio libero pari ad almeno 0,60 m	V
B2E235	Il ponte sollevatore per ciclomotore non può essere utilizzato per la verifica di un motociclo	F
B2E236	Per ognuna delle attrezzature utilizzate nel centro revisioni autorizzato sono definiti criteri e modalità operative per l'esecuzione della verifica e conferma metrologica	V
B2E237	Per ognuna delle attrezzature utilizzate nel centro revisioni autorizzato deve essere verificata l'adeguatezza dei livelli di accuratezza, ripetibilità e riproducibilità delle misure	V
B2E238	Le procedure adottate per effettuare la verifica e la conferma metrologica delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati individuano anche le norme di sicurezza da rispettare durante il loro utilizzo	V
B2E239	Le procedure per effettuare la verifica e la conferma metrologica delle attrezzature dei centri revisioni autorizzati non prevedono l'indicazione della stima degli errori e delle incertezze di misura	F
B2E240	Il tecnico che ha eseguito la conferma metrologica dell'attrezzatura ne vidima il relativo libretto	V
B2E241	Tra le principali attrezzature utilizzate in sede di revisione non è contemplato il fonometro	F
B2E242	Per le attrezzature utilizzate nel centro revisioni autorizzato non è necessaria la verifica dell'adeguatezza dei livelli di accuratezza, ripetibilità e riproducibilità delle misure	F
B2E243	Il tecnico che esegue la verifica metrologica dell'attrezzatura non è obbligato a vidimarne il libretto	F
B2E244	In metrologia, per correzione si intende il valore che sommato algebricamente all'errore compensa un errore sistematico presunto	V
B2E245	In metrologia, per errore relativo si intende il valore derivato dall'operazione di divisione tra l'errore assoluto della misura e il valore vero del misurando	V
B2E246	In metrologia, la messa a punto o regolazione è equivalente alla taratura	F
B2E247	In metrologia, il metodo diretto di misurazione è il metodo che consente di ottenere il valore del misurando direttamente	V
B2E248	In metrologia, il metodo indiretto di misurazione consente di ottenere il valore del misurando mediante misurazione di altre grandezze legate al misurando da relazioni note	V
B2E249	In metrologia, l'esattezza è lo scostamento tra il valore medio delle misure ripetute e il valore vero (convenzionale)	V

B2E250	In metrologia, la ripetibilità delle misurazioni è il grado di concordanza fra i risultati di successive misurazioni dello stesso misurando, nel rispetto di determinate condizioni	V
B2E251	In metrologia, la messa a punto o regolazione di uno strumento non è la taratura	V
B2E252	In metrologia, il metodo di misura per confronto diretto consiste nel confrontare direttamente il misurando con una grandezza della stessa natura e di valore noto	V
B2E253	In metrologia, la riproducibilità è il grado di concordanza fra i risultati di successive misurazioni dello stesso misurando effettuate sempre nelle stesse condizioni	F
B2E254	In metrologia, il misurando è lo strumento utilizzato per effettuare le misurazioni	F
B2E255	Nella ripetibilità delle misurazioni occorre utilizzare lo stesso strumento per misurazione	V
B2E256	Per precisione, in metrologia, si intende l'attitudine di uno strumento per misurazioni a risolvere stati diversi del misurando durante la misurazione	F
B2E257	Per risoluzione, in metrologia, si intende il grado di dispersione di dati rilevati individualmente rispetto al valor medio della serie cui appartengono (scostamento dei singoli valori rispetto alla media degli stessi)	F
B2E258	Per misura si intende un'informazione costituita da un numero, un'incertezza e un'unità di misura, assegnata a rappresentare un parametro in un determinato stato del sistema	V
B2E259	Per misurazione, in metrologia, si intende un insieme di operazioni che ha lo scopo di determinare il valore di una grandezza	V
B2E260	Nella ripetibilità delle misurazioni è possibile utilizzare diversi strumenti per la misurazione	F
B2E261	Per misurazione, in metrologia, si intende l'espressione di una grandezza in termini di un numero e di una unità di misura appropriata	F
B2E262	In metrologia il metodo indiretto di misurazione è il metodo di misurazione nel quale il valore del misurando è ottenuto direttamente piuttosto che mediante misurazione di altre grandezze legate funzionalmente al misurando	F
B2E263	Il metodo diretto di misurazione, in metrologia, è il metodo di misurazione nel quale il valore del misurando è ottenuto mediante misurazione di altre grandezze legate funzionalmente al misurando	F
B2E264	Per accuratezza della misura, in metrologia, si intende il grado di concordanza fra il risultato di una misurazione ed il valore (convenzionalmente vero) del misurando	V
B3A001	Le UNI EN ISO serie 9000 sono un insieme di politiche, di regole e di attività finalizzate ad assicurare la qualità di prodotti e servizi di un'organizzazione	V
B3A002	Con la parola "Qualità" si tende a indicare un livello elevato di soddisfazione per un prodotto, un servizio o un aspetto della nostra vita	V
B3A003	Le norme UNI EN ISO 9000 descrivono i requisiti che i Sistemi di Gestione per la Qualità devono soddisfare	V
B3A004	Vision 2000 è il nome del programma decennale di revisione delle norme internazionali ISO 9000	V
B3A005	Un sistema di gestione per la qualità non è uno strumento organizzativo	F
B3A006	Un sistema di gestione per la qualità non può essere utilizzato per raggiungere obiettivi di miglioramento	F
B3A007	Un sistema di gestione per la qualità è realizzato applicando i principi del ciclo PLAN - DO - CHECK - ACT	V
B3A008	La progettazione del sistema di gestione per la qualità non richiede la collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le risorse coinvolte	F
B3A009	La progettazione e l'implementazione del sistema di gestione per la qualità ha come obiettivo di ottenere benefici concreti per l'organizzazione	V
B3A010	Nei sistemi di gestione, con il termine "informazioni documentate" si identificano sia documenti comunicativi, sia evidenze, sia documenti per condividere conoscenze	V
B3A011	Nel sistema di qualità aziendale, il manuale della qualità è obbligatorio e indispensabile	F
B3A012	In base alla norma UNI ISO 9001:2015 la direzione aziendale non deve dimostrare leadership	F
B3A013	Leadership e contesto dell'organizzazione sono i punti fondamentali dello standard UNI EN ISO 9001:2015	V
B3A014	Il management aziendale non deve dimostrare una partecipazione attiva e una conoscenza del Sistema di Gestione per la Qualità implementato dall'organizzazione	F
B3A015	Per la UNI ISO 9001:2015, il contesto dell'organizzazione è un'analisi critica sulle tipologie di fattori interni ed esterni, che influenzano il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione	V
B3A016	Tra i fattori interni relativamente all'ambiente in cui un'organizzazione opera non si considerano le risorse umane	F
B3A017	Il management deve dimostrare leadership e impegno nei confronti dell'intero Sistema di Gestione per la Qualità	V
B3A018	L'Alta Direzione può rimanere estranea ai processi organizzativi del Sistema di Gestione per la Qualità	F

B3A019	Per la UNI EN ISO 9001:2015, i processi possono essere generalmente classificati in: processi principali e processi di supporto	V
B3A020	Nell'ambito del sistema di qualità nelle aziende, i processi riferiti alla realizzazione vera e propria del prodotto/servizio sono definiti processi primari	V
B3A021	In un Sistema di Gestione per la Qualità, stabilire modalità oggettive di valutazione del processo comporta l'esame delle esigenze e delle aspettative dei clienti	V
B3A022	In un Sistema di Gestione per la Qualità, per stabilire modalità oggettive di valutazione del processo non occorre individuare gli indicatori di performance più idonei	F
B3A023	Il fine delle verifiche ispettive su Sistemi di Gestione per la Qualità, è la valutazione della conformità dell'attuazione del sistema rispetto a requisiti normativi	V
B3A024	La soluzione di una non conformità rilevata durante una verifica ispettiva non prevede alcuna azione correttiva	F
B3A025	Le verifiche ispettive sono una componente del processo di certificazione, nonché di valutazione di una catena di fornitura	V
B3A026	Tra i giudizi rilevati durante le verifiche ispettive, le raccomandazioni sono più "soft" delle osservazioni	F
B3A027	La soddisfazione delle parti interessate è uno degli obiettivi della ISO 9001 suggerito alle organizzazioni che intendono implementare un Sistema di Gestione per la Qualità	V
B3A028	Non è fondamentale individuare le aspettative e le esigenze del cliente, al fine di poter valutare il grado di soddisfazione dello stesso	F
B3A029	Con il termine "certificazione" si intende l'attestazione da parte di un ente terzo della conformità del sistema di gestione alla norma di riferimento (es. UNI 9001, 14001, ecc.)	V
B3A030	Se la documentazione presentata per la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità risulterà conforme l'ente di certificazione rilascerà il certificato di conformità	F
B3A031	In sede di audit, qualora i verificatori segnalino incongruenze e anomalie, l'ente di certificazione rilascerà comunque il certificato di conformità	F
B3A032	Un'organizzazione può implementare un sistema qualità conforme alle ISO 9001 senza richiedere la certificazione	V
B3A033	L'ente di certificazione non si sostituisce al cliente nell'esecuzione dei controlli del Sistema di Gestione per la Qualità	F
B3A034	La "linea guida" rappresenta uno strumento fondamentale per la messa in opera e per la corretta gestione del sistema documentale per i centri di revisione autorizzati	V
B3A035	Per l'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità ciascuna organizzazione ha tipicità organizzative e obiettivi facilmente standardizzabili	F
B3A036	Quale strumento per condurre le verifiche ispettive nei centri revisioni autorizzati è previsto un questionario suddiviso in due parti ben distinte	V
B3A037	Nel caso specifico dell'attività di revisione periodica, la Qualità non si identifica nella puntuale, precisa e rigorosa realizzazione di tutti i controlli richiesti dal CDS	F
B3A038	Gli UMC sono deputati ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione dei centri revisioni autorizzati	V
B3A039	I quesiti sono lo strumento di verifica e valutazione utilizzato per ottenere un quadro completo ed esaustivo circa il Sistema Gestione Qualità messo in atto nei centri revisioni autorizzati	V
B3A040	Nell'implementazione del SGQ del centro revisioni autorizzato, l'insieme dei clienti/utenti è costituito dai proprietari dei veicoli che debbono essere sottoposti a revisione secondo le cadenze previste	V
B3A041	Non è fondamentale che l'organizzazione dei centri revisioni autorizzati ottenga e gestisca le informazioni significative per migliorarne l'efficacia dei processi	F
B3A042	La pubblica amministrazione che affida al centro revisioni autorizzato l'erogazione dell'attività, può essere definita "un primo grande cliente"	V
B3A043	La documentazione del Sistema Gestione Qualità costituita da quelle informazioni che sono indispensabili per l'efficacia dei processi, comprende la normativa di riferimento per la qualità	V
B3A044	La documentazione del Sistema Gestione Qualità, non comprende documenti tecnici relativi alle attrezzature di revisione dei centri autorizzati	F
B3A045	In riferimento alla gestione della documentazione del SGQ occorre definire con particolare attenzione tutti gli aspetti di gestione documentale dell'efficienza degli impianti e delle attrezzature	V
B3A046	Nell'ambito di un centro revisioni autorizzato non è indispensabile la definizione di una politica della qualità	F
B3A047	La norma UNI EN ISO 9001:2015 prevede che venga nominato il rappresentante della direzione per la qualità	F
B3A048	Un aspetto fondamentale di tutto il Sistema Gestione Qualità è il riesame della direzione, effettuato per valutare la reale efficacia del sistema di gestione implementato	V

B3A049	La norma ISO 9001:2015 prevede una cadenza specifica per il riesame del Sistema Gestione Qualità	F
B3A050	A livello di risorse umane, risulta fondamentale individuare e stabilire i requisiti necessari per ricoprire i diversi ruoli come ad esempio l'addestramento	V
B3A051	L'esperienza pregressa, in riferimento alle risorse umane, non è uno dei requisiti necessari per ricoprire i diversi ruoli	F
B3A052	La formazione interna di un centro revisioni autorizzato deve essere adeguatamente valutata in termini di efficacia	V
B3A053	Nell'ambito del SGQ può essere definito un piano formativo individuale che tenga conto di modifiche legislative, novità tecniche, obiettivi aziendali	V
B3A054	Nel caso di SGQ dei centri revisioni autorizzati, i documenti debbono descrivere le modalità di svolgimento dell'attività, in modo coerente con i requisiti di legge	V
B3A055	Nel caso dei centri revisioni autorizzati le risorse umane addette alle diverse attività non devono essere identificate	F
B3A056	Nel caso dei centri revisioni autorizzati la gestione del rapporto con il cliente non richiede modalità definite	F
B3A057	Le "linee guida" UNI prevedono che la progettazione e lo sviluppo di prodotti e servizi, rientrino nel campo di applicazione della norma ai centri revisioni autorizzati	F
B3A058	Gli accordi per i servizi di taratura delle attrezzature centri revisioni autorizzati che debbono essere gestiti in condizioni controllate, sono regolati nell'ambito del sistema di gestione per la qualità	V
B3A059	Per l'identificazione e la rintracciabilità, il veicolo deve essere abbinato ad un numero di protocollo, che ne consenta la tracciatura lungo l'intero percorso di revisione nel centro autorizzato	V
B3A060	L'implementazione del Sistema Gestione Qualità del centro di revisione non deve gestire anche le proprietà che appartengono al cliente	F
B3A061	Nella documentazione del SGQ devono essere definite le modalità di gestione, manutenzione, taratura periodica od occasionale delle apparecchiature di revisione del centro autorizzato	V
B3A062	Ciascun processo nel SGQ del centro revisioni autorizzato, anche a livello di dettaglio, deve prevedere per completezza informativa, il responsabile di processo	V
B3A063	In un centro revisioni autorizzato, l'integrazione dei diversi processi comporta l'identificazione dei processi di dettaglio, in termini di attività, input, output ed eventuali outcome	V
B3A064	I centri di revisione operano in un sistema di norme che non prevede alcuna verifica	F
B3A065	La procedura del sistema di gestione per la qualità non prevede opportune metodologie di gestione dei rilievi provenienti dal cliente pubblica amministrazione	F
B3B001	Le funzioni di controllo sui locali dei centri revisioni autorizzati sono affidate all'Amministrazione provinciale che svolge le verifiche di competenza	F
B3B002	Le imprese ed i consorzi autorizzati ad effettuare le revisioni di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori devono disporre di idonei locali	V
B3B003	I requisiti dei locali dei centri revisioni autorizzati, che devono permanere durante tutto il periodo in cui i centri sono operativi, riguardano essenzialmente le caratteristiche dimensionali	V
B3B004	Le autorizzazioni amministrative relative ai locali dei centri revisioni autorizzati, non è necessario che permangano durante tutto il periodo in cui i centri sono operativi	F
B3B005	I centri autorizzati a effettuare revisioni di autoveicoli fino a 3,5 t o 16 posti ed eventualmente motoveicoli e ciclomotori devono avere locali aventi una superficie di officina non inferiore a 150 m2	F
B3B006	I centri autorizzati a effettuare revisioni di autoveicoli fino a 3,5 t o 16 posti ed eventualmente motoveicoli e ciclomotori devono avere locali aventi una larghezza lato ingresso non inferiore a 5 m	F
B3B007	I centri autorizzati a effettuare revisioni di autoveicoli fino a 3,5 t o 16 posti ed eventualmente motoveicoli e ciclomotori devono avere locali aventi un ingresso di larghezza non inferiore a 2,5 m	V
B3B008	I centri autorizzati a effettuare revisioni di autoveicoli fino a 3,5 t o 16 posti ed eventualmente motoveicoli e ciclomotori devono avere locali aventi un ingresso di altezza non inferiore a 2 m	F
B3B009	I centri autorizzati a effettuare esclusivamente revisioni di motoveicoli e ciclomotori devono avere locali aventi una superficie di officina non inferiore a 100 m2	F
B3B010	La superficie di un'officina appartenente a un consorzio autorizzato alle revisioni fino a 3,5 t o 16 posti deve essere non inferiore a 140 m2	F
B3B011	La larghezza lato ingresso di officina appartenente a un consorzio autorizzato alle revisioni fino a 3,5 t o 16 posti deve essere non inferiore a 6 m	V
B3B012	L'ingresso di officina di un centro appartenente a un consorzio autorizzato alle revisioni fino a 3,5 t o 16 posti deve essere di larghezza non inferiore a 2 m	F

B3B013	I locali dei centri revisioni autorizzati devono possedere le autorizzazioni amministrative relative ad agibilità e destinazione d'uso	V
B3B014	I locali dei centri revisioni autorizzati non è necessario che possiedano le autorizzazioni amministrative relative all'idoneità ambientale USL	F
B3B015	All'esterno dei locali dei centri revisioni autorizzati fino a 3,5 t o 16 posti deve essere installata, in posizione ben visibile, una insegna avente altezza non inferiore a 100 mm	F
B3B016	All'esterno dei locali dei centri revisioni autorizzati deve essere installata, in posizione ben visibile, una insegna avente i codici identificativi assegnati all'officina	V
B3B017	Per svolgere anche revisioni di ciclomotori e motocicli, il centro già autorizzato deve dimostrare la permanenza dei requisiti di idoneità nei locali	V
B3B018	Per svolgere anche revisioni di ciclomotori e motocicli, il centro già autorizzato deve presentare le fotografie dei locali	F
B3B019	Il possesso dei requisiti dei locali delle imprese o dei consorzi autorizzati alle revisioni viene accertato solo per via documentale	F
B3B020	Il possesso dei requisiti dei locali delle imprese o dei consorzi autorizzati alle revisioni viene accertato direttamente tramite sopralluogo dalla competente UMC	V
B3B021	La disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica in tutto il territorio nazionale, comprese le province autonome	V
B3B022	La disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non si applica al socio lavoratore di cooperativa	F
B3B023	Sono individuate precise responsabilità e prescrizioni nella gestione della sicurezza sul lavoro per il datore di lavoro	V
B3B024	Non sono individuate precise responsabilità e prescrizioni, nella gestione della sicurezza sul lavoro, per il lavoratore	F
B3B025	A tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori la norma stabilisce la priorità delle misure di protezione individuale rispetto a quella collettiva	F
B3B026	A tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori la norma stabilisce il controllo sanitario dei lavoratori, dove necessario, a seguito della valutazione dei rischi	V
B3B027	A tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori la norma stabilisce l'uso di segnaletica di avvertimento e di sicurezza	V
B3B028	L'informazione e la formazione in materia di sicurezza coinvolge solo i lavoratori	F
B3B029	L'informazione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro coinvolge anche i datori di lavoro	V
B3B030	Nella sicurezza sul lavoro, si definisce rischio la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego	V
B3B031	Nella sicurezza sul lavoro, si definisce pericolo, la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni	V
B3B032	Nella sicurezza sul lavoro, quando si fa riferimento alla valutazione dei rischi, i termini "rischio" e "pericolo" possono essere pensati come sinonimi	F
B3B033	La valutazione del rischio è una operazione che richiede, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo	V
B3B034	La valutazione del rischio porta, in ogni ambiente di lavoro, al risultato di assenza del rischio	F
B3B035	Tra i rischi sul lavoro per i quali è necessario provvedere alla redazione del documento "Valutazione dei rischi" è presente l'amianto	V
B3B036	Tra i rischi sul lavoro per i quali è necessario provvedere alla redazione del documento "Valutazione dei rischi" è presente il rischio ergonomico	V
B3B037	Il personale ispettivo del Ministero della salute può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	F
B3B038	I vigili del fuoco sono anche organi adibiti al controllo e alla vigilanza del rispetto delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro	V
B3B039	Gli ispettori del lavoro possono esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	V
B3B040	La valutazione dei rischi nei centri revisioni autorizzati non è influenzata dalle caratteristiche dei locali	F
B3B041	La valutazione dei rischi nei centri revisioni autorizzati è influenzata dalla ubicazione delle attrezzature per revisioni	V
B3B042	La valutazione dei rischi nei centri revisioni autorizzati non è legata in alcun modo all'ubicazione della porta di ingresso rispetto al locale	F
B3B043	Nei centri revisioni autorizzati sono presenti locali o zone ove sono ubicate le attrezzature utilizzate per eseguire i controlli dei veicoli	V
B3B044	Nei centri revisione non è prevista la presenza di locali ufficio	F
B3B045	La valutazione dei rischi dei locali dell'ufficio del centro revisioni autorizzato richiede la valutazione delle aree di transito	V

B3B046	Ai fini della valutazione dei rischi del centro revisioni autorizzato, il lavoro mentale non è ricompreso tra i rischi per la salute dei lavoratori	F
B3B047	Tra gli elementi per la valutazione dei rischi dei locali dell'ufficio del centro di revisione vi sono le scale	V
B3B048	Il microclima termico dei locali del centro revisioni autorizzato non è presente tra gli elementi di valutazione dei rischi	F
B3B049	La valutazione dei rischi dei locali o zone ove sono ubicate le attrezzature del centro revisioni autorizzato, riguarda solamente i rischi per la sicurezza	F
B3B050	I locali o zone ove sono ubicate le attrezzature dei centri revisioni autorizzate sono aree operative utilizzate per lo svolgimento dei controlli in sede di revisione dei veicoli	V
B3B051	Per la valutazione dell'esposizione agli agenti chimici occorre valutare la temperatura e umidità relativa del luogo di lavoro, sbalzi di temperatura, correnti d'aria	F
B3B052	Per la valutazione dell'esposizione al rumore nei centri revisioni autorizzati, occorre valutare la rumorosità e l'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali	V
B3B053	Non è rilevante ai fini della sicurezza nei centri revisioni autorizzati, l'affidamento dei compiti ai lavoratori in relazione alle condizioni personali	F
B3B054	Il datore di lavoro è tenuto a permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, le misure per la sicurezza e la protezione dei lavoratori	V
B3B055	Nessuna attrezzatura per lo svolgimento delle prove dei veicoli sottoposti a revisione è sottoposta a verifica di funzionamento e taratura	F
B3B056	Nessuna attrezzatura per lo svolgimento delle prove dei veicoli sottoposti a revisione deve essere di tipo omologato dal MIMS	F
B3B057	Eventuali rischi per i lavoratori possono essere legati alla cattiva ubicazione dell'attrezzatura dei centri revisioni autorizzati qualora non si tenga conto della tipologia di prova prevista	V
B3B058	I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere presentati carichi alla visita di revisione	F
B3B059	I veicoli cisterna per trasporto di merci pericolose sono muniti di apposito documento integrativo del documento di circolazione	V
B3C001	Per attività di autoriparazione s'intende l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli	V
B3C002	Rientrano nell'attività di autoriparazione la sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento	F
B3C003	L'attività di autoriparazione è suddivisa in 3 specialità: meccatronica, carrozzeria, gommista	V
B3C004	L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito a condizione che le imprese siano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane	V
B3C005	L'esercizio dell'attività di autoriparazione non richiede autorizzazioni amministrative con riferimento alla tutela dell'inquinamento ambientale	F
B3C006	È indispensabile per l'attività di autoriparazione la preposizione di un responsabile tecnico alla gestione tecnica	V
B3C007	Il responsabile tecnico per l'attività di autoriparazione non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi su veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva	V
B3C008	Il responsabile tecnico per l'attività di autoriparazione, deve avere la cittadinanza italiana	F
B3C009	Le attività di meccanica e motoristica e quella di elettrauto, non abilitano di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica	F
B3C010	Le attività di meccanica e motoristica o quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività fino al 5.1.2023	V
B3C011	Lo svolgimento delle revisioni dei veicoli è un compito che lo Stato ha demandato, a determinate condizioni, anche alle imprese di autoriparazione	V
B3C012	Compete all'UMC il rilascio dell'autorizzazione ai centri privati revisioni	F
B3C013	Compete all'UMC la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai centri privati ad effettuare revisioni	F
B3C014	Compete all'Amministrazione provinciale la variazione di elementi relativi al soggetto autorizzato ad effettuare le revisioni veicoli	V
B3C015	Le imprese di autoriparazione possono essere autorizzate allo svolgimento di revisioni di veicoli capaci di contenere al massimo 30 persone compreso il conducente	F
B3C016	Possono essere autorizzati allo svolgimento di revisione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t i consorzi o società consortili	F
B3C017	Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle revisioni di veicoli devono possedere solamente determinati requisiti tecnici	F
B3C018	Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli a motore devono possedere requisiti tecnico-professionali	V

B3C019	L'autorizzazione dei centri privati allo svolgimento delle revisioni viene rilasciata dalla competente Amministrazione provinciale	V
B3C020	Il compito relativo al controllo tecnico dell'officina, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione a effettuare le revisioni, è dell'Amministrazione provinciale	F
B3C021	La richiesta di autorizzazione dei centri privati allo svolgimento delle revisioni deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio ove ha sede l'impresa	V
B3C022	Compete all'Amministrazione provinciale effettuare il controllo tecnico dell'officina, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle revisioni	F
B3C023	Nella richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di revisione l'impresa deve indicare le categorie di veicoli per le quali chiede l'autorizzazione	V
B3C024	Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività di revisione deve essere presentata all'UMC competente apposita certificazione inerente i requisiti tecnico-professionali	F
B3C025	Per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le revisioni, l'impresa richiedente deve dimostrare adeguata capacità finanziaria	V
B3C026	Per ottenere l'autorizzazione ad effettuare revisioni, le singole imprese di autoriparazione devono dimostrare di possedere capacità finanziaria non inferiore a 100.000 euro	F
B3C027	Per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le revisioni, l'impresa richiedente deve dimostrare di essere in regola con le disposizioni antimafia	V
B3C028	Le imprese di autoriparazione che intendono ottenere l'autorizzazione ad effettuare le revisioni devono possedere solamente requisiti professionali	F
B3C029	Le imprese di autoriparazione per essere autorizzate ad effettuare le revisioni devono essere iscritte nel registro delle imprese o, per le imprese artigiane, nell'albo delle imprese artigiane	V
B3C030	L'effettivo esercizio dell'attività delle imprese di autoriparazione non è tra i requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle le revisioni	F
B3C031	Le singole imprese di autoriparazione, per essere autorizzate ad effettuare le revisioni, devono possedere adeguata capacità finanziaria	V
B3C032	Le imprese di autoriparazione, per essere autorizzate ad effettuare le revisioni, devono risultare in regola con le vigenti disposizioni antimafia	V
B3C033	Le imprese di autoriparazione, per essere autorizzate ad effettuare le revisioni, non sono soggette alle vigenti disposizioni antimafia	F
B3C034	L'ispettore dei centri autorizzati allo svolgimento delle revisioni può essere minorenni	F
B3C035	L'ispettore autorizzato allo svolgimento delle revisioni deve possedere i requisiti del titolo di studio e del corso di formazione	V
B3C036	Per lo svolgimento delle revisioni, il centro autorizzato deve possedere idonei locali e le autorizzazioni amministrative relative ad agibilità e destinazione d'uso	V
B3C037	Per lo svolgimento delle revisioni, il centro autorizzato deve possedere idonei locali e le autorizzazioni amministrative relative a prevenzione incendi, ove previsto	V
B3C038	Il controllo tecnico iniziale per il rilascio dell'autorizzazione comporta la verifica che l'impresa o il consorzio possieda adeguate attrezzature e strumentazioni per lo svolgimento dell'attività di revisione	V
B3C039	Effettuato il controllo tecnico propedeutico al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle revisioni, l'UMC comunica l'esito della visita al Comune competente	F
B3C040	Per valutare e classificare i centri revisioni autorizzati è necessaria la compilazione di apposito questionario di accertamento da parte dell'ispettore UMC che esegue le verifiche iniziali	V
B3C041	Le visite, successive alla prima, per il censimento del livello di idoneità dei centri revisioni autorizzati, devono essere effettuate almeno con cadenza biennale	F
B3C042	Il centro revisioni, ottenuta l'autorizzazione allo svolgimento delle revisioni deve richiedere il collegamento telematico al CED del DMS secondo apposita procedura	V
B3C043	Constatata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il centro revisioni privato, l'UMC rilascia l'autorizzazione allo svolgimento delle revisioni	F
B3C044	Il centro revisioni, ottenuta l'autorizzazione, attiva il registro delle revisioni secondo il fac-simile previsto dalla DGM, fermo restando che è prevista la compilazione automatica del documento	V
B3C045	Ciascuna impresa che aderisce a consorzi appositamente costituiti per ottenere l'autorizzazione a svolgere revisioni deve possedere specifici requisiti	V
B3C046	Ciascuna impresa che costituisce il consorzio autorizzato ad effettuare le revisioni deve essere iscritta nel registro delle imprese o, per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane	V
B3C047	Un'impresa che appartiene al consorzio autorizzato allo svolgimento di revisioni può non esercitare effettivamente una delle attività previste	F
B3C048	I consorzi appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione, per essere autorizzati ad effettuare le revisioni, devono possedere adeguata capacità finanziaria	V

B3C049	I consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione, per essere autorizzati ad effettuare le revisioni non necessitano di alcuna capacità finanziaria attestata dal competente UMC	F
B3C050	Le singole imprese che appartengono al consorzio costituito per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di revisioni devono risultare in regola con le vigenti disposizioni antimafia	V
B3C051	Le singole imprese che appartengono al consorzio costituito per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di revisioni, non devono risultare in regola con le vigenti disposizioni antimafia	F
B3C052	Ciascuna impresa di autoriparazione appartenente ad un consorzio costituito per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di revisioni, deve avere la propria officina nel territorio del Comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento	V
B3C053	Il regolamento al CDS stabilisce che ciascuna officina che costituisce un consorzio può far parte di più consorzi	F
B3C054	La validità dell'autorizzazione dei centri revisioni autorizzati è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti previsti per il rilascio	V
B3C055	L'autorizzazione dei centri di revisione non è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti previsti per il rilascio	F
B3C056	La variazione di elementi essenziali, riferita al soggetto giuridico autorizzato, non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione per il centro revisioni	F
B3C057	La variazione di elementi essenziali, riferita al soggetto giuridico autorizzato ad effettuare le revisioni, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione per il centro revisioni	V
B3C058	Nei casi in cui il soggetto giuridico autorizzato cambi è necessario procedere al rilascio di una nuova autorizzazione per il centro revisioni	V
B3C059	In caso di mutamento riferito al soggetto giuridico autorizzato ad effettuare le revisioni, il centro revisioni deve inoltrare apposita comunicazione al competente UMC	F
B3C060	È definito mutamento non sostanziale del soggetto autorizzato alle revisioni la variazione che non ne produce cambiamenti giuridici sostanziali circa identificazione e responsabilità	V
B3C061	Nel caso di mutamento non sostanziale del soggetto autorizzato alle revisioni, che non produce cambiamenti giuridici riferiti al soggetto autorizzato, è sufficiente un aggiornamento del fascicolo cartaceo	V
B3C062	I centri revisioni già titolari di autorizzazione per soli autoveicoli, che intendono effettuare la revisione di motoveicoli e ciclomotori devono richiedere nuova autorizzazione	F
B3C063	I centri revisioni già titolari di autorizzazione alla revisione per soli autoveicoli, che intendono estenderla a quella di motoveicoli e ciclomotori devono rivolgere apposita istanza all'UMC	F
B3C064	Per le autorizzazioni allo svolgimento delle revisioni non è stata prevista una durata temporale	V
B3C065	Le autorizzazioni per i centri revisioni hanno validità decennale	F
B3C066	L'autorizzazione dei centri revisioni autorizzati è soggetta a revoca per mancanza dell'interesse o per mutamento dei requisiti del soggetto autorizzato	V
B3C067	L'autorizzazione dei centri revisioni autorizzati è soggetta a revoca per mancanza dei requisiti tecnico-professionali, delle attrezzature o dei locali	V
B3C068	L'autorizzazione dei centri revisioni autorizzati non è soggetta a revoca come effetto sanzionatorio	F
B3C069	L'autorizzazione dei centri revisioni autorizzati non è soggetta a revoca in caso di accertamento di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione	F
B3C070	Quando il centro revisioni autorizzato intende rinunciare all'autorizzazione ne informa per iscritto la competente Amministrazione provinciale che procede alla revoca	V
B3C071	Qualora il centro revisioni autorizzato subisca trasformazioni considerate mutamenti sostanziali, l'UMC procede alla revoca dell'autorizzazione	F
B3C072	I requisiti di formazione iniziale per gli ispettori autorizzati ad effettuare i controlli tecnici presso i centri revisioni autorizzati sono definiti dal Regolamento del CDS	F
B3C073	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati deve avere l'età di almeno 21 anni	F
B3C074	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati deve possedere obbligatoriamente il requisito della cittadinanza italiana	F
B3C075	Per l'ispettore dei centri revisioni autorizzati non è richiesto il possesso dei requisiti morali	F
B3C076	Per l'ispettore dei centri revisioni autorizzati è richiesta la certificazione di idoneità fisica all'impiego rilasciata dai medici della Commissione Medica Locale	F
B3C077	L'Accordo Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano stabilisce i requisiti dei soggetti che erogano i corsi di formazione dell'ispettore dei centri revisioni autorizzati	V
B3C078	L'Accordo Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano non stabilisce i requisiti del corpo docente dei corsi per ispettori dei centri revisioni autorizzati	F
B3C079	L'Accordo Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano stabilisce il programma di formazione iniziale dei corsi per ispettori dei centri revisioni autorizzati	V

B3C080	Le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati attraverso soggetti dalle stesse accreditati	V
B3C081	Gli UMC erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri revisioni autorizzati attraverso soggetti dagli stessi accreditati ovvero autorizzati	F
B3C082	Nei corsi di formazione teorico-pratica per ispettore dei centri revisioni autorizzati, una parte del modulo teorico A viene svolta presso un centro revisioni autorizzato	F
B3C083	I corsi di formazione teorico-pratica per ispettore dei centri revisioni autorizzati sono costituiti dai seguenti moduli: modula A teorico; modulo B teorico-pratico; modulo C teorico-pratico	V
B3C084	La normativa che disciplina la formazione degli ispettori dei centri autorizzati consente esclusivamente la formazione a distanza, ovvero in modalità e-learning	F
B3C085	L'acquisizione dell'attestato di frequenza con profitto del modulo A del programma di formazione per ispettori, consente ai candidati ispettori di accedere all'esame di abilitazione per le revisioni di veicoli con massa fino a 3,5 t	F
B3C086	Possono accedere alla frequenza del modulo C del programma di formazione per ispettori, gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione relativo al modulo B	V
B3C087	L'acquisizione dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C del programma di formazione per ispettori, consente ai candidati di conseguire direttamente il certificato di idoneità di ispettore dei centri privati autorizzati	F
B3C088	È previsto che l'ispettore autorizzato costituisca e aggiorni il fascicolo personale	V
B3C089	Concluso il processo di formazione, il candidato ispettore dei centri revisioni autorizzati deve presentare la domanda di accesso all'esame di abilitazione alla competente DGT	V
B3C090	A seguito di apposita domanda, la competente Amministrazione provinciale ammette il candidato ispettore dei centri privati revisioni autorizzati al relativo esame di abilitazione	F
B3C091	La competente DGT, valutato positivamente l'esame di merito, chiede alla DGM di provvedere all'iscrizione nel RUI dell'ispettore dei centri revisioni autorizzati	V
B3C092	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati può operare anche in assenza dell'iscrizione nel RUI	F
B3C093	Il certificato, o documento equivalente, rilasciato a un ispettore autorizzato a eseguire controlli tecnici include la denominazione dell'officina di autoriparazione	F
B3C094	Il certificato rilasciato a un ispettore autorizzato a eseguire controlli tecnici di revisione include le categorie di veicoli per le quali l'ispettore è autorizzato a effettuare i controlli tecnici	V
B3C095	I corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore autorizzato deve seguire, al fine di mantenere il titolo abilitativo, hanno cadenza quadriennale	F
B3C096	I corsi di aggiornamento della formazione, che l'ispettore autorizzato deve seguire, al fine di mantenere il titolo abilitativo, hanno durata minima di trenta ore	F
B3C097	I corsi di aggiornamento della formazione, che l'ispettore autorizzato deve seguire nella vigenza della propria attività, sono erogati dai soggetti appositamente accreditati o autorizzati	V
B3C098	Al termine del corso di aggiornamento i soggetti accreditati o autorizzati, rilasciano all'ispettore autorizzato un attestato di frequenza e profitto	V
B3C099	Gli ispettori autorizzati ad effettuare i controlli tecnici presso i centri revisioni devono possedere i requisiti di formazione di aggiornamento	V
B3C100	I requisiti di formazione iniziale degli ispettori autorizzati sono stati definiti dall'Accordo Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano	V
B3C101	Le fattispecie di reato si distinguono in delitti e contravvenzioni	V
B3C102	Il contenuto della responsabilità penale non è mai di tipo sanzionatorio	F
B3C103	Nell'ambito della responsabilità penale dell'ispettore delle revisioni, alla pena direttamente prevista dalla norma non si aggiungono sanzioni di carattere accessorio	F
B3C104	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati resta l'unico ed effettivo destinatario dell'eventuale sanzione penale in caso di reato, purché egli operi in condizioni di autonomia	V
B3C105	Non vi è distinzione tra responsabilità del rappresentante legale dell'impresa e responsabilità dell'ispettore dei centri revisioni autorizzati	F
B3C106	È consentita l'ingerenza del titolare/legale rappresentante del centro revisioni autorizzato in merito al giudizio finale dell'ispettore sull'idoneità del veicolo	F
B3C107	I delitti contro la pubblica amministrazione possono essere commessi da chiunque	V
B3C108	I delitti contro la pubblica amministrazione non possono essere commessi da un pubblico ufficiale	F
B3C109	È pubblico ufficiale, agli effetti della legge penale, chiunque esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa	V
B3C110	È incaricato di pubblico servizio il privato che eserciti una professione rientrante nel novero delle cosiddette professioni abilitate	F
B3C111	È persona esercente un servizio di pubblica necessità chiunque a qualunque titolo presti un pubblico servizio	F

B3C112	Si può ritenere che l'ispettore dei centri revisioni autorizzati sia qualificabile agli effetti penali come pubblico ufficiale	V
B3C113	Con riferimento all'attività di diretta espressione della volontà dell'amministrazione pubblica, l'ispettore dei centri revisioni autorizzati non può essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio	F
B3C114	In caso di falsità può sussistere una responsabilità penale a diverso titolo per l'ispettore dei centri revisioni autorizzati, durante lo svolgimento della sua attività	V
B3C115	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati può rendersi responsabile di falso materiale	V
B3C116	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati non può mai essere responsabile di falso ideologico	F
B3C117	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati non è responsabile di falso in certificati o autorizzazioni amministrative per aver avallato una falsità dichiarata o attestata da altri	F
B3C118	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati è un semplice certificatore della corretta attività altrui	F
B3C119	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati deve presenziare e certificare personalmente tutte le fasi che si riferiscono alla sua responsabilità	V
B3C120	L'accertamento della falsità della certificazione di revisione non comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione	F
B3C121	Nel caso di concussione non vi è ricorrenza di costrizione o induzione	F
B3C122	La concussione è un reato con la ricorrenza di dazione o promessa di denaro non dovuto a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio	V
B3C123	L'abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale, consiste nel fare uso delle potestà o della qualifica per funzioni che vanno oltre a quella attribuita	V
B3C124	Il delitto di corruzione si realizza con la promessa di denaro non dovuto, in base all'accordo tra pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e il privato	V
B3C125	A carico dell'ispettore dei centri privati autorizzati non può configurarsi il delitto di omissione d'atti d'ufficio	F
B3C126	Nel reato di omissione d'atti d'ufficio, più importante del mero ritardo è l'omessa giustificazione delle ragioni dello stesso	V
B3C127	Tra i delitti integrabili dall'ispettore dei centri revisioni autorizzati non ricorre l'Interruzione di pubblico servizio	F
B3C128	Tra i delitti integrabili dall'ispettore dei centri revisioni autorizzati ricorre sottrazione o danneggiamento di cose sequestrate	V
B3C129	Nel caso l'ispettore accerti irregolarità durante le operazioni di revisione e ometta la denuncia all'autorità giudiziaria non può configurarsi il delitto di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale	F
B3C130	L'ispettore dei centri revisioni autorizzati non instaura con l'utente del servizio un rapporto di tipo privatistico	F
B3C131	Dal rapporto tra ispettore dei centri revisioni autorizzati e utente non consegue una possibile responsabilità penale per ulteriori reati	F
B3C132	Tra i reati, l'ipotesi più frequente è quella della truffa perpetrata nel contesto di un rapporto contrattuale	V
B3C133	Artifici o raggiri possono realizzarsi anche con un comportamento silenzioso o reticente, purché induca il soggetto in errore	V
B3C134	La condotta dell'ispettore dei centri revisioni autorizzati, che attesti falsamente di aver eseguito le attività di revisione, non integra il reato di truffa	F
B3C135	Il caso dell'ispettore che collabori al furto di un autoveicolo omettendo di attestarne anomalie nel numero di telaio non rientra nella responsabilità concorsuale	F
B3C136	È possibile la responsabilità concorsuale dell'ispettore dei centri revisioni autorizzati nelle attività penalmente illecite dell'utente privato	V
B3C137	Il rapporto fra chi effettua il servizio e chi lo riceve, dal quale pure derivano effetti, è di tipo privatistico	V
B3C138	La responsabilità contrattuale consegue alla violazione del dovere di non cagionare ad altri un danno ingiusto o al compimento di un altro atto o fatto cui la legge riconduce un'obbligazione	F
B3C139	La responsabilità extracontrattuale deriva dalla violazione di un obbligo contenuto in un contratto	F
B3C140	Di regola la responsabilità dell'impresa ha natura contrattuale	V
B3C141	Il contratto interviene fra utente e impresa, ed è quindi sempre e solo l'impresa a rispondere nei confronti del primo	V
B3C142	Nell'ambito della responsabilità contrattuale diretta possono essere derogate quelle previsioni che riguardano le caratteristiche essenziali di un contratto	F
B3C143	La responsabilità per inadempimento, non grava sulla parte contrattuale che omette di svolgere le prestazioni pattuite a suo carico, oppure le esegue senza il rispetto di alcuni parametri	F
B3C144	L'utente che lamenti un inadempimento, per mancata o tardiva prestazione da parte dell'officina, non potrà ottenere i danni che dimostri verificati	F

B3C145	Non vi è rilevanza causale indiretta del comportamento dell'impresa qualora si verifichi un'eventuale sanzione ricevuta dall'utente connessa ad una cattiva revisione del veicolo	F
B3C146	Se si accerta che l'impresa, con le sue omissioni e negligenze nel controllo dell'autoveicolo ha dato causa al sinistro stradale, l'utente può rivalersi sull'impresa	V
B3C147	Può sussistere una responsabilità di fonte contrattuale per cui l'impresa può essere chiamata a rispondere in quanto soggetto che ha indirettamente dato causa al danno	V
B3D001	La vigilanza sui centri revisioni autorizzati è di competenza delle amministrazioni provinciali per quanto attiene agli aspetti amministrativi	V
B3D002	La vigilanza sui centri revisioni autorizzati è di competenza degli UMC per quanto attiene agli aspetti prettamente tecnici	V
B3D003	Il DMS ha predisposto un modello di verbale di ispezione per le imprese autorizzate allo svolgimento delle revisioni	V
B3D004	Le ispezioni degli UMC nei centri revisioni autorizzati devono essere eseguite almeno con cadenza biennale	F
B3D005	Nel verbale di ispezione per i centri revisioni autorizzati non sono individuati elementi che riguardano la sussistenza dei requisiti dei locali e delle attrezzature	F
B3D006	Qualora durante l'ispezione presso un centro revisioni autorizzato vengano rilevate irregolarità, l'UMC segnala la circostanza alla competente Amministrazione provinciale per i provvedimenti di competenza	V
B3D007	Nelle sedi del centro revisioni autorizzato non è obbligatoria l'esposizione dell'orario di svolgimento delle operazioni di revisione	F
B3D008	I locali dei centri revisioni autorizzati devono conservare nel tempo i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, comprese dimensioni e superficie del locale, larghezza e altezza della porta di entrata	V
B3D009	Nella sede del centro revisioni autorizzato non è obbligatoria l'esposizione del prezzario relativo alla visita di revisione	F
B3D010	La mancanza dell'insegna, contenente il marchio d'identificazione MCTC del centro revisioni autorizzato, non rientra tra le principali irregolarità che possono essere accertate durante il controllo dei locali	F
B3D011	L'accertamento di alcune irregolarità, durante i controlli nelle sedi dei centri revisioni autorizzati, è difficilmente sanzionabile	V
B3D012	La mancanza del prezzario non rientra tra le principali irregolarità che possono essere accertate durante il controllo dei locali del centro revisioni autorizzato, durante ispezione da parte dell'UMC	F
B3D013	Le vigenti norme in materia di rilascio della certificazione di revisione prevedono che il centro revisioni autorizzato non conservi i referti delle prove effettuate	F
B3D014	Le vigenti norme in materia di rilascio della certificazione di revisione prevedono che il centro revisioni autorizzato compili e conservi agli atti la domanda dell'utente	V
B3D015	Le vigenti norme in materia di rilascio della certificazione di revisione prevedono che il centro revisioni autorizzato si colleghi al CED del DMS per la stampa dell'etichetta autoadesiva	V
B3D016	Nel caso in cui l'esito della revisione sia regolare, ripetere o sospeso l'archivio deve contenere i referti delle prove eseguite	V
B3D017	Per le revisioni degli autoveicoli eseguite presso i centri revisioni autorizzati è obbligatoria la compilazione di un referto che contenga l'esito delle prove eseguite con prova velocità	F
B3D018	Per le revisioni dei motoveicoli e ciclomotori eseguite presso i centri revisioni autorizzati è obbligatoria la compilazione di un referto che contenga le prove eseguite con prova fari	V
B3D019	Dall'introduzione del protocollo MCTCNet 2, i referti delle prove di revisione eseguite presso i centri revisioni autorizzati sono costituiti esclusivamente da uno o più referti cartacei	F
B3D020	In sede di visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati è rilevante accertare che il referto complessivo sia firmato dal titolare dell'impresa	F
B3D021	Sul registro del centro revisioni autorizzato deve essere annotato l'esito della visita solamente nel caso di esito ripetere	F
B3D022	Sul registro del centro revisioni autorizzato deve essere annotato l'esito della visita: regolare, ripetere o sospeso	V
B3D023	Ogni operazione relativa alla revisione deve essere registrata presso il CED del DMS mediante apposito collegamento telematico, previo inserimento di tutti i dati	V
B3D024	Dall'introduzione del protocollo MCTCNet2, la gestione delle revisioni presso i centri revisioni autorizzati è completamente informatizzata	V
B3D025	Tra le irregolarità che possono essere accertate in sede di ispezione presso i centri revisioni autorizzati vi è l'esito REGOLARE in presenza di referti delle prove di valori eccedenti i limiti stabiliti dalla vigente normativa	V
B3D026	In sede di visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati, la non corretta compilazione dei referti delle revisioni non viene considerata irregolarità	F

B3D027	In sede di visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati, la mancanza del collegamento telematico per cause imputabili al centro revisioni autorizzato non viene considerata irregolarità	F
B3D028	In sede di visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati, vengono verificate l'identificazione e la presenza delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per le prove	V
B3D029	In sede di visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati, vengono verificati il funzionamento e la conformità delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per le prove	V
B3D030	In sede di visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati, è inutile eseguire specifici controlli che riguardano la conformità dei software e delle attrezzature al protocollo MCTCNet2	F
B3D031	In sede di visita ispettiva presso il centro revisioni autorizzato viene accertato che il tipo, il numero di omologazione e il numero di matricola delle attrezzature siano riportati nei referti delle prove	V
B3D032	Le targhette delle attrezzature del centro revisioni autorizzato devono essere obbligatoriamente di tipo metallico	F
B3D033	Le attrezzature del centro revisioni autorizzato, configurate in modalità DIR devono essere installate su un computer dedicato alla singola prova specifica	F
B3D034	Le attrezzature del centro revisioni autorizzato, configurate in modalità RETE devono essere installate su un computer dedicato alla singola prova specifica	V
B3D035	La corretta configurazione dei software nella linea del centro revisioni autorizzato deve essere verificata in sede di visita ispettiva	V
B3D036	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento dell'analizzatore adeguato a MCTCNet2 può essere effettuata la verifica del test delle tenute	V
B3D037	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento dell'analizzatore adeguato a MCTCNet2 può essere effettuata la verifica del tempo minimo dell'analisi dei gas di scarico	V
B3D038	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento dell'analizzatore adeguato a MCTCNet2 può essere effettuata la verifica delle forze rilevate	F
B3D039	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento dell'opacimetro adeguato a MCTCNet2 può essere effettuata la verifica del calibratore acustico	F
B3D040	In sede di visita ispettiva del centro autorizzato, per verificare l'adeguamento dell'opacimetro al protocollo MCTCNet 2 può essere effettuata la verifica del picco del fascio di luce emesso dal puntatore laser dello strumento	F
B3D041	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento del banco prova freni a rulli adeguato a MCTCNet2 può essere effettuata la verifica del misuratore dello sforzo al pedale	V
B3D042	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento del banco prova freni a rulli adeguato a MCTCNet2 può essere effettuato il calcolo manuale dello squilibrio statico rilevato durante la prova	F
B3D043	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento del banco prova freni a piastre adeguato a MCTCNet2 può essere effettuata la verifica del misuratore dello sforzo al pedale	V
B3D044	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento del banco prova freni a piastre adeguato a MCTCNet2 può essere effettuata la verifica della rumorosità rilevata durante una prova di frenatura	F
B3D045	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento del fonometro può essere effettuata la verifica del calibratore acustico	V
B3D046	Il fonometro utilizzato per le prove effettuate presso i centri revisioni autorizzati deve, tra l'altro, richiedere la calibrazione dello strumento almeno 1 volta ogni 48 ore	F
B3D047	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento del banco prova freni adeguato a MCTCNet2 può essere effettuato il controllo dei corretti tempi di attesa per il posizionamento dello strumento	V
B3D048	In sede di visita ispettiva del centro revisioni autorizzato, per accertare il corretto funzionamento del sistema riconoscimento targhe conformemente a MCTCNet2 è prevista la verifica del riconoscimento libero della targa	V
B3D049	Il banco prova freni e l'opacimetro del centro revisione autorizzato, sono soggette a taratura periodica	V
B3D050	La verifica periodica delle attrezzature del centro revisione autorizzato deve essere effettuata al termine del periodo previsto dal costruttore e comunque almeno una volta all'anno	V
B3D051	L'attrezzatura del centro revisione autorizzato che necessita di interventi di riparazione non può essere sostituita	F
B3D052	Tra le irregolarità più ricorrenti che riguardano le attrezzature dei centri revisione autorizzati, vi è la mancata visita periodica o occasionale sulle attrezzature	V

B3D053	Il non funzionamento delle attrezzature dei centri revisione autorizzati è riconducibile ad una delle sanzioni previste dall'Accordo Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano	F
B3D054	Tra le irregolarità più ricorrenti che riguardano le attrezzature dei centri revisione autorizzati, vi rientra il non funzionamento di una o più attrezzature	V
B3D055	La mancanza di una o più delle attrezzature obbligatorie per le revisioni dei veicoli comporta la revoca dell'autorizzazione del centro revisioni autorizzato	V
B3D056	Il controllo periodico sui centri revisioni autorizzati è soggetto al pagamento della tariffa	V
B3D057	Il pagamento della tariffa in caso di controllo periodico sui centri revisioni autorizzati deve essere effettuato entro sette giorni dalla data della visita	F
B3D058	I funzionari dell'UMC che hanno eseguito la visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati depositano l'originale del verbale presso l'Amministrazione provinciale	F
B3D059	Il DMS ha previsto un modello di verbale di ispezione dei centri revisioni autorizzati che deve essere utilizzato sul territorio nazionale	V
B3D060	Qualora l'esito della visita di ispezione al centro revisioni autorizzato sia irregolare, l'UMC ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale per il seguito di competenza	V
B3D061	Il verbale di ispezione presso il centro revisioni autorizzato, deve essere compilato senza l'annotazione di nomi e qualifica dei funzionari dell'Amministrazione provinciale incaricati alle operazioni di controllo	F
B3D062	Qualora venga negato l'accesso ai locali del centro revisioni autorizzato ai funzionari UMC per la visita ispettiva, l'Amministrazione provinciale competente non deve adottare provvedimenti	F
B3D063	Il verbale d'ispezione dei funzionari dell'UMC presso il centro revisioni autorizzato deve essere compilato annotando nome e cognome del legale rappresentante e dell'ispettore presenti	V
B3D064	Durante la visita ispettiva dei funzionari UMC al centro revisioni autorizzato è previsto il controllo delle attrezzature presenti	V
B3D065	Durante la visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati, non è previsto il controllo del referto prodotto dal PC Stazione per le prove eseguite sui ciclomotori a 3 ruote	F
B3D066	La stazione meteorologica utilizzata presso i centri revisioni autorizzati deve essere omologata e munita di libretto metrologico o scheda tecnica	F
B3D067	Durante la visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati è previsto il controllo, della certificazione e della targhetta di identificazione del ponte sollevatore	V
B3D068	Durante la visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati, per il sistema RT (riconoscimento targhe) deve essere verificata la presenza del libretto metrologico	F
B3D069	Il verbale d'ispezione dei funzionari UMC presso il centro revisioni autorizzato deve essere compilato previa verifica del funzionamento delle attrezzature	V
B3D070	Il verbale d'ispezione al centro revisioni autorizzato deve essere compilato, previa verifica della presenza di tutti i registri utilizzati compreso quello in uso	V
B3D071	Dall'introduzione del protocollo MCTCNet2, il registro delle revisioni dei centri privati autorizzati è vidimato dal competente UMC	F
B3D072	Dall'introduzione del protocollo MCTCNet2 non è richiesta la compilazione del registro cartaceo delle revisioni effettuate presso il centro revisioni autorizzato	F
B3D073	Il verbale d'ispezione del centro revisione autorizzato deve essere compilato previa verifica delle revisioni effettuate nella giornata prescelta per il controllo	V
B3D074	La domanda di revisione archiviata presso il centro revisioni autorizzato deve essere sottoscritta dall'ispettore	F
B3D075	I referti o il referto complessivo relativi alla revisione effettuata presso il centro revisioni autorizzato, devono essere sempre presenti e regolarmente firmati dall'ispettore	V
B3D076	Il centro revisioni autorizzato può documentare la corretta corresponsione dell'importo della tariffa prevista per i controlli tramite versamento su qualsiasi conto corrente postale	F
B3D077	L'immagine fotografica scattata durante la revisione nei centri revisioni autorizzati deve contenere la fiancata laterale sinistra del veicolo	F
B3D078	Nel verbale d'ispezione dei funzionari dell'UMC al centro revisioni autorizzato, nel campo esito dell'ispezione deve essere barrata la casella "SI" oppure "NO" relativamente a irregolarità delle attrezzature di prova	V
B3D079	In sede di visita ispettiva presso i centri revisioni autorizzati, qualora le irregolarità riguardino le attrezzature di prova, tutte le revisioni effettuate prima della regolarizzazione, saranno oggetto di provvedimento di revisione singola	V
B3D080	Nel verbale d'ispezione dei funzionari dell'UMC al centro revisioni autorizzato, i campi dichiarazione dell'ispettore e dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa devono essere compilati e sottoscritti dagli interessati	V
B3D081	L'ispettore di un centro privato autorizzato non è tenuto a firmare per ritiro la copia del verbale d'ispezione compilato dai funzionari UMC	F

B3D082	Il verbale delle ispezioni effettuate presso i centri revisione autorizzati, compilato in ogni sua parte, non deve mai essere notificato al legale rappresentante dell'impresa	F
B3D083	Per il mancato rispetto delle modalità relative al rilascio della certificazione di revisione da parte del centro revisioni autorizzato sono previste sanzioni	V
B3D084	In linea generale, l'UMC non comunica alla Amministrazione provinciale competente l'accertamento di irregolarità gravi rilevate nello svolgimento delle revisioni presso i centri autorizzati	F
B3D085	In caso di mancata applicazione della tariffa ministeriale di revisione presso i centri revisioni autorizzati, l'Amministrazione provinciale avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione	F
B3D086	Le commissioni ispettive per l'attività di controllo condotta dagli Uffici competenti sui centri revisioni autorizzati sono composte da tre dipendenti	F
B3D087	Il primo componente, responsabile della Commissione di controllo dell'attività dei centri revisioni autorizzati, deve essere di pari grado o superiore rispetto al secondo componente	V
B3D088	Ai centri revisioni autorizzati sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto dei termini e modalità di trasmissione dell'esito della revisione	V
B3D089	È prevista la revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle revisioni nel caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione dell'esito della revisione da parte del centro autorizzato	F
B3D090	È prevista la cancellazione dal registro delle imprese di autoriparazione e conseguente revoca dell'autorizzazione nel caso di accertata falsità della certificazione di revisione emessa dai centri revisioni autorizzati	V
B3D091	In caso di omessa conservazione dei documenti attestanti l'esito della revisione effettuata presso i centri revisioni autorizzati, l'impresa è soggetta ad una sanzione amministrativa	V
B3D092	Nel caso di sanzioni pecuniarie erogate ai centri revisioni autorizzati, l'illecito può essere estinto entro 90 giorni dalla notificazione del relativo verbale di contestazione	F
B3D093	In caso di mancato rispetto delle modalità di svolgimento delle revisioni, il centro revisioni autorizzato è soggetto ad una sanzione amministrativa	F
B3D094	L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione non è revocata quando venga accertato che l'impresa non è più in possesso delle necessarie attrezzature	F
B3D095	L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione è revocata quando venga accertato la mancata trasmissione all'UMC dell'elenco giornaliero delle operazioni svolte	F
B3D096	L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione è revocata quando venga accertato che l'impresa effettua le revisioni in difformità dalle vigenti prescrizioni	V
B3D097	L'autorizzazione all'espletamento delle revisioni è revocata quando l'impresa o il consorzio non è più in possesso delle necessarie attrezzature	V
B3D098	L'Amministrazione provinciale, esaminati i documenti pervenuti dall'UMC che indicano la mancanza di attrezzature, sospende l'autorizzazione all'espletamento delle revisioni presso il centro autorizzato	F
B3D099	L'Amministrazione provinciale, esaminati i documenti pervenuti dall'UMC che indicano la mancanza di attrezzature, provvede a diffidare il centro autorizzato a non effettuare ulteriori revisioni	V
B3D100	Il funzionario dell'UMC, constatato il ripristino delle attrezzature precedentemente segnalate in avaria, redige apposito verbale che autorizza il centro revisioni a proseguire l'attività	F
B3D101	La validità dell'autorizzazione del centro revisioni è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti previsti per il rilascio	V
B3D102	L'UMC procede alla revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle revisioni se il centro autorizzato non regolarizza quanto contestato entro i termini assegnati	F
B3D103	Nel caso di revisioni difformi, la revoca dell'autorizzazione al centro revisioni deve essere preceduta dall'accertamento della difformità da parte dell'Amministrazione provinciale	F
B3D104	Il mancato rispetto delle modalità di svolgimento delle revisioni presso i centri autorizzati non è riconducibile alla fattispecie di revisione difforme	F
B3D105	La revoca dell'autorizzazione per revisioni difformi da parte dei centri autorizzati deve essere preceduta dalla contestazione dall'Amministrazione provinciale delle irregolarità accertate	V
B3D106	L'accertamento della falsità della certificazione di revisione emessa dal centro autorizzato comporta la cancellazione dal registro delle imprese di autoriparazione	V
B3D107	L'Amministrazione provinciale, avuta notizia dell'accertamento della falsità della certificazione di revisione, assegna al centro autorizzato un termine per la regolarizzazione	F
B3D108	In determinati casi, in caso di recidiva di violazioni è prevista la revoca dell'autorizzazione al centro revisioni	V
B3D109	Trascorso il biennio, le eventuali due violazioni commesse dal centro revisioni autorizzato, possono essere computate ai fini della recidiva	F

B3D110	Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle revisioni emanato dall'Amministrazione provinciale non può essere impugnato	F
B3D111	Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle revisioni deve essere preceduto dalla contestazione di tutte le irregolarità accertate	V
B3D112	Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle revisioni emanato dall'Amministrazione provinciale può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica	V
B3E001	Il linguaggio di comunicazione denominato MCTCNet ha lo scopo di rendere intercambiabili le attrezzature utilizzate dai centri revisioni autorizzati indipendentemente dalla marca e dal tipo di attrezzatura	V
B3E002	Il linguaggio di comunicazione denominato MCTCNet ha lo scopo di interconnettere le reti locali dell'Amministrazione provinciale con quelle dei centri revisioni autorizzati	F
B3E003	Il protocollo di comunicazione MCTCNet2 consente di raggiungere l'obiettivo della veridicità della prova eseguita presso i centri revisioni autorizzati	V
B3E004	Il nuovo protocollo di comunicazione MCTCNet2 non consente la vigilanza informatica sull'attività dei centri revisioni autorizzati	F
B3E005	Il protocollo di comunicazione MCTCNet2 non serve per ottenere la sicurezza dei dati rilevati in sede di revisione e trasmessi al CED del DMS dai centri autorizzati	F
B3E006	Il PC Stazione dei centri revisioni autorizzati deve essere installato nella zona ufficio del centro revisioni	F
B3E007	Gli elementi fondamentali del sistema MCTCNet2 in uso presso i centri revisioni autorizzati sono: il PC Stazione, il PC Apparecchiatura, il PC Prenotazione	V
B3E008	Il PC Stazione della linea di revisioni dei centri revisioni autorizzati ha la funzione di iniziare e chiudere le procedure delle prove di revisione	V
B3E009	Il PC Prenotazione dei centri revisioni autorizzati ha la funzione di sincronizzare e acquisire le operazioni di misura durante la revisione	F
B3E010	Il PC Prenotazione dei centri revisioni autorizzati è installato generalmente nella zona ufficio del centro revisioni	V
B3E011	Nella zona ufficio dei centri revisioni autorizzati si svolgono le operazioni preliminari e conclusive del processo di revisione	V
B3E012	Il PC Stazione dei centri revisioni autorizzati ha la funzione garantire la disponibilità dei risultati delle prove di revisione	V
B3E013	Il PC Prenotazione dei centri revisioni autorizzati deve garantire l'esito globale della prova di revisione	F
B3E014	Il PC Apparecchiatura dei centri revisioni autorizzati è un personal computer che interagisce solo con il PC Stazione	F
B3E015	Il PC Apparecchiatura dei centri revisioni privati autorizzati è un'apparecchiatura di misura collegabile in rete per scambiare i dati secondo il protocollo MCTCNet	V
B3E016	Il PC Prenotazione dei centri revisioni autorizzati è un personal computer di ufficio con il quale è possibile attivare la connessione con il CED del DMS	V
B3E017	Ogni settimana deve essere eseguito un backup di tutti i file generati nella linea revisioni dei centri revisioni autorizzati	F
B3E018	I referti delle prove effettuate nei centri revisioni autorizzati devono essere firmati e archiviati dall'ispettore	V
B3E019	Lo schema generale che riporta il tipo di collegamento tra PC Prenotazione, PC Stazione e/o PC Apparecchiature deve essere predisposto dal centro revisioni autorizzato e approvato dal competente UMC	V
B3E020	L'elenco delle attrezzature identificate per marca, tipo, numero di matricola e omologazione deve essere predisposto dal centro revisioni autorizzato e approvato dal competente UMC	V
B3E021	Lo schema di collegamento e l'elenco delle attrezzature deve essere predisposto dal centro revisioni autorizzato e approvato dalla competente Amministrazione provinciale	F
B3E022	Allo schema di collegamento delle attrezzature predisposto dai centri revisioni autorizzati deve essere allegata una foto per ogni attrezzatura utilizzata sulla linea di revisione	F
B3E023	È necessario presentare al competente UMC un nuovo schema di collegamento e un nuovo elenco delle attrezzature quando si aggiungono o si rimuovono apparecchiature nella linea del centro revisioni autorizzato	V
B3E024	La presentazione del nuovo schema di collegamento delle attrezzature deve essere presentato al competente UMC entro 25 giorni, quando il centro revisioni autorizzato aggiunge o rimuove apparecchiature	F
B3E025	L'UMC competente vidima e firma i libretti metrologici delle attrezzature del centro revisioni autorizzato	V
B3E026	L'Amministrazione provinciale competente approva lo schema di collegamento delle attrezzature utilizzate dal centro revisioni autorizzato	F

B3E027	A seguito della presentazione dello schema di collegamento delle attrezzature, l'Amministrazione provinciale competente rilascia il prescritto nulla osta MCTCNet al centro revisioni autorizzato	F
B3E028	I CPA emettono i certificati di omologazione delle attrezzature e di idoneità dei software di gestione PC Stazione, PC Prenotazione e Riconoscimento Targa utilizzati nelle linee di revisione	F
B3E029	Il CSRPAD mette a disposizione degli UMC e degli utenti, su apposito sito internet, l'elenco aggiornato delle apparecchiature omologate	V
B3E030	Il protocollo MCTCNet2 ha introdotto l'invio giornaliero al CED del DMS dei referti elettronici delle prove di revisione effettuate presso i centri revisioni autorizzati	V
B3E031	Il nuovo protocollo MCTCNet2 ha introdotto l'acquisizione dell'immagine del veicolo sottoposto a revisione presso i centri revisioni autorizzati	V
B3E032	Il nuovo protocollo MCTCNet2 ha introdotto l'obbligo di adeguamento delle attrezzature per il controllo presso i centri revisioni autorizzati dei veicoli della categoria N3	F
B3E033	Il nuovo protocollo MCTCNet2 ha introdotto la possibilità di annullare una revisione accettata, solamente a cura della competente Amministrazione provinciale	F
B3E034	Attualmente, tutti i dati relativi alle attrezzature e ai SW dedicati all'attività di revisione dei veicoli presso centri autorizzati sono disponibili nel sito www.csrpad.it	V
B3E035	Attualmente, tutti i dati relativi alle attrezzature e ai SW dedicati all'attività di revisione presso i centri revisioni autorizzati, sono disponibili in appositi manuali distribuiti dall'ENI	F
B3E036	La gestione informatica della procedura di revisione secondo il protocollo MCTCNet2 utilizzato presso i centri revisioni autorizzati non prevede il pagamento della tariffa	F
B3E037	Nei centri revisioni autorizzati, al momento dell'accettazione del veicolo da parte dell'ispettore viene generato un file di prenotazione	V
B3E038	Nei centri revisioni autorizzati, i singoli file compilati dalle attrezzature o dai SW del PCStazione vengono firmati tramite una chiave rilasciata dal UMC	F
B3E039	Nei centri revisioni autorizzati, il PC Prenotazione, se rileva incongruenza delle prove tramite il controllo dei codici antifalsificazione, stampa il tagliando di revisione	F
B3E040	Nei centri revisioni autorizzati, il PC Prenotazione, se non vengono ultimate le revisioni entro la giornata, allo scoccare delle 24.00 o al primo riavvio del PC, salva tutti i file presenti nelle cartelle PRENOTA e ESITO	V
B3E041	Nei centri revisioni autorizzati, il PC Prenotazione, nel caso di revisione annullata dall'ispettore, considera la revisione in stato di errore	F
B3E042	Nei centri revisioni autorizzati, il PC Prenotazione, completato il collegamento con il CED del DMS e ottenuto il codice antifalsificazione, genera un file del tipo Aannnnnn.rev	V
B3E043	Nei centri revisioni autorizzati, il protocollo MCTCNet2, crea un file della fotografia del veicolo mentre viene sottoposto a controllo visivo da parte dell'ispettore	F
B3E044	Nella versione MCTCNet2, i file immagine generati durante il controllo presso i centri revisione autorizzati devono essere disponibili per un tempo non inferiore a due anni	F
B3E045	La nuova versione MCTCNet2 non ha introdotto novità significative in tema di sicurezza dei dati raccolti presso i centri revisioni autorizzati	F
B3E046	Tra gli obiettivi del Protocollo MCTCNet2 non vi è l'eliminazione degli archivi cartacei presso i centri revisioni autorizzati	F
B3E047	Nel protocollo MCTCNet2, per perseguire l'obiettivo della veridicità della prova è necessario avere la certezza che la fotocopia o il fax del documento di circolazione siano depositati presso il centro revisioni autorizzato	F
B3E048	Nei centri revisioni autorizzati, sul PC Stazione deve essere installato anche il software del PC Prenotazione	F
B3E049	Nelle linee dei centri revisioni autorizzati lo scatto fotografico e il riconoscimento della targa del veicolo avvengono durante la misurazione dell'efficienza del freno di stazionamento	F